



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 8 giugno 2021 - n. 777
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogaredo» 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4855
Bando Sport Outdoor 2021 - Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi 47

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4865
Comitato di sorveglianza regionale delle sperimentazioni gestionali - Modifica Composizione. 58

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4870
Approvazione dei criteri per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale - Innovamusei 59

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4871
Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del «Bando Per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione - art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016» - Anno 2021 66

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4874
Differimento dei termini per il bando «La Lombardia è dei giovani» 2020, di cui alla d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 3002. 77

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4886
Approvazione della manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano», in occasione della Esposizione Universale di Dubai 2020 78

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4889
Determinazioni in ordine all'iniziativa «Bando Estate Insieme» approvata con d.g.r. n. 4676/2021 e relativo rifinanziamento 92

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8120
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 - d.d.s. n. 14004/2020 - 4019/2021) - CUP E87C20000510009 93

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8122
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Consorzio Servizi Valcavallina rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 - d.d.s. n. 14004/2020 - 4019/2021) - CUP E87C20000510009 97

Decreto dirigente struttura 14 giugno 2021- n. 8110
Avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani - Misura servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021: tempistica apertura fase di adesione dei destinatari alla misura. 101

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 15 giugno 2021 - n. 8148
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione - art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 - anno 2021 103

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 11 giugno 2021 - n. 7985

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 (MIS A) - POR FESR 2014-2020 - Asse III - azione 3.a.1.1 - bando Archè «Nuove mpmi - sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 17.044,97 all'impresa R1881 s.r.l.s. per la realizzazione del progetto id 1500830 - Contestuale economia di € 1.444,23 - CUP E14E20000720007. 140

Decreto dirigente struttura 11 giugno 2021 - n. 7953

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa O.M.R. s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1721985 - CUP E93D20000550006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 143

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 8 giugno 2021 - n. 7777

Bando Rinnova autovetture e motoveicoli 2021 decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021, approvazione degli esiti istruttori del quarto lotto delle rendicontazioni presentate 146

Decreto dirigente struttura 11 giugno 2021 - n. 7955

Valutazione di incidenza della variante finalizzata alla revisione del piano territoriale regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici (progetto di valorizzazione del paesaggio), ai sensi del d.p.r. 356/97 e s.m.i.. 149

Decreto dirigente struttura 15 giugno 2021 - n. 8164

Approvazione del bando «Rinnova Autovetture 2021 - 2° edizione» - Contributi per il rinnovo del parco veicolare con autovetture a basso impatto ambientale destinate a persone fisiche residenti in Lombardia (d.g.r. n. 4892 del 14 giugno 2021) 156

D.G. Territorio e protezione civile

Decreto direttore generale 15 giugno 2021 - n. 8146

Attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 25 luglio 2019, n. 598 - Decreto del commissario delegato 4 dicembre 2020, n. 15292 - Determinazione dei contributi riconoscibili in favore di privati cittadini a ristoro dei danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Brescia, Lecco e Sondrio nel periodo 11 e 12 giugno 2019, nel comune di Grosio (SO) nel periodo 25 e 26 luglio 2019 e nel periodo 31 luglio - 12 agosto 2019 nei comuni di Cerveneto (BS), Casargo (LC) e Ono San Pietro (BS) e contestuale erogazione ai comuni degli stessi quali soggetti attuatori. 199

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 8 giugno 2021 - n. 777

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto integrativo dell'Accordo di programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale», ed in particolare l'art. 7 che disciplina le procedure per gli accordi di programma;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4699 del 14 maggio 2021 di approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity - Rogoredo»;

Preso atto che:

- il suddetto Atto Integrativo all'Accordo di Programma, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 17 maggio 2021, da Regione Lombardia, Comune di Milano e con l'adesione di MILANO SANTA GIULIA S.P.A. ed ESSELUNGA S.P.A.;
- il suddetto Atto Integrativo dell'Accordo di Programma comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Milano;
- in data 27 maggio 2021, il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione n. 42 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, in ottemperanza al disposto dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity - Rogoredo» (Allegato 1) e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 17 maggio 2021, da Regione Lombardia, Comune di Milano e con l'adesione di MILANO SANTA GIULIA S.P.A. ed ESSELUNGA S.P.A., parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 7, comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 10, della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto e dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma (Allegato 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sono depositati e consultabili presso gli uffici di Regione Lombardia (Direzione Generale Territorio e Protezione civile), del Comune di Milano (Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree);

3. di disporre, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la pubblicazione del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

Il presidente
Attilio Fontana

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 2004 AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 12.4.1999, N. 9, DENOMINATO "MONTECITY - ROGOREDO"

ATTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 92, 4° COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 11.3.2005, N. 12

TRA

COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Piazza Scala n. 2, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura, Dr. Pierfrancesco Maran
- d'ora innanzi anche soltanto il "**Comune**" -

E

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona dell'Assessore al Territorio e Protezione Civile, Avv. Pietro Foroni
- d'ora innanzi anche soltanto la "**Regione**" -

E CON L'ADESIONE DI

- **MILANO SANTA GIULIA S.p.A.**, con sede legale in Milano via Bonfadini n.148, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Davide Albertini Petroni
- d'ora innanzi anche soltanto "**MSG**" o il "**SA**" -
- **ESSELUNGA S.p.A.**, con sede legale in Milano via Vittor Pisani n. 20, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Sami Kahale
- d'ora innanzi anche soltanto "**ESL**" -
congiuntamente detti anche solo i "**Soggetti Attuatori**"

tutti i soggetti - sottoscrittori e aderenti - sopra elencati sono definiti congiuntamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

1. in data **27 settembre 2000**, la Società Nuova Immobiliare S.p.A. (successivamente divenuta Progetto Montecity S.p.A. e ora Milano Santa Giulia S.p.A.) - anche per conto delle Società Sviluppo Linate S.p.A., Città 2000 S.p.A. ed Edison S.p.A. - aveva presentato al Comune di Milano una proposta di Programma Integrato di Intervento, ai sensi della Legge Regionale n. 9/1999, concernente le aree ricadenti nell'ambito urbano denominato "**Montecity - Rogoredo**" (di seguito il "**PII**"), della superficie complessiva pari a mq. **1.111.573** di cui mq. **1.012.318** di proprietà o nella disponibilità delle Società proponenti e mq. **99.255** di proprietà del Comune di Milano, con richiesta di Variante urbanistica, finalizzata alla riqualificazione delle stesse aree, già occupate dagli stabilimenti **Montecatini-Edison** (nella vasta porzione a nord, nel tempo denominata Montecity) e dalle acciaierie **Redaelli** (area sud-ovest, attigua al nucleo storico di Rogoredo), all'epoca classificate come siti industriali in base al PRG;
2. in seguito all'istruttoria effettuata, tale proposta di P.I.I. era risultata ammissibile ai sensi della L. R. n. 9/1999 e conforme agli indirizzi ed alle regole stabilite dal *Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali* approvato con delibera C.C. n. 48 del 5.6.2000;
3. dal momento che il Programma Integrato di Intervento avrebbe comportato Variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della citata Legge Regionale n. 9/99, con deliberazione n. 1723 del **25.06.2002**, la Giunta Comunale (anche alla luce delle indicazioni espresse dal Consiglio di Zona 4) aveva approvato la proposta di PII secondo quanto previsto dal predetto *Documento di Inquadramento*, in vista della promozione a cura del Sindaco della procedura di Accordo di Programma presso la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000;
4. ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. del 12.04.1996 (pubblicato sulla G.U. 7.9.1996 n. 210) e della Legge Regionale n. 20 del 03.09.1999, il P.I.I. era stato contestualmente assoggettato alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, conclusasi con la pubblicazione sul BURL n. 31/02 del Decreto Regionale n. 13058/02 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio. Con tale Decreto, Regione Lombardia formulava giudizio positivo circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti dal Programma, inserendo prescrizioni/raccomandazioni da osservare in fase esecutiva;
5. dopo la promozione dell'Accordo di Programma da parte del Sindaco di Milano, l'adesione della Regione Lombardia con DGR n. 7/10560 del 4.10.2002 e la successiva approvazione, previa verifica di compatibilità provinciale, dell'ipotesi di AdP con delibera G.C. n. 1238 del 1.6.2004, l'Accordo di Programma - i cui dati urbanistici sono riportati nell'allegata **Relazione Illustrativa di Variante** - veniva sottoscritto in data **4 giugno 2004** e l'adesione del Sindaco all'Accordo veniva ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 05.07.2004; in data 28.07.2004, con decreto n. 13322 dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL n. 34/2004, l'Accordo di Programma veniva definitivamente approvato, determinando i

conseguenti effetti di Variante urbanistica, mentre la sua durata veniva stabilita in dieci anni dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento;

6. in particolare, era stata istituita - all'interno del PRG di Milano - la **Zona di Pianificazione Integrata** individuata con la sigla P.I.I. n. 16, a carattere misto e con servizi e aree riservate a spazi pubblici, di cui alla tavola unica di Variante (**cod. n. 1834/01/A/02/06**);
7. obiettivo dell'Accordo (articolo 3.1) era *«la riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree inserite nell'ambito urbano denominato "Montecity-Rogoredo" mediante la programmazione unitaria e l'attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all'insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di una nuova funzione urbana di interesse strategico, quale il Centro Congressi, secondo le indicazioni del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Milano»*;
8. rientrava tra i *«rilevanti interventi infrastrutturali pubblici»* la realizzazione del prolungamento della strada statale Paullese, rispetto al quale l'Accordo dava atto che il Comune di Milano aveva *«inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2003-2005, approvato dal Consiglio Comunale in data 31.3.2003, la realizzazione dei lotti funzionali n. 1 e n. 2»* (articolo 7.3);
9. a sua volta, l'articolo 9 dell'Accordo trattava della **<Compatibilità ambientale>**, richiamando da un canto il citato Decreto Regionale n. 13058/02 e dall'altro le prescrizioni dettate da ARPA nell'ambito del *parere favorevole* espresso in data 19.06.2003; quanto alle bonifiche, si rinviava invece alla Convenzione attuativa del PII;
10. la Convenzione urbanistica veniva sottoscritta - con atto a rogito Notaio Mariella (rep.14675/racc.3955) del **16 marzo 2005** - tra Comune di Milano, Milano Santa Giulia S.p.A. (anche in rappresentanza delle Società Edison S.p.A. ed U.R.B.E. S.r.l., quest'ultima divenuta proprietaria, per acquisizione in data 21.10.02, in parte delle aree di proprietà di Nuova Immobiliare S.p.A. ed in parte di Sviluppo Linate S.p.A.), Orsola S.r.l. (oggi Esselunga, divenuta proprietaria in data 26.06.03 di parte delle aree di Nuova Immobiliare S.p.A.) e Città 2000 S.r.l. (di seguito la **"Convenzione Originaria"**);
11. in base alla Convenzione Originaria, il Programma era suddiviso in quattro Macro Unità di Coordinamento (**MUC**) mentre la disciplina degli interventi di bonifica era contenuta nella seconda parte dell'articolo 10;
12. a partire dal 15.11.2005, data del rilascio del primo titolo abilitativo, la Società Milano Santa Giulia S.p.A. (anche per conto degli altri sottoscrittori della Convenzione Originaria) ha avviato e concluso parzialmente i lavori relativi alla parte sud-ovest dell'area di intervento denominata Macro Unità di Coordinamento (MUC) 1, che sono stati conclusi nel 2008; per converso, ad oggi le MUC 2, 3 e 4 non sono ancora state attuate;
13. in data **19 luglio 2010** l'Autorità Giudiziaria aveva disposto con decreto il sequestro preventivo per l'intera area interessata dal P.I.I. Montecity-Rogoredo, in quanto da rapporto ARPA, inoltrato a seguito dei controlli effettuati, emergeva la non compatibilità dello stato di qualità dei terreni con gli usi previsti dal PII medesimo; decreto successivamente rettificato in data 26.06.2012 e poi revocato il **24 luglio 2015**; da ciò è conseguita una completa interruzione dell'attività di cantiere con inevitabili ripercussioni sui tempi di attuazione dell'intero Programma;
14. in considerazione del sopraggiunto sequestro preventivo delle aree, che ha determinato la parziale attuazione del PII. e delle mutate condizioni del mercato immobiliare, la Società Milano Santa Giulia ha ritenuto opportuno presentare all'Amministrazione comunale una proposta di Variante per l'intero ambito di intervento e pertanto in data **22 gennaio 2014** le società Milano Santa Giulia ed Esselunga hanno quindi depositato in Comune di Milano una **proposta preliminare** di Variante al PII (di seguito la **"Variante al PII"**);
15. con tale proposta di Variante, la Società Milano Santa Giulia, oltre a ridefinire l'assetto planivolumetrico del Piano e ridistribuire le slp delle funzioni private, ha formalmente richiesto la possibilità di trasferire una parte di volumetria, pari a 57.145 mq di superficie calpestabile, da funzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale (RTU=52.000 mq di slp e RSD=5.145 mq di slp) verso funzioni urbane, con conseguente aumento dell'indice di utilizzazione territoriale UT da **0.64** fissato dal Programma a **0.70 mq/mq**. La Variante, con il nuovo assetto planivolumetrico proposto e le scelte urbanistiche ad esso connesse e conseguenti, si propone in particolare il raggiungimento degli obiettivi declinati al successivo articolo 3;
16. in esito alle indicazioni/prescrizioni emerse in sede istruttoria, in data **22 aprile 2015** le Società Milano Santa Giulia S.p.A. ed Esselunga S.p.A., accogliendo in parte quanto richiesto, hanno provveduto a trasmettere la **proposta preliminare** di Variante riformata;
17. il citato sequestro giudiziario preventivo delle aree deve ritenersi un *factum principis* idoneo a comportare la sospensione dei termini di attuazione dell'intervento ed in tal senso si era espresso il Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 25 ottobre 2017 allorquando ha stabilito di estendere il periodo di vigenza della Convenzione Originaria del PII - e di conseguenza la validità dell'Accordo di Programma - fino al 16 marzo 2023 (anche in ragione dell'ulteriore proroga nel frattempo disposta dall'art. 30, comma 3 bis, del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 e sostanzialmente avvalendosi della facoltà conferitagli dal comma 1-bis dell'articolo 93 della legge regionale 12/2005, a sua volta introdotto dall'articolo 26 della legge regionale 26 maggio 2017, n.15);

18. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 14 ottobre 2019, il Comune di Milano ha approvato la **Variante generale al PGT**, divenuta efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 6 – del 5 febbraio 2020, in forza della quale le aree ricomprese nell’ambito del PII 2004 risultano oggi identificate dalla **Tavola R.02 del Piano delle Regole** e dalla **Tavola S.01 del Piano dei Servizi** tra gli ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, così come disciplinati dall’art. 52 e, per quanto già attuato, dall’art. 53 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;

CONSIDERATO CHE:

- a) l’area di intervento - rimasta in gran parte inattuata - è ancora oggi sottoposta alle normative dell’AdP 2004 e del PII, allorchando venne recata Variante al Piano Regolatore Generale in allora vigente, con specifico riferimento agli elementi all’epoca costituenti gli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento e d’altro canto, all’interno del contesto dato, rivestono oggi priorità assoluta le operazioni di bonifica dei terreni e tutti gli interventi finalizzati al ripristino ambientale dell’area;
- b) alla luce dei limiti fissati dall’art. 6, comma 9, della Legge Regionale n. 2/2003 ed in coerenza con quanto stabilito all’art 14.3 dell’AdP 2004, a fronte della proposta di variante presentata da Milano Santa Giulia S.p.A. e da Esselunga S.p.a. - valutata favorevolmente in sede di Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma ma allo stesso tempo ritenuta incidente su alcuni aspetti primari del Programma, quali la capacità edificatoria massima ammissibile e la ripartizione della stessa tra le funzioni ammesse, l’impianto tipologico complessivo e la localizzazione delle funzioni e opere pubbliche - il **Collegio di Vigilanza** dell’Accordo nella seduta del **21 dicembre 2016** ha disposto *“la promozione dell’atto modificativo dell’Accordo di Programma”* nonché *“l’avvio del procedimento di variante urbanistica e delle procedure collegate”*;
- c) da ciò è conseguita la necessità di promuovere un Atto Integrativo dell’Accordo di Programma del 04.06.2004, con effetto di Variante urbanistica, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L.R. n. 2/2003;
- d) in tale prospettiva, con deliberazione n. 1511, in data **8 settembre 2017** la Giunta Comunale, nel prendere atto di quanto disposto nella citata seduta del 21 dicembre 2016 dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento finalizzato alla successiva promozione a cura del Sindaco dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma con effetto di Variante urbanistica - a norma dell’art. 6 summenzionato - formulando una serie di precisazioni riguardo al successivo iter di formazione dell’Atto integrativo;
- e) con lettera del **19 ottobre 2017** il Sindaco di Milano ha promosso l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma inoltrando formale proposta di adesione in tal senso al Presidente della Giunta Regionale;
- f) con deliberazione n. **X/7359** del **13 novembre 2017** la Giunta Regionale ha stabilito di partecipare al procedimento di approvazione dell’**Atto Integrativo** dell’Accordo;
- g) come meglio specificato al seguente art. 5.1, il 21 dicembre 2017 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**) mediante pubblicazione sui siti web del Comune di Milano e della Regione Lombardia dell’avviso di avvio dei procedimenti di Variante urbanistica e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre sempre nel corso del **2018** il Comune di Milano ha condotto una serie di approfondimenti istruttori, volti a definire in maniera dettagliata molteplici aspetti della proposta di PII;
- h) l’**11 gennaio 2019** con il Dossier di Candidatura e relativi allegati per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, depositati presso il Comitato Internazionale Olimpico, è stata prevista la realizzazione a Milano, nell’ambito della Variante al PII, di un’arena polifunzionale denominata **“Pala Italia Santa Giulia”**, attrezzatura privata realizzata con fondi privati e destinata a ospitare le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i Giochi Olimpici;
- i) ad avvenuta assegnazione dei Giochi a favore di **Milano-Cortina**, nel corso del **2019** si sono svolte diverse riunioni di **Segreteria Tecnica** finalizzate all’integrazione della proposta con specifico riguardo alle **opere infrastrutturali** (aspetti progettuali, procedurali, economici e convenzionali) mentre, in particolare, in data **31 luglio** si è svolta una riunione del **Collegio di Vigilanza** che ha fatto sintesi sui diversi temi trattati ed ha tra l’altro approvato - quale modifica al PII in allora vigente, ai sensi dell’art 14.2 dell’Accordo di Programma - l’insediamento della nuova sede del **Conservatorio di Milano**;
- j) a seguito della rielaborazione dell’intera documentazione, in data **21 novembre 2019**, Milano Santa Giulia S.p.A. ed Esselunga S.p.A. hanno presentato la proposta definitiva di Variante al PII comportante Variante urbanistica, unitamente al **Rapporto Ambientale** e alla **Sintesi non Tecnica**;
- k) in data **14 dicembre 2019** è entrata in vigore la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) introducendo in particolare all’articolo 46 il comma 1 bis, in materia di utilizzo del contributo afferente il costo di costruzione per la realizzazione di attrezzature pubbliche, a mente del quale *“nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all’articolo 9 e l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa*

la possibilità di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a compensazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'articolo 48";

- l) dopo il vaglio istruttorio compiuto in occasione della **Segreteria Tecnica** svoltasi il **30 aprile 2020**, Milano Santa Giulia S.p.A. ha definitivamente aggiornato la documentazione di progetto e l'ha trasmessa tramite PEC in data **5 maggio 2020**, con l'avallo di Esselunga S.p.A. in data 6 maggio 2020;
- m) in data **7 maggio 2020**, contestualmente alla messa a disposizione - nell'ambito della procedura di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** - del **Rapporto Ambientale** e della **Sintesi non Tecnica**, gli atti costituenti la proposta di Variante sono stati depositati, ai sensi e per gli effetti della disciplina regionale in materia di programmazione negoziata, ai fini della raccolta delle osservazioni e sono rimasti in pubblicazione per un periodo complessivo di sessanta giorni, sino al **6 luglio 2020**;
- n) in data **8 giugno 2020** (in atti regionali prot. T1.2020.22845) Milano Santa Giulia S.p.A. ha depositato istanza per lo svolgimento della fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello **Studio di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006;
- o) a tale istanza ha fatto seguito l'attività istruttoria condotta da Regione Lombardia tramite la U.O. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della D.G. Ambiente e Clima (Autorità competente regionale in materia di **VIA**), che si è svolta in particolare con le riunioni della procedura di **Scoping** in data **25/06/2020** e **02/07/2020** (alla quale è seguito un aggiornamento, a livello comunale, in data **07/07/2020**);
- p) detta fase di consultazione si è conclusa con l'approvazione della Relazione Istruttoria finale da parte della Commissione istruttoria regionale per la V.I.A. nella seduta asincrona n. 14/2020 del **07/08/2020** e notifica ai Proponenti ed agli Enti interessati e VIA della conclusione del procedimento con nota in atti regionali prot. T1.2020.32169 del 11/08/2020;
- q) a sua volta consultato nell'ambito del procedimento **VAS**, il **Consiglio di Municipio 4** del Comune di Milano, territorialmente competente, nella seduta del 23 giugno 2020 con deliberazione n. 9 si è espresso favorevolmente con riguardo ai contenuti del progetto di Variante;
- r) entro il termine del **6 luglio 2020** sono pervenuti **ventuno** tra contributi e osservazioni che - indipendentemente dal fatto di essere più propriamente riconducibili alla procedura di **VAS** piuttosto che ai profili urbanistici della **Variante al PII** - sono stati tutti presi in debita considerazione nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- s) con **Determinazione Dirigenziale n. 5487 del 5 agosto 2020** l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale del Comune di Milano in qualità di Autorità Competente nel procedimento **VAS** ha formulato **parere motivato positivo** circa la compatibilità ambientale della proposta di Variante, in particolare prescrivendo il recepimento - all'interno degli atti della Variante medesima - dei contenuti del **Rapporto Ambientale** e della **Sintesi non Tecnica**, nonché di quanto riportato nella **Relazione Istruttoria** allegata alla stessa **Determinazione** laddove al Cap. 3 sono esposte le valutazioni svolte dalle Autorità Competente e Procedente circa le osservazioni e contributi dei soggetti della consultazione pubblica;
- t) la verifica di compatibilità del progetto di Variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevista dalla disciplina regionale in materia di programmazione negoziata è stata resa dalla **Città Metropolitana di Milano** con **decreto dirigenziale n. 5741 del 04/09/2020**;
- u) l'ambito di intervento ricomprende le **aree del PII** (incluse le **<Porzioni Concluse>**) e le **aree di riqualificazione esterne al perimetro del PII** sulle quali sono localizzate opere infrastrutturali da realizzare a cura di MSG, mediante l'utilizzo di risorse generate dalla Variante al PII o mediante risorse private aggiuntive rispetto a quelle generate dalla Variante medesima;

POSTO CHE

- il sito dell'ex Montedison, che costituisce gran parte dell'area oggetto della Variante del PII Montecity-Rogoredo, è oggi perimetrato come sito contaminato ai sensi dell'art. 240 e segg. del D.lgs. 152/06, e, pertanto, sottoposto a procedimento di bonifica di competenza comunale ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 30/2006;
- per l'estensione dell'area, la complessità degli interventi e i vincoli temporali connessi alle Olimpiadi invernali 2026, il cronoprogramma complessivo dell'operazione prevede che la bonifica sia articolata in 19 lotti, che saranno completati e certificati separatamente ai sensi del comma 7 dell'art. 242 D.lgs. 152/06 in un periodo di tempo stimato superiore ai 4 anni; nelle aree via via liberate dalla bonifica o non soggette ad essa, contemporaneamente all'operatività del cantiere di bonifica, saranno attuati gli altri interventi di trasformazione in un arco di tempo di oltre 5 anni;

DATO ATTO CHE

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- a) in data **3 ottobre 2020** è entrata in vigore la Legge Regionale 30 settembre 2020, n. 20 contenente misure di semplificazione che, all'art. 4, ha previsto modifiche alla L.R. n. 6/2010 in materia di commercio e fiere;
- b) in data **15 ottobre 2020** è stato attivato il procedimento per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, comprensivo, tra l'altro, anche dei titoli di autorizzazione commerciale ai sensi del D.lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 6/2010, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 30/09/2020 n. 20;
- c) con deliberazione n. 54 del **2 novembre 2020** il Consiglio Comunale di Milano ha approvato l'**integrazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020** e, con esso, le permuthe, retrocessioni e cessioni di aree in parte già gravate da diritti di superficie per una estensione complessiva pari a **23.685 mq**, anche attraverso procedimenti espropriativi, funzionali all'attuazione del Programma edificatorio oggetto della presente Variante al PII e del processo di rigenerazione urbanistica allo stesso sotteso;
- d) in data **17/12/2020** e in data 9 aprile 2021 si sono svolte le Conferenze di Servizi relative ai predetti procedimenti di PAUR e relativi alle autorizzazioni commerciali, delle cui risultanze è stata informata la Segreteria Tecnica di cui alla successiva lettera f);
- e) in data **16 febbraio 2021** è stato sottoscritto tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e MSG l'Accordo per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia (di seguito l'**"Accordo"**), volto a garantire la più celere realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture connesse, con le modalità ed entro i tempi necessari per consentire lo svolgimento degli eventi olimpici;
- f) in data **7 maggio 2021** sono state condivise in sede di **Segreteria Tecnica** dell'AdP le proposte di controdeduzione alle osservazioni formulate dal Comune in relazione alla proposta definitiva di Variante e al Rapporto Ambientale e sono state validate le integrazioni documentali prodotte dai Soggetti Attuatori;
- g) le risultanze istruttorie della **Segreteria Tecnica** sono state quindi approvate dal **Collegio di Vigilanza** nella seduta del **10 maggio 2021**, unitamente alla **Relazione ricognitiva** presentata dal Comune di Milano circa l'ultimazione delle cosiddette **<Porzioni Concluse>**; lo stesso **Collegio** ha concordato, in particolare, con la **Proposta di controdeduzioni** formulata dalla medesima **Segreteria Tecnica** in merito alle osservazioni presentate;
- h) contestualmente, è stata formulata dalla **Segreteria Tecnica** e favorevolmente licenziata dal **Collegio di Vigilanza** la proposta di ipotesi di **Atto Integrativo** dell'AdP, recante la disciplina urbanistica ai presenti fini denominata **<Variante MSG/21>**, successivamente approvata rispettivamente con **D.G.C. n. [●] del [●]** e con **D.G.R.L. n. [●] del [●]**;
- i) a seguito dell'odierna sottoscrizione del presente **Atto Integrativo** tra la **REGIONE LOMBARDIA**, in persona dell'Assessore Delegato al Territorio e Protezione Civile, e il **COMUNE DI MILANO**, in persona dell'Assessore Delegato all'Urbanistica, Verde e Agricoltura, l'adesione del Sindaco di Milano all'**Atto** medesimo – in quanto comportante variante agli strumenti urbanistici – dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, D.lgs. 267/2000, allorquando saranno altresì approvate – a norma dell'articolo 6.11 della Legge Regionale n. 2/2003 – le controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- j) una volta intervenuta la ratifica, il presente **Atto Integrativo** sarà definitivamente approvato con atto formale dell'Assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia e sarà pubblicato nel BURL, determinando effetti di Variante urbanistica alla strumentazione generale del Comune di Milano e con i conseguenti riflessi sul nuovo PGT efficace dal 5 febbraio 2020;
- k) il procedimento istruttorio in merito al progetto definitivo dello Svincolo Mecenate della Tangenziale Est – A51, di competenza del Comune di Milano, il cui procedimento è stato avviato in data **6 novembre 2020**, risulta in corso alla data di sottoscrizione del presente Atto Integrativo e le eventuali conseguenti modifiche del planivolumetrico in fase attuativa non costituiranno variante al PII né all'Atto Integrativo;
- l) alla luce di quanto previsto alle precedenti **lettere i. e j.** sarà stipulato tra il Comune di Milano e il Conservatorio di Milano un separato Protocollo di Intesa, che regolerà le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione del Nuovo Campus e secondo il quale il Conservatorio assumerà l'impegno di realizzare, a propria cura e spese, la propria nuova sede all'interno delle aree del perimetro della Variante al PII, come meglio indicato al seguente art. 12;

RICHIAMATO

- il **DECRETO 7 dicembre 2020** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2021, concernente **<Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026>**;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra i soggetti interessati all'**ATTO INTEGRATIVO**, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue, anche ad integrazione e modifica dell'ADP sottoscritto il 4 giugno 2004 ed approvato il 28 luglio 2004. Per effetto del presente Accordo le disposizioni dell'originario ADP 2004 sono sostituite, anche nella numerazione, dalle seguenti:

ARTICOLO 1 – Premesse

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo di Programma 2004, che sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**" e di cui alla disciplina regionale in materia di programmazione negoziata temporalmente applicabile.
- 1.2** In caso di difformità o contrasti tra le tavole grafiche e le relazioni tecniche dell'ADP 2004 con gli elaborati e con il testo dell'**ATTO INTEGRATIVO**, prevalgono le prescrizioni contenute in quest'ultimo e nella Normativa della <**Variante MSG/21**>.

ARTICOLO 2 – Oggetto e ambito

- 2.1** Oggetto del presente **ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo di Programma 2004 è l'istituzione della <**VARIANTE MSG/21**> nonché l'approvazione dell'aggiornamento del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) che ad essa afferisce, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina in materia di programmazione negoziata e sue successive modifiche e integrazioni, relativo alle aree site in Comune di Milano, nell'ambito urbano denominato "**Montecity – Rogoredo**".
- 2.2** Stante la notevole estensione territoriale dell'area e data la particolare rilevanza degli interventi in rapporto al contesto di riferimento, in applicazione del comma 3 dell'articolo 87 della LR 12/2005 s.m.i. la Variante al PII si intende caratterizzata da modalità di progressiva attuazione degli interventi per **stralci funzionali**, con possibilità di ricorrere a eventuali successivi atti di pianificazione attuativa di secondo livello e/o di maggiore dettaglio e ferme le modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PII e dalla Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII medesima.
- 2.3** Agli effetti degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma, le aree inserite nel programma integrato di intervento, della superficie territoriale complessiva pari a **mq. 1.111.573**, sono indicate con apposite tinte e catastalmente individuate nell'allegata planimetria **IT05**. In particolare:
- a. aree di proprietà o nella disponibilità della **MILANO SANTA GIULIA S.p.a.** – soggetto privato attuatore del P.I.I. – e dei suoi aventi causa per una superficie complessiva di **mq. 979.818**, indicate con le tinte rosa, verde e grigia nella planimetria catastale sopra richiamata;
 - b. aree di proprietà della Società **ESSELUNGA S.p.a.** – soggetto privato attuatore del P.I.I. nei limiti di quanto indicato nella Convenzione urbanistica della Variante al P.I.I. e nel successivo **art. 14.5** – per una superficie complessiva di **mq. 32.500**, indicate con la tinta viola chiaro nella planimetria catastale sopra richiamata;
 - c. aree di proprietà del Comune di Milano, per una superficie complessiva di **mq. 99.255**, indicate con le tinte azzurra e gialla nella predetta planimetria catastale, per le quali già con deliberazione della Giunta Comunale in data 25.06.2002 n. 1723 era stato manifestato irrevocabile assenso in relazione all'inserimento delle medesime nel P.I.I. in argomento.
- 2.4** Le <**Porzioni Concluse**> - costituite dai lotti fondiari dell'estensione di mq 92.854 già edificati in attuazione del PII nonché dagli spazi pubblici ceduti ed urbanizzati a corredo degli stessi graficamente individuate sulla **Tavola di Variante MSG/21 A** - sono ricondotte alla disciplina del **Tessuto Urbano Consolidato** (TUC) prevista dal **PGT** in base alla **Relazione ricognitiva** presentata dal Comune di Milano, di cui il Collegio di Vigilanza ha preso atto nella seduta del **10 maggio 2021**.
- 2.5** Analogamente, in forza di quanto stabilito dall'articolo **53.1** delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Nuovo PGT, le varie Unità di Coordinamento Progettuale - graficamente individuate sulla Tavola **PR 06 del PII** - ad avvenuto completamento degli interventi previsti, potranno essere ricondotte alla disciplina del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) prevista dal Nuovo **PGT**, sulla base della ricognizione e certificazione effettuata dal competente Ufficio comunale anche in seguito a specifica richiesta avanzata dal Soggetto Attuatore/dai Soggetti Attuatori della relativa UCP. In occasione dell'approvazione degli stralci funzionali via via promossi dal soggetto attuatore si procederà in sede di Collegio di Vigilanza ad una ulteriore ricognizione delle Porzioni Concluse al fine della relativa riconduzione al TUC, ai sensi del successivo art. 16.2 e secondo le più specifiche modalità indicate nelle NTA della Variante al PII.
- 2.6** L'ambito di intervento ricomprende le **aree del PII** (incluse le <**Porzioni Concluse**>) e le **aree di riqualificazione** esterne al perimetro del PII.
- 2.7** Pur essendo ricomprese all'interno dell'Ambito di cui alla Variante al PII, in conformità al disposto dell'art. 3.2 della Normativa di Variante e dell'art. 3, comma 5, delle NTA, le suddette **Porzioni Concluse**, come meglio definite nelle Norme Tecniche di

Attuazione della Variante al PII ed identificate nella planimetria catastale IT05 in scala 1:2.000 allegata al presente atto [●] in colore [●], sono ricondotte alla disciplina prevista dal Piano di Governo del Territorio per il Tessuto Urbano Consolidato, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del menzionato art. 3 delle NTA.

ARTICOLO 3 – Obiettivi e piano degli interventi

3.1 Obiettivo del presente **ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo di Programma 2004 è la riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree inserite nell'ambito urbano denominato "**Montecity-Rogoredo**" mediante la programmazione unitaria e l'attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all'insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico oltre che di nuove funzioni urbane di interesse strategico, come il **Pala Italia Santa Giulia**, individuato anche come sede di manifestazioni olimpiche nell'ambito dei Giochi Invernali **Milano-Cortina 2026**, e la nuova sede del **Conservatorio di Milano**.

3.2 Posto che il **9 dicembre 2019**, con intervento di tutti gli Enti coinvolti nell'organizzazione dei Giochi, tra cui **Regione Lombardia** e **Comune di Milano**, è stata costituita la Fondazione Milano Cortina 2026 che, nell'organizzazione dell'evento Milano Cortina 2026, è tenuta a mettere in atto le procedure più efficaci con riferimento alle sedi e agli impianti, con un accurato processo di monitoraggio, per mantenere un continuo e rigoroso controllo sui tempi e sui costi di costruzione, in ragione degli obblighi contrattuali assunti da tutti gli Enti coinvolti verso il CIO in base all'**Host City Contract**. Come indicato in premessa, il **Comune di Milano** e **Regione Lombardia** danno atto di aver sottoscritto - unitamente a **Città Metropolitana di Milano** e a **MSG** - in data **16 febbraio 2021** uno specifico **Accordo** finalizzato a regolare i reciproci impegni dei soggetti sottoscrittori, con particolare riguardo alla realizzazione del **Pala Italia Santa Giulia**, nell'ottica di garantire l'integrale allestimento del medesimo nei tempi stabiliti dal CIO, e delle opere ad esso strategiche e funzionali.

3.3 A fronte delle previsioni del PII che stabiliva l'Indice Territoriale di progetto nella misura di 0,64 mq/mq, l'indice di **Utilizzazione Territoriale (UT)** massima all'interno del P.I.I. è oggi pari a **0,70 mq/mq**, comportante una Superficie Lorda (SL) massima pari a **mq. 672.045**, di cui **mq. 13.665** destinati a **Edilizia Residenziale Sociale (ERS)** di competenza comunale. La volumetria corrispondente all'applicazione di detto indice **UT** costituisce la **capacità edificatoria massima ammissibile** all'interno dell'intero PII, già attuata nella misura di complessivi mq. 213.943 di s.l.p., come risulta dalla **TABELLA N. 3** contenuta nella **RELAZIONE TECNICA GENERALE** del PII.

3.4 Gli impegni previsti dalla presente Variante sono diretti a:

a) realizzare insediamenti integrati per una SL (superficie lorda) complessiva pari a **mq. 658.380**, così articolata:

RESIDENZIALE LIBERA	MQ. 257.442
RESIDENZIALE CONVENZIONATA	MQ. 112.704
TERZIARIO DIREZIONALE	MQ. 189.006
RICETTIVO	MQ. 17.500
COMMERCIALE	MQ. 70.000
COMPATIBILI/VICINATO	MQ. 11.728

In particolare, della suddetta SL residuano circa **mq. 458.102** (=672.045-213.943), oltre ai predetti 13.665 mq di SL ad ERS, suddivisi come segue:

RESIDENZIALE LIBERA	MQ. 208.190
RESIDENZIALE CONVENZIONATA	MQ. 13.000
TERZIARIO DIREZIONALE	MQ. 128.325
RICETTIVO	MQ. 17.500
COMMERCIALE	MQ. 70.000
COMPATIBILI/VICINATO	MQ. 7.422

Si precisa altresì che, una quota parte della SL residua sopra citata (mq. 458.102), pari 42.216 mq di SL a funzione terziaria direzionale e a 2.130 mq di funzioni compatibili e di vicinato, risulta in fase di attuazione come meglio attestato nella Relazione ricognitiva approvata dal Collegio di Vigilanza di cui al precedente art. 2.4.

A mente del 1° comma dell'articolo 88 della LR 12/2005 s.m.i. trova applicazione il principio dell'indifferenziazione tra le destinazioni d'uso assegnate all'ambito di intervento, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Convenzione urbanistica della Variante al P.I.I., fatta salva la conformità con gli obiettivi di qualità dei suoli e nei limiti fissati dalle norme tecniche di piano.

b) realizzare il **Pala Italia Santa Giulia**, impianto previsto dal Dossier di Candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di **Milano Cortina 2026**, destinato a ospitare le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i Giochi. Le Parti concordano che le condizioni per la messa a disposizione dell'Arena per lo svolgimento delle Manifestazioni Olimpiche, secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dall'Accordo di cui alla premessa d) e d'intesa con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Fondazione Milano-Cortina 2026, saranno oggetto di separata negoziazione con MSG o altro operatore terzo specializzato suo avente causa, cui MSG si riserva la facoltà di affidare la gestione del Pala Italia Santa Giulia. Resta parimenti inteso tra le Parti che la messa a disposizione dell'Arena debba garantire quanto previsto dal dossier per la candidatura olimpica per il quale, con nota del 10 aprile 2019, Milano Santa Giulia

S.p.A., in qualità di proprietaria dell'area sulla quale il Pala Italia Santa Giulia sarà costruito e con l'impegno a trasferire il vincolo all'operatore terzo specializzato, ha garantito a certe condizioni l'uso del Pala Italia Santa Giulia in occasione dei Giochi, identificando altresì a) un periodo d'utilizzo esclusivo dell'area per il Comitato Organizzatore dall'1/12/2025 al 30/04/2026, per il quale la messa a disposizione è i) a titolo gratuito dall'1/1/2026 al 28/2/2026 e ii) per il restante periodo (ossia dall'1/12/2025 al 31/12/2025 e dal 1/03/26 al 30/04/26) per un corrispettivo pari a Euro 1.500.000 al mese, nonché b) un periodo di utilizzo non esclusivo dall'1/09/2025 all'1/12/2026 per il quale la messa a disposizione è a titolo oneroso. Quest'ultimo periodo sarà oggetto di negoziazione tra le Parti;

- c) realizzare le reti tecnologiche di urbanizzazione primaria e le opere stradali necessarie per il corretto assetto viabilistico all'interno dell'ambito urbano interessato dal P.I.I. e nel rapporto con l'intorno, acquisendo altresì le aree necessarie per la realizzazione del prolungamento della strada provinciale "Paulese" e per l'ampliamento in **A51** dello svincolo autostradale di "Mecenate";
- d) realizzare un parco pubblico e un sistema integrato di verde attrezzato e di piazze e percorsi pedonali per una superficie complessiva di **mq. 416.573**;
- e) realizzare le **opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo complessivo di Euro 114.995.625**, superiore a quello dei corrispondenti oneri di legge;
- f) garantire il reperimento di aree a standard fino alla concorrenza di **790.162 mq**, superiore allo standard indotto dalla SLP di Variante, pari a 758.499 (712.783+45.716) mq e, in tale contesto, a realizzare le strutture di "standard qualitativo", ai sensi della vigente legislazione regionale, destinate all'insediamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico o generale individuati al successivo art. 10, le quali si aggiungono ai 23.387 mq di aree equivalenti già garantite a tale titolo in forza dell'AdP 2004 e della annessa Convenzione di P.I.I., come specificato al successivo articolo 9;
- g) realizzare, in soprassuolo e nel sottosuolo delle aree inserite nel P.I.I., il sistema dei parcheggi pubblici, ad uso pubblico e privati al servizio delle infrastrutture e degli insediamenti integrati previsti così articolati: **mq 308.021** di parcheggi pertinenziali alle funzioni private della Variante e **mq 19.642** di parcheggi pubblici in struttura, **mq 166.130** di parcheggi privati ad uso pubblico, **mq 23.717** di parcheggi in superficie eseguiti a titolo di monetizzazione dello standard (per un totale di **209.489 mq**).

3.5 Ai fini dell'attuazione coordinata e funzionale del programma, gli interventi previsti sono articolati in unità di coordinamento progettuale denominate da A ad N, a loro volta suddivise in sub-unità e sono disciplinati dalle N.T.A. del P.I.I. allegate al presente Accordo.

3.6 Gli interventi sopra indicati sono più precisamente definiti negli articoli seguenti e descritti nella seguente documentazione relativa alla Variante al P.I.I. – relazioni, tavole progettuali, computi, ecc. – allegata al presente **ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo quale parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A – documentazione tecnico-urbanistica, progettuale ed economica:

A1 – VARIANTE MSG/21

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE** (recante la **NORMATIVA DI VARIANTE**);
- **Tavola di Variante MSG/21 A** con l'individuazione in bordo rosso del perimetro dell'area del PII, dell'estensione complessiva di circa **mq. 1.111.573**, e del sub-ambito denominato **<Porzioni Concluse>** della superficie di circa **mq. 216.346**;
- **Tavola di Variante MSG/21 B** con l'individuazione in tinta arancio delle **aree di riqualificazione**, esterne al perimetro del PII, in parte ricadenti in giurisdizione autostradale e in misura residuale di proprietà di soggetti terzi, della superficie complessiva di circa **mq. 167.517** - interessate dalle **opere infrastrutturali** di cui al successivo articolo 4;
- **Elenco particellare MSG/21 B1**
- **Tavola di Variante MSG/21 C** suddivisa nelle Tavole **<Indicazioni urbanistiche>** e **<Indicazioni morfologiche>**.

A2 – ELABORATI DI ANALISI E STATO DI FATTO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto Ambientale

Sintesi non Tecnica

Valutazione preliminare clima acustico VAS

Allegato 1 alla Valutazione preliminare clima acustico VAS

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

IT01 - Inquadramento territoriale su CTR e sistemi ambientali e strutturali da PTCP

IT02 - Inquadramento dei sistemi infrastrutturali da PUMS

IT03 - Inquadramento territoriale da PGT vigente
IT04 - Inquadramento territoriale - il sistema dei servizi esistenti
IT05 - Estratto mappa catastale con individuazione dell'ambito di PII
IT06 - Azionamento dell'ambito di PII - PII vigente
IT07 - Inquadramento territoriale - il PTM adottato

STATO DI FATTO

SF01 - Documentazione fotografica dell'ambito di PII
SF02 - Foto aerea con individuazione dell'ambito di PII
SF03 - Planimetria con lo stato di attuazione dell'ambito di PII
SF04 - Profili altimetrici dello stato di fatto dell'ambito di PII

A3 – ELABORATI DI PROGETTO

TAVOLE DI PROGETTO

PR01 - Planimetria con individuazione dell'ambito di PII e delle aree esterne in trasformazione
PR02 - Planimetria con individuazione ambiti consolidati da assoggettare al PDR
PR03 - Planivolumetrico inserito nel contesto urbano esistente
PR04 - Planivolumetrico di progetto
PR05 - Foto aerea con inserimento del planivolumetrico
PR06 - Suddivisione dell'ambito di PII in MUC, UCP, UMI
PR07 - Aree per dotazioni
PR08 - Azionamento dell'ambito di PII - Variante
PR09 - Regimi di proprietà
PR10 - Tavole urbanistiche di confronto PII vigente – variante
PR11 - Planimetria con le destinazioni prevalenti piano terreno e piano tipo
PR12 - Tavola della normativa di piano
PR13 - Profili altimetrici di progetto dell'ambito di PII
PR14 - Sistema dell'accessibilità pubblica e privata
PR15 - Sistema della sosta pubblica e privata
PR16 - Viabilità - planimetria generale tav.1 di 5
PR17 - Viabilità - planimetria generale tav.2 di 5
PR18 - Viabilità - planimetria generale tav.3 di 5
PR19 - Viabilità - planimetria generale tav.4 di 5
PR20 - Viabilità - planimetria generale tav.5 di 5
PR21 - Viabilità - planimetria di progetto tav.1 di 14
PR22 - Viabilità - planimetria di progetto tav.2 di 14
PR23 - Viabilità - planimetria di progetto tav.3 di 14
PR24 - Viabilità - planimetria di progetto tav.4 di 14
PR25 - Viabilità - planimetria di progetto tav.5 di 14
PR26 - Viabilità - planimetria di progetto tav.6 di 14
PR27 - Viabilità - planimetria di progetto tav.7 di 14
PR28 - Viabilità - planimetria di progetto tav.8 di 14
PR29 - Viabilità - planimetria di progetto tav.9 di 14
PR30 - Viabilità - planimetria di progetto tav.10 di 14
PR31 - Viabilità - planimetria di progetto tav.11 di 14
PR32 - Viabilità - planimetria di progetto tav.12 di 14
PR33 - Viabilità - planimetria di progetto tav.13 di 14
PR34 - Viabilità - planimetria di progetto tav.14 di 14
PR35 - Viabilità - profili longitudinali tav.1 di 7
PR36 - Viabilità - profili longitudinali tav.2 di 7
PR37 - Viabilità - profili longitudinali tav.3 di 7
PR38 - Viabilità - profili longitudinali tav.4 di 7
PR39 - Viabilità - profili longitudinali tav.5 di 7
PR40 - Viabilità - profili longitudinali tav.6 di 7
PR41 - Viabilità - profili longitudinali tav.7 di 7
PR42A - Viabilità - sezioni tipologiche
PR42B - Viabilità - sezioni tipologiche
PR42C - Viabilità - sezioni tipologiche
PR43 - Viabilità - sezioni e intersezioni stradali
PR44 - Reti sottoservizi - schemi unifilari
PR45 - Parco - individuazione linee guida di progetto
PR46 - Parco - relazione tecnica parco
PR47 - Piazze - individuazione linee guida di progetto

PR48 - Museo per bambini – il *concept*
PR49 - Museo per bambini – l'edificio
PR50 - Museo per bambini – relazione illustrativa
PR51 - Svincolo di Mecenate – piano particellare
PR52 - Svincolo di Mecenate – planimetria generale
PR53 - Paullese lotti I e II - piano particellare
PR54 - Paullese lotti I e II – planimetria generale
PR55 - Tranvia – planimetria generale
PR56 - **RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO**
PR57 - **CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**
PR58A - **Studio viabilistico**
PR58B - Studio viabilistico – all. 1: rilievi del traffico veicolare marzo 2018
PR58C - Studio viabilistico – all. 2: piani semaforici di progetto
PR58D - Studio viabilistico – all. 3: campagna di indagine presso il Forum di Assago giugno 2019
PR58E - Studio viabilistico – all. 4: campagna di rilievo veicolare lungo la SP ex SS 415 (Paullese)
PR58F - Studio viabilistico – all. 5: risultanze macrosimulazione – flussogrammi e flusso/capacità
PR58G - Studio viabilistico – all. 6: risultanze microsimulazione – flussogrammi
PR58H - Studio viabilistico – all. 7: risultanze macrosimulazione – analisi delle code
PR58I - Studio viabilistico – all. 8: file excel dei rilievi
PR58L - Studio viabilistico - all. 9: riscontro alle osservazioni del Comune di Milano del 24 giugno 2020
PR58M - Studio viabilistico - all. 10: integrazione risultanze modellistiche
PR59 - **RELAZIONE ECONOMICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA**
PR60 - **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**
PR61 - **SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA**
PR62 - Linee guida per la Convenzione d'uso Arena
PR63 - Linee guida per il Regolamento del verde pubblico
PR64 - Linee guida per il Regolamento d'uso dei parcheggi di uso pubblico
PR65 - Guida alle Unità di Coordinamento Progettuale
PR66A - Tranvia – piano particellare tav. A
PR66B - Tranvia – piano particellare tav. B
PR67 - Individuazione degli impianti di geotermia

ARTICOLO 4 – Aree di riqualificazione - Opere infrastrutturali

- 4.1** La <**VARIANTE MSG/21**> si estende alle *aree di riqualificazione*, esterne al perimetro del PII, dell'estensione complessiva di circa **mq. 167.517** indicate nella Tavola **MSG/21 B** e meglio identificate nell'Elenco particellare sub **MSG/21 B1** - che sono destinate a sede stradale/autostradale per la realizzazione delle opere di cui infra.
- 4.2** Il presente **ATTO INTEGRATIVO** conferma la realizzazione delle seguenti **opere pubbliche infrastrutturali, già previste dall'AdP 2004**:
- a) A51 - Tangenziale Est Milano** - riqualificazione/ampliamento dello svincolo di <**Mecenate**>, per un costo ad oggi stimato in **Euro 3.039.946,58** per le parti ricadenti in giurisdizione comunale ed **Euro 11.789.061,13** per le parti ricadenti in giurisdizione autostradale;
 - b) Strada Provinciale (ex Statale) Paullese** - riqualificazione lotto I, per un costo ad oggi stimato in **Euro 735.109,49** e realizzazione lotto II (lotto di penetrazione urbana), per un costo ad oggi stimato in **Euro 20.703.549,39**;
 - c) Città di Milano - collegamento tramviario** per un costo ad oggi stimato in **Euro 35.091.031** per l'armamento della linea ed in **Euro 20.000.000,00** per il materiale rotabile.
- 4.3** Le opere di cui al precedente punto **4.2**, lettere **a)** e **c)**, oltre che lettera **b)** limitatamente al lotto I, costituiscono condizione necessaria rispetto all'apertura al pubblico dell'Arena e dovranno pertanto entrare in esercizio antecedentemente all'evento Olimpico. La progettazione definitiva di dette opere viene predisposta da Milano Santa Giulia S.p.A. - Soggetto Attuatore del PII - che fungerà da stazione appaltante. I progetti definitivi delle opere di cui al punto **4.2**, lettera **a)** e lettera **b)** lotto I costituiscono oggetto di separate Convenzioni tra Comune di Milano, Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e MSG, subordinate a preventivo assenso ministeriale, che ne regolano i profili progettuali, realizzativi, gestionali e patrimoniali.
- 4.4** Le Parti concordano che, con riferimento al progetto dell'opera di cui al punto **4.2**, lettera **a)** - che verrà approvato nelle forme di legge una volta divenuta efficace la presente **Variante** - qualora in fase esecutiva e di monitoraggio venisse dimostrato, in contraddittorio con i Soggetti Attuatori e Milano-Serravalle, che l'insediamento costruito in attuazione della Variante al PII possa generare criticità viabilistiche sul tratto autostradale della A51 ricompreso tra lo Svincolo di **Forlanini** e lo svincolo di **C.A.M.M.** della **A51** e sul tratto correlato di viale Forlanini, non preesistenti e, allo stato, non prevedibili rispetto agli interventi assentiti dalla stessa Variante al PII, la realizzazione delle eventuali ulteriori opere di mitigazione viabilistica che dovessero essere ritenute strettamente necessarie al fine di ottemperare alle prescrizioni VIA, verrà finanziata anche mediante l'utilizzo di risorse della

Variante al PII, in modo totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione o anche a valere su utilità non direttamente prodotte dalla Variante medesima. Resta inteso tra le Parti che, coerentemente con quanto stabilito all'art. 14.5, Esselunga resterà comunque estranea a qualsiasi obbligo di finanziamento. Il monitoraggio, l'individuazione delle opere di mitigazione e la realizzazione delle stesse, dovranno salvaguardare la continuità dell'esercizio delle attività commerciali ed economiche assentite dalla Variante. Le eventuali correlate modifiche al planivolumetrico del PII, conseguenti agli esiti istruttori sulla progettazione delle opere in sede di presentazione dei relativi titoli edilizi, non costituiranno variante al PII medesimo né al presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma.

4.5 Si dà atto che, nell'ambito dell'istruttoria del progetto dell'opera di cui al punto 4.2, lettera a), al fine di dar corso alle richieste pervenute dagli enti competenti per la relativa opera, è risultato necessario apportare modifiche planivolumetriche agli elaborati della Variante al PII.

4.6 All'esito delle conclusioni della procedura regionale di **Scoping** per la definizione dei contenuti del SIA, come richiamato nella relativa Relazione istruttoria conclusiva *“anche sulla base delle considerazioni della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente (Autorità competente VIA Statale), [...] il Lotto 2 della Pauslese e l'adeguamento dello svincolo Mecenate della Tangenziale Est non si configurano come opere ricadenti nelle categorie progettuali per cui è prevista procedura di VIA / Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto opere di riordino locale della viabilità secondaria, senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale. Con riferimento al succitato riordino locale della viabilità secondaria, il Proponente dovrà comunque dimostrare l'assenza di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, rispetto all'attuale configurazione, ai sensi della vigente normativa in materia di VIA”*; conseguentemente a ciò, per il solo progetto definitivo del **collegamento tramviario** di cui al punto 4.2 lett. c) dovrà essere acquisito il relativo titolo abilitativo nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**), attivato dai Soggetti Attuatori del PII in data **15 ottobre 2020**, mentre le altre opere saranno approvate dal Comune di Milano.

4.7 La realizzazione delle opere sopra menzionate procederà secondo i criteri indicati all'art. 11, nel rispetto del *Codice dei Contratti*.

ARTICOLO 5 – Compatibilità ambientale – VAS/VIA/PAUR

5.1 In ossequio a quanto stabilito dalla disciplina regionale in materia di programmazione negoziata, si dà atto che col provvedimento di Giunta n. 1511 dell'8/09/2017 di cui alla **premessa d)** il Comune di Milano ha, tra l'altro, disposto l'avvio del procedimento di **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)** con la relativa nomina dell'**Autorità Procedente** – individuata nell'**AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE** – e dell'**Autorità Competente** – individuata nell'**AREA RISORSE IDRICHE ED IGIENE AMBIENTALE** (già Area Ambiente ed Energia) e che la stessa **Autorità Procedente**:

- con determinazione dirigenziale n.75 del **18/12/2017** ha provveduto all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati in tema di VAS da invitare alla Conferenza di Valutazione (CdV) e ha definito nel contempo le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- in data **21/12/2017** ha pubblicato sui siti istituzionali regionale (SIVAS) e comunale l'avviso di Avvio della procedura di VAS e in data **22/12/2017** ha messo a disposizione il documento di **Scoping** attraverso la pubblicazione sui siti regionale (SIVAS) e comunale;
- con nota del **27/12/2017** (Prot. gen. N. 0298173) è stata indetta la prima seduta della conferenza di valutazione che si è tenuta in data **17/01/2018**. A seguito della seduta della conferenza, i soggetti competenti e quelli interessati hanno fatto pervenire una serie di pareri e osservazioni sul **Documento di Scoping** che sono sintetizzati e controdedotti al paragrafo 2.3 del Rapporto Ambientale;
- in data **07/05/2020**, l'Autorità Procedente ha pubblicato sul sito web regionale SIVAS e sul sito web comunale, nonché, mediante deposito in libera visione presso gli Uffici comunali, a far data dal 07/05/2020 al 06/07/2020, la proposta del variante di P.I.I. unitamente al relativo Rapporto Ambientale e alla relativa Sintesi non Tecnica. Nella stessa data l'Autorità Procedente ha pubblicato l'avviso di messa a disposizione della suddetta documentazione sul sito web regionale SIVAS e sul sito web comunale;
- in data **26 giugno 2020** si è svolta la seconda e conclusiva seduta, propriamente finalizzata alla valutazione ambientale del piano, in occasione della quale sono stati presentati la proposta di variante e il Rapporto Ambientale; il verbale della seduta è stato pubblicato sul sito web regionale SIVAS ed è allegato al **Parere Motivato** di cui infra. Tale Conferenza è stata convocata mediante posta elettronica certificata inviata a tutti i soggetti individuati con Disposizione Dirigenziale del 18.12.2017;
- a seguito della messa a disposizione della proposta di Variante, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, sono pervenuti complessivamente ventuno (n. 21) osservazioni e contributi inerenti anche alla procedura di VAS. I contributi pervenuti sono stati analizzati e controdedotti nella *“Relazione istruttoria del Parere Motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”* allegata al Parere Motivato (capitolo 3) ove sono altresì riportati integralmente.

5.2 Il procedimento di VAS si è concluso con l'espressione del **PARERE MOTIVATO POSITIVO circa la compatibilità ambientale** della proposta di Variante al PII decretato dall'**Autorità Competente** con determinazione dirigenziale n. **5487 del 5 agosto 2020** (sia pur condizionato al recepimento dei contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nonché delle prescrizioni e dei suggerimenti/raccomandazioni contenute nel Cap. 3 della Relazione Istruttoria allegata al provvedimento).

5.3 In relazione agli effetti ambientali individuati e analizzati nella procedura VAS e rispetto agli approfondimenti valutativi richiesti in questa sede, la proposta di Variante P.I.I. sarà soggetta a **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il quale è stata avviata in data **12.06.2020** la fase di **Scoping**. In tale contesto potrebbero quindi emergere ulteriori elementi di approfondimento progettuale e valutativo nonché prescrizioni aggiuntive rispetto alla procedura di VAS.

5.4 Come affermato in premessa, in data **15 ottobre 2020** MSG e ESL hanno depositato ai competenti Uffici Regionali, istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, per la Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo nonché opere e attività connesse" e relativi titoli abilitativi per la loro realizzazione ed esercizio, tra cui, tra l'altro, le Autorizzazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 114/1998.

ARTICOLO 6 – Bonifiche

6.1 Per quanto attiene ai procedimenti di bonifica, si dà atto che il sito dell'ex Montedison, che costituisce gran parte dell'area oggetto della Variante del PII Montecity Rogoredo, è qualificato come sito contaminato ai sensi dell'art. 240 e segg. Del D.lgs. 152/06. Il relativo procedimento è giunto all'approvazione dell'Analisi di Rischio e con provvedimento P.G. n. 381834 del 29.08.2019 il Comune di Milano ha comunicato l'avvenuta approvazione del documento di Analisi di Rischio, sulla base del quale e la società Milano Santa Giulia ha trasmesso il "Progetto Operativo di Bonifica Ambientale per Fasi – Master Plan 2019 Area Nord – PII Montecity Rogoredo" registrato con P.G. 102386 del **25.02.2020**. Il progetto prevede, tra l'altro, l'utilizzo di impianti di trattamento e recupero rifiuti che, per tipologia e quantità di volumi da trattare, devono essere sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, di competenza di Città Metropolitana, ai sensi della L.R. 5/2010.

6.2 Ai sensi della norma sulle bonifiche di siti contaminati, e precisamente dell'art. 242, comma 7 del D.lgs. 152/06, che recita: *"ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti [...], l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti [...] gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale [...]"*, la pronuncia di compatibilità ambientale, in esito alla suddetta VIA, deve essere inclusa nell'autorizzazione del Progetto di Bonifica unitamente alle altre autorizzazioni necessarie (quali, ad esempio, quelle relative agli scarichi idrici derivanti dagli impianti di bonifica medesimi). In Regione Lombardia la titolarità di alcuni procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V D.lgs.152/06 è trasferita ai Comuni (L.R. 30/2006) e le Parti sottoscrittrici danno atto che detto trasferimento è operante anche nel caso in oggetto.

6.3 La trasformazione urbanistica dell'area, oltre ad essere in sé tra le fattispecie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, prevede anche altre opere (un campo pozzi di presa e di restituzione di acqua di falda a scopo energetico, una linea tramviaria di superficie, *et alia*) comprese nelle categorie progettuali di cui agli Allegati A e B alla L.R. 5/2010.

6.4 Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M. [nota Reg. Uff. n. 37322 del 21.05.2020], in risposta a specifico quesito formalizzato dal Comune di Milano, ha fornito chiarimenti in merito alla necessità del parallelismo tra i procedimenti istruttori e autorizzativi di P.A.U.R. e Bonifica, da condursi separatamente, *"garantendo un dialogo tra le due procedure e consentendone una conclusione parallela"*.

6.5 Con nota del 6.07.2020, Regione Lombardia ha precisato che in merito al suddetto coordinamento tra i procedimenti, *"è in corso la procedura di scoping ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, al termine della quale il Proponente potrà attivare la relativa istanza ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006; in esito a tale deposito potranno essere individuate puntualmente le modalità di coordinamento procedimentale, anche alla luce dello stato di avanzamento dell'istruttoria in capo a Città Metropolitana di Milano"* e *"non si ritiene opportuno entrare nel merito di quanto asserito da Codesta Amministrazione circa la paventata conclusione del procedimento finalizzato all'approvazione del P.O.B. successivamente alla conclusione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla variante del P.I.I."*.

6.6 In data 29/04/2021 (PG 232773) il Comune di Milano ha comunicato a MSG l'intervenuta approvazione del Progetto Operativo di Bonifica [(P.O.B.) - autorizzazione n. 865/152- identificativo 151460026A] dei terreni oggetto della Variante.

ARTICOLO 7 – Quadro Economico degli interventi

7.1 Conformemente a quanto stabilito dalla disciplina regionale in materia di programmazione negoziata, il presente **Atto Integrativo** individua - oltre alle opere da realizzare - le competenze, gli impegni e gli obblighi dei soggetti pubblici sottoscrittori dello stesso e dei soggetti privati attuatori del P.I.I., le modalità di esecuzione degli interventi, le risorse finanziarie e le garanzie. In particolare, le risorse economiche reperite per i singoli interventi in capo ai Soggetti Attuatori privati sono dettagliate nella **RELAZIONE ECONOMICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA** qui allegata sotto **PR59**. Detta **RELAZIONE** è strutturata in due parti distinte, la prima concernente il PII 2005 e la seconda riguardante la Variante 2020 e non riporta il **CONTO ECONOMICO DELL'AMMINISTRAZIONE**, i cui contenuti sono sinteticamente riportati nel successivo punto 4.

7.2 In base alla **TABELLA 69** riportata in calce alla **RELAZIONE**, il Conto economico dell'operazione in capo ai Soggetti Attuatori espone - al lordo delle imposte - costi complessivi degli interventi immobiliari per un importo pari a **Euro 2.014.435.581** oltre ad oneri finanziari per **Euro 163.623.445**.

7.3 A loro volta, i rapporti e gli obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dalla Convenzione urbanistica della Variante al PII - modificativa e integrativa della Convenzione Originaria - il cui schema è allegato al presente **Atto** sotto **PR61**.

7.4 Per quanto concerne il **Comune di Milano** si impegna a:

- avviare ed espletare i procedimenti espropriativi e/o di acquisizione bonaria connessi alla riorganizzazione dello **Svincolo Mecenate** e dello Svincolo Pausse in **A51**, secondo quanto previsto dalla Convenzione urbanistica attuativa della Variante;
- mettere a disposizione il materiale rotabile per la tramvia [otto convogli bidirezionali, costo ad oggi stimato in **Euro 20 milioni**].

7.5 Con specifico riguardo alla realizzazione del previsto insediamento di Edilizia Residenziale Sociale (**ERS**) per complessivi **mq 13.665 di SL** di competenza del Comune di Milano, che concorre a generare l'insieme delle dotazioni territoriali reperite dal Programma, le Parti danno atto che il medesimo - individuato tra i **Servizi Pubblici** di cui all'articolo **9.1** della **Normativa di Variante** - rientra a tutti gli effetti nella categoria dei servizi ed in quanto tale deve intendersi assoggettato alla pertinente disciplina, anche rispetto alla successiva fase attuativa del Programma. L'Amministrazione Comunale si riserva di assicurarne la realizzazione eventualmente anche al di fuori del perimetro del PII, alla stregua dell'insediamento **ERS** contemplato dal PGT 2020 in corrispondenza dello Svincolo Mecenate.

7.6 Per quanto attiene i **costi di gestione** ad oggi stimati delle attrezzature pubbliche o di interesse generale:

- ARENA (**Pala Italia**)
- PARCO PUBBLICO
- PARCHEGGI PUBBLICI/DI USO PUBBLICO

si rimanda all'**APPENDICE** allegata alla **Relazione**, mentre i singoli Piani di Gestione verranno definiti in uno con le convenzioni concernenti le modalità di gestione della struttura/erogazione del servizio, fatta eccezione per l'Arena il cui Piano economico finanziario risulta allegato alla **Relazione Economica PR59**. L'Arena Pala Italia è oggetto di specifiche Linee guida per lo schema di convenzionamento con il Comune di Milano, allegato al presente atto (elaborato **PR62**).

7.7 Ai fini di cui al precedente art. **7.6**, si dà atto in ogni caso che - in base ai dati esposti nell'**APPENDICE** - la prestazione resa è equiparabile in termini monetari al vantaggio ottenuto dall'Operatore privato, così come previsto all'art. 4, comma 2, lettera d) delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano.

ARTICOLO 8 – Insediamenti commerciali e funzioni compatibili

8.1 L'insediamento delle attività commerciali previste dalla Variante al PII è disciplinato dalle disposizioni del **Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere** di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, come da ultimo modificata con legge regionale 30 settembre 2020, n. 20, in vigore dal 3 ottobre 2020. In particolare, a mente dell'articolo 6, comma 19 della legge medesima, l'approvazione della Variante al P.I.I. costituisce, per la parte variata, **atto di adeguamento** ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 114/98.

8.2 La Variante prevede l'insediamento di funzioni commerciali per una SL complessiva pari a complessivi 81.728,00 mq (comprensivi di 70.000 mq destinati a MSV e GSV e di 11.728 mq di esercizi di vicinato), di cui 4.306,00 mq già realizzati nel corso dell'attuazione del PII 2004 e 77.422,00 mq ancora da attuare.

8.3 All'interno della quota di funzione commerciale è consentita la realizzazione di:

- a) una grande struttura di vendita e/o una o più medie strutture di vendita (ciascuna dotata di superficie di vendita non superiore a mq. 2.500) e/o esercizi di vicinato, eventualmente organizzate anche in forma unitaria, per il settore merceologico alimentare e non alimentare, per **mq. 15.000** di SL localizzata nella **UCP 21D**;
- b) una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (centro commerciale/parco commerciale) per il settore merceologico alimentare e non alimentare, per **mq. 55.000** di SL localizzata nella **UCP 21H**;
- c) esercizi di vicinato per **mq. 11.728** di SL (comprensivi dei 4.306,00 mq già realizzati di cui al punto **8.2**).

Per quanto riguarda le superfici di cui alla precedente lettera a), nella parte riferita al previsto insediamento di medie strutture di vendita, è facoltà del relativo Soggetto attuatore convertirne la destinazione ai fini dell'attuazione di esercizi di vicinato aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lett. c).

8.4 Ferma la specifica normativa regionale di settore e nel rispetto dei presupposti individuati dal PGT, gli spazi commerciali potranno essere ricavati al piede degli edifici, nel rispetto delle superfici massime previste per le funzioni commercio e compatibili/vicinato. Gli esercizi di vicinato e gli usi temporanei così come normati dalla L.R. n. 18/19, sono ovunque compatibili nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e delle norme tecniche di PII.

- 8.5** I criteri di flessibilità concernenti la possibilità di articolare le diverse funzioni urbane, di insediare le funzioni compatibili con la funzione principale accanto a questa ultima, la specificazione della destinazione **commerciale** sono definiti dalle **Norme Tecniche di Attuazione** del Programma Integrato di Intervento.
- 8.6** Come previsto nel/nei protocollo/i di intesa e negli atti unilaterali d’obbligo sulle misure mitigative e compensative dei diversi effetti d’impatto ai fini della sostenibilità di cui alla Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2013 – n. X/1193 posto/i a corredo delle istanze di autorizzazioni commerciali per l’apertura delle grandi strutture di vendita sopra richiamate, le misure compensative per gli aspetti di natura infrastrutturale ed ambientale delle strutture stesse saranno sostenute dai Soggetti Attuatori, per quanto di rispettiva competenza, mediante la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dal PII per una quota corrispondente ad un impegno finanziario, calcolato sulla base dell’impatto specifico dei rispettivi insediamenti commerciali, e stimato a titolo indicativo in **euro [6.132.000]** per le strutture commerciali riconducibili a MSG e in **euro [1.970.000]** per quelle di titolarità di Esselunga, incluse le somme relative alle spese tecniche e complementari, pari ad euro 1.215.300, secondo quanto meglio precisato nei predetti protocolli /atti unilaterali d’obbligo, senza alcun vincolo di solidarietà tra i Soggetti Attuatori.

ARTICOLO 9 – Verifica delle dotazioni urbanizzative

- 9.1** La presente Variante al PII prevede una **dotazione di aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico e/o generale** pari complessivamente a **mq. 790.162** (> **758.499 mq** di dotazione di legge indotta dalla realizzazione degli insediamenti plurifunzionali integrati programmati dal P.I.I. e dalla Variante medesima, derivanti per 712.783 mq da quanto previsto nell’AdP 2004 e nella relativa Convenzione di P.I.I. e per 45.716 mq dalla superficie oggi convertita in SL residenziale). La predetta dotazione di standard - così come individuata nella **Tavola PR07** - è calcolata sulla base dei seguenti criteri:
- funzione residenziale (compresa ERS): 80% della SL;
 - funzione direzionale e ricettiva: 100% della SL;
 - funzione commerciale (grandi e medie strutture di vendita): 200% della SL;
 - funzione commerciale (esercizi di vicinato): 100% della SL.
- 9.2** In particolare, la dotazione viene reperita come segue:
- | | |
|--|--------------------|
| 1. aree cedute/reperite mq. 512.936, di cui | |
| ▪ aree a parco e verde | mq. 366.101 |
| ▪ aree per piazze e percorsi pedonali | mq. 50.472 |
| ▪ aree per servizi | mq. 53.004 |
| ▪ parcheggi pubblici | mq. 43.359 |
| 2. aree asservite mq. 193.718, di cui | |
| ▪ parcheggi di uso pubblico | mq. 166.130 |
| ▪ piazze private di uso pubblico | mq. 22.905 |
| ▪ aree per servizi privati di interesse generale | mq. 4.683 |
| 3. aree equivalenti mq. 83.508, di cui | |
| ▪ <i>standard qualitativi</i> già attuati (<i>asilo nido/scuola materna/chiosco</i>) | mq. 23.387 |
| ▪ <i>standard qualitativi</i> da realizzare | mq. 60.121 |
| TOTALE AREE A STANDARD DI PROGETTO | mq. 790.162 |
- 9.3** La suddetta dotazione di standard assolve gli obblighi di legge (**mq 790.162>758.499**) secondo quanto previsto e come più precisamente dettagliato nell’allegata **Relazione illustrativa di variante** (Allegato A1).

ARTICOLO 10 – “Standard qualitativo” e oneri aggiuntivi

- 10.1** Come si evince dalla **RELAZIONE ECONOMICA** (punto 22 - **Tabelle 54 e 55**), al fine di determinare l’equivalenza tra aree e opere, alla quota di dotazione territoriale pari a **mq. 60.121** - corrispondente agli **standard qualitativi** ancora da realizzare - viene applicato il valore unitario di monetizzazione di zona pari a € 217,72/mq per complessivi **€ 13.089.615**.
- 10.2** Tali opere verranno realizzate a cura e spese di Milano Santa Giulia S.p.A. anche mediante un soggetto terzo, se del caso appositamente costituito e partecipato dalla stessa, il quale assumerà le funzioni di stazione appaltante e con il quale MSG resterà responsabile in via solidale; la Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII stabilisce le modalità di realizzazione e cessione gratuita al Comune di Milano, delle strutture indicate al comma precedente e, inoltre, precisa i contenuti della disciplina relativa alla realizzazione della prevista struttura “asilo – scuola materna”.
- 10.3** Una volta ultimate e collaudate, anche le predette strutture di “**standard qualitativo**” verranno acquisite al patrimonio del Comune di Milano.
- 10.4** In aggiunta a quanto sopra indicato, MSG si impegna a bonificare le aree comunali degli orti ed a provvedere al relativo approntamento.

10.5 Si precisa che il costo complessivo di spesa dei parcheggi privati di uso pubblico di cui al precedente articolo 9 - dal momento che detti parcheggi integrano la dotazione territoriale di cui al medesimo articolo - viene integralmente sostenuto da MSG.

ARTICOLO 11 - Opere infrastrutturali e urbanizzative

11.1 La <**Variante MSG/21**> contempla la realizzazione a cura e spese del Soggetto Attuatore del Programma - anche mediante un soggetto terzo, se del caso appositamente costituito e partecipato dalla stessa, il quale assumerà le funzioni di stazione appaltante e con il quale MSG resterà responsabile in via solidale - di una serie di opere, anche a valere sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria indotti dalla Variante stessa, pari rispettivamente - dedotto quanto già attuato, come da **TABELLA 50** della **RELAZIONE ECONOMICA** - ad **Euro 55.459.511** a titolo di primaria ed **Euro 59.156.375** a titolo di secondaria, ed in particolare:

OPERE INFRASTRUTTURALI

- a) **A51 Tangenziale Est Milano** - opere di riqualificazione/ampliamento dello svincolo di Mecenate [di cui una parte ricadenti in giurisdizione autostradale] per un costo ad oggi stimato in **Euro 3.039.946,58** per le parti ricadenti in giurisdizione comunale ed **Euro 11.789.061,13** per le parti ricadenti in giurisdizione diversa da quella comunale [questi ultimi finanziati attraverso il contributo di sostenibilità]
- b) **Strada Provinciale (ex Statale) Paullese - riqualificazione Lotto I** [di cui una parte in giurisdizione autostradale], per un costo ad oggi stimato in **Euro 735.109,49** e **realizzazione Lotto II** (lotto di penetrazione urbana), per un costo ad oggi stimato in **Euro 20.703.549,39**
- c) **Città di Milano - collegamento tramviario**, per un costo ad oggi stimato in **Euro 35.091.030,74** per l'armamento della linea

OPERE URBANIZZATIVE

- **URBANIZZAZIONE PRIMARIA**, in particolare:
 1. Strade e sottoservizi per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in **Euro 33.672.420,00**
- **URBANIZZAZIONE SECONDARIA**, in particolare:
 1. Parco urbano per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in **Euro 22.676.907,00**
 2. Aree a verde per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in **Euro 6.577.125,00**
 3. Scuola primaria, per un costo complessivo indicativamente stimato in **Euro 15.025.168,00**
 4. Piazze e percorsi pedonali per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in **Euro 4.910.409,00**.

11.2 Al fine di ottemperare agli obblighi inerenti alle **opere infrastrutturali** e alle **opere di urbanizzazione primaria** ai sensi e per gli effetti, dell'art. 28, comma 5 n. 1, della legge 17.8.1942 n. 1150, la Variante prevede la destinazione al demanio stradale o comunque all'urbanizzazione primaria:

- all'interno del perimetro del PII, di aree della superficie complessiva di **mq. 238.965**, comprese le aree destinate al prolungamento della strada "**Paullese**";
- all'esterno del perimetro del PII, sono destinate all'urbanizzazione primaria e/o al demanio provinciale/statale/autostradale le **aree di riqualificazione esterne al perimetro del PII**, dell'estensione complessiva di **circa mq. 167.517**, relative:
 - al prolungamento della strada "**Paullese**"
 - alla riorganizzazione dello **Svincolo di Mecenate**.

Dette aree sono individuate in tinta arancio **sulla Tavola di Variante MSG/21 B**.

MSG in sede di stipula della Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII cede gratuitamente al Comune le aree di sua proprietà identificate nel piano particellare di esproprio delle opere. Al riguardo, le aree dovranno essere intestate già in fase di esproprio al soggetto futuro proprietario e gestore.

11.3 Ove non diversamente disposto da sopravvenuta legislazione speciale, per la realizzazione delle opere MSG procederà secondo i criteri di cui ai successivi **punti 4 e 5**, nel rispetto del **Codice dei Contratti**.

11.4 Con particolare riferimento alle **OPERE INFRASTRUTTURALI** di cui alle lettere **a) e b)** del precedente punto **11.1**, già previste dall'AdP 2004 ed oggi confermate dalla <**Variante MSG/21**>, la realizzazione delle stesse - come risultante dalle **TABELLE 51 e 57** della allegata **RELAZIONE ECONOMICA** - verrà finanziata come segue:

- a cura di MSG, a scomputo degli oneri di urbanizzazione di entrambi i Soggetti Attuatori per le parti realizzate in territorio del Comune di Milano e ricadenti in giurisdizione comunale;
- a cura di MSG a scomputo del contributo di sostenibilità legato alla funzione commerciale dovuto da entrambi i Soggetti Attuatori e/o con quota privata della sola MSG aggiuntiva rispetto al predetto contributo per le parti ricadenti in giurisdizione diversa da quella comunale.

11.5 Il collegamento tramviario Forlanini/Rogoredo/Centro Congressi, già previsto negli atti dell'Accordo di Programma 2004 e del correlato Programma Integrato di Intervento, con costi ad integrale carico del Comune di Milano, viene a sua volta confermato oggi dalla <**Variante MSG/21**>; il Programma contempla la realizzazione - sulla base della progettazione definitiva ed esecutiva che MSG si obbliga a predisporre - dell'armamento della linea tranviaria, opera meglio identificata nella Tav. PR55, per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in **Euro 35.091.031,00**.

Sussistendo i presupposti individuati dalla vigente legislazione regionale, le Parti sottoscrittrici convengono che – trattandosi di attrezzatura pubblica realizzata a titolo aggiuntivo rispetto al fabbisogno di dotazioni generale delle funzioni private di previsto insediamento, integralmente soddisfatto nei termini di cui ai precedenti artt. 9 e 10 – MSG debba intendersi autorizzata a realizzare detta opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, a valere sul contributo afferente il costo di costruzione generato dai titoli edilizi di spettanza di entrambi i Soggetti Attuatori - come risultante dalla **TABELLA 53** della allegata RELAZIONE ECONOMICA – nel rispetto della vigente disciplina in materia di affidamento dei lavori di cui al Codice dei Contratti.

11.6 Fermo quanto sopra, in ipotesi di sopravvenienza di nuove disposizioni in materia di opere olimpiche o comunque di mutamento del quadro normativo di riferimento, il Comune di Milano si riserva sin d'ora di sollevare MSG dall'obbligazione di *facere* come sopra dedotta, sostituendosi alla medesima nel corrispondente impegno ed eventualmente subentrando alla stessa MSG nell'ambito della procedura per l'affidamento delle relative opere che *medio tempore* dovesse essere stata indetta sulla base del titolo edilizio rilasciato nell'ambito del **PAUR**. In tal caso, rimarrà fermo l'obbligo di entrambi i Soggetti Attuatori al versamento integrale del contributo afferente il costo di costruzione (salvo riconoscimento dei costi eventualmente già sostenuti), che la sola MSG si impegna a corrispondere in via anticipata rispetto al rilascio dei singoli titoli edilizi, sulla base del progetto approvato in sede PAUR.

11.7 La Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII, che regola le obbligazioni tra il Comune di Milano e i soggetti privati attuatori del P.I.L., disciplina altresì le modalità di esecuzione e di collaudo delle opere di urbanizzazione, lo scomputo dei relativi costi dall'ammontare degli oneri dovuti, il versamento dei contributi economici, le garanzie finanziarie, l'intervento sostitutivo a cura del Comune in caso di inadempimento da parte dell'operatore privato. La stessa convenzione contempla apposito meccanismo di salvaguardia in virtù del quale qualora il costo complessivo delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione primaria e secondaria, determinato in sede di rilascio dei permessi di costruire sulla base del computo metrico estimativo stilato ai sensi del (...) e da allegare ai singoli progetti, risultasse superiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa, fino all'importo massimo indicato nella **Relazione Economica** (Tab. 70), resterà comunque a carico di MSG al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione del programma costruttivo.

Con esclusivo riguardo alla tramvia, eventuali superamenti di spesa rispetto all'ammontare complessivo del contributo commisurato al costo di costruzione saranno individuati dal Comune di Milano.

Resta inteso che in conformità con i seguenti art. 16.2 lett. a) e 17, al Collegio di Vigilanza, spetta vigilare sulla corretta attuazione dell'Atto Integrativo.

ARTICOLO 12 – Pala Italia – Conservatorio

12.1 Tra gli impianti olimpici identificati nel Dossier di Candidatura di <Milano Cortina 2026> è compreso l'impianto denominato **"Pala Italia Santa Giulia"**, previsto all'interno dell'ambito di intervento; il permesso di costruire di tale impianto di ragione privata si intende a tutti gli effetti assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 16 del DPR 380/01 mentre - pur non rientrando la fattispecie tra quelle contemplate dal comma 3 dell'articolo 17 del DPR medesimo - alla luce delle definizioni di cui all'articolo 4.2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT di Milano, detto impianto viene qualificato - ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005 - quale **attrezzatura di interesse pubblico**.

12.2 Si dà atto, in particolare, che per effetto dell'assegnazione delle Olimpiadi 2026 alle Città di Milano e Cortina, l'impianto è individuato quale sede olimpica dedicata allo svolgimento di alcune gare relative all'evento Olimpico.

12.3 Il progetto di sviluppo della Variante al PII prevede pertanto la realizzazione – a cura e spese di MSG o suoi aventi causa – di un'attrezzatura destinata ad eventi per lo spettacolo, lo sport e il tempo libero per una capienza complessiva pari a 16.000 posti (**"Arena"**) nell'area indicata in tinta [●] sulla planimetria catastale in scala [●] allegata al presente atto sotto [●] (Tavola [●] Azzonamento Funzionale – Tavola Tematica Arena).

12.4 Secondo quanto previsto dalle Linee di Indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. **1223** del 30/10/2020 e della Giunta Regionale n. **X1/4276** del 08/02/2021 nonché dall'**Accordo** sottoscritto in data **16 febbraio 2021**, l'Arena sarà:

- realizzata da MSG o suoi aventi causa nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente atto sotto [●] (Tav. [●]) e sarà catastalmente individuata con apposito atto, a seguito della ultimazione e del collaudo della stessa;
- oggetto di regolamentazione d'uso ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005, dell'art. 4 delle NTA del Piano di Servizi del PGT Vigente, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione (la "Convenzione Arena"), che disciplinerà i seguenti profili:
 - a) la concessione dell'Arena per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
 - b) l'esecuzione di interventi di adeguamento e ripristino dell'Arena in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
 - c) l'eventuale uso per successivi eventi da concordare con il Comune e comunque con le limitazioni al suo utilizzo alla luce degli studi del traffico predisposti da MSG, anche per la salvaguardia dell'esercizio autostradale.

12.5 Il progetto di sviluppo dell'ambito di intervento prevede, altresì, la realizzazione del cd. Nuovo Campus del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano all'interno dell'area indicata in tinta [●] sulla planimetria catastale in scala [●] allegata al presente atto sotto [●] (Tavola [●]), rispetto alla quale, in ottemperanza alla delibera C.C. n. 54/2020, il Comune di Milano si impegna a

trasferire la proprietà al medesimo Conservatorio, secondo le modalità e tempistiche che verranno pattuite con apposito separato atto. La realizzazione del Nuovo Campus del Conservatorio dovrà avvenire secondo le specifiche modalità disciplinate dalla Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII.

- 12.6** Il progetto concernente il nuovo Campus che si estenderà anche a eventuali parcheggi interrati di natura pertinenziale sarà approvato/finanziato secondo le procedure /modalità che lo stesso Conservatorio/MiBACT riterrà di attivare in accordo con il Comune di Milano.

ARTICOLO 13 – Effetti di dichiarazione di pubblica utilità

- 13.1** L'approvazione del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste dal Programma.

ARTICOLO 14 – Impegni dei soggetti sottoscrittori e aderenti

- 14.1** Tutti i soggetti sottoscrittori ed aderenti si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e senza vincoli di solidarietà, a rispettare integralmente i contenuti del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma e della documentazione allo stesso allegata, nonché dell'**Accordo** siglato il **16 febbraio 2021**, ciascuno per quanto di propria spettanza.

- 14.2** Il **Comune di Milano** si impegna:

- a) a ratificare, tramite il Consiglio Comunale, l'adesione del Sindaco al presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di programma entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
- b) a stipulare con i soggetti privati attuatori del P.I.I., entro i termini di legge, la convenzione attuativa del programma, sulla base dello schema allegato;
- c) a rilasciare i permessi di costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal P.I.I. entro i termini indicati nel cronoprogramma;
- d) a verificare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente **Atto Integrativo** dell'Accordo;
- e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere accessorie ai nuovi insediamenti;
- f) assicurare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza nell'ambito delle procedure finalizzate all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica nonché dei procedimenti urbanistici propedeutici e necessari a consentire la sollecita realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture connesse, nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, anche mediante l'adozione di procedure semplificate ove applicabili, e/o, rilascio di opportune deroghe per consentire l'attività di cantiere.

- 14.3** La **Regione Lombardia** si impegna:

- a) ad emettere il Decreto del presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Atto integrativo dell'Accordo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano concernente la ratifica dell'adesione del Sindaco all'Atto integrativo dell'Accordo stesso;
- b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul B.U.R.L. del predetto Decreto;
- c) a rilasciare il P.A.U.R. sul "Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo nonché opere e attività connesse" entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di cui alla precedente lettera a).

- 14.4** **MSG** si impegna alla piena e tempestiva attuazione della Variante al PII, nel totale rispetto del cronoprogramma allegato, fatta salva la contestuale realizzazione di opere e interventi di natura privata e l'esecuzione di opere e interventi pubblici con le specifiche modalità meglio descritte nella Convenzione urbanistica attuativa della Variante al PII.

- 14.5** **ESL** si impegna esclusivamente alla realizzazione dell'insediamento commerciale di cui al precedente articolo 8.3, lettera a) e alla cessione e/o all'asservimento all'uso pubblico delle aree necessarie per le urbanizzazioni primaria e secondaria, senza alcun ulteriore obbligo (finanziario, di bonifica, di urbanizzazione, di infrastrutturazione, ecc.) e con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con MSG e suoi aventi causa, secondo i termini e le condizioni meglio indicati e descritti nella Convenzione urbanistica della Variante.

ARTICOLO 15 – Vincolatività dell'Accordo - Penale

- 15.1** Senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente articolo 14, tutte le Parti sottoscrittrici ed aderenti si obbligano a rispettare il presente Atto Integrativo in ogni sua parte, obbligandosi sin d'ora, tuttavia, a non compiere alcun atto successivo alla relativa stipulazione che violi ovvero ostacoli il medesimo o che contrasti con esso. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione, assolvendo alle attività di propria competenza, ed a quelle eventualmente

scaturenti dalle esigenze di coordinamento, con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare la compiuta ed efficiente realizzazione degli obiettivi concordati e dell'oggetto del presente Accordo.

15.2 Le attività disciplinate nell'**Atto Integrativo** sono vincolanti per i soggetti interessati, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati. Rimane esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Milano, che non sia allo stesso direttamente riconducibile, per inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente **Atto Integrativo** e conseguentemente non saranno opponibili al medesimo Comune di Milano le conseguenze di eventuali inadempimenti degli altri soggetti sottoscrittori.

15.3 Per quanto concerne le penali applicabili nei confronti di MSG, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal citato **Accordo** sottoscritto in data **16 febbraio 2021**.

ARTICOLO 16 – Collegio di Vigilanza ed attività di controllo.

16.1 Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia o dall'Assessore al Territorio e Protezione Civile – se delegato – e dal Sindaco del Comune di Milano o dall'Assessore all'Urbanistica se delegato.

16.2 Al **Collegio di Vigilanza** - oltre alla nomina della Segreteria Tecnica dell'Accordo, di cui si potrà avvalere per lo svolgimento delle proprie funzioni - sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'**Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma, anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della Convenzione urbanistica attuativa relativa alla Variante al PII;
- b) verificare il corretto e tempestivo adempimento agli impegni assunti con l'**Accordo del 16 febbraio 2021** ed agli obblighi derivanti dal Dossier di candidatura, promuovendo le necessarie azioni volte ad assicurarne l'attuazione nonché, ove ne sussistessero i presupposti, avviando la procedura di decadenza dell'Accordo;
- c) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione del programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo, o di altri soggetti pubblici a qualsiasi titolo interessati dall'attuazione degli interventi previsti dal P.I.I., o degli operatori privati attuatori del programma, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del programma stesso;
- e) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'**Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma;
- f) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma;
- g) validare gli atti ricognitivi di volta in volta predisposti dall'Amministrazione comunale in occasione dell'approvazione degli stralci funzionali via via promossi ed in funzione della riconduzione delle Porzioni Concluse al TUC, fatte salve le specifiche modalità previste all'art. 3, comma 6, delle NTA della Variante al PII;
- h) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005;
- i) assumere le funzioni con riferimento alle varianti di cui al successivo art. 19;
- j) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del Programma previste dal presente **Atto Integrativo** dell'Accordo al seguente art. 20;
- k) concedere, per motivate esigenze, eventuali proroghe rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma;
- l) dichiarare - in presenza dei presupposti di legge - la conclusione dell'**Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma.

16.3 L'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con riferimento sia alle opere di urbanizzazione e di standard qualitativo, sia alle opere private, verrà svolta dalle competenti Aree del Comune di Milano, le quali provvederanno a relazionare in merito il Collegio di Vigilanza.

16.4 Nessun onere economico dovrà gravare sull'**Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma per il finanziamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

ARTICOLO 17 – Verifiche periodiche

17.1 Il presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai Soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniquale volta lo riterrà necessario.

ARTICOLO 18 – Sanzioni per inadempimento

18.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori del presente **Atto Integrativo** non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti, gli obblighi assunti, provvede a:

- a) contestare l'inadempienza, a mezzo P.E.C. o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo di cui al precedente art. 16.2 lett. e), ivi compresa la predisposizione degli atti attuativi del presente **Atto Integrativo**.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 14.1 in merito all'assenza di solidarietà tra i Soggetti Attuatori.

- 18.2** Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato. Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Atto Integrativo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

ARTICOLO 19 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

- 19.1** Il Collegio di Vigilanza valuta le eventuali modifiche in fase di attuazione che incidessero sugli aspetti sostanziali dell'Atto Integrativo dell'AdP come definiti dall'articolo 12.1 della Normativa di Variante, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione di eventuale ulteriore Atto Integrativo dell'Accordo di Programma.
- 19.2** Ove, anche al fine di recepire prescrizioni di rango sovraordinato, in fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione si rendesse necessario apportare modifiche agli elementi non sostanziali di cui all'articolo **12.2** della **Normativa di Variante**, fermo quanto previsto all'interno del medesimo articolo, le stesse saranno autorizzate dal Collegio di Vigilanza a maggioranza dei componenti secondo le procedure di legge.
- 19.3** Le modifiche diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e segnatamente quelle di cui all'art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005, possono essere approvate dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale secondo le modalità definite nelle NTA della Variante al PII. In tali casi il Comune di Milano comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza nella prima seduta utile.

ARTICOLO 20 – Decadenza del Programma Integrato di Intervento

- 20.1** Ai sensi dell'art. 93, comma 4, della L.R. n. 12/05 costituisce motivo di decadenza del P.I.I. - compresi gli effetti di variazione urbanistica determinati dal presente **Atto Integrativo** - la mancata stipula della Convenzione attuativa del Programma con i Soggetti Attuatori entro un anno dalla definitiva approvazione del Programma stesso o, decorso inutilmente tale termine, entro l'ulteriore termine, non superiore a 90 giorni, assegnato dal Sindaco con apposita diffida.

ARTICOLO 21 – Disposizioni finali e risoluzione delle controversie

- 21.1** Rispetto al testo dell'Accordo di Programma 2004, il presente **Atto Integrativo** comporta:
- a. la modifica e/o integrazione e/o sostituzione degli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17, con eliminazione dell'articolo 8;
 - b. l'inserimento dei seguenti nuovi articoli: 4 - 6 - 7- 12 - 15 - 18.
- 21.2** Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente **Atto Integrativo** dell'Accordo è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.
- 21.3** Le Amministrazioni sottoscrittrici si riservano di nominare un **Collegio Arbitrale** per dirimere eventuali controversie in via extragiudiziale.

ARTICOLO 22 – Sottoscrizione, effetti e durata

- 22.1** Ai sensi dell'art. 34, quinto comma, del D.lgs. n. 267/2000 il presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma 4 giugno 2004, sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia e del Comune di Milano, con l'adesione di MSG e ESL, si intenderà approvato unicamente previa ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'adesione del Sindaco - che in questa fase si configura pertanto alla stregua di atto che acquisterà efficacia solo una volta intervenuto il provvedimento consiliare - ed al momento della pubblicazione del pertinente Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- 22.2** Viene disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto decreto di approvazione dell'**Atto Integrativo** dell'Accordo di Programma, completo degli estremi dell'avvenuta ratifica - da parte del Consiglio Comunale - dell'adesione del Sindaco di Milano.

- 22.3** Una volta intervenuta detta pubblicazione, il presente **Atto Integrativo** dell'originario Accordo di Programma diventerà efficace ai sensi di legge e determinerà - per le aree comprese nel perimetro della <**Variante MSG/21**> - variazione al Piano di Governo del Territorio (**PGT**) del Comune di Milano, come precisato nella **Relazione Illustrativa** e negli elaborati di Variante qui allegati sotto "A".
- 22.4** Quanto stabilito dall'articolo **17.2, cpv.** dell'Accordo di Programma 2004 circa il superamento delle disposizioni relative alle originarie Zone di PRG Z.R.U. 1 (Bonfadini-Morsenchio) e Z.R.U. 3 (Paullese-Rogoredo) nonché delle previsioni dei corrispondenti Piani Particolareggiati, si intende oggi definitivamente assorbito dalla <**Variante MSG/21**>.
- 22.5** Le attività programmate dal P.I.I. e dal presente **Atto Integrativo** dell'Accordo di programma e i relativi tempi di esecuzione sono vincolanti per i Soggetti Attuatori. Dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto assessorile di approvazione decorrono tutti i termini temporali previsti dall'**Atto**, ove non diversamente stabilito.
- 22.6** La durata della Variante al Programma Integrato di Intervento **Montecity-Rogoredo** approvata col presente **Atto** è stabilita in 15 (quindici) anni dalla stipula della Convenzione; a quella data cesserà l'efficacia del presente **Atto Integrativo**. Conformemente a quanto stabilito dalla vigente legge in materia di programmazione negoziata e sue successive modifiche e integrazioni, una volta ultimato il programma di attuazione degli interventi e delle opere, il Collegio di Vigilanza approverà una **RELAZIONE FINALE**, predisposta dalla Segreteria Tecnica, che darà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, dichiarando la conclusione dell'Accordo.
- 22.7** Alla luce dei tempi stabiliti dal CIO per l'ultimazione ed il collaudo degli impianti dedicati ai Giochi Olimpici Invernali 2026, le Amministrazioni sottoscrittrici confermano l'assoluta priorità della realizzazione degli stessi nonché delle infrastrutture collegate.
- 22.8** Ai fini della programmazione temporale degli interventi e del coordinamento tra interventi pubblici e privati, l'attuazione della Variante al P.I.I. è definita per fasi temporali, secondo la durata di cui al precedente punto 22.6. Al presente **Atto Integrativo** è allegato il **Cronoprogramma degli interventi (Allegato xx – Tav. zz)**, che articola le suddette fasi temporali in n. 4 Macro Unità di Coordinamento Progettuale, in relazione alla cessione delle aree necessarie per gli interventi urbanizzativi funzionali agli insediamenti previsti, come complessivamente indicato nella planimetria catastale in scala 1:2000 allegata al presente Accordo (**allegato xx – Tav. ww**).

Milano, 17 maggio 2021

Per il Comune di Milano
l'Assessore all'Urbanistica,
Verde e Agricoltura
Dr. Pierfrancesco Maran
(firmato digitalmente)

per la Regione Lombardia
l'Assessore al Territorio
e protezione Civile
Avv. Pietro Foroni
(firmato digitalmente)

per MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
Ing. Davide Albertini Petroni
(firmato digitalmente)

per ESSELUNGA S.p.A.
Ing. Sami Kahale
(firmato digitalmente)



AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE
DELIBERAZIONE N. __42__ DEL 27/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Montecity – Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 27/05/2021 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	FUMAGALLI MARCO CARLO	Consigliere
BERTOLE' LAMBERTO	Presidente	GENTILI DAVID	"
ABBIATI GABRIELE LUIGI	Consigliere	GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO	"
ABDEL QUADER SUMAYA	"	MARCORA ENRICO	"
AMICONE LUIGI TOMMASO	"	MASCARETTI ANDREA	"
ARIENTA ALICE	"	MOLTENI LAURA	"
BALDASSARRE GIANFRANCO	"	MONGUZZI CARLO	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BEDORI PATRIZIA	"	PACENTE CARMINE	"
BOSSI EMILIA	"	PAGLIUCA LUIGI	"
BUSCEMI ELENA	"	PALMERI MANFREDI	"
CECCARELLI BRUNO	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
CENSI ARIANNA MARIA	"	PIROVANO ANITA	"
COMAZZI GIANLUCA MARCO	"	PONTONE MARZIA DINA	"
CONTE EMMANUEL	"	RIZZO BASILIO VINCENZO	"
CORRADO GIANLUCA	"	SARDONE SILVIA SERAFINA	"
D'ALFONSO FRANCO MARIA ANTONIO	"	SOLLAZZO SIMONE	"
D'AMICO SIMONETTA	"	SPECCHIO LAURA	"
DE CHIRICO ALESSANDRO MATTEO	"	TOSONI NATASCIA	"
DE CORATO RICCARDO	"	TURCO ANGELO	"
DE MARCHI DIANA ALESSANDRA	"	UGLIANO ALDO	"
DE PASQUALE FABRIZIO	"	UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	VASILE ANGELICA	"
FORTE MATTEO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	P	LIMONTA PAOLO	Assessore	P
COCCO ROBERTA	Assessore	A	LIPPARINI LORENZO	"	A
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	"	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
GALIMBERTI LAURA	"	A	RABAIOTTI GABRIELE	"	A
GRANELLI MARCO	"	A	TAJANI CRISTINA	"	A
GUAINERI ROBERTA	"	A	TASCA ROBERTO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Segreteria Generale, il Presidente Bertolé Lambert, in collegamento telematico dalla Sala Consiliare di Palazzo Marino, assume la presidenza e accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Amicone, Arienta, Bastoni, Bedori, Bossi, Comazzi, Conte, Corrado, D'alfonso, De Chirico, De Corato, De Pasquale, Forte, Mascaretti, Molteni, Morelli, Palmeri, Vasile. Tutti i Consiglieri comunali e gli Assessori presenti sono in collegamento telematico.

In particolare, sono in collegamento telematico dall'Aula Consiliare di Palazzo Marino: l'Assessore Limonta ed i Consiglieri Abbiati, Baldassarre, Buscemi, De Marchi e Marcora.

Partecipa all'adunanza in collegamento telematico dall'aula Consiliare di Palazzo Marino il Segretario Generale del Comune Fabrizio Dall'Acqua

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

at

Iscrizione o.d.g.: n. 1300-2021

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Bertolé invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

Omissis

Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall’Acqua.

Il Presidente Bertolé invita a procedere alla votazione della proposta di deliberazione N/1300-2021.

La votazione viene effettuata con sistema elettronico, secondo quanto previsto dal punto 9 delle “Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18” e s.m.i..

(Risultano presenti i seguenti Consiglieri in numero di 34:

Abbiati, Abdel Qader, Amicone, Arienta, Baldassarre, Barberis, Bertolé, Buscemi, Ceccarelli, Censi, Conte, D’Amico, De Chirico, De Marchi, De Pasquale, Fedrighini, Forte, Gentili, Giungi, Monguzzi, Osculati, Pacente, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Pontone, Rizzo, Sollazzo, Specchio, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccione, Vasile.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 14:

Bastoni, Bedori, Bossi Moratti, Comazzi, Corrado, D’Alfonso, De Corato, Fumagalli, Marcora, Mascaretti, Molteni, Morelli, Pirovano, Sardone.

Sono altresì presenti gli assessori Granelli, Limonta, Maran).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri D’Amico, Giungi, Baldassarre), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 34	
Astenuti	n. 03	(Gentili, Monguzzi, Sollazzo)
Votanti	n. 31	
Voti favorevoli	n. 30	
Voti contrari	n. 01	

Il Presidente Bertolé ne fa la proclamazione.

- - -

Omissis

Il Presidente Bertolé, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, invita a procedere alla votazione dell’immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

La votazione viene effettuata con sistema elettronico, secondo quanto previsto dal punto 9 delle “Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18” e s.m.i..

(Risultano presenti i seguenti Consiglieri in numero di 32:

Abbiati, Amicone, Arienta, Baldassarre, Barberis, Bertolé, Buscemi, Ceccarelli, Censi, Conte, D’Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Gentili, Giungi, Monguzzi, Osculati, Pacente, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Pontone, Rizzo, Sollazzo, Specchio, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccione, Vasile.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 16:

Abdel Qader, Bastoni, Bedori, Bossi Moratti, Comazzi, Corrado, D'Alfonso, De Corato, De Pasquale, Fumagalli, Marcora, Mascaretti, Molteni, Morelli, Pirovano, Sardone.

Sono altresì presenti gli assessori Granelli, Limonta, Maran).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri D'Amico, Giungi, Baldassarre), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 32	
Astenuti	n. 03	(Abbiati, Palmeri, Sollazzo)
Consiglieri che pur essendo presenti	n. 01	(Gentili)
non hanno partecipato alla votazione e che quindi ai sensi degli artt. 44 e 65 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale sono da considerare astenuti		
Votanti	n. 28	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 01	

Il Presidente Bertolé proclama la deliberazione N/1300-2021 immediatamente eseguibile.

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale, conservata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

29/3

1300-2021

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE
Numero proposta: 1300

OGGETTO: Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Montecity - Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano.

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 25/05/2021

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

DIREZIONE URBANISTICA**AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE****Proposta n. 1300/2021 del 24.05.2021****PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO**

RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA L.R. 14 MARZO 2003, N. 2, DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI MILANO ALL'ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO <MONTECITY - ROGOREDO> SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 2004 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE TEMATICA E
VALORIZZAZIONE AREE**

Arch. Giancarlo Tancredi

IL DIRETTORE URBANISTICA

Arch. Simona Collarini

**L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA, VERDE E AGRICOLTURA**

Dott. Pierfrancesco Maran

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con legge regionale **12.4.1999 n. 9**, in attuazione dell'art. 16 della legge 17.2.1992 n. 179, la Regione Lombardia ebbe a disciplinare la formazione dei programmi integrati di intervento (P.I.I.), prevedendone la promozione da parte dei Comuni per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 5 della citata legge regionale 12.4.1999 n. 9, con deliberazione in data **5.6.2000 n. 48** il Consiglio Comunale di Milano, in vigore del PRG, aveva approvato il *Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali* (di seguito *Documento di Inquadramento*), indicando gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata e definendo altresì regole e procedure per l'istruttoria e per l'approvazione dei programmi;
- il *Documento di Inquadramento*, nell'inserire fra le aree "di interesse strategico" - nelle quali intervenire nel breve e medio termine - le aree costituenti l'ambito urbano denominato "*Rogoredo - Montecity*", situate nel quadrante sud-est della Città, laddove erano insediati i vasti complessi industriali <Montecatini> e <Redaelli>, da tempo dismessi, le definiva quali: "*Aree di grande potenzialità di trasformazione inserite nel sistema sud-ovest della città per le quali è auspicabile un intervento unitario di riqualificazione che consenta il recupero di ampie parti di territorio caratterizzate da impianti industriali dismessi e dalla necessità di una riconnessione infrastrutturale e urbana con i quartieri al contorno e più in generale con le parti urbanizzate e non dei comuni contermini. L'area riveste una importanza strategica particolare in quanto caratterizzata da elevata accessibilità: stazione ferroviaria, linea metropolitana, prevista stazione di porta dell'alta velocità, prossimità con l'aeroporto di Linate e con il sistema viabilistico tangenziale e autostradale*" (§ 166);
- al riguardo, lo stesso *Documento* (§ 167) aveva individuato i seguenti obiettivi di sviluppo: "*L'obiettivo principale da raggiungere per questa parte di città è costituito dalla realizzazione di rilevanti funzioni di interesse pubblico e infrastrutturale quali il Centro Congressi, un grande parco di livello urbano e il prolungamento della strada statale Paullese, unitamente alla previsione di realizzazione di nuovi insediamenti polifunzionali e ad una forte caratterizzazione residenziale. Un insieme di funzioni sufficientemente ricco e articolato per trasformare il carattere periferico attuale e garantire una migliore saldatura tra città consolidata e nuove espansioni. La qualità della proposta progettuale dovrà garantire una forte connotazione unitaria di disegno urbano in funzione soprattutto della prevista funzione congressuale e del possibile insediamento di attività economiche e di servizi all'impresa. E' inoltre auspicabile la presenza di adeguate capacità ricettive, di servizi congressuali e turistici e di attività culturali, uffici, luoghi di ristoro e ricreativi nonché di spazi commerciali in misura adeguata. L'integrazione fra le attività sopraindicate avrà come elemento portante di continuità le aree a verde attrezzato e le aree a parco urbano*";
- in data **27 settembre 2000**, la Società Nuova Immobiliare S.p.A. (successivamente divenuta Progetto Montecity Spa e ora Milano Santa Giulia Spa) - anche per conto delle Società Sviluppo Linate S.p.A., Città 2000 S.p.A. ed Edison S.p.A. - aveva presentato al Comune di Milano una proposta di Programma Integrato di Intervento, ai sensi della Legge Regionale n. 9/99, concernente le aree ricadenti nell'ambito urbano denominato "*Montecity - Rogoredo*", della superficie complessiva pari a mq. **1.111.573** di cui mq. **1.012.318** di proprietà o nella disponibilità delle Società proponenti e mq. **99.255** di proprietà del Comune di Milano, con richiesta di Variante urbanistica, finalizzata alla riqualificazione delle stesse aree, già occupate dagli stabilimenti *Montecatini-Edison* (nella vasta porzione a nord, nel tempo denominata Montecity) e dalle acciaierie *Redaelli* (area sud-ovest, attigua al nucleo storico di Rogoredo), all'epoca classificate come siti industriali in base al PRG;
- in seguito all'istruttoria effettuata, tale proposta di P.I.I. era risultata ammissibile ai sensi della Legge Regionale n. 9/99 e conforme agli indirizzi ed alle regole stabilite dal *Documento di Inquadramento*;
- dal momento che il Programma Integrato di Intervento avrebbe comportato Variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9/99, con deliberazione n. 1723 del **25.06.2002** la Giunta Comunale (anche alla luce delle indicazioni espresse dal Consiglio di Zona 4) aveva approvato la proposta di Programma secondo quanto previsto dal *Documento di Inquadramento*, in vista della promozione della procedura di Accordo di Programma presso la Regione Lombardia a cura del Sindaco, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000;
- ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. del 12.04.1996 (pubblicato sulla G.U. 7.9.1996 n. 210) e della Legge Regionale n. 20 del 03.09.1999, il P.I.I. era stato contestualmente assoggettato alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, conclusasi con la pubblicazione sul BURL n. 31/02 del Decreto Regionale n. 13058/02 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio. Con tale Decreto, Regione Lombardia formulava giudizio positivo circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti dal Programma, inserendo prescrizioni/raccomandazioni da osservare in fase esecutiva;

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- in data 19.07.2002 il Sindaco di Milano, con lettera indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, promuoveva la procedura di Accordo di Programma con contestuale richiesta di adesione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/1999 e dell'art. 7 della L.R. n. 14/93 (poi art. 6, comma 12, della L.R. n. 2/03): con **DGR 4.10.2002** n. 7/10560, pubblicata sul BURL n. 43 del 21.10.2002, Regione Lombardia aderiva alla proposta di Accordo relativa all'approvazione del Programma Integrato di Intervento;
- al termine dell'iter procedimentale, nel corso del quale è stata acquisita anche la verifica di **compatibilità provinciale** di cui alla L.R. 1/2000 (resa con nota del 18.2.2003), con deliberazione n. 1238 del 01.06.2004, la Giunta Comunale - ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 - ha approvato l'ipotesi di AdP, tra Regione Lombardia e Comune di Milano, per l'attuazione del P.I.I., in Variante al PRG, come previsto dall'art. 9 della Legge regionale n. 9/99, nel frattempo modificato dall'art. 1 della Legge regionale n. 3/2004 che aveva introdotto il criterio della *rilevanza regionale* del PII;
- l'Accordo di Programma veniva sottoscritto in data **4 giugno 2004** e l'adesione del Sindaco all'Accordo veniva ratificata dal Consiglio Comunale con **deliberazione n. 37 del 5.07.2004**; in data 28.07.2004, con decreto n. 13322 dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL n. 34/04, l'Accordo di Programma veniva definitivamente approvato, determinando i conseguenti effetti di Variante urbanistica, mentre la sua durata veniva stabilita in dieci anni dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento;
- in particolare, era stata istituita - all'interno del PRG di Milano - la **Zona di Pianificazione Integrata** individuata con la sigla P.I.I. n. 16, a carattere misto e con servizi e aree riservate a spazi pubblici, di cui alla tavola unica di Variante (**cod. n. 1834/01/A/02/06**) allegata all'Accordo stesso;
- obiettivo dell'Accordo (articolo 3.1) era *«la riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree inserite nell'ambito urbano denominato "Montecity-Rogoredo" mediante la programmazione unitaria e l'attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all'insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di una nuova funzione urbana di interesse strategico, quale il Centro Congressi, secondo le indicazioni del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Milano»*;
- rientrava tra i *«rilevanti interventi infrastrutturali pubblici»* la realizzazione del prolungamento della strada statale Paulese, rispetto al quale l'Accordo dava atto che il Comune di Milano aveva *«inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2003-2005, approvato dal Consiglio Comunale in data 31.3.2003, la realizzazione dei lotti funzionali n. 1 e n. 2»* (articolo 7.3);
- a sua volta, l'articolo 9 dell'Accordo trattava della **<Compatibilità ambientale>**, richiamando da un canto il citato Decreto Regionale n. 13058/02 e dall'altro le prescrizioni dettate da ARPA nell'ambito del *parere favorevole* espresso in data 19.06.2003; quanto alle bonifiche, si rinviava invece alla Convenzione attuativa del PII;
- la Convenzione urbanistica veniva sottoscritta - con atto a rogito Notaio Mariella (rep.14675/racc.3955) del **16 marzo 2005** - tra Comune di Milano, Milano Santa Giulia S.p.A. (anche in rappresentanza delle Società Edison S.p.A. ed U.R.B.E. S.r.l., quest'ultima divenuta proprietaria, per acquisizione in data 21.10.02, in parte delle aree di proprietà di Nuova Immobiliare Spa ed in parte di Sviluppo Linate Spa), Orsola S.r.l. (oggi Esselunga, divenuta proprietaria in data 26.06.03 di parte delle aree di Nuova Immobiliare Spa) e Città 2000 S.r.l.;
- in base alla Convenzione, il Programma era suddiviso in quattro Macro Unità di Coordinamento (**MUC**) mentre la disciplina degli interventi di bonifica era contenuta nella seconda parte dell'articolo 10;
- in data **31 marzo 2005** era nel frattempo entrata in vigore la Legge regionale 11.3.2005 n. 12, il cui articolo 4 recepiva le direttive europee in materia di VAS ed il cui Titolo VI capo I *«Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»* ha ridefinito le modalità di approvazione dei P.I.I., mentre l'art. 104 ha contestualmente abrogato la Legge regionale 9/1999;
- a partire dal 15.11.2005, data del rilascio del primo titolo abilitativo, la Società Milano Santa Giulia ha avviato i lavori relativi alla parte sud-ovest dell'area di intervento denominata Macro Unità di Coordinamento 1;
- in data **19 luglio 2010** l'Autorità Giudiziaria aveva disposto con decreto il sequestro preventivo per l'intera area interessata dal P.I.I. Montecity - Rogoredo, in quanto da rapporto ARPA, inoltrato a seguito dei controlli effettuati, emergeva la non compatibilità dello stato di qualità dei terreni con gli usi previsti dal Programma; decreto successivamente rettificato in data 26.06.2012 e poi revocato il **24 luglio 2015**; da ciò è conseguita una completa interruzione dell'attività di cantiere con inevitabili ripercussioni sui tempi di attuazione dell'intero Programma Integrato;
- alla luce di quanto stabilito dal Titolo V - Norme Transitorie e Finali - Capo I - Norme Transitorie - delle Norme di Attuazione del **Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT)**, in vigore dal **21.11.2012**, l'ambito territoriale in questione era stato ricondotto alla disposizione di cui al punto 3. dell'art. 31 - **DISCIPLINA DEGLI AMBITI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI APPROVATI ED ADOTTATI** - dove si legge che *«Agli Accordi di Programma già vigenti alla data di adozione del PGT si applicano le previsioni pianificatorie contenute negli Accordi di Programma medesimi sino al loro completamento»*;

- subito dopo, era entrata in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3 bis, del **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, comportante la proroga di tre anni della validità delle convenzioni urbanistiche stipulate sino al 31.12.2012, con la conseguenza che la validità decennale della Convenzione attuativa del PII sottoscritta il 16 marzo 2005 doveva intendersi prorogata sino al **16 marzo 2018** con riflessi sulla durata dell'Accordo di Programma 4 giugno 2004, che sarebbe quindi scaduto in pari data;
- in considerazione del sopraggiunto sequestro preventivo delle aree e delle mutate condizioni del mercato immobiliare, la Società Milano Santa Giulia ha ritenuto opportuno formalizzare all'Amministrazione comunale una proposta di Variante per l'intero ambito nord dell'area di intervento (MUC 2, 3 e 4) e pertanto in data **22 gennaio 2014** le società Milano Santa Giulia ed Esselunga hanno quindi depositato in Comune di Milano una **proposta preliminare** di Variante al P.I.I.;

Posto che:

- con detta proposta di Variante, la Società Milano Santa Giulia, oltre a ridefinire l'assetto planivolumetrico del Piano e ridistribuire le slp delle funzioni private, ha formalmente richiesto la possibilità di trasferire una parte di volumetria, pari a 57.145 mq di superficie calpestabile, da funzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale (RTU=52.000 mq di slp e RSD=5.145 mq di slp) verso funzioni urbane, con conseguente aumento dell'indice di utilizzazione territoriale UT da **0.64** fissato dal Programma a **0.70 mq/mq**;
- in esito alle indicazioni/prescrizioni emerse in sede istruttoria, in data **22 aprile 2015** le Società Milano Santa Giulia S.p.A. ed Esselunga S.p.A., accogliendo in parte quanto richiesto, hanno provveduto a trasmettere la **proposta preliminare** di Variante riformulata, impegnandosi a recepire, per quanto possibile, le restanti prescrizioni/indicazioni nella successiva fase di progettazione;
- in tema di "VARIANTI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO", a mente dell'articolo **14.3** dell'Accordo di Programma sottoscritto il **4 giugno 2004**, qualora le modifiche proposte in corso di validità dell'Accordo stesso avessero riguardato *"l'impianto tipologico complessivo, la localizzazione delle funzioni (con esclusione di quelle interne ad ogni singola Unità di Coordinamento progettuale, alle Macro Unità di Coordinamento, e tra le Macro Unità stesse) e delle opere pubbliche ed urbanizzative (ad eccezione delle variazioni delle quali in fase esecutiva è accertata la necessità tecnica)"* ed avessero inciso sugli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, di seguito indicati:
 - a. individuazione dell'ambito di intervento;
 - b. determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
 - c. definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria;
 - d. dotazione di aree a *standard*;il Collegio di Vigilanza avrebbe disposto, ai fini della relativa approvazione, *"l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma"*;
- in tal senso ed altresì alla luce dei limiti fissati dal comma 9 dell'articolo 6 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 in allora vigente, a fronte della proposta di variante presentata da Milano Santa Giulia S.p.A. e da Esselunga S.p.A.- valutata favorevolmente in sede di Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma ma allo stesso tempo ritenuta incidente su alcuni aspetti primari del Programma, quali la capacità edificatoria massima ammissibile e la ripartizione della stessa tra le funzioni ammesse - il **Collegio di Vigilanza** dell'Accordo nella seduta del **21 dicembre 2016** ha disposto *"la promozione dell'atto modificativo dell'Accordo di Programma"* nonché *"l'avvio del procedimento di variante urbanistica e delle procedure collegate"*;
- da ciò è conseguita la necessità di promuovere un atto modificativo/integrativo dell'Accordo di Programma del 4.06.2004, con effetto di Variante urbanistica, trovando applicazione l'art. 6, comma 12, della L.R. 2/2003 che stabiliva che *"Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla Regione..., la proposta, sottoscritta dal Sindaco,.....rispettivamente competenti a norma dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2"*; le motivazioni tutte per le quali si è ritenuto di avviare tale procedimento sono state dettagliatamente esposte nella deliberazione della Giunta Comunale n. 1511 dell'8 settembre 2017 (nonché nella Relazione Istruttoria allegata alla medesima), alla quale si fa espresso rinvio, e vengono di seguito sintetizzate:
 - a. gli obiettivi che hanno ispirato la progettazione della Variante hanno preso vita dalla configurazione dell'ambito e dal suo contesto territoriale: un'area di cerniera tra il capoluogo lombardo e il territorio dei Comuni del sud Milano, connotato da agglomerati urbani e da ambiti agricoli ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano;
 - b. il progetto di riqualificazione urbana ha tra i suoi principali obiettivi quello di dar vita a un quartiere che possa divenire un sistema sostenibile in grado di far emergere una nuova comunità sociale, ma al contempo creare un ambito di connessione tra il sistema verde urbano e il territorio esterno caratterizzato dal paesaggio agrario tipico lombardo, attraverso la realizzazione di un grande parco;
 - c. prende forma un progetto di rigenerazione che prevede la consegna ai cittadini di un ambito storicamente intercluso mediante la realizzazione di un ambiente capace di attirare famiglie e aziende ma capace, al contempo, di rafforzare il concetto di comunità locale;

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- d. viene confermata la ridefinizione del *concept* del progetto vigente (da quartiere élite a quartiere aperto) con un potenziamento dei servizi ricreativi, sociali e culturali per la collettività ed è confermato anche il punto di qualificazione distintivo del progetto, a supporto della nuova proposta di valore, che mira ad una elevata sostenibilità ambientale e qualità urbana (previsione di aderire al protocollo **LEED Neighborhood Development**) e a valorizzare il concetto di Smart City e di Resilienza della città;
 - e. alla significativa presenza di servizi a livello locale si affiancano funzioni di livello cittadino e sovracomunale;
- lo strumento urbanistico a tal fine individuato deve intendersi ricondotto a tutti gli effetti all'interno della disciplina in materia di **programmazione negoziata di interesse regionale**, come più specificatamente dettagliata dall'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e dall'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.;
 - in tale prospettiva, con la citata deliberazione n. 1511 in data 8 settembre 2017 la Giunta Comunale - nel prendere atto di quanto disposto nella seduta del 21 dicembre 2016 dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma - ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento finalizzato alla successiva promozione a cura del Sindaco dell'Atto Modificativo [*rectius*: **Integrativo**] dell'Accordo di Programma con effetto di Variante urbanistica - a norma dell'art. 6.11 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 - che si sarebbe dovuto concludere entro il termine ordinario del 16 marzo 2019 - ed ha inoltre stabilito:
 - i. di dare avvio, successivamente agli adempimenti di cui ai punti precedenti, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge Regionale 12/2005 e dei punti 2.1 e 6.2 della D.G.R. 10.11.2010 n. IX/761, allegato 1M;
 - ii. di dare atto che le modalità di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le modalità di informazione e comunicazione sarebbero state definite secondo il percorso metodologico-procedurale di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui alla DGR n. VIII/ 6420 del 27.12.07 così come modificata ed integrata dalla DGR n. VIII/10971 del 30.12.09 e dalla DGR 10.11.10 n. IX/761;
 - iii. di prendere atto che il Sindaco di Milano avrebbe inoltrato la relativa proposta di Atto Modificativo dell'Accordo di Programma in oggetto - contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 2/2003 - al Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 12, della citata L.R. 14 marzo 2003, n. 2;
 - iv. di prendere atto inoltre che il Sindaco di Milano avrebbe partecipato il provvedimento stesso alla **Città Metropolitana di Milano**, al fine di consentire - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 11, della Legge Regionale n. 2/2003, la diretta verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** vigente;
 - v. di dare atto che l'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma sarebbe stato definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul BURL;
 - con lettera del **19 ottobre 2017** il Sindaco di Milano ha promosso l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma inoltrando formale proposta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale;
 - il citato sequestro giudiziario preventivo delle aree deve ritenersi un *factum principis* idoneo a comportare la sospensione dei termini di attuazione dell'intervento ed in tal senso si è espresso il Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del **25 ottobre 2017** allorquando ha stabilito di estendere il periodo di vigenza della Convenzione Originaria del PII - e di conseguenza la validità dell'Accordo di Programma - fino al **16 marzo 2023** (anche in ragione dell'ulteriore proroga nel frattempo disposta dall'art. 30, comma 3 bis, del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 e sostanzialmente avvalendosi della facoltà conferitagli dal comma 1-bis dell'articolo 93 della legge regionale 12/2005, a sua volta introdotto dall'articolo 26 della legge regionale 26 maggio 2017, n.15);
 - con deliberazione n. X/7359 del **13 novembre 2017** - che si intende qui espressamente richiamata - la Giunta Regionale ha stabilito di partecipare al procedimento di approvazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo;
 - nel gennaio **2018** è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) mediante pubblicazione sui siti web del Comune di Milano e della Regione Lombardia dell'avviso di avvio dei procedimenti di Variante urbanistica e di Valutazione Ambientale Strategica, mentre sempre nel corso del **2018** il Comune di Milano ha condotto una serie di approfondimenti istruttori, volti a definire in maniera dettagliata molteplici aspetti della proposta di Programma Integrato;
 - l'11 gennaio **2019** con il deposito - a cura del Comune di Milano, della Regione Lombardia, del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Veneto e degli Organismi sportivi nazionali preposti - presso il Comitato Internazionale Olimpico del *Dossier di Candidatura* e relativi allegati per i **Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di MILANO CORTINA 2026**, è stata prevista la realizzazione a Milano, nell'ambito del PII Montecity-Rogoredo, di un'arena polifunzionale denominata "**Pala Italia Santa Giulia**", realizzata con fondi privati e destinata a ospitare durante i **Giochi** le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche;
 - nel mese di **giugno 2019** il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha valutato positivamente la Candidatura di **MILANO e CORTINA** e aggiudicato alle stesse la realizzazione dei **Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026**;

- nel mese di **luglio 2019** si sono svolte diverse riunioni di **Segreteria Tecnica** finalizzate all'integrazione della proposta con specifico riguardo alle opere infrastrutturali (aspetti progettuali, procedurali, economici e convenzionali) inserite nel *Dossier di Candidatura*;
- a seguito della rielaborazione dell'intera documentazione - dovuta anche all'aggiornamento delle previsioni legate alla realizzazione delle opere olimpiche - in data **21 novembre 2019** l'Operatore ha presentato la proposta definitiva di **Programma Integrato di Intervento** comportante Variante urbanistica, unitamente al **Rapporto Ambientale** e alla **Sintesi non Tecnica**;
- in forza della **Variante generale al PGT**, divenuta efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso di approvazione definitiva, intervenuta con la deliberazione di Consiglio comunale n. 34/2019, sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 6 – del 5 febbraio 2020, le aree ricomprese nell'ambito del PII 2004 risultano oggi identificate dalla **Tavola R.02 del Piano delle Regole** e dalla **Tavola S.01 del Piano dei Servizi** tra gli ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, così come disciplinati dall'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT;

Preso atto che:

- come si evince dalla **Relazione Tecnico-Istruttoria** qui allegata quale parte integrante e sostanziale (allegato **R/TI**), dopo il vaglio compiuto in occasione della **Segreteria Tecnica** svoltasi il **30 aprile 2020**, Milano Santa Giulia S.p.A. ha definitivamente aggiornato la documentazione di progetto e l'ha trasmessa tramite PEC in data **5 maggio 2020**, con l'avallo di Esselunga S.p.A. espresso in data 6 maggio 2020;
- in data **7 maggio 2020**, contestualmente alla messa a disposizione - nell'ambito della procedura di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** - del **Rapporto Ambientale** e della **Sintesi non Tecnica**, gli atti costituenti la proposta di Variante sono stati depositati, ai sensi e per gli effetti della disciplina regionale in materia di programmazione negoziata, ai fini della raccolta delle osservazioni e sono rimasti in pubblicazione per un periodo complessivo di sessanta giorni, sino al **6 luglio 2020**;
- in data **8 giugno 2020** (in atti regionali prot. T1.2020.22845) Milano Santa Giulia S.p.A. ha depositato istanza per lo svolgimento della fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello **Studio di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006;
- a tale istanza ha fatto seguito l'attività istruttoria condotta da Regione Lombardia tramite la U.O. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della D.G. Ambiente e Clima (Autorità competente regionale in materia di **VIA**), che si è svolta in particolare con le riunioni della procedura di **Scoping** in data **25/06/2020** e **02/07/2020** (alla quale è seguito un aggiornamento in data **07/07/2020**);
- detta fase di consultazione si è conclusa con l'approvazione della Relazione Istruttoria finale da parte della Commissione istruttoria regionale per la V.I.A. nella seduta asincrona n. 14/2020 del **07/08/2020** e notifica ai Proponenti ed agli Enti interessati e CVIA della conclusione del procedimento con nota in atti regionali prot. T1.2020.32169 del 11/08/2020;
- consultato nell'ambito del procedimento **VAS**, il **Consiglio di Municipio 4** del Comune di Milano, territorialmente competente, nella seduta del **23 giugno 2020** con **deliberazione n. 9** si è espresso favorevolmente sui contenuti del progetto di Variante;
- entro il termine del 6 luglio 2020 sono pervenute ventuno osservazioni, tra quelle relative alla procedura **VAS** e quelle relative alla proposta di **Variante urbanistica**, come da elenco allegato alla **Relazione Tecnico-Istruttoria**;
- con determinazione dirigenziale n. **5487** del **5 agosto 2020** l'**AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE** del Comune di Milano - in qualità di Autorità Competente nel procedimento **VAS** - ha espresso "**Parere Motivato Positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di Variante al PII Montecity-Rogoredo, a condizione che:**
a. vengano recepiti tutti i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
b. vengano recepite le prescrizioni e suggerimenti/raccomandazioni contenute al Cap. 3 della Relazione Istruttoria allegata al presente provvedimento (Allegato n.1), di cui è parte integrante e sostanziale;" ed ha contestualmente formulato le proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate rilevanti ai fini della VAS, contenute nella Tabella 5 del Parere Motivato medesimo "**Controdeduzione alle osservazioni rilevanti ai fini della VAS contenute nei contributi pervenuti a valle della messa a disposizione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica**" (Parere Motivato allegato D alla **Relazione Tecnico-Istruttoria** allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – **Allegato R/TI**);
- le condizioni stabilite dal citato **Parere Motivato** sono richiamate nella Dichiarazione di Sintesi (Allegato D alla Relazione Tecnico-Istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato R/TI) al Cap. 7 in cui sono rappresentate le modalità di integrazione del Parere Motivato nel Programma Integrato di Intervento;

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- la verifica di compatibilità del progetto di Variante urbanistica prevista dalla disciplina regionale in materia di programmazione negoziata è stata resa dalla **Città Metropolitana di Milano** limitatamente agli aspetti di carattere sovracomunale del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**, nonché in merito al corretto recepimento dei criteri di integrazione del Piano Territoriale Metropolitano, come da decreto n. 5741 in data **4 settembre 2020** (allegato alla **sopra citata Relazione Tecnico-Istruttoria – Allegato R/TI**);
- in data **15 ottobre 2020** è stato attivato, a cura dei Soggetti Attuatori del PII, il procedimento per l'ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, comprensivo dei titoli di autorizzazione commerciale ai sensi del D.lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 6/2010, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 30/09/2020 n. 20;

Valutati positivamente i contenuti dell'ATTO INTEGRATIVO dell'Accordo di Programma 2004 quale risulta dal testo qui allegato sotto "**A**" quale parte integrante e sostanziale, con specifico riguardo ai seguenti elementi:

- obiettivo dell'**ATTO INTEGRATIVO** dell'A.d.P. 2004 è la riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree inserite nell'ambito urbano denominato "**Montecity-Rogoredo**" mediante la programmazione unitaria e l'attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all'insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico oltre che di nuove funzioni urbane di interesse strategico, come il **Pala Italia Santa Giulia**, individuato anche come sede di manifestazioni olimpiche nell'ambito dei Giochi Invernali **Milano-Cortina 2026**, nonché la previsione di una nuova sede del **Conservatorio di Milano**;
- la **Variente Urbanistica** di cui è causa - costituita dagli elaborati tecnici qui allegati sotto "**A.1**" - da un canto recepisce, attraverso il meccanismo delle cosiddette **<Porzioni Concluse>**, la parte del Programma Integrato 2005 già attuata mentre, a fronte delle previsioni della Variante 2004 che stabiliva l'Indice Territoriale di progetto nella misura di 0,64 mq/mq, fissa l'indice di **Utilizzazione Territoriale (UT)** massima all'interno del P.I.I. a **0,70 mq/mq**, comportante una Superficie Lorda (SL) massima pari a **mq. 672.045**, di cui **mq. 13.665 destinati a Edilizia Residenziale Sociale (ERS)** di competenza comunale. La volumetria corrispondente all'applicazione di detto indice **UT** costituisce pertanto la capacità edificatoria massima ammissibile all'interno dell'intero PII, che risulta già attuata nella misura di complessivi **mq. 213.486** di SL, come risulta dalla **Relazione Ricognitiva Porzioni Concluse** (Allegato **A.3.1**);
- la **Variente** prevede in particolare l'insediamento di **funzioni commerciali** per una SL complessiva pari a complessivi 81.728,00 mq (comprensivi di 70.000 mq destinati a MSV e GSV e di 11.728 mq di esercizi di vicinato), di cui 4.306,00 mq già realizzati nel corso dell'attuazione del PII 2004 e 77.422,00 mq ancora da attuare;
- l'**ATTO INTEGRATIVO** conferma la realizzazione delle seguenti **opere pubbliche infrastrutturali**, già previste dall'A.d.P. 2004:
 - A51 - Tangenziale Est Milano** - riqualificazione/ampliamento dello svincolo di **<Mecenate>**, per un costo ad oggi stimato in **Euro 3.039.946,58** per le parti ricadenti in giurisdizione comunale ed **Euro 11.789.061,13** per le parti ricadenti in giurisdizione autostradale;
 - Strada Provinciale (ex Statale) Paullese** - riqualificazione lotto I, per un costo ad oggi stimato in **Euro 735.109,49** e realizzazione lotto II (lotto di penetrazione urbana), per un costo ad oggi stimato in **Euro 20.703.549,39**;
 - Città di Milano - collegamento tramviario** per un costo ad oggi stimato in **Euro 35.091.030,74** per l'armamento della linea ed in **Euro 20.000.000,00** per il materiale rotabile;
- per quanto concerne i profili autorizzatori delle **opere infrastrutturali**, all'esito delle conclusioni della procedura regionale di **Scoping** per la definizione dei contenuti del SIA, come richiamato nella relativa Relazione istruttoria conclusiva "**anche sulla base delle considerazioni della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente (Autorità competente VIA Statale), [...] il Lotto 2 della Paullese e l'adeguamento dello svincolo Mecenate della Tangenziale Est non si configurano come opere ricadenti nelle categorie progettuali per cui è prevista procedura di VIA / Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto opere di riordino locale della viabilità secondaria, senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale. Con riferimento al succitato riordino locale della viabilità secondaria, il Proponente dovrà comunque dimostrare l'assenza di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, rispetto all'attuale configurazione, ai sensi della vigente normativa in materia di VIA**"; di conseguenza, per il solo progetto definitivo del **collegamento tramviario** di cui alla precedente lettera **c)** dovrà essere acquisito il relativo titolo abilitativo nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**), attivato dai Soggetti Attuatori del PII in data **15 ottobre 2020**, mentre le altre opere saranno approvate dal Comune di Milano;
- d'altro canto, oltre alla tramvia, lo stesso **PAUR** riguarderà anzitutto la Valutazione di Impatto Ambientale (**VIA**) sul progetto complessivo di variante del PII nonché le autorizzazioni commerciali e la geotermia;
- in base alla **TABELLA 69** riportata in calce alla **Relazione Economica** (maggio 2021), il **CONTO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE** in capo ai Soggetti Attuatori riporta - al lordo delle imposte - ricavi per **Euro 2.440.075.244** ed espone costi complessivi degli interventi immobiliari pari a **Euro 2.014.435.581** oltre ad oneri finanziari per **Euro 163.623.445**, con un margine di **Euro 262.016.218** pari al **10,74%** sui ricavi; dalla successiva **TABELLA 70** si evince la differenza di margine (0,14%) sui ricavi esposti nella Relazione Economica pubblicata a maggio 2020 e su quelli attuali;

Ritenuto che:

- quanto alla validità dell'Accordo - data la stretta correlazione con la validità della sottesa Convenzione urbanistica - in virtù dell'iniziale durata decennale, della successiva proroga triennale *ex lege* n. 98/2013, nonché dell'ulteriore differimento quinquennale stabilito dal Collegio di Vigilanza nell'esercizio di prerogative riconosciute al medesimo dall'articolo 93, comma 1bis L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e smi - differimento intervenuto sul presupposto che il sequestro giudiziario preventivo delle aree avesse costituito un *factum principis* idoneo a comportare la sospensione dei termini di attuazione dell'intervento - la stessa debba collocarsi alla data del 16 marzo 2023;
- ricadendo l'ambito di intervento nella previsione dell'articolo 87.3 della L.R. 12/2005 che recita: *<Relativamente ad aree di notevole estensione territoriale, ovvero di particolare rilevanza in rapporto al contesto di riferimento e per gli obiettivi di rigenerazione urbana perseguiti, i programmi integrati di intervento possono essere caratterizzati da modalità di progressiva attuazione degli interventi per stralci funzionali o mediante successivi atti di pianificazione attuativa di secondo livello e di maggiore dettaglio, nell'ambito dei quali devono essere quantificati gli oneri di urbanizzazione o anche le opere di urbanizzazione e i servizi da realizzare, nonché le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto di intervento>* e trovando applicazione nella fattispecie il disposto dell'articolo 93.1 della medesima legge: *<Per l'attuazione del programma integrato di intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'articolo 46, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel programma integrato di intervento. Nei casi di realizzazione di interventi di cui all'articolo 87, comma 3, la convenzione deve indicare la durata dello strumento attuativo, anche superiore a 10 anni>*, all'esito dell'approvazione della Variante in itinere, l'Atto Integrativo dell'Accordo debba opportunamente andare a scadenza allo spirare del quindicesimo anno dalla sottoscrizione della nuova convenzione urbanistica;

Rilevato in particolare che:

quanto allo schema di convenzione urbanistica allegato all'**ATTO INTEGRATIVO**:

- a. il Soggetto Attuatore attesta che ad espletamento di opportune indagini di mercato, effettuate presso primarie compagnie assicuratrici, è risultato impraticabile attivare garanzie fidejussorie per la totalità delle obbligazioni dedotte in convenzione, al momento della sottoscrizione della stessa, date la vastità territoriale dell'ambito di intervento, la mole degli investimenti programmati e l'alea legata ai tempi effettivi di realizzazione delle opere contemplate dal PII, mentre parte delle garanzie fidejussorie saranno tuttavia attivate al momento della presentazione degli stralci funzionali del PII, fermo restando che il rilascio dei titoli abilitativi per le opere private e pubbliche sia subordinato all'emissione delle polizze fidejussorie relative alle stesse;
- b. non viene riconosciuto il ribasso d'asta sull'aggiudicazione delle opere pubbliche nella misura del 12% a favore dell'Amministrazione: il dirigente competente, alla luce degli ingenti costi della progettazione e spese tecniche complementari per le Opere infrastrutturali, risultanti dalla **TABELLA 61 - SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI** - della **RELAZIONE ECONOMICA**, ammontanti complessivamente a **Euro 11.357.723,86**, nonché del contributo aggiuntivo di **MSG per la realizzazione dello svincolo di Mecenate per Euro 5.637.470**, più i costi finanziari delle opere a scomputo, ha ritenuto, come risulta dalla Relazione Tecnica Istruttoria allegata, che lo sconto che di norma viene praticato e convenzionalmente stabilito, come a suo tempo disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1117/2013, è assorbito dagli anzidetti costi;
- c. la previsione concernente l'utilizzo della rete cittadina di teleriscaldamento implica una successiva più puntuale definizione dei rapporti tra Soggetto Attuatore del PII, Comune di Milano e proprietario/gestore della rete stessa, sulla scorta di una verifica di fattibilità tecnica, economica e giuridica;
- d. vengono prodotti i **progetti definitivi** delle tre opere infrastrutturali, rinviando al momento della presentazione degli stralci funzionali i progetti definitivi per le altre opere urbanizzative, in ragione della particolare entità di dette progettazioni e della effettiva tempistica di attuazione del programma;
- e. in particolare, le opere in **A51/Tangenziale Est Milano** concernenti l'ampliamento e la riorganizzazione dello svincolo di *<Mecenate>* nonché la riorganizzazione dello svincolo *<Paulese>* (Il Lotto) saranno realizzate in forza di apposite convenzioni da sottoscrivere tra Comune di Milano, MSG Spa e Serravalle, previo assenso del Ministero delle Infrastrutture, mentre le stesse - unitamente al Il Lotto della *<Paulese>* - costituiranno oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- f. il Soggetto Attuatore avrà facoltà di presentare al Comune di Milano una proposta di sponsorizzazione avente ad oggetto la gestione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) del Parco, inteso nella sua interezza, nonché delle aree a verde interne all'Ambito, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che l'onere di manutenzione quinquennale non potrà essere considerato tra i costi da bilanciarsi con i ricavi prodotti dalla proposta di sponsorizzazione, la quale dovrà avere ad oggetto anche il ripristino di eventuali atti vandalici, il cui costo sarà stimato sulla base dei costi storici per la gestione di analoghe aree a parco. Il Comune si impegna a valutare tale proposta di sponsorizzazione, purché in conformità con le apposite linee guida comunali sulla sponsorizzazione di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 1020/2018 e n. 658/2020 e con le procedure ivi previste;

Sottolineato in particolare come:

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- l'ambito di intervento ricomprenda le **aree del PII** (incluse le <**Porzioni Concluse**>) e le **aree di riqualificazione esterne al perimetro del PII** nelle quali sono localizzate **tre distinte opere infrastrutturali** da realizzare a cura di MSG mediante l'utilizzo di risorse generate dal P.I.I.;
- l'Amministrazione possa riservarsi di applicare nel caso di specie il portato del comma 1 bis dell'articolo 46 della L.R. 12/2005 [introdotto dall'articolo 4.1, lettera g) della L.R. n. 18/2019], in ordine alla possibilità di dedurre - a compensazione del contributo afferente il costo di costruzione - gli importi delle infrastrutture previste dal programma integrato, in quanto:
 - a. non vi è correlazione con la necessità di garantire il reperimento delle dotazioni minime di legge, dal momento che le stesse risultano già completamente individuate;
 - b. l'approntamento delle infrastrutture previste in convenzione, e in particolare la realizzazione dell'armamento della prevista metro tramvia, è totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione;
- con deliberazione consiliare n. 54 del **2 novembre 2020** sia stata approvata l'**integrazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020** e con essa le permuta, retrocessioni e cessioni di aree in parte già gravate da diritti di superficie per una estensione complessiva pari a **23.685 mq**, funzionali all'attuazione del Programma edificatorio oggetto della presente Variante e del correlato processo di rigenerazione urbanistica, eccezion fatta per le seguenti residuali particelle catastali oggi individuabili a conclusione delle verifiche tecniche sul progetto definitivo del collegamento tramviario, come emerge dalla Relazione Tecnico Istruttoria (Allegato R T/I):
 - a) relitto acque
 - foglio 587 mappale 156 parte,
 - foglio 588 mappale 89 parte, 87 parte
 - foglio 564 mappale 245 parte
 - foglio 564 mappale 244 parte
 - b) relitto strade
 - foglio 538 mappali 86 parte, 85 parte, 88 parte
 - foglio 537 mappali 101 parte, 102 parte
 - c) proprietà terzi
 - foglio 564 mappale 12 parte, 13 parte
 - foglio 535 mappale 184 parte

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare - ad integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione consiliare n. 35 del 28 aprile 2021 - l'acquisizione delle sole residue particelle, sopra indicate, divenute oggi individuabili come necessarie ad esito della progettazione definitiva del previsto collegamento tramviario, in ogni caso riconducibili all'interno della stima parametrica indicata nell'allegata Relazione Tecnico-Istruttoria (allegato **R/TI**), fermo restando che tutte le altre cessioni ed acquisizioni, a qualsiasi titolo, previste dall'**ATTO INTEGRATIVO** e dai suoi allegati sono già state preventivamente assentite con la citata deliberazione consiliare n. 54/2020;

Preso atto che:

- con lo scopo di definire le modalità attuative degli impegni assunti con il *Dossier di Candidatura* olimpica ed al fine di dare impulso alla realizzazione del **Pala Italia Santa Giulia**, conformemente alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1223 del 30 ottobre 2020, in data **16 febbraio 2021** è stato sottoscritto uno specifico **Accordo** tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Milano Santa Giulia S.p.A.: tale Accordo prevede in particolare che venga corrisposta da MSG al Comune una penale pari al 10% del valore del **Pala Italia** (terreno compreso) in caso di sua mancata realizzazione o di ritardi superiori a 120 giorni sui termini intermedi previsti dal cronoprogramma;
- in base alle risultanze d'ufficio, il procedimento concernente il rilascio del **PAUR** - attivato autonomamente dai Soggetti Attuatori presso la competente Struttura regionale e non interferente col procedimento di Variante urbanistica - si concluderà allo spirare del novantesimo giorno dalla convocazione della relativa Conferenza di Servizi, conformemente a quanto previsto dall'art. 27 bis, comma 7 del D.lgs. 152/06 che recita: "*dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori*";

Atteso che:

- le proposte di controdeduzione alle osservazioni formulate dal Comune in relazione alla proposta definitiva di Variante e al contenuto del Rapporto Ambientale sono state esaminate a cura della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, che nella

seduta del **7 maggio 2021** ha formulato una **Proposta di Controdeduzioni**, successivamente approvata dal **Collegio di Vigilanza** dell'Accordo nella seduta del **10 maggio 2021**;

- contestualmente, è stata validata dal **Collegio di Vigilanza** la **Relazione Ricognitiva** presentata dal Comune di Milano circa l'ultimazione delle cosiddette **<Porzioni Concluse>** ed è stata quindi favorevolmente licenziata l'ipotesi di **ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo di Programma;
- con deliberazione n. **XI/4699** del **14 maggio 2021** la **Giunta Regionale** ha approvato - ai sensi dell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 - l'ipotesi di **ATTO INTEGRATIVO** sulla base del testo licenziato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del **10 maggio 2021**, unitamente ai relativi allegati;
- con deliberazione n. **549** del **17 maggio 2021** - dichiarata immediatamente eseguibile - la **Giunta Comunale** ha approvato la stessa ipotesi di **ATTO INTEGRATIVO**, comportante Variante al PGT dando atto che il Sindaco avrebbe sottoscritto l'**ATTO** medesimo;
- con atto formale PG 0249259/2021 in data 7 maggio 2021 il Sindaco aveva delegato l'Assessore a Urbanistica Verde e Agricoltura del Comune di Milano a rappresentarlo in sede di Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 10 maggio 2021, per la trattazione dei punti all'odg, esercitando ogni potere e facoltà spettanti al Sindaco;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **10 maggio 2021** la Società Milano Santa Giulia S.p.A. ha approvato la suddetta ipotesi di Atto Integrativo, con ciò autorizzandone la sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **29 giugno 2020** la Società ESSELUNGA S.p.A. ha attribuito al proprio dell'Amministratore Delegato pieni poteri di firma;
- lo stesso **17 maggio 2021**, l'**ATTO INTEGRATIVO** è stato sottoscritto digitalmente da Regione Lombardia, dal Comune di Milano, nonché per adesione dalle Società Milano Santa Giulia S.p.A. e da Esselunga S.p.A., come da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato AI**);
- l'adesione del Sindaco di Milano all'**ATTO** - in quanto comportante variante agli strumenti urbanistici - deve oggi essere ratificata dal Consiglio Comunale, con contestuale controdeduzione delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, D.lgs. 267/2000;
- una volta intervenuta la ratifica, l'**ATTO INTEGRATIVO** sarà definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul BURL, determinando effetti di Variante urbanistica alla strumentazione generale del Comune di Milano e con i conseguenti riflessi sul nuovo PGT, efficace dal 5 febbraio 2020;

Sottolineato come:

- la giurisprudenza abbia più volte avuto di modo di precisare che l'Accordo di Programma è sottoscritto dal Sindaco, legittimamente ma a titolo provvisorio, secondo i principi che governano l'istituto della ratifica, e non acquista efficacia se non approvato dal competente Consiglio Comunale nel termine di decadenza di trenta giorni (così Cons. St., Sez. IV, 21 novembre 2005, n. 6467; *idem* Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365), mentre la stessa ratifica da parte dell'organo consiliare competente debba essere considerata alla stregua di *"atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale tesa al perfezionamento dell'accordo di programma"* (Cons. St., Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2909);
- rimangano pertanto impregiudicate le prerogative attribuite al Consiglio Comunale in base alla disposizione del comma 5 dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 che appare chiara nel prevedere la competenza del Consiglio stesso *"a fare proprio un atto che, altrimenti, fino al momento della ratifica, non spiega alcuna efficacia"* (Cons. St. Sez. IV, 22 febbraio 2013, n. 1097);

Alla luce delle motivazioni e delle considerazioni di carattere più propriamente urbanistico formulate nella **Relazione Tecnico Istruttoria** allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato R/TI**), nonché a fronte della **Proposta di Controdeduzioni** alle osservazioni, ai contributi, ai pareri pervenuti, all'esito del parziale recepimento dei quali sono stati aggiornati/modificati/integrati i documenti, gli elaborati e gli atti di Variante già pubblicati a far data dal 7 maggio 2020 e sino al 6 luglio 2020;

Visti:

- a. la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 *<Programmazione negoziata regionale>* ed in particolare l'articolo 6 della medesima;

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- b. gli articoli 46, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 come modificati e/o integrati in particolare dalla Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 e dalla Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18;
- c. gli articoli 34, c. 5, 42, c. 2 [lettere b) e l)], e 49 del Testo Unico di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi;
- d. l'articolo 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- e. il parere di **regolarità tecnica** reso ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000 da parte del Direttore dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree nonché l'attestazione a corredo, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante;
- f. il parere di **regolarità contabile** espresso ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000 dal Ragioniere Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
- g. il parere di **legittimità** espresso dal Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

- 1. di approvare - ad integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione consiliare n. 35 del 28 aprile 2021 - l'acquisizione delle sole residue particelle, quali indicate in premesse, divenute oggi individuabili come necessarie ad esito della progettazione definitiva del previsto collegamento tramviario, in ogni caso riconducibili all'interno della stima parametrica indicata nell'allegata Relazione Tecnico-Istruttoria (allegato **R/TI**), fermo restando che tutte le altre cessioni ed acquisizioni, a qualsiasi titolo, previste dall'**ATTO INTEGRATIVO** e dai suoi allegati sono già state preventivamente assentite con la citata deliberazione consiliare n. 54/2020;
- 2. di ratificare - per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, l'adesione del Rappresentante dell'Amministrazione Comunale all'**ATTO INTEGRATIVO** dell'Accordo di Programma 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'attuazione del **PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO** denominato "**Montecity-Rogoredo**", sottoscritto digitalmente in data **17 maggio 2021** dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, con l'adesione di Milano Santa Giulia S.p.A. e di Esselunga S.p.A., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato Ai**), unitamente ai suoi allegati di seguito elencati, così come approvati dal Collegio di Vigilanza in data 10 maggio 2021, ivi compresa la **Proposta di controdeduzioni** alle osservazioni presentate nella formulazione allegata al presente provvedimento sotto "**A.3.2**":

A.1 - VARIANTE URBANISTICA MSG/21 (predisposta dal Comune di Milano)

Relazione Illustrativa di Variante, contenente la **Normativa della <Variante MSG/21>**

Tavola di Variante MSG/21 A

Tavola di Variante MSG/21 B

Elenco particellare MSG/21 B1

Tavola di Variante MSG/21 C

A.2 - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (predisposti dai Soggetti Attuatori)

A.2.1 - ELABORATI DI ANALISI E STATO DI FATTO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto Ambientale

Sintesi non Tecnica

Valutazione preliminare di clima e impatto acustico di previsione

Allegato 1 alla Valutazione previsionale di clima e impatto acustico - Esiti dei rilievi acustici per la determinazione del clima acustico *ante operam*

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

IT01 - Inquadramento territoriale su CTR e sistemi ambientali e strutturali da PTCP

IT02 - Inquadramento dei sistemi infrastrutturali - PUMS

IT03 - Inquadramento territoriale PGT vigente

IT04 - Inquadramento territoriale - il sistema dei servizi esistenti

IT05 - Estratto della mappa catastale con individuazione dell'ambito di PII

IT06 - Azionamento dell'ambito di PII

IT07 - Inquadramento territoriale - il PTM adottato

STATO DI FATTO

SF01 - Documentazione fotografica dell'ambito di PII

SF02 - Foto aerea con individuazione dell'ambito di PII

SF03 - Planimetria con lo stato di attuazione dell'ambito di PII

SF04 - Profili altimetrici dello stato di fatto dell'ambito di PII

A.2.2 - ELABORATI DI PROGETTO

TAVOLE DI PROGETTO

PR01 - Planimetria con individuazione dell'ambito di PII e delle aree esterne in trasformazione

PR02 - Planimetria con individuazione delle porzioni concluse

PR03 - Planivolumetrico inserito nel contesto urbano esistente

PR04 - Planivolumetrico di progetto

PR05 - Foto aerea con inserimento del planivolumetrico

PR06 - Suddivisione dell'ambito di PII in MUC, UCP, UMI

PR07 - Aree per dotazioni

PR08 - Azionamento dell'ambito di PII - Variante

PR09 - Regimi giuridici

PR10 - Tavole urbanistiche di confronto PII vigente – variante

PR11 - Planimetria con le destinazioni prevalenti piano terreno e piano tipo

PR12 - Tavola della normativa di PII

PR13 - Profili altimetrici di progetto dell'ambito di PII

PR14 - Sistema dell'accessibilità pubblica e privata

PR15 - Sistema della sosta pubblica e privata

PR16 - Viabilità - planimetria generale tav.1 di 5

PR17 - Viabilità - planimetria generale tav.2 di 5

PR18 - Viabilità - planimetria generale tav.3 di 5

PR19 - Viabilità - planimetria generale tav.4 di 5

PR20 - Viabilità - planimetria generale tav.5 di 5

PR21 - Viabilità - planimetria di progetto tav.1 di 14

PR22 - Viabilità - planimetria di progetto tav.2 di 14

PR23 - Viabilità - planimetria di progetto tav.3 di 14

PR24 - Viabilità - planimetria di progetto tav.4 di 14

PR25 - Viabilità - planimetria di progetto tav.5 di 14

PR26 - Viabilità - planimetria di progetto tav.6 di 14

PR27 - Viabilità - planimetria di progetto tav.7 di 14

PR28 - Viabilità - planimetria di progetto tav.8 di 14

PR29 - Viabilità - planimetria di progetto tav.9 di 14

PR30 - Viabilità - planimetria di progetto tav.10 di 14

PR31 - Viabilità - planimetria di progetto tav.11 di 14

PR32 - Viabilità - planimetria di progetto tav.12 di 14

PR33 - Viabilità - planimetria di progetto tav.13 di 14

PR34 - Viabilità - planimetria di progetto tav.14 di 14

PR35 - Viabilità - profili longitudinali tav.1 di 7

PR36 - Viabilità - profili longitudinali tav.2 di 7

PR37 - Viabilità - profili longitudinali tav.3 di 7

PR38 - Viabilità - profili longitudinali tav.4 di 7

PR39 - Viabilità - profili longitudinali tav.5 di 7

PR40 - Viabilità - profili longitudinali tav.6 di 7

PR41 - Viabilità - profili longitudinali tav.7 di 7

PR42A - Viabilità - sezioni tipologiche tav.1 di 3

PR42B - Viabilità - sezioni tipologiche tav.2 di 3

PR42C - Viabilità - sezioni tipologiche tav.3 di 3

PR43 - Viabilità - sezioni e intersezioni stradali

PR44 - Reti sottoservizi - schemi unifilari

PR45 - Parco - individuazione linee guida di progetto

PR46 - Parco - relazione tecnica parco

PR47 - Piazze - individuazione linee guida di progetto

PR48 - Museo per bambini – il *concept*

PR49 - Museo per bambini – l'edificio

PR50 - Museo per bambini – relazione illustrativa

PR51 - Svincolo di Mecenate – piano particellare

PR52 - Svincolo di Mecenate – planimetria generale

PR53 - Paulllese lotti I e II - piano particellare

PR54 - Paulllese lotti I e II – planimetria generale

PR55 - Tranvia – planimetria generale

PR56 - **RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO**

PR57 - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

PR58A - Studio viabilistico

PR58B - Studio viabilistico – all. 1: rilievi del traffico veicolare

PR58C - Studio viabilistico – all. 2: piani semaforici di progetto

PR58D - Studio viabilistico – all. 3: campagna di indagine presso il Forum di Assago giugno 2019

PR58E - Studio viabilistico – all. 4: campagna di rilievo veicolare lungo la SP ex SS 415 (Paulese)

PR58F - Studio viabilistico – all. 5:

PR58G - Studio viabilistico – all. 6:

PR58H - Studio viabilistico – all. 7:

PR58I - Studio viabilistico – all. 8

PR58L - Studio viabilistico - all. 9

PR58M - Studio viabilistico - all. 10

PR59 - RELAZIONE ECONOMICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA**PR60 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****PR61 - SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA**

PR62 - Linee guida per lo schema di Convenzione d'uso Arena

PR63 - Linee guida per il Regolamento del verde

PR64 - Linee guida per il Regolamento d'uso dei parcheggi di uso pubblico

PR65 - Guida all'Attuazione delle Unità di Coordinamento Progettuale

PR66A – Tramvia Forlanini M4 - Rogoredo A.V. piano particellare tav. A

PR66B - Tramvia Forlanini M4 - Rogoredo A.V. – piano particellare tav. B

PR67 - Individuazione degli impianti di geotermia

A.3 - DOCUMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA**A.3.1 Relazione Ricognitiva *Porzioni Concluse*****A.3.2 *Proposta di Controdeduzioni***

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il presente provvedimento di ratifica comporta variazione del PGT vigente, i cui effetti decorreranno dalla data della pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto del Presidente della Regione Lombardia, o dell'Assessore Delegato, di approvazione dell'**ATTO INTEGRATIVO**;
4. di prendere atto che con l'acquisizione dell'efficacia della variante al PGT vigente - all'esito del presente provvedimento di ratifica e della sua pubblicazione sul BURL - l'Amministrazione Regionale convocherà la seduta conclusiva decisoria della competente Conferenza dei Servizi al fine di recepire la conformità urbanistica del programma edificatorio presupposta al rilascio del decreto **PAUR**.



**DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE**

25 maggio 2021

OGGETTO: RATIFICA DELL'ADESIONE DEL SINDACO ALL'ATTO INTEGRATIVO - SOTTOSCRITTO IN DATA 17 MAGGIO 2021 E RECANTE EFFETTI DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 14 MARZO 2003, N. 2 - DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO <MONTECITY - ROGOREDO> SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 2004 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRETTORE

con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare concernente l'oggetto

ATTESTA CHE:

- a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 549/2021 del 17 maggio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, l'**ATTO INTEGRATIVO** di che trattasi è stato sottoscritto digitalmente in pari data nel solo testo corrispondente all'ipotesi approvata;
- Il suddetto testo dell'Accordo di Programma ed i suoi allegati sono conformi a quelli definiti/validati in data 10 maggio 2021 da parte del Collegio di Vigilanza, nonché a quelli approvati con deliberazione di Giunta comunale n.549 del 17 maggio 2021 fatta eccezione per quanto sotto indicato.
- in relazione agli elaborati elencati in **articolo 3.6** dell'Atto Integrativo sotto **A2 – ELABORATI DI ANALISI E STATO DI FATTO** e sotto **A3 – ELABORATI DI PROGETTO**, si è riscontrato il mancato completamento di alcune parti del testo, alcune inesattezze, e incongruenze tra il testo dell'Atto e alcuni elaborati. Tutte le precisazioni nel seguito riportate sono in ogni caso di portata marginale e non costituiscono modifiche incidenti sull'accordo e sui contenuti di variante:

Rispetto al testo di Atto Integrativo si attestano le seguenti correzioni:

- a) **all'art. 2.7**, a proposito delle c.d. **Porzioni Concluse**, risulta impropriamente richiamata la planimetria catastale **IT05**, mentre l'elaborato da richiamare è **PR02 – Planimetria con individuazione ambiti consolidati da assoggettare al PDR**
- b) **all'articolo 12.3** la **planimetria catastale** richiamata coincide con l'elaborato **IT05** mentre la Tavola Tematica corrisponde all'elaborato **PR08 – Azzonamento dell'ambito di PII – Variante**
- c) **agli articoli 12.4 e 12.5** la tavola richiamata è la **PR07**
- d) **all'art. 22.8** il **Cronoprogramma degli interventi** e la **planimetria catastale** richiamati sono rispettivamente gli elaborati **PR57** e **IT05**

Rispetto agli elaborati si attesta che sono stati nuovamente acquisiti:

- e) la planimetria catastale **IT05** richiamata all'**articolo 2.3** in quanto nella versione prodotta non riporta colorazioni congruenti con il testo
- f) l'elaborato PR57 - Cronoprogramma degli interventi richiamato in particolare agli **articoli 12.4 e 22.8** in quanto nella versione prodotta risulta erroneamente incompleto

- in data 24.05.2021 sono stati sottoscritti digitalmente dall'Assessore delegato dal Sindaco (giusta delega conferita in data 7.5.21) e dall'Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale i seguenti elaborati, allegati all'**Atto Integrativo**:

A.1 - VARIANTE URBANISTICA MSG/21 (predisposta dal Comune di Milano)

Relazione Illustrativa di Variante, contenente la **Normativa della <Variante MSG/21>**

Tavola di Variante MSG/21 A

Tavola di Variante MSG/21 B

Elenco particellare - MSG/21 B1

(ultima versione integrata con le residuali particelle catastali oggi individuabili a conclusione delle verifiche tecniche sul progetto definitivo del collegamento tramviario)

Tavola di Variante MSG/21 C

Proposta di Controdeduzioni

Relazione concernente le Porzioni concluse

ATTESTA ALTRESI' CHE:

- mentre con deliberazione consiliare n. 54 del **2 novembre 2020** era stata approvata l'**integrazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020** e con essa le permutate, retrocessioni e cessioni di aree in parte già gravate da diritti di superficie per una estensione complessiva pari a **23.685 mq**, funzionali all'attuazione del Programma edificatorio oggetto della presente Variante e del correlato processo di rigenerazione urbanistica, rimangono da acquisire le seguenti residuali particelle catastali oggi individuabili a conclusione delle verifiche tecniche sul progetto definitivo del collegamento tramviario, i cui costi sono in ogni caso riconducibili all'interno della stima parametrica - imputabile al capitolo di uscita 761145 del Bilancio di previsione 2021/2023 - indicata nella Relazione Tecnico-Istruttoria (allegato **R/TI**):

a. relitto acque

- foglio 587 mappale 156 parte,
- foglio 588 mappale 89 parte, 87 parte
- foglio 564 mappale 245 parte
- foglio 564 mappale 244 parte

b. relitto strade

- foglio 538 mappali 86 parte, 85 parte, 88 parte
- foglio 537 mappali 101 parte, 102 parte

c. proprietà terzi

- foglio 564 mappale 12 parte, 13 parte
- foglio 535 mappale 184 parte

Il Direttore D'Area
arch. Giancarlo Tancredi

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

RATIFICA, AI SENSI DELL' ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA L.R. 14 MARZO 2003, N. 2, DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI MILANO ALL'ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "MONTECITY – ROGOREDO" SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 2004 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO.

Numero progressivo informatico: 1300/2021

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE D'AREA
Pianificazione Tematica
e Valorizzazione Aree
Arch. Giancarlo Tancredi
(Firma digitale)

Firmato digitalmente da GIANCARLO TANCREDI in data 25/05/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Montecity – Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano.

Numero progressivo informatico: 1300

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole, con l'avvertenza che eventuali oneri finanziari a carico del Comune di Milano, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'atto integrativo oggetto del provvedimento o attualmente non quantificati, dovranno essere approvati con appositi atti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 25/05/2021

**SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Montecity - Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano.
Numero progressivo informatico 1300/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale indicata in oggetto;

Richiamato integralmente il contenuto del parere di legittimità reso dallo scrivente in relazione alla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Approvazione dell'ipotesi di atto integrativo - recante effetti di variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 - dell'accordo di programma denominato "Montecity - Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano. Immediatamente eseguibile."*, approvata dalla Giunta comunale il 17 maggio 2021 con numero 549;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, da ritenersi assorbente della regolarità amministrativa dell'istruttoria e della relativa conformità a legge, dei passaggi procedurali/istruttori condotti, ivi compreso quanto dichiarato ed accertato dallo stesso Direttore nell'attestazione allegata alla proposta quale parte integrante, della completezza della documentazione propedeutica alla proposta medesima, nonché della verifica preventiva in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'approvazione della proposta stessa;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale *"Favorevole, con l'avvertenza che eventuali oneri finanziari a carico del Comune di Milano, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'atto integrativo oggetto del provvedimento o attualmente non quantificati, dovranno essere approvati con appositi atti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria."*;

Esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

Nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, e con l'avvertenza di cui al sopra citato parere di regolarità contabile *"Favorevole, con l'avvertenza che eventuali oneri finanziari a carico del Comune di Milano, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'atto integrativo oggetto del provvedimento o attualmente non quantificati, dovranno essere approvati con appositi atti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria."*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 25/05/2021

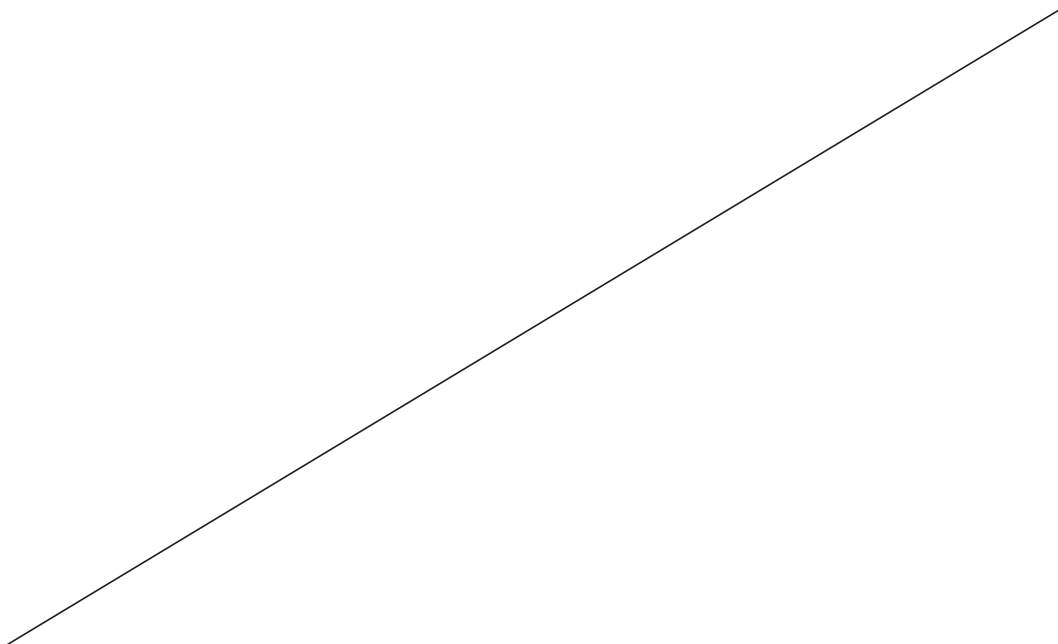
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _42_ DEL 27/05/2021

IL PRESIDENTE
Lamberto Bertolé
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4855

Bando Sport Outdoor 2021 - Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:
 - l'art. 1 lettera g), che pone tra le finalità della legge, la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all'aperto;
 - l'art. 3 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di individuare annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, per il sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto, come specificato alla lettera f);
 - all'art. 4, comma 1, che stabilisce la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato;
- le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» approvate con d.c.r. 13 novembre 2018 n. XI/188, nelle quali è previsto, tra gli obiettivi prioritari quello di dare nuovo impulso agli sport all'aria aperta e della montagna quale occasione per far vivere i territori montani, valorizzando i contesti e le professioni che li animano;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, ed in particolare l'obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
- la d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3748 di approvazione del «Documento di Economia e Finanza Regionale 2020»;
- la Risoluzione n. 41 concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvata con d.c.r. n. XI/1443 del 24 novembre 2020;
- la d.c.r. 17 dicembre 2020 n. XI/1644 che approva l'OdG n. 1655 che ha individuato come necessario/strategico finanziario, anche sulla base delle positive esperienze già realizzate, l'investimento relativo al sostegno e alla valorizzazione di strutture e infrastrutture dedicate agli sport di montagna al fine di favorirne la pratica in ambienti naturali e outdoor, impegnando la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento di interventi volti al sostegno e alla valorizzazione di strutture e infrastrutture dedicate agli sport di montagna per complessivi euro 4.000.000,00 (rispettivamente 2.000.000,00 per l'anno 2022 e per l'anno 2023) da appostarsi alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi.»;

Richiamata la d.g.r. 4778 del 31 maggio 2021 «Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 24° provvedimento - (atto da trasmettere al consiglio regionale)» con la quale è stato disposto, tra l'altro, il suddetto prelievo di risorse per complessivi euro 4.000.000,00 appostandole sul capitolo 6.1.203.8184 «Contributi per l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per

la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento delle altre strutture sportive della montagna»;

Vista l'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo (art. 7, l.r. 26/2014), dalla quale risulta che alla data del 04 giugno 2021 sono censiti in Lombardia:

- n. 3.415 spazi di attività di tipo playground dei quali 228 risultano non funzionanti o parzialmente funzionanti;
- oltre il 98% degli spazi di playground di proprietà pubblica risulta a gestione pubblica, contro il 2% a gestione privata o mista;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto:

- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delle successive disposizioni attuative del decreto-legge recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e di tutte le ulteriori disposizioni e dei successivi atti di proroga delle stesse, e delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nelle ordinanze di Regione Lombardia, intervenuti nel periodo marzo - aprile 2020;

Viste le «Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali», approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport con Prot. n. 3180 del 03 maggio 2020;

Rilevato che le citate Linee-Guida sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale nei termini sopra individuati a seguito del lockdown per l'emergenza COVID-19, e che esse contemplano l'attività all'aperto come modalità consentita anche in caso di restrizioni emergenziali in caso di pandemia;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all'aperto per la ripresa delle attività sportive;
- è interesse di Regione Lombardia, attivare una misura finalizzata a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, creando esperienze positive di sinergia tra le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche per la gestione e manutenzione degli spazi, sostenendo gli Enti pubblici ad attuare interventi di installazione o ampliamento di installazioni per lo skyfitness o di playground, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in autonomia;

Ritenuto necessario, sulla base del fabbisogno emerso dal territorio regionale e dalle informazioni rilevate dall'Anagrafe degli impianti sportivi regionali:

- attivare un'iniziativa volta al rilancio dello sport outdoor nei Comuni lombardi, tramite l'assegnazione di contributi per interventi volti a promuovere la pratica sportiva di base all'aria aperta ed in autonomia, anche in risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione sanitaria e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi, soprattutto al chiuso, e hanno generato una grande richiesta di spazi all'aperto per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza;
- promuovere la valorizzazione e/o la rigenerazione di aree verdi urbane e periurbane, rendendole completamente accessibili, mediante l'allestimento e l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto a corpo libero accessibili ai soggetti con disabilità od alla creazione di aree di playground attrezzate;

Vista la Comunicazione del Presidente della Giunta regionale di concerto con l'Assessore Cattaneo resa alla Giunta nella seduta del 29 marzo 2021 avente per oggetto «la Strategia Re-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

gionale per lo Sviluppo Sostenibile - messa a disposizione del documento strategico e percorso per l'approvazione della strategia regionale», nella quale si considera:

- «lo sport, come elemento di aggregazione e inclusione sociale e di contrasto alla marginalizzazione» e quale azione «imprescindibile la valorizzazione dello sport e di uno stile di vita attivo come fattore chiave nella prevenzione di patologie e patologie cardiovascolari e come strumento di contrasto all'obesità e all'obesità infantile, senza dimenticare i benefici nel benessere psico-fisico della persona;
- lo sviluppo della mobilità dolce in quanto struttura per una mobilità sostenibile sostenendo che sia «necessario perseguire in modo coerente l'obiettivo di riequilibrio modale verso forme di trasporto di persone e merci meno emissive, favorendo la mobilità dolce in ambito urbano, annoverando tra gli obiettivi per la macro-area strategica INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E CITTÀ, suddivisi rispetto ai goal di Agenda ONU, l'aumento del numero di chilometri di rete ciclabile;
- il ruolo che la rigenerazione urbana deve giocare affinché le città costituiscano effettivamente il motore dello sviluppo sostenibile e inclusivo;
- di promuovere la coesione sociale, l'inclusione e la sussidiarietà attraverso interventi «orientati secondo la più ampia prospettiva di costruire una Regione ad Accessibilità Universale (nei servizi, nei trasporti, nel tempo libero, in spazi aperti, in ambienti domestici e di comunità) ricca di ambienti ad alta sostenibilità sociale, capace di favorire i progetti di vita autonoma e indipendente dei portatori di disabilità;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), ed in particolare i punti 2 (Nozione di impresa e di attività economica) e 6.3 (Incidenza sugli scambi);

Dato atto che al considerando 74 del regolamento 651/2014 è previsto che «nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali»;

Dato atto altresì che la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato (2016/C 262/01), al punto 197 lettera a) chiarisce che il sostegno pubblico destinato a strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri non incidono sugli scambi tra gli Stati membri;

Ritenuto che il contributo regionale oggetto del presente provvedimento è rivolto ad Enti pubblici per interventi di riqualificazione o di nuova costruzione di installazioni all'aperto per lo sport a corpo libero per i quali sussistono le caratteristiche di seguito specificate:

- sono destinati a finalità di interesse generale e di promozione dello sport, e non è contemplato il loro utilizzo per attività economica;
- rivestono interesse puramente locale, tenuto conto che sono destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e che non è idoneo ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri;

Ritenuto che l'intervento non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto necessario approvare, i criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi a favore di Enti Pubblici finalizzati all'attivazione di nuovi siti sportivi per le attività sportive dopo la fase di lockdown che, nello specifico prevedono la concessione di un contributo in conto capitale a fondo perduto da parte di Regione Lombardia secondo le modalità e per gli interventi riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Centrale Presidenza, Area Programmazione e Relazioni esterne l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi ammonta a € 3.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.8184, «Contributi per l'apprestamento, la miglione, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento delle altre strutture sportive della montagna», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- € 451.588,00 sull'Esercizio 2021;
- € 2.000.000,00 sull'Esercizio 2022;
- € 1.048.412,00 sull'Esercizio 2023;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono anche stabilite le modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a € 3.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.8184 «Contributi per l'apprestamento, la miglione, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento delle altre strutture sportive della montagna», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- € 451.588,00 sull'Esercizio 2021;
- € 2.000.000,00 sull'Esercizio 2022;
- € 1.048.412,00 sull'Esercizio 2023;

3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Centrale Presidenza, Area Programmazione e Relazioni esterne si provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, all'emanazione del bando attuativo della presente misura (BANDO SPORT OUTDOOR 2021), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla

d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

4. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – AREA Programmazione e relazioni esterne
UO FS Sport e grandi eventi sportivi

TITOLO	BANDO SPORT OUTDOOR 2021 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI
FINALITÀ	Obiettivo del bando è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, creando esperienze positive di sinergia tra le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche per la gestione e manutenzione degli spazi. Gli interventi sono volti a promuovere la pratica sportiva all'aperto ed in autonomia, anche in risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione sanitaria e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi, soprattutto al chiuso, ed hanno generato una grande richiesta di spazi all'aperto per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza. Inoltre gli interventi previsti consentiranno la valorizzazione o rigenerazione di aree verdi urbane e periurbane, rendendole completamente accessibili, mediante l'allestimento e l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto, a corpo libero accessibili ai soggetti con disabilità od alla creazione di aree di playground attrezzate, ad esempio, per lo street basket, la pratica dello skateboarding, del parkour, etc. Il bando sarà quindi sviluppato su due diverse linee di finanziamento: - Linea 1: interventi di allestimento ed installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto a corpo libero, accessibili ai soggetti con disabilità, quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di skyfitness, così come descritti nelle indicazioni operative allegate al bando; - Linea 2: interventi di riqualificazione o di allestimento di aree di playground dedicate agli sport outdoor.. E' ammessa, per gli Enti aderenti, la possibilità di presentazione di un'unica domanda anche per più interventi combinati (linea 1 e linea 2), purché le installazioni siano collegate tra loro attraverso piste o reti ciclabili, e che prevedano comunque un unico intervento sulla Linea 2. E' ammessa la possibilità per ciascun Ente di presentare una domanda per più interventi sulla Linea 1, purché le installazioni siano collegate tra loro attraverso piste o reti ciclabili. Per i soli Comuni, non sono ammesse domande per più di una installazione relativa alla Linea 2. Per gli altri Enti sovracomunali, possono essere ammesse domande che prevedano fino a 2 interventi sulla Linea 2, purché realizzati in

	Comuni diversi e senza l'obbligo di collegamento attraverso circuiti o reti ciclabili; Per gli Enti sovracomunali, possono essere ammesse domande che prevedano fino a 3 interventi sulla Linea 1, purchè realizzati in Comuni diversi e senza l'obbligo di collegamento attraverso circuiti o reti ciclabili;
R.A. PRS XI LGS.	108. Econ.6.1.108 "Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi"
SOGGETTI BENEFICIARI	Enti pubblici proprietari o gestori delle aree nelle quali è prevista la realizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, Comunità Montana, Città Metropolitana, Ente Parco, etc.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 3.500.000,00 di risorse di Regione Lombardia, esclusivamente a copertura delle spese di investimento e progettazione definitiva, definitiva/esecutiva o esecutiva. - Linea 1 € 2.000.000,00 - Linea 2 € 1.500.000,00 Per la linea 2, la parte del quadro economico progettuale non finanziata dal contributo regionale a fondo perduto in conto capitale anche in caso di eccedenza del costo rispetto ai limiti di spesa ammissibile per ciascun intervento, dovrà essere finanziata con proprie risorse finanziarie del soggetto beneficiario senza limite di importo. Sia per progetti a valere sulla Linea 1 che per progetti a valere sulla Linea 2 è ammessa la cumulabilità del finanziamento con altre risorse provenienti da ulteriori misure sia regionali che nazionali che comunitarie, purchè già assegnate al soggetto beneficiario.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse proprie regionali pari ad € 3.500.000,00 sul capitolo 6.1.203.8184 "CONTRIBUTI PER L'APPRESTAMENTO, LA MIGLIORIA, L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI, DELLE STRUTTURE EDILI ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ADEGUAMENTO, L'AMPLIAMENTO E L'ARREDAMENTO DI RIFUGI E DELLE ALTRE STRUTTURE ALPINISTICHE": - € 451.588,00 sul bilancio 2021 - € 2.000.000,00 sul bilancio 2022 - € 1.048.412,00 sul bilancio 2023
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese ammesse a contributo, e comprensivo dei costi di progettazione, acquisto attrezzature e posizionamento, per un ammontare massimo, su ciascuna installazione, di € 40.000,00 sulla linea 1 e di € 150.000,00 sulla Linea 2, e comunque secondo i limiti stabiliti dalla L.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulla procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" o vigente al momento dell'assegnazione del contributo (Rif. art. 9, L.r. 2 aprile 2021 n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo", deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore per i contributi regionali assegnati nel periodo intercorrente

	tra l'entrata in vigore della L.r. 4/2021 e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica).
REGIME DI AIUTO DI STATO	Gli interventi non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto il contributo regionale oggetto del presente provvedimento è rivolto ad Enti pubblici per interventi di riqualificazione o di nuova costruzione di installazioni all'aperto per lo sport a corpo libero per i quali sussistono le seguenti caratteristiche: · sono destinati a finalità di interesse generale e di promozione dello sport, e non è contemplato il loro utilizzo per attività economica; · rivestono interesse puramente locale, tenuto conto che sono destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e che non è idoneo ad attirare clienti o investimenti da altri stati membri;
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili interventi delle seguenti tipologie: Linea 1: - realizzazione di installazioni per lo skyfitness all'interno di aree di proprietà dei soggetti beneficiari o in loro dotazione per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda; - ampliamento di aree dedicate allo skyfitness già esistenti all'interno di aree di proprietà dei soggetti beneficiari o in loro dotazione per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda; - interventi di smartizzazione delle aree di intervento mediante la creazione di aree a wifi libero; Linea 2: - riqualificazione o realizzazione di nuove aree di playground per la pratica sportiva di sport outdoor; - interventi di smartizzazione delle aree di intervento mediante la creazione di aree a wifi libero. Sebbene in caso di richiesta per interventi multipli sulla linea 1 o interventi combinati sulla linea 1 e la Linea 2 permanga il vincolo del collegamento delle installazioni attraverso piste ciclabili o reti ciclabili per i Comuni, non sono finanziabili interventi per la creazione, adeguamento, miglioramento di piste ciclabili o reti ciclabili. Gli interventi non devono essere avviati alla data di presentazione della domanda. Le spese relative agli interventi sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda e fino alla data della rendicontazione finale degli interventi che dovrà avvenire entro il 15/11/2022 per la Linea 1, oppure entro il 15/11/2023 per la Linea 2.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammesse a contributo le spese per gli interventi connessi ai seguenti ambiti: Linea 1 - Spese di progettazione, per un massimo del 10% del valore dell'intervento comprensive delle eventuali spese tecniche (contributi obbligatori dei professionisti);

	- Lavori, opere civili e spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti); - Acquisto di attrezzature sportive dedicate allo skyfitness come descritte nel documento di progetto allegato al bando ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento delle attività sportive in skyfitness da parte di soggetti con disabilità; - Spese legate all'implementazione della connettività wifi all'interno dell'area di intervento; - Spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purchè necessarie alle concrete esigenze di funzionalità degli spazi oggetto dell'intervento Linea 2: - Spese di progettazione, per un massimo del 10% del valore dell'intervento comprensivi delle eventuali spese tecniche (contributi obbligatori dei professionisti); - Lavori, opere civili e spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti); - Acquisto di attrezzature sportive dedicate all'allestimento del playground ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento delle attività sportive da parte di soggetti con disabilità; - Spese legate all'implementazione della connettività wifi all'interno dell'area di intervento; - Spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purchè necessarie alle concrete esigenze di funzionalità degli spazi oggetto dell'intervento; - ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell'intervento, se non recuperabile. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto. Non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati o per la creazione od adeguamento di piste o reti ciclabili.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Ciascuna delle domande sarà valutata sulla base dei requisiti di ammissibilità a finanziamento. Il possesso dei requisiti di accesso garantisce l'ammissione a valutazione di qualità del progetto, sulla base della quale ciascun progetto può ottenere punteggio supplementare di qualità. A parità di punteggio si procederà ad estrazione. I requisiti di ammissibilità a finanziamento sono: - Presentazione della domanda da parte di Ente pubblico (Comune, Provincia, Comunità Montana, Città Metropolitana, Ente Parco, etc.); - Disponibilità o proprietà dell'area nella quale è previsto l'intervento; - Livello di progettazione almeno di fattibilità tecnico – economica; - Esistenza di un atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione

	proponente. La tipologia di procedura utilizzata per l'assegnazione delle risorse considera l'elemento di premialità sotto riportato. Nel limite della dotazione finanziaria, il contributo è concesso prioritariamente in relazione alle maggiori premialità caratterizzanti gli interventi proposti. In caso di risorse residue e ad integrazione di tale procedura, le domande a pari premialità - inferiore alla premialità posseduta dall'ultima richiesta già finanziata - sono sottoposte a sorteggio così come disposto dalla normativa regionale. La valutazione del punteggio di qualità sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione, costituito con atto del Direttore Generale, finalizzato a: • verificare i contenuti dei progetti; • determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo; • assegnare il punteggio valido ai fini della composizione della graduatoria; • quantificare il contributo concedibile. Le tipologie di premialità attribuite ai progetti con punteggio di qualità sono le seguenti: • Per la Linea 1 (massimo 40 punti di premialità) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Punteggio di premialità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr> <tr> <td>Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr> <tr> <td>Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr> <tr> <td>Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)</td><td>Fino ad un massimo di 2 punti</td></tr> <tr> <td>Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso</td><td>Fino ad un massimo di 4 punti</td></tr> <tr> <td>Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr> <tr> <td>Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr> <tr> <td>In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr> </tbody> </table>	Requisito	Punteggio di premialità	Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)	Fino ad un massimo di 3 punti	Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana	Fino ad un massimo di 7 punti	Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)	Fino ad un massimo di 7 punti	Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)	Fino ad un massimo di 2 punti	Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso	Fino ad un massimo di 4 punti	Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità	Fino ad un massimo di 7 punti	Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione	Fino ad un massimo di 3 punti	In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete	Fino ad un massimo di 3 punti
Requisito	Punteggio di premialità																		
Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)	Fino ad un massimo di 3 punti																		
Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana	Fino ad un massimo di 7 punti																		
Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)	Fino ad un massimo di 7 punti																		
Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)	Fino ad un massimo di 2 punti																		
Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso	Fino ad un massimo di 4 punti																		
Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità	Fino ad un massimo di 7 punti																		
Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione	Fino ad un massimo di 3 punti																		
In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete	Fino ad un massimo di 3 punti																		

	delle installazioni attraverso circuiti di soft mobility																					
	Percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto che presenta la domanda, superiore al 20%	Fino ad un massimo di 4																				
	• Per la Linea 2 (massimo 40 punti di premialità):																					
	<table><tr><th>Requisito</th><th>Punteggio di premialità</th></tr><tr><td>Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr><tr><td>Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr><tr><td>Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr><tr><td>Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)</td><td>Fino ad un massimo di 2 punti</td></tr><tr><td>Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso</td><td>Fino ad un massimo di 4 punti</td></tr><tr><td>Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità</td><td>Fino ad un massimo di 7 punti</td></tr><tr><td>Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr><tr><td>In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete delle installazioni attraverso circuiti di soft mobility</td><td>Fino ad un massimo di 3 punti</td></tr><tr><td>Percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto che presenta la domanda, superiore al 20%</td><td>Fino ad un massimo di 4 punti</td></tr></table>	Requisito	Punteggio di premialità	Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)	Fino ad un massimo di 3 punti	Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana	Fino ad un massimo di 7 punti	Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)	Fino ad un massimo di 7 punti	Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)	Fino ad un massimo di 2 punti	Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso	Fino ad un massimo di 4 punti	Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità	Fino ad un massimo di 7 punti	Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione	Fino ad un massimo di 3 punti	In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete delle installazioni attraverso circuiti di soft mobility	Fino ad un massimo di 3 punti	Percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto che presenta la domanda, superiore al 20%	Fino ad un massimo di 4 punti	
Requisito	Punteggio di premialità																					
Livello di progettazione (fattibilità, definitiva od esecutiva)	Fino ad un massimo di 3 punti																					
Attivazione degli interventi in aree oggetto di processi di rigenerazione urbana	Fino ad un massimo di 7 punti																					
Accessibilità dell'area di intervento mediante circuiti di soft mobility (piste o reti ciclabili)	Fino ad un massimo di 7 punti																					
Copertura wifi dell'area di intervento (presente o creata in fase di intervento)	Fino ad un massimo di 2 punti																					
Esistenza di un piano manutentivo e durata dello stesso	Fino ad un massimo di 4 punti																					
Accessibilità e fruibilità delle installazioni a soggetti con disabilità	Fino ad un massimo di 7 punti																					
Esistenza di un accordo con l'associazionismo sportivo o con le società sportive per la gestione coordinata dell'installazione e relativa manutenzione	Fino ad un massimo di 3 punti																					
In caso di più domande dello stesso comune o più interventi per associazioni di comuni, premialità per la messa in rete delle installazioni attraverso circuiti di soft mobility	Fino ad un massimo di 3 punti																					
Percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto che presenta la domanda, superiore al 20%	Fino ad un massimo di 4 punti																					
	In caso di progettualità per interventi combinati, il punteggio per ciascun parametro di premialità sarà dato dalla media dei singoli punteggi ottenuti per singola progettualità.																					

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito https://www.bandiregione.lombardia.it/. I termini per la presentazione delle domande, le modalità di attribuzione dei criteri di premialità e le modalità di presentazione delle rendicontazioni verranno declinati puntualmente nel Bando. L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Regione Lombardia, in qualità di soggetto gestore. Le domande pervenute verranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - sussistenza dei requisiti soggettivi, riferiti alla qualifica del soggetto beneficiario, previsti dal Bando di successiva emanazione; - conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico-ambientali vigenti; - presenza di progetto approvato dall'Ente o dal soggetto proprietario dell'area di intervento; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - Presenza di parere preventivo CONI. L'istruttoria di valutazione tecnica delle domande, finalizzata a: - verificare la coerenza dei progetti con le finalità del Bando e con le tipologie degli interventi ammissibili; - determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo; - quantificare i punteggi di premialità per ciascun progetto ai fini della definizione della graduatoria finale; - quantificare il contributo concedibile. I soggetti richiedenti contributo, in possesso dei requisiti di ammissibilità, saranno ammessi a finanziamento in base alla somma dei punteggi di premialità attribuiti alle singole progettualità o, nel caso di progetti combinati a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2, in base alla somma delle medie di punteggio ottenuto su ciascun parametro di premialità per i diversi interventi. A parità di punteggio si procederà con l'estrazione a sorte dei beneficiari. Le risultanze della istruttoria, con l'individuazione dei progetti non ammessi a contributo regionale, dei progetti ammessi a contributo regionale con gli importi rispettivamente assegnati, verranno approvate da Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura della procedura telematica Bandi On Line per la presentazione della domanda. • Entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento di concessione del contributo, Regione Lombardia • comunicherà al beneficiario la documentazione utile ai fini dell'accettazione del contributo.
---------------------------	---

SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia per l'esame delle domande e la concessione delle agevolazioni
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo (a fondo perduto) sarà erogato, compatibilmente con gli esercizi finanziari delle risorse stanziato a bilancio, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili. Linea 1: - prima quota di contributo ad anticipo entro il 31/12/2021 ad accettazione del contributo; - seconda quota di contributo a saldo, dietro presentazione della rendicontazione finale (da effettuarsi entro il 15/11/2022) entro il 31/12/2022. Linea 2: - prima quota di contributo ad anticipo entro il 31/12/2021 ad accettazione del contributo; - seconda quota a presentazione di stato di avanzamento lavori del 30% (da presentarsi entro il 15/11/2022) entro il 31/12/2022; - terza quota di contributo a saldo delle spese ammissibili, dietro presentazione della rendicontazione finale (da effettuarsi entro il 15/11/2023) entro il 31/12/2023. Per progettualità combinate Linea 1 e Linea 2 l'erogazione del contributo sarà effettuata secondo le indicazioni della specifica linea per i diversi interventi.

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4865
Comitato di sorveglianza regionale delle sperimentazioni gestionali - Modifica Composizione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n.33/2009 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*», così come modificata dalla l.r. n. 23/2015 ed in particolare l'art. 19 (*Sperimentazioni gestionali*) con il quale la Regione promuove programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità del SSL;

Viste:

- la d.g.r. n. IX/4935 del 28 febbraio 2013 «*Integrazioni delle linee guida regionali per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del Comitato dei controlli*»;
- d.g.r. n. XI/1180 del 29 gennaio 2019 «*Modifica dell'allegato alla d.g.r. n. IX/4935/2013 «Le sperimentazioni gestionali - integrazione delle linee guida regionali*»;

Richiamato in particolare l'allegato tecnico «*Le sperimentazioni gestionali - Integrazione delle Linee Guida regionali*», parte integrante della succitata deliberazione d.g.r. n. IX/4935/2013 come modificata con d.g.r. n. XI/1180 del 29 gennaio 2019, che ha, tra l'altro, fornito indicazioni in merito alla composizione del Comitato di sorveglianza regionale indicando tra i membri interni della DG Welfare la figura del Consigliere giuridico;

Richiamato il decreto del Direttore Generale Welfare n.9161 del 24 giugno 2019 con il quale è stato istituito il Comitato di sorveglianza regionale delle sperimentazioni gestionali;

Dato atto che le funzioni svolte dal Consigliere giuridico della Direzione Generale Welfare, per la parte di interesse specifico del Comitato in argomento, sono state assorbite dall'UO Affari Generali della medesima Direzione Generale;

Ritenuto alla luce delle sopravvenute modifiche organizzative, di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza regionale prevedendo la sostituzione della figura del Consigliere giuridico con il Dirigente dell'UO Affari Generali della Direzione Generale Welfare;

Stabilito pertanto, di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza regionale delle sperimentazioni gestionali prevedendo la sostituzione della figura del Consigliere giuridico della Direzione Generale Welfare con il Dirigente dell'UO Affari Generali della medesima Direzione, in qualità di coordinatore;

Stabilito altresì che, ai sensi del principio generale di economicità del procedimento amministrativo, con il presente provvedimento è modificato contestualmente la composizione del Comitato di sorveglianza regionale istituito con il succitato Decreto del Direttore Generale Welfare n. 9161/2019;

Ribadito che:

- il Comitato di sorveglianza regionale ha durata triennale a decorrere dalla sua istituzione con decreto DG Welfare n. 9161 del 24 giugno 2019;
- la partecipazione ai lavori non comporta alcun compenso ai componenti;

Dato atto che agli atti della competente UO sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di insussistenza cause di inconfiribilità come previsto dalla d.g.r. n. XI/4504/2021 «Approvazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023»;

Richiamati la l.r. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza regionale prevedendo la sostituzione della figura del Consigliere giuridico della Direzione Generale Welfare con il Dirigente dell'UO Affari Generali della medesima Direzione, in qualità di coordinatore, procedendo contestualmente alla modifica del Decreto del Direttore Generale Welfare n. 9161/2019;

2. di stabilire che:

- il Comitato regionale di sorveglianza ha durata triennale a decorrere dalla sua istituzione con decreto DG Welfare n.

9161 del 24 giugno 2019;

- la partecipazione ai lavori non comporta alcun compenso ai componenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4870
Approvazione dei criteri per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale - Innovamusei

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che all'art. 29 «Imprese culturali e creative» intende promuovere il ruolo economico del settore culturale, attraverso lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, che, al risultato atteso 102.Econ.5.2 «Sostegno alle imprese culturali e creative e alla formazione degli operatori del settore culturale», prevede il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell'industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta culturale del territorio;

Considerato che l'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno messo a durissima prova l'intero settore culturale italiano coinvolgendo sia le istituzioni culturali sia l'intero ecosistema di professionisti e imprenditori in ambito culturale e creativo che collabora con le medesime;

Ritenuto necessario intervenire con una misura che consenta agli istituti culturali (Musei ed Ecomusei) di sviluppare progetti innovativi attraverso il supporto di professionisti e imprenditori in ambito culturale e creativo;

Richiamate:

la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020-2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;

la d.g.r. n° XI/4195 del 18 gennaio 2021 Approvazione dello schema di «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo per lo sviluppo di un programma di supporto all'imprenditorialità nel campo della cultura - InnovaMusei»;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» e in particolare:

- il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali,

le camere di commercio)» come da comunicazione aiuto SA.57021;

- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, n. SA.57021 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attua-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

le emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

Stabilito, pertanto, che:

- le agevolazioni di cui al presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- tali agevolazioni:
 - possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
 - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
 - possono essere concesse entro il termine del 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto SA.57021-58547-59655-62495;
 - possono essere concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
 - possono essere concessi alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto

18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino non essere in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto;

- non possono essere concesse alle medie imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

Stabilito che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495, le concessioni successive al 31 dicembre 2021, avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato al Dirigente della Struttura «Patrimonio e Imprese Culturali»;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 - in caso di micro - piccola impresa;
- di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 - in caso di medie imprese;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» le imprese beneficiarie:

- dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Stabilito che:

- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;
- le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia

e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo - approvazione del programma d'azione 2021»;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale» per il finanziamento di progetti innovativi in ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da imprese culturali e creative e raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia;

Visto l'Allegato A «InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'approvazione in data 15 gennaio 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Vista la nota del 11 maggio 2021 prot. L1.2021.0001382 «Variazione compensativa della Direzione Autonomia e Cultura in base alla l.r. 19/2012 art. 1 co. 5»;

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria complessiva a carico di Regione per euro 2.100.000,00 - di cui 600.000,00, nel 2021 e 1.500.000,00 nel 2022 - con copertura sul capitolo di bilancio 5.01.203.14680, oggetto di variazione compensativa dal capitolo 5.01.203.12865 (prot. L1.2021.0001382);
- il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:
 - un acconto di prima tranches di euro 600.000,00 al momento dell'approvazione del primo provvedimento di concessione;
 - il saldo fino a euro 1.500.000,00 sulla base delle rendicontazioni della misura complessiva;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 marzo 2022 e una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività;

Considerato che il contributo regionale erogato alle imprese è concesso nel rispetto del regolamento ministeriale approvato con decreto 115/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e

s.s. in caso di Regime De Minimis e artt. 9 e s.s. in caso di inquadramento nel Quadro Temporaneo;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 18 maggio 2021;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate;
- realizzare le misure secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. del d.l. 34/2020 e della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista dal Quadro Temporaneo;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della struttura Patrimonio e imprese culturali - DG Autonomia e Cultura, si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale» per il finanziamento di progetti innovativi in ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da imprese culturali e creative e raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria complessiva a carico di Regione per euro 2.100.000,00 - di cui 600.000,00, nel 2021 e 1.500.000,00 nel 2022 - con copertura sul capitolo di bilancio 5.01.203.14680, oggetto di variazione compensativa dal capitolo 5.01.203.12865 (prot. L1.2021.0001382);

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura «InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale» di cui all'allegato A ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

5. di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, in tranches, nello specifico:

- un acconto di prima tranches di euro 600.000,00 al momento dell'approvazione del primo provvedimento di concessione;
- il saldo fino a euro 1.500.000,00 sulla base delle rendiconta-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

zioni della misura complessiva;

6. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 marzo 2022 e una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività;

7. di prevedere che le agevolazioni di cui al presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

8. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495, le concessioni successive al 31 dicembre 2021, avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato al Dirigente della Struttura «Patrimonio e Imprese Culturali»;

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate;
- realizzare le misure secondo i criteri di cui all'Allegati A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s., del d.l. 34/2020 e della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista dal Quadro Temporaneo;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

10. di demandare al Dirigente della Struttura Patrimonio e imprese culturali l'adozione dei necessari atti contabili;

11. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DEI BANDI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale
FINALITÀ	Dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia nasce il progetto InnovaMusei, frutto di un accordo tra le parti, reso possibile dalle comuni intenzioni programmatiche di supporto alle istituzioni culturali territoriali e alle imprese culturali e creative (ICC). L’obiettivo di InnovaMusei è la creazione di partenariati strategici tra raccolte museali/musei ed ecomusei che hanno bisogno di rinnovarsi e le imprese attive nel settore culturale e creativo più capaci di rispondere alle nuove necessità della domanda e dell’offerta di consumi culturali. L’intervento finanzia progetti innovativi in ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da ICC e raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia.
R.A. DEL PRS DI LGS.	ECON.0502.102 Sostegno alle imprese culturali e creative e alla formazione degli operatori nel settore culturale
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 17 giugno 2014) attive nel settore culturale e creativo, per tali intendendosi: i) attività culturali “core”: arti visive, arti performative, patrimonio culturale; ii) culturali: editoria (comprese le sue declinazioni multimediali), musica, radio-televisione, cinema e videogiochi (incluse le imprese dell’economia digitale); iii) creative: architettura, design (nelle sue varie forme e declinazioni, che comprendono design di prodotto, design di comunicazione, moda) e pubblicità; Il progetto innovativo dovrà essere presentato da una o più imprese culturali e creative in partenariato con raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia. Il partenariato dovrà essere formalizzato con un Accordo di Progetto, redatto in forma scritta e che contempli impegni, risorse e ruoli dei soggetti aderenti.
SOGGETTI DESTINATARI	Cittadini e turisti Direttamente: musei, raccolte museali, ecomusei riconosciuti. Indirettamente i visitatori di questi istituti.
SOGGETTO GESTORE	Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: • agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate; • assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, del D.L. 34/2020 e della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;

	• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863; • verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista dal Quadro Temporaneo; • assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico: • un acconto di prima tranche di euro 600.000,00 al momento dell'approvazione del primo provvedimento di concessione; • il saldo fino a euro 1.500.000,00 sulla base delle rendicontazioni della misura complessiva; Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 marzo 2022 e una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 2.100.000,00: • 2021: euro 600.000,00 – capitolo 5.01.203.14680 • 2022: euro 1.500.000,00 – capitolo 5.01.203.14680
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un Bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento. Per tutti i beneficiari il contributo a fondo perduto sarà erogato nella misura massima del 75% del costo totale delle spese ammesse. I progetti dovranno avere un dimensionamento minimo di 50.000,00 euro. Il contributo massimo concedibile non potrà superare la somma di 200.000,00 euro per progetto.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495, le concessioni successive al 31 dicembre 2021, avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili i seguenti interventi: • Strumenti e soluzioni per qualificare e innovare l'offerta e incrementare la domanda;

	• Soluzioni per gestire il patrimonio museale/ecomuseale, attraverso metodologie innovative; • Servizi di supporto alle attività organizzative, amministrative e gestionali dell'istituzione museale/ecomuseale; • Strumenti per l'efficientamento di canali di vendita online, anche in grado di integrarsi nelle infrastrutture informatiche della struttura museale/ecomuseale; • servizi che favoriscano l'inclusione sociale nella fruizione dell'offerta culturale e la sostenibilità ambientale e portino l'attenzione anche verso i soggetti più deboli; • Processi e soluzioni di ludicizzazione per trasmettere contenuti in modalità interattiva e innovativa. Gli interventi ammessi devono interessare esclusivamente il territorio lombardo. La durata massima degli interventi sarà di 10 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria e 2 mesi successivi per l'attività di rendicontazione finale.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Per l'assegnazione delle risorse, si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a sportello. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito del progetto. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta in sede di domanda e la sussistenza dei requisiti soggettivi. L'istruttoria tecnica, che sarà effettuata dal Responsabile del procedimento con il supporto di un apposito nucleo di valutazione, è finalizzata a verificare la coerenza del progetto presentato rispetto alle finalità del bando e sulla base dei criteri di valutazione (qualità progettuale, innovazione, costi e tempi di realizzazione) che saranno dettagliati nel bando. Saranno assegnate premialità ai progetti che: • prevedano addizionalità finanziarie da parte dei titolari o gestori di raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia; • promuovano innovazione e digitalizzazione in chiave di sostenibilità e fruibilità diffusa nei musei ed ecomusei. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo sarà erogato da Unioncamere Lombardia ai beneficiari con le seguenti modalità: • una quota a titolo di stato avanzamento lavori pari al 30% del contributo, a seguito dell'effettiva realizzazione del 30% delle spese di Progetto, previa presentazione di regolare documentazione di spesa e di una relazione tecnica intermedia; • una quota, a titolo di saldo a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione finale.

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4871

Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del «Bando Per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione - art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016» - Anno 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che:

- all'art. 34 sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e strutture destinate ad attività di spettacolo;
- all'art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Dato atto che l'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che stabilisce quali strumenti di programmazione regionale:

- a) il programma triennale per la cultura, che il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale;
- b) il programma operativo annuale per la cultura, che la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare;

Richiamata la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Dato atto che in occasione della seduta di Giunta odierna è iscritta all'Ordine del giorno per l'approvazione della deliberazione avente ad oggetto «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», che è stato esaminato ed ha avuto il parere positivo della Commissione Consiliare competente in data 9 giugno 2021;

Considerato che:

- il settore dello spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce l'aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita imprenditoriale e occupazionale ed è quindi importante promuovere una diffusione equilibrata delle sue attività sul territorio;
- si intendono sostenere progetti di adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo;
- le priorità delle linee di intervento riguarderanno in particolare:
 - a) l'aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale;
 - b) la messa in sicurezza delle sale;
 - c) l'aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale;
 - d) l'aumento del confort per il pubblico;
 - e) la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale,
 - f) l'accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria;
 - g) l'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio attraverso l'apertura di nuove sale, il ripristino di sale inattive, l'ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti;
 - h) il sostegno all'adeguamento alle misure imposte dalla normativa sanitaria per il contenimento dell'emergenza epidemica COVID-19;

Considerato inoltre che nel corso degli ultimi anni si è rilevata la necessità per le sale da spettacolo di investire nel rinnovo delle proprie dotazioni tecniche e tecnologiche e di adeguarsi ai nuovi vincoli derivanti in materia di sicurezza, anche ampliando sale esistenti e creando nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti, al fine di poter continuare a restare sul mercato e diversificare la programmazione, ampliando anche il proprio target di pubblico;

Valutato il grave stato di crisi che ha colpito il settore dello spettacolo a causa dell'applicazione delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone di agire con la massima celerità per sostenere i soggetti che operano nel settore;

Preso atto che il settore dello spettacolo dovrà affrontare gli investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19;

Considerato che le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016 attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 3.400.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

- € 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021
 - cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00
- € 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022
 - cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00
- € 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023
 - cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00

Verificato che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che:

- a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;
- l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2022-2023;

Richiamate le d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016, n. X/6000 del 19 dicembre 2016 e n. X/6642 del 29 maggio 2017 e il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 relative alla determinazione e strumenti di supporto per semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto pertanto di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione di un bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della dirigente pro tempore della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising l'adozione del bando per il sostegno di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Richiamata la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

Considerato che sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

Considerato di applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Visto il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Considerato, pertanto, che i restanti casi sono di rilevanza locale in quanto le sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica e dunque non rilevano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014, come da sezione 6.3. ai punti 190 e seguenti della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Valutato, pertanto, che:

- tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in es-

cuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Considerato di applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di:

- grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante;
- sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;

Valutato, pertanto, che tali finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Ritenuto che i finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- che attestati il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Acquisito in data 8 giugno 2021 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 - all. C e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8713/2017;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione un bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell'art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016 attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 3.400.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

- € 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021
 - cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- € 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022
 - cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00
- € 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023
 - cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00
 - cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00

3. di stabilire che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che:

- a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;
- l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2022-2023;

4. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza;

5. di stabilire che i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905)» - SA.60324;

6. di stabilire che i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

7. di demandare alla dirigente pro tempore della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising l'adozione del bando e l'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

TITOLO	REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2021”
FINALITÀ	Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita imprenditoriale e occupazionale. Si intendono quindi sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo). In coerenza con la Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo – 2020/2022, il Programma Operativo Annuale 2021 e l’art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016, le priorità di intervento riguarderanno in particolare: a. l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale; b. la messa in sicurezza delle sale; c. l’aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale; d. l’aumento del confort per il pubblico; e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale; f. l’accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria; g. l’ampliamento dell’offerta culturale sul territorio attraverso l’apertura di nuove sale, il ripristino di sale inattive, l’ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell’ambito di sale o multisale già esistenti; h. il sostegno all’adeguamento alle misure imposte dalla normativa sanitaria per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

	I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione di un bando a sostegno di progetti di adeguamento strutturale e tecnologico delle sale destinate ad attività di spettacolo ed in particolare: A) Progetti relativi a sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive; B) Progetti relativi all'apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell'ambito di sale o multisale già esistenti.
R.A. DEL PRS XI LGS.	Risultato atteso 104. Econ.5.2 "Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea"
SOGGETTI BENEFICIARI	Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala da spettacolo: - Enti e istituzioni ecclesiastiche; - Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese. Sono esclusi tutti gli Enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), compresi di Province, Comuni, Città Metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni. Ogni soggetto richiedente potrà presentare una domanda di partecipazione al bando per ciascuna sede gestita, nel limite massimo di due. I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo.
SOGGETTI DESTINATARI	I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	E' prevista una dotazione complessiva di € 3.400.000,00.
FONTE DI FINANZIAMENTO	La dotazione trova copertura economica sui seguenti capitoli di bilancio: € 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021

	cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00 cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00 € 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022 cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00 cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00 € 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023 cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00 cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00 Tali somme potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alle disponibilità di bilancio. A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari e l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Si prevedono due Linee di azione: - Linea A) "Progetti relativi a sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive". Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 10.000,00 e € 400.000,00; - Linea B) "Progetti relativi all'apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell'ambito di sale o multisale già esistenti". Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 30.000,00 e € 700.000,00. Per i progetti della linea A e della linea B, il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 50% del totale delle spese ammissibili. L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.

REGIME DI AIUTO DI STATO	Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a sale destinati ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile. Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri. In particolare: • i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53; • come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato; • non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione. I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile; • informi circa eventuali altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo. Non saranno erogati, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015.
---------------------------------	--

	Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di: • grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante; • sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali sia presente un cofinanziamento di risorse pubbliche superiore all'80% del costo totale del progetto. I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013. I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale. I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE); • attestino il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115. I restanti casi, ovvero le sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pertanto non sono
--	--

	attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Le sale oggetto degli interventi nell'ambito del presente bando devono essere localizzate sul territorio di Regione Lombardia. I progetti dovranno riguardare sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo): potrà trattarsi di sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, di apertura di nuove sale, di ampliamento di sale già attive, di creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti e di ripristino di sale inattive. In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive: - gli enti privati non ecclesiastici dovranno documentare consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da almeno tre anni; - gli enti ecclesiastici dovranno documentare accordi e collaborazione con soggetti gestori/programmatori/direzione artistica.
SPESE AMMISSIBILI	I progetti dovranno essere interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo e dovranno avere per oggetto i seguenti interventi: - Adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: arredi, impiantistica comprensiva di interventi per l'efficientamento energetico, apparecchiature, acquisto di attrezzature per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, (a titolo esemplificativo per disabilità sensoriale si intende sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e relativi software), sistemi di biglietteria elettronica; - Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza; - Interventi per l'accessibilità della sala alle persone con disabilità motoria; - Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale cinematografiche compreso l'aggiornamento tecnologico; - Spese per l'acquisto di macchinari e di adeguamento strutturale derivanti dalle disposizioni normative e dai protocolli in materia di sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19; - Spese finalizzate all'acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (a titolo di esempio: schermi e

	apparecchiature digitali adibite alla proiezione cinematografica per arene estive o per la realizzazione di drive-in). Sono considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2021 e i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data.																						
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line.																						
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le valutazioni verranno effettuate nel rispetto dei seguenti parametri: LINEA DI AZIONE A) “PROGETTI RELATIVI A SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO ESISTENTI GIÀ ATTIVE” <table> <tr> <th>Parametro</th><th>Punteggio fino a</th></tr> <tr> <td>Stato di degrado, fattibilità e urgenza dell'intervento</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Numero giornate di apertura della sala</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Totale fino a</td><td>100</td></tr> </table> LINEA DI AZIONE B) “PROGETTI RELATIVI ALL'APERTURA DI NUOVE SALE, AL RIPRISTINO DI SALE INATTIVE, ALLA CREAZIONE DI NUOVE SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DI SALE O MULTISALE GIÀ ESISTENTI” <table> <tr> <th>Parametro</th><th>Punteggio fino a</th></tr> <tr> <td>Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Valutazione del progetto di attività futura</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Valutazione della fattibilità e sostenibilità economica</td><td>22</td></tr> </table>	Parametro	Punteggio fino a	Stato di degrado, fattibilità e urgenza dell'intervento	22	Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	22	Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale	6	Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale	25	Numero giornate di apertura della sala	25	Totale fino a	100	Parametro	Punteggio fino a	Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	25	Valutazione del progetto di attività futura	25	Valutazione della fattibilità e sostenibilità economica	22
Parametro	Punteggio fino a																						
Stato di degrado, fattibilità e urgenza dell'intervento	22																						
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	22																						
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale	6																						
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale	25																						
Numero giornate di apertura della sala	25																						
Totale fino a	100																						
Parametro	Punteggio fino a																						
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	25																						
Valutazione del progetto di attività futura	25																						
Valutazione della fattibilità e sostenibilità economica	22																						

		Relazioni e partenariati già attivati con soggetti culturali del territorio	22
		Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale	6
		Totale fino a	100
		L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate saranno effettuate attraverso un procedimento a graduatoria mediante valutazione comparata nella quale verranno verificate le condizioni di ammissibilità e gli elementi di valutazione. Non potranno essere concessi interventi finanziari a progetti che non abbiano conseguito in fase istruttoria un punteggio minimo che sarà stabilito dal bando. Il procedimento di valutazione e di concessione degli Interventi finanziari si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando. Le valutazioni effettuate verranno esaminate ed approvate da apposito Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio atto stabilirà: ▪ I progetti ammessi a contributo, i progetti ammissibili ma non finanziabili, i progetti non ammissibili; ▪ l'importo concesso; ▪ i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati; ▪ l'eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.	
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione del progetto finanziato (a saldo oppure a tranches per stati di avanzamento lavori a seguito di una rendicontazione intermedia, al raggiungimento di soglie di spesa che verranno definite nel bando).		

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4874
Differimento dei termini per il bando «La Lombardia è dei giovani» 2020, di cui alla d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 3002

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la relativa Nota di aggiornamento del DEFR approvata con d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3748 che:
 - favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi ambiti della programmazione locale e promuove azioni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero);
 - valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
- la «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia» approvata con d.c.r. del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;
- la d.g.r. del 30 settembre 2019, n. 2171 che approva la proposta progettuale «YOUNG GENERAction», ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del «Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - anno 2019»;

Richiamati inoltre:

- la d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 3002 che approva lo schema di accordo con ANCI Lombardia e i criteri attuativi del bando «La Lombardia è dei giovani» 2020 sottoscritto dalle parti in data 29 aprile 2020;
- il d.d.s. del 13 maggio 2020, n. 5673 che approva il bando «La Lombardia è dei giovani» 2020 per la realizzazione di interventi a favore dei giovani per promuovere l'autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità;
- il d.d.s. del 27 luglio 2020, n. 9026 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei progetti finanziati con il bando «La Lombardia è dei giovani» 2020;
- la d.g.r. del 17 novembre 2020, n. 3846 che ha approvato l'incremento della dotazione finanziaria del bando «La Lombardia è dei giovani» 2020 e integrazione dell'accordo di collaborazione con Anci Lombardia di cui alla d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 3002;

Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti con cui sono state approvate misure restrittive a livello nazionale e locale, finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19, nonché la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ultimi in ordine temporale fino al 31 luglio 2021, approvata con d.p.c.m. del 2 marzo 2021;

Dato atto che il Governo ha differito i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021 degli Enti locali al 30 aprile 2021, con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerati altresì

- i ritardi e le sospensioni delle attività pianificate nell'ambito dei progetti finanziati sul bando «La Lombardia dei giovani», con particolare riferimento al periodo da ottobre 2020 ad aprile 2021, direttamente dipendenti dalle misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, comunicati dai Comuni capofila agli incontri di monitoraggio organizzati in collaborazione con Anci Lombardia;
- le richieste di proroga avanzate dai Capofila dei progetti provinciali e regionale e sostenute da Anci Lombardia con nota n. 881/2021 del 19 aprile 2021;

Preso atto, pertanto, che nella situazione attuale, gli enti beneficiari non potranno garantire il regolare svolgimento delle attività

previste nei progetti finanziati sul bando «La Lombardia è dei giovani» 2020;

Ritenuto opportuno, al fine di sostenere l'effettiva realizzazione dei progetti e garantire la massima protezione di diritti e interessi connessi al procedimento amministrativo in oggetto, disporre il differimento del termine stabilito per la conclusione dei progetti, inizialmente previsto al 31 ottobre 2021, prorogandolo al 28 febbraio 2022;

Ritenuto inoltre di demandare alla competente Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione l'articolazione delle nuove modalità di monitoraggio dei progetti, le tempistiche di rendicontazione e le comunicazioni ai soggetti capofila;

Dato atto che il differimento del termine delle attività progettuali non comporta modifiche rispetto agli impegni di spesa assunti con d.d.s. del 13 maggio 2020, n. 5673;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il differimento dal 31 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022 del termine stabilito dalla d.g.r. del 30 marzo 2020, n. 3002 per la conclusione dei progetti finanziati dal bando «La Lombardia è dei giovani» 2020;

2. di demandare alla competente Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione l'articolazione delle nuove modalità di monitoraggio dei progetti, le tempistiche di rendicontazione e le comunicazioni ai soggetti capofila;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 10125 del 1 settembre 2020;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.bandiregione.lombardia.it e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4886**Approvazione della manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano», in occasione della Esposizione Universale di Dubai 2020**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto d'Autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale n. 1 del 30 agosto 2008, e in particolare l'art. 6 - Rapporti internazionali e comunitari - che prevede per la Regione Lombardia la possibilità di sviluppare rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 che prevede che Regione Lombardia, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, operi per instaurare e rafforzare le relazioni con le Regioni e gli Stati europei e mondiali, attraverso l'organizzazione di missioni istituzionali, l'adesione a reti interregionali e la partecipazione a iniziative internazionali;
- la d.g.r. 4688 del 10 maggio 2021 con la quale si approva l'«Aggiornamento del piano delle attività di Explora s.p.a. e del relativo prospetto di raccordo 2021/2023» per la partecipazione di Regione Lombardia al progetto «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano» che si realizzerà all'interno dello spazio presso l'Hotel Intercontinental a Dubai Marina, messo a disposizione per i sei mesi dell'esposizione;
- l'Informativa del Presidente di Regione Lombardia alla Giunta nella seduta del 19 aprile 2021 con oggetto «Regione Lombardia all'Esposizione Universale di Dubai 2020» in cui si evidenzia che Expo Dubai 2020 è per Regione Lombardia un'occasione strategica per collocarsi nel dibattito internazionale sulle grandi sfide del futuro oggetto dell'Esposizione e per promuovere e rilanciare nel contesto internazionale il sistema economico e produttivo lombardo e che si prevede il coinvolgimento degli stakeholder per dare modo di cogliere l'opportunità di partecipare alle attività previste dall'«Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano»;
- la Convenzione Operativa stipulata da Explora S.p.a. con Fondazione Politecnico di Milano in data 11 giugno 2021;
- l'offerta della compagnia aerea Emirates (*Premier partner e Official Airline of Expo 2020*) pervenuta con nota A1.2021.0278910 del 9 giugno 2021 con la quale viene proposto un piano di agevolazioni inerenti i voli diretti Milano-Dubai e viceversa effettuati dalla compagnia stessa, unica a coprire la tratta interessata;

Atteso che Regione Lombardia:

- intende stimolare la partecipazione delle realtà economiche, sociali, culturali, associative lombarde, attraverso iniziative collegate a Expo Dubai 2020 e in particolare al tema dell'evento «*Connecting minds, creating the future*», anche al fine di promuovere le eccellenze del territorio regionale;
- intende raccogliere le proposte di tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della Lombardia nonché a persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ed altre realtà con sede in Lombardia che presentino idee progettuali nei termini indicati nella Manifestazione di interesse, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- procederà all'acquisizione delle proposte progettuali, che saranno inserite nel palinsesto della manifestazione «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano», curata dalla Fondazione Politecnico in collaborazione con Regione Lombardia ed Explora Spa;

Ritenuto, pertanto, di approvare la Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano», in occasione della Esposizione Universale di Dubai 2020, allegato A e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Stabilito di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti necessari per l'attuazione dell'iniziativa;

Ritenuto conseguentemente di disporre che le proposte a valere sulla Manifestazione in oggetto dovranno essere presentate esclusivamente via pec, da parte del rappresentante legale del soggetto proponente all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL;

Considerato che la presente iniziativa non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), in quanto trattasi di un atto che non prevede la concessione, da parte di Regione Lombardia, di risorse o contributi né finanziamenti di altro genere;

Datto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto «Innovation House - Powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano», in occasione della Esposizione Universale di Dubai 2020, allegato A e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sulla Manifestazione di interesse in oggetto dovranno essere presentate esclusivamente via pec, da parte del rappresentante legale del soggetto proponente all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE
POLITECNICO DI MILANO”, IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI
DUBAI 2020**

1 Finalità e obiettivi

2 Soggetti ammessi a presentare domanda

3 Servizi offerti ai beneficiari

4 Caratteristiche delle domande

5 Presentazione delle domande

6 Attività di istruttoria delle candidature.....

7 Comunicazione degli esiti dell’istruttoria.....

8 Contatti.....

9 Responsabile del procedimento

ALLEGATI:

- 1. MODULO DI PARTECIPAZIONE**
- 2. PIANTINA DEGLI SPAZI**

1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia prenderà parte alla manifestazione "Innovation House – powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano" che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo 2020 Dubai.

Per qualificare la propria presenza, Regione Lombardia si è avvalsa della collaborazione di Explora S.p.a. e della Fondazione Politecnico di Milano.

La manifestazione rappresenta per la Lombardia un evento di altissimo richiamo internazionale, in ragione dell'importanza del Paese ospitante, del numero e della natura dei Paesi partecipanti previsti e della diversa provenienza dei visitatori attesi, della natura dei rapporti di business che verranno sviluppati, degli scambi culturali e di capitale umano che da tale evento si genereranno. Si tratta di una vetrina mondiale per le eccellenze del tessuto lombardo che si articolerà in momenti b2b, eventi culturali e conviviali, seminari, ecc.

L'evento costituirà un'occasione strategica per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione *Connecting minds, creating the future*, anche in ottica di rilancio del sistema economico e produttivo lombardo nel contesto internazionale.

In particolare, la Fondazione Politecnico di Milano metterà a disposizione, uno spazio dedicato in cui, tra l'altro, sarà possibile:

- presentare l'eccellenza lombarda, come modello di ricerca e innovazione e in particolare il tessuto imprenditoriale lombardo;
- organizzare momenti di networking per potenziali investitori nazionali e internazionali;
- organizzare eventi in base al calendario Expo 2020 Dubai;
- invitare stakeholders e rappresentanti istituzionali degli altri Paesi per approfondire con incontri culturali, temi dedicati (talk, dibattiti, tavole rotonde, ecc);
- promuovere azioni di comunicazione e di visibilità a livello internazionale con partner e sponsor;

L'**obiettivo** della presente manifestazione è selezionare progetti da ospitare negli spazi messi a disposizione nell'ambito di "Innovation House – powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano" presso l'Hotel Intercontinental a Dubai Marina, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione di Expo 2020 Dubai.

2 Soggetti ammessi a presentare domanda

Potranno rispondere al presente avviso per manifestazione d'interesse tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della Lombardia (istituito con dgr n.

6/36838 del 12 settembre 1998 e dgr n. 6203 del 20 settembre 2001) nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.

I soggetti candidati dovranno trasmettere una proposta di idea progettuale secondo il format (allegato 1).

I progetti selezionati saranno inseriti nel Palinsesto curato dalla Fondazione Politecnico in collaborazione con Regione Lombardia ed Explora S.p.a.

3 Servizi offerti ai beneficiari

I beneficiari selezionati riceveranno i seguenti servizi:

- a) messa a disposizione spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento disponibilità degli spazi nelle date previste dal suddetto Palinsesto;
- b) messa a disposizione, fino ad esaurimento disponibilità, di sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai a/r operato da Emirates.

L'adesione alla presente manifestazione di interesse **non costituisce premessa per la concessione di finanziamento o altra forma di contributo**, pertanto – salvi i servizi di cui ai precedenti punti a e b – gli interessati dovranno sostenere autonomamente tutti i restanti costi relativi alla trasferta e ogni aspetto connesso alla realizzazione dell'iniziativa.

Tali servizi, necessari per la realizzazione dei progetti, potranno essere richiesti alla Fondazione Politecnico, che, previo accordo con i singoli soggetti interessati, li fornirà a titolo oneroso. I soggetti selezionati saranno pertanto, tenuti a rapportarsi con la Fondazione stessa per gli aspetti contrattuali.

4 Caratteristiche delle domande

I candidati potranno presentare idee progettuali attinenti alle tematiche di Expo 2020 Dubai, anche in considerazione del calendario delle settimane tematiche dell'esposizione, reperibili sul sito ufficiale della manifestazione:

www.expo2020dubai.com

I progetti dovranno contenere i seguenti aspetti:

Descrizione progettuale	Descrivere l'iniziativa in modo da illustrare le tematiche che si intendono proporre e con quali modalità.
Proponenti	Indicare i promotori del progetto e i relativi referenti.
Eventi connessi	Illustrare eventuali eventi e attività connesse (es. conferenza stampa, richiesta di incontri bilaterali e istituzionali, ecc).

Servizi richiesti	Indicare i servizi richiesti per la realizzazione del progetto (specificare in via indicativa anche lo spazio in mq che si desidererebbe utilizzare, subordinatamente e compatibilmente con l'esistenza di spazi ancora disponibili al momento dell'esame della proposta di idea progettuale).
--------------------------	--

5 Presentazione delle domande

La domanda di adesione dovrà essere presentata a partire **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURL, esclusivamente via pec**, all'indirizzo di posta elettronica certificata presidenza@pec.regione.lombardia.it e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma elettronica oppure con firma autografa allegando relativo documento d'identità in corso di validità.

6 Attività di istruttoria delle candidature

Le domande saranno oggetto di istruttoria formale al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata. Tale fase istruttoria sarà effettuata a cura del Responsabile del procedimento e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:

- a) Coerenza dell'ambito tematico proposto con i temi di Expo 2020 Dubai;
- b) Sede operativa e/o legale del soggetto richiedente in Lombardia.

Qualora emerga l'esigenza di integrare la documentazione fornita dal candidato, il Responsabile del procedimento provvederà a richiedere integrazioni al proponente, il quale è tenuto a fornirle, trasmettendole via PEC all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it entro 7 giorni.

7 Comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della candidatura, l'istruttoria si concluderà con la comunicazione via pec degli esiti ai soggetti richiedenti da parte del Responsabile del procedimento.

8 Contatti

È possibile richiedere ulteriori informazioni relative alla presente manifestazione di interesse al seguente indirizzo: relazioni.internazionali@regione.lombardia.it

9 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento del presente provvedimento e delle procedure conseguenti è il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale - Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza di Regione Lombardia.

Allegato 1

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE
POLITECNICO DI MILANO”, IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI
DUBAI 2020**

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

Dichiara

in qualità di legale rappresentante di _____

Codice fiscale o partita iva legale rappresentante	
Denominazione ente richiedente	
Forma giuridica ente richiedente	
Codice fiscale o partita IVA ente richiedente	
Indirizzo sede operativa ente richiedente	
Indirizzo sede legale ente richiedente	
Telefono ente richiedente	
PEC ente richiedente	

ovvero

quale persona fisica (nome)

(cognome)

Codice fiscale o partita iva	
Indirizzo residenza	
Telefono	
PEC ente richiedente	

- di aver preso visione della Manifestazione di interesse in oggetto e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il contenuto;
- di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Manifestazione di interesse e di realizzare l'iniziativa proposta in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- di collaborare e accettare eventuali controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;

Manifesta

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto per la realizzazione del seguente intervento (titolo): _____

Descrizione progettuale	Descrivere l'iniziativa in modo da illustrare le tematiche che si intendono proporre e con quali modalità.
Proponenti	Indicare i promotori del progetto e i relativi referenti.
Eventi connessi	Illustrare eventuali eventi e attività connesse (es. conferenza stampa, richiesta di incontri bilaterali e istituzionali, ecc).
Servizi richiesti	Indicare i servizi richiesti per la realizzazione del progetto (specificare in via indicativa anche lo spazio in mq che si desidererebbe utilizzare, subordinatamente e compatibilmente con l'esistenza di spazi ancora disponibili al momento dell'esame della presente manifestazione di interesse).

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O FIRMA AUTOGRAFA
CORREDATA DA DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Data _____

Firma

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Per la partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO", IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI 2020

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dati personali

I dati da Lei forniti (dati personali relativi a persone fisiche e ditte individuali: dati anagrafici del proponente e dei referenti di progetto; recapiti telefonici ed email del proponente) sono trattati per la partecipazione alla Manifestazione di interesse in oggetto e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati ai sensi della legge n. 150 del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", che prevede lo svolgimento di attività finalizzate a "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale" (art. 1, comma 5, lett. f);

I suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate e garantire un livello di sicurezza idonea rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento dati

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati non saranno comunicati né diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Fino 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, al fine di effettuare eventuali controlli connessi alla Manifestazione di interesse.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Penthouse, Intercontinental Dubai Marina Hotel – gli spazi a disposizione verranno allestiti in base alle esigenze e alle caratteristiche degli eventi ospitati. A titolo esemplificativo segnaliamo l'allestimento del salone e dello studio.
(La parte colorata in giallo non fa parte degli spazi disponibili)



Sale convegni – Admiral 1&2 e Straits 1&2

Piena capienza

Name of Room	Room Dimensions (LxWxH) ft	Natural Light	Area Sq. Mtr.	 Theatre Style	 Boardroom	 Cabaret	 Classroom	 U-Shape
Admiral 1 & 2	24x36x8.5	Yes	80	50	21	35	30	21
Straits 1	25x23x8.5	Yes	53	30	18	24	18	15
Straits 2	25x20x8.5	Yes	46	25	18	18	18	15

Capienza con distanza sociale regole anti-Covid 19 (le regole vengono modificate con molta frequenza e questa è la capienza con le regole più stringenti)

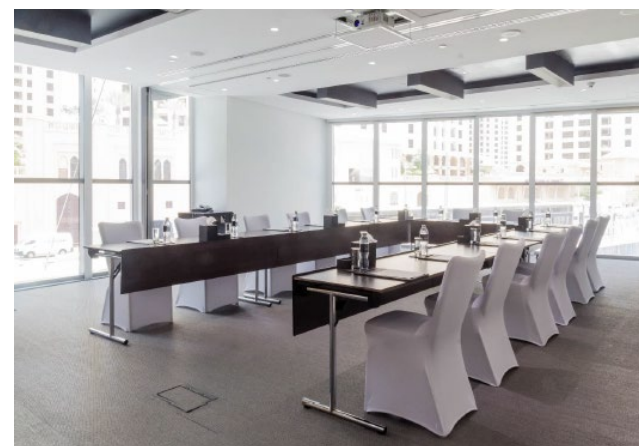
Name of Room	Room Dimensions (LxWxH) ft	Natural Light	Area Sq. Mtr.	 Theatre Style	 Boardroom	 Cabaret	 Classroom	 U-Shape
Admiral 1 & 2	24x36x8.5	Yes	80	10	7	15	12	10
Straits 1	25x23x8.5	Yes	53	9	5	6	6	7
Straits 2	25x20x8.5	Yes	46	6	5	6	6	7

Mappa area convegni



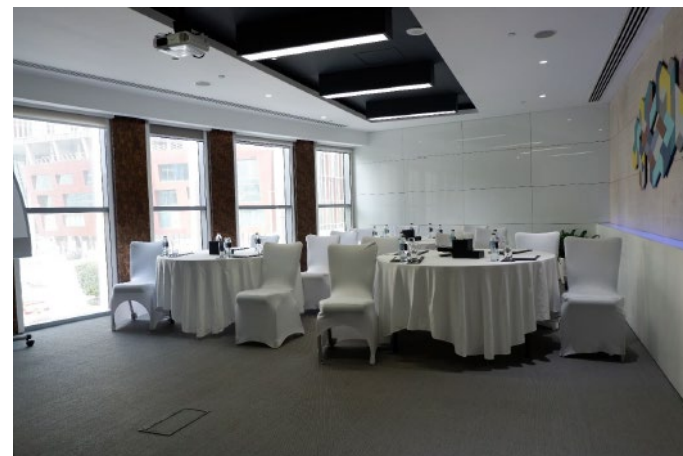
Possibili allestimenti (a titolo di esempio e non esaustivi)

Admiral 1&2

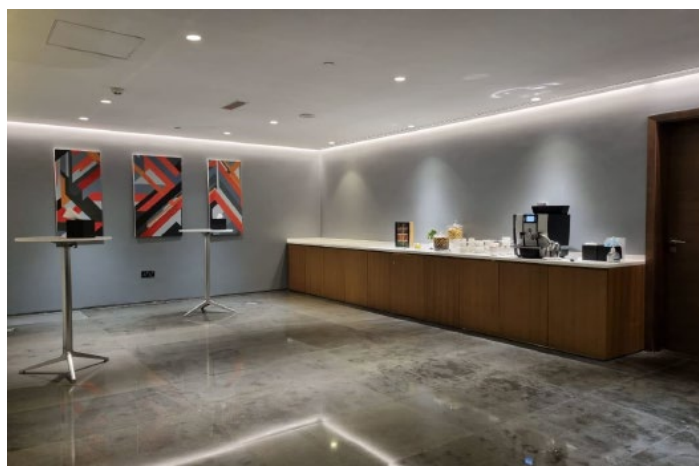
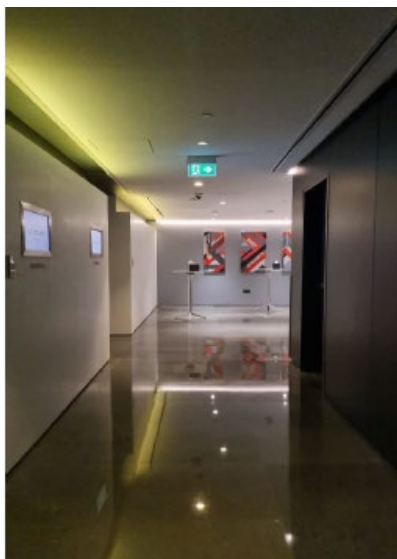


Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

Straits 1&2



Coffee break area *(ad uso esclusivo durante gli eventi)*



Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4889
Determinazioni in ordine all'iniziativa «Bando Estate Insieme»
approvata con d.g.r. n. 4676/2021 e relativo rifinanziamento

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Vista la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che l'iniziativa «Bando estate insieme» approvata con d.g.r. n. 4676 del 10 maggio 2021 ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza che possa garantire una pluralità di offerta e servizi che dovranno essere realizzate nel rispetto delle linee guida e di altre eventuali indicazioni che verranno approvate dal governo centrale anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole, con i criteri e le modalità di attuazione dettagliate nell'allegato A della citata deliberazione;

Considerato che all'iniziativa «Bando estate insieme» la d.g.r. n. 4676/2021 ha destinato risorse pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021;

Dato atto che con decreto n. 6753 del 19 maggio 2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676/2021 con apertura ai comuni e agli ambiti dal 31 maggio 2021 al 10 giugno 2021;

Considerato che l'avviso ha previsto l'ammissione e la concessione del contributo a seguito della verifica della coerenza dei programmi presentati con le indicazioni regionali, in base alla data di protocollazione della domanda e fino alla concorrenza del finanziamento disponibile;

Preso atto che con decreto n. 8040 del 14.06.2021 si è proceduto alla revoca del decreto n. 6753 del 19 maggio 2021 e all'annullamento della procedura conseguente in ragione alle anomalie/disfunzioni che si sono riscontrate nella gestione dell'accoglimento delle domande nel sistema informativo presentate da parte degli enti, comuni o enti capofila di Ambito, come dichiarato dalla società ARIA s.p.a. con nota prot. n. 30923 del 11 giugno 2021, acquisita con prot. J2.2021.0087027 pari data;

Preso atto, inoltre, che l'adesione all'iniziativa «Bando estate insieme» è stata significativa vedendo la partecipazione di oltre 600 soggetti;

Preso atto altresì che la società ARIA s.p.a. ha dichiarato che le difficoltà di funzionamento dell'applicativo Bandi online sono state risolte;

Ritenuto di destinare all'attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» oltre alle risorse già previste dalla d.g.r. n. 4676/2021 pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799, ulteriori risorse pari a euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 e a euro 2.500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 a seguito di approvazione della deliberazione di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste presentata nelle seduta di giunta odierna;

Ritenuto inoltre di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 4676/2021, modificando e posticipando la data di conclusione delle attività al 31 ottobre 2021 e che le spese sostenute sono riconoscibili dal 10 maggio 2021;

Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione di un nuovo avviso pubblico rivolto a Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle misure avviene per il tramite di intermediari pubblici, Comuni/Ambiti territoriali e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 4676/2021, modificando la data di conclusione delle attività al 31 ottobre 2021 e confermando che le spese sostenute sono riconoscibili dal 10 maggio 2021;

2. di destinare all'attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» oltre alle risorse già previste dalla d.g.r. n. 4676/2021 pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799, ulteriori risorse pari a euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 e a euro 2.500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 a seguito di approvazione della deliberazione di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste presentata nelle seduta di giunta odierna;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione di un nuovo avviso pubblico rivolto a Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8120

POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 – d.d.s. n. 14004/2020 – 4019/2021) - CUP E87C20000510009

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1° ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;

Preso atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020 risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1° ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis – Bonus 2020/2021 (dgr n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 582 Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra – dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra – dal 7 giugno 2020 h. 12.00 al 25 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra – dal 6 settembre 2020 h. 12.00 al 24 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1° dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento) e n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.415 domande presentate, ai sensi del punto

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6453 domande ammesse;
- n. 1962 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a gennaio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, ai quali è stato riconosciuto un anticipo, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che, le somme presentate nella prima finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligo è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 751,32, a favore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi beneficiaria indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 112,70
- Capitolo 12.01.104.14049 € 375,66
- Capitolo 12.01.104.14050 € 262,96

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 751,32, a favore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi beneficiaria indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14050	262,96	0,00	0,00
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14048	112,70	0,00	0,00
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14049	375,66	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 751,32 a favore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi beneficiaria indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14050	2021/0/0		262,96
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14048	2021/0/0		112,70
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	662047	12.01.104.14049	2021/0/0		375,66

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
662047	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	90029430163	03606190167	VIA DEL CANTIERE 4 24065 LOVE-RE (BG)
662047	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	90029430163	03606190167	VIA DEL CANTIERE 4 24065 LOVE-RE (BG)
662047	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	90029430163	03606190167	VIA DEL CANTIERE 4 24065 LOVE-RE (BG)

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l'importo già erogato a titolo di anticipo, pertanto viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 410 Comunità Montana - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione
1^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2938143	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	751,32

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8122

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura NIDI GRATIS - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Consorzio Servizi Valcavallina rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 - d.d.s. n. 14004/2020 - 4019/2021) - CUP E87C20000510009

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1° ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;

- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020 risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1° ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (dgr n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 582 Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2020 h. 12.00 al 25 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2020 h. 12.00 al 24 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1° dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento) e n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.415 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6453 domande ammesse;
- n. 1962 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a gennaio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, ai quali è stato riconosciuto un anticipo, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che, le somme presentate nella prima finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli al livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 24.891,92 a favore della Consorzio servizi Valcavallina beneficiaria indicata nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 8.712,17
- Capitolo 12.01.104.14049 € 12.445,96
- Capitolo 12.01.104.14050 € 3.733,79

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 24.891,92 a favore della Consorzio servizi Valcavallina beneficiaria indicata nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14050	8.712,17	0,00	0,00
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14048	3.733,79	0,00	0,00
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14049	12.445,96	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 24.891,92 a favore della Consorzio servizi Valcavallina beneficiaria indicata nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14050	2021/0/0		8.712,17
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14048	2021/0/0		3.733,79
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14049	2021/0/0		12.445,96

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
737546	CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	95173320169	03579600168	VIA FLII CALVI 1 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)
737546	CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	95173320169	03579600168	VIA FLII CALVI 1 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)
737546	CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	95173320169	03579600168	VIA FLII CALVI 1 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l'importo già erogato a titolo di anticipo, pertanto viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 411 Consorzio - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 1^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2803115	CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	24891,92

D.d.s. 14 giugno 2021- n. 8110**Avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani – Misura servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021: tempistica apertura fase di adesione dei destinatari alla misura**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

visti

- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.07.2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 che approva i costi standard dei Servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YE) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- il decreto direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 di ANPAL, che ripartisce le risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani e, in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685;
- la d.g.r. n. 197 dell'11 giugno 2018 di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;
- la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PON IOG prot. n. 8843 del 5 luglio 2018 con la quale è stata trasmessa la convenzione seconda fase, sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/550 del 24 settembre 2018, di approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova Garanzia Giovani in continuità con la Fase I, Garanzia Gio-

vani;

- la nota ANPAL del 12 dicembre 2019, prot. 0016442, avente ad oggetto «Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» (PON IOG) – Misure 6 e 6bis Trasmissione Schede aggiornate»;
- il combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, della circolare n. 1/2019 dell'ANPAL e dell'art. 4 co. 15-ater del d.l. n. 4/2019 relativamente allo stato di disoccupazione;
- la d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 che, nel suddividere fra le Misure di Garanzia Giovani in Lombardia le risorse destinate alla seconda fase del PON Garanzia Giovani in Lombardia, stanziando risorse pari ad € 3.500.00,00 per l'attivazione della Misura 6 Servizio civile regionale in Garanzia Giovani;
- la d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani»;
- il decreto legislativo n. 40/2017 «Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la legge regionale n. 16 del 25 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 ad oggetto «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»»;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 ad oggetto «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;
- il d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 ad oggetto «Approvazione avviso per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia»;
- il decreto n. 5415 del 21/04/2021 ad oggetto «Costituzione Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021»;
- il d.d.s. n. X/6974 del 25 maggio 2021 ad oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti relativi all'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 e riapertura dei termini per la presentazione dei progetti»;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Visto il d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale da parte degli Enti iscritti all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria istituito dalla l.r. n. 16/2019;

Rilevato che il citato Avviso promosso col decreto n. 2594 del 25 febbraio 2021 stabilisce al punto B1.B e al punto D.10 la data del 14 giugno 2021, alle ore 12,00, quale avvio della fase di presentazione delle domande da parte dei destinatari della Misura e contestuale apertura della fase di presa in carico da parte degli Operatori accreditati ai servizi al lavoro ai sensi della l.r. n. 22/2006;

Preso atto che con decreto n. 6974 del 25 maggio 2021 è stato riaperto l'Avviso per quanto concerne la presentazione di ulteriori proposte progettuali in Bandi Online da parte degli Enti iscritti all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria, dalle ore 12,00 del 1 giugno 2021 alle ore 17,00 del 30 giugno 2021, al fine di consentire l'esaurimento delle risorse ancora disponibili pari a € 995.633,00;

Dato atto della complessità nel predisporre il sistema operativo in Bandi Online con riferimento alle peculiarità previste per la gestione della Misura 6 Servizio civile regionale, in modo particolare nella gestione dei percorsi dei volontari, rispetto alle altre Misure di Garanzia Giovani e, al contempo, delle operazioni necessarie per la riapertura dell'Avviso per gli Enti;

Ritenuto comunque opportuno consentire a tutti i giovani destinatari interessati di aderire a decorrere dal 14 giugno 2021 al Servizio civile regionale usufruendo dei servizi offerti dalla Misura 1-A «Accoglienza e informazioni sul Programma» e dalla Misura 1-B «Accesso alla Garanzia» nonché delle informazioni neces-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

sarie per procedere alla scelta consapevole del percorso maggiormente indicato rispetto alle caratteristiche ed aspettative di ciascuno dei destinatari;

Preso atto che per i motivi tecnici già enunciati sarà possibile procedere con la compilazione e sottoscrizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) e con la successiva presentazione della domanda di partecipazione all'iniziativa solo a partire dalle ore 12 del 12 luglio 2021;

Visto il punto C.2.2.4 dell'Avviso, approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021, che prevede che tra la sottoscrizione del «Patto di servizio» e la definizione del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) e la domanda di partecipazione all'iniziativa non debba trascorrere un periodo superiore a quattro giorni;

Verificata la priorità di consentire ai destinatari di intraprendere il percorso di avvio verso la Misura Servizio civile regionale anche in considerazione delle diverse segnalazioni pervenute dai destinatari medesimi e dagli Enti attuatori;

Dato atto della necessità di sospendere dal giorno 14 giugno 2021 e fino alla piena operatività del sistema operativo prevista a partire dal giorno 12 luglio 2021 la norma prevista dal punto C.2.2.4 che prescrive che «la definizione del PIP e la domanda di partecipazione all'iniziativa devono avvenire entro il termine perentorio di quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio» in virtù della prevalenza del principio del «favore» rispetto ai destinatari rientranti nella categoria NEET e pertanto bisognosi di tutela sociale;

Dato atto che, seppur in vigenza di sospensione dal 14 giugno al 12 luglio 2021 del richiamato termine di cui al punto C.2.2.4, sarà comunque assicurata la verifica del mantenimento del requisito NEET al momento della presa in carico del giovane;

Verificato che, per le suddette motivazioni tecniche legate alla piena operatività del sistema informativo, la sottoscrizione del «Contratto di Servizio civile regionale» a cui seguirà l'avvio effettivo dei percorsi individuali sarà possibile a partire dalle ore 12,00 del 21 luglio 2021;

Ritenuto di confermare i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei destinatari e per la presa in carico per l'avvio dei progetti individuali di servizio civile previsti dall'Avviso approvato con decreto n. 2594 del 25 febbraio 2021, ad esclusione delle citate nuove date per la compilazione e la sottoscrizione del PIP e della domanda di partecipazione all'iniziativa e della deroga transitoria al punto C.2.2.4 dell'Avviso laddove prevede il limite del divieto di superamento dei 4 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del «Patto di servizio» e dalla domanda di partecipazione all'iniziativa;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia-giovani.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rimodulare, per le motivazioni già espresse in premessa, l'«Avviso pubblico per l'attuazione di «Garanzia Giovani Fase II» rivolto a giovani disoccupati che non frequentano un percorso di istruzione o formazione, mediante percorsi di Servizio civile regionale» approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 e s.m.i. nel punto ove si indica la data di apertura del sistema informativo Bandi OnLine per l'avvio dal 14 giugno 2021 della fase di adesione da parte dei destinatari e contestuale presa in carico da parte degli Operatori accreditati ai Servizi al lavoro, sostituendolo con le seguenti nuove date:

- dalle ore 12:00 del 14 giugno 2021 apertura della fase di adesione rispettivamente ai servizi offerti dalla Misura 1-A «Accoglienza e informazioni sul Programma» e dalla Misura 1-B «Accesso alla Garanzia» nonché delle informazioni necessarie per procedere alla scelta consapevole del percorso maggiormente indicato rispetto alle caratteristiche ed aspettative di ciascuno dei destinatari;
- dalle ore 12:00 del 12 luglio 2021 apertura della compila-

zione e sottoscrizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) e successiva presentazione della domanda di partecipazione all'iniziativa;

- dalle ore 12:00 del 21 luglio 2021 apertura della fase di sottoscrizione del «Contratto di Servizio civile regionale»;

2. di sospendere dal giorno 14 giugno 2021 al giorno 12 luglio 2021 la norma prevista dal punto C.2.2.4 che prescrive che «la definizione del PIP e la domanda di partecipazione all'iniziativa devono avvenire entro il termine perentorio di quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio», salvo verifica del mantenimento del requisito NEET da effettuare prima della sottoscrizione del PIP e della Domanda di dote;

3. di confermare quant'altro stabilito dal d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 e s.m.i.;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° 2594 del 25 febbraio 2021;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia-giovani.regione.lombardia.it;

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 15 giugno 2021 - n. 8148

Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione - art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 - anno 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI,
ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che:

- all'art. 34 sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e strutture destinate ad attività di spettacolo;
- all'art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104.Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamata la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo);

Richiamata la d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4869. «Approvazione del Programma Operativo Annuale della Cultura - anno 2021»;

Richiamata la d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871. «Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del «Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione - art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016» - anno 2021», che:

- ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando per le domande di finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo;
- ha definito la dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.400.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:
€ 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021
cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00
cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00
€ 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022
cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00
cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00
€ 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023
cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00
cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00

e tali somme potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alle disponibilità di bilancio;

- ha demandato al dirigente pro tempore della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising l'adozione del bando;

Verificato che:

- a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;
- l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2022-2023;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e, in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre

2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

- d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - numero SA.60324., con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Dato atto che in materia di aiuti di stato la d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:

- Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica) - come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui «Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato») e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare, o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non rilevano ai sensi della disciplina aiuti;
- Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) - fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;
- Linea di finanziamento 3 (de minimis) - fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871, in caso di applicazione dell'esenzione ex Regolamento (UE) n. 651/2014:

- i finanziamenti saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871 in caso di applicazione del regime de minimis la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871 in caso di applicazione del regime de minimis, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- che attestati il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Visti

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Vista la comunicazione del 9 giugno 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo e l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali per la proiezione, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI^a Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. Di approvare il bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo e l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali per la proiezione, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente atto;

2. Di dare atto che in materia di aiuti di stato, la d.g.r. 14 giugno 2021 n. XI/4871 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:

- Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica) - come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui «Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato») e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare, o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non rilevano ai sensi della disciplina aiuti;
- Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) - fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;
- Linea di finanziamento 3 (de minimis) - fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza

non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. Di dare atto che il presente bando per l'importo di € 3.400.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

€ 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021

cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00

cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00

€ 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022

cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00

cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00

€ 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023

cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00

cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00

e tali somme potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alle disponibilità di bilancio;

4. Di prendere atto che:

- a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;
- l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2022-2023;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it

Il dirigente
Ennio Castiglioni

— • —

Allegato A

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r.
25/2016 – ANNO 2021**

Indice

- A.1 Finalità e obiettivi**
- A.2 Riferimenti normativi**
- A.3 Soggetti beneficiari**
- A.4 Dotazione finanziaria**
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**
- B.2 Progetti finanziabili**
 - B2.a Caratteristiche dei progetti finanziabili**
 - B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe**
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**
 - B3.a. Soglie minime e massime**
 - B3.b. Spese ammissibili**
 - B3.c. Modalità di pagamento delle spese**
- C.1 Presentazione delle domande**
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**
- C.3 Istruttoria**
 - C3.a Modalità e tempi del processo**
 - C3.b Verifica di ammissibilità delle domande**
 - C3.c Valutazione delle domande**
 - C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**
 - C4.a Adempimenti post concessione**
 - C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**
 - C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**
- D.3 Ispezioni e controlli**

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizioni e glossario

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Allegato 1

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce l'aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita imprenditoriale e occupazionale.

Si intendono quindi sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale: installazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo).

In coerenza con Programma triennale per la cultura 2020 – 2022 e il Programma Operativo Annuale 2021, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, le priorità di intervento riguarderanno in particolare:

- a. l'aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale;
- b. la messa in sicurezza delle sale;
- c. l'aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale;
- d. l'aumento del confort per il pubblico;
- e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale,
- f. l'accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria;
- g. l'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio attraverso l'apertura di nuove sale, il ripristino di sale inattive, l'ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti;
- h. il sostegno all'adeguamento alle misure imposte dalla normativa sanitaria per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;
- Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020);
- D.G.R. 14 giugno 2021 n. XI/4869 “Approvazione dei Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2021”;
- D.G.R. 14 giugno 2021 n. XI/4871 “Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del “bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1, lett. c), l.r. 25/2016” – anno 2021”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- D.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 "Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017", comunicata in SANI2 con n. SA.60324;
- Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015.

A.3 Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala da spettacolo:

- a) Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali;
- b) Enti e istituzioni ecclesiastiche.

Sono esclusi tutti gli Enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), compresi di Province, Comuni, Città Metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni.

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese¹, mentre sono escluse le grandi imprese.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una domanda di partecipazione al bando per ciascuna sede gestita, nel limite massimo di due.

I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo.

Ulteriori requisiti di ammissibilità sono indicati all'art. B.1 a seconda del regime di aiuto applicato e all'art. B.2 con riferimento ai progetti finanziabili.

A.4 Dotazione finanziaria

E' prevista una dotazione complessiva di € 3.400.000,00: La dotazione trova copertura economica sui seguenti capitoli di bilancio:

€ 327.427,00 a valere sul Bilancio 2021
cap. 5.01.203.12075 € 110.000,00

¹ Rif. All.1 del REG (UE) 651/2014 (v. art. D.9 "Definizioni e glossario")

cap. 5.01.203.12865 € 217.427,00

€ 1.038.023,00 a valere sul Bilancio 2022

cap. 5.01.203.12075 € 921.760,00

cap. 5.01.203.12865 € 116.263,00

€ 2.034.550,00 a valere sul Bilancio 2023

cap. 5.01.203.12075 € 1.000.000,00

cap. 5.01.203.12865 € 1.034.550,00

Tali somme potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alle disponibilità di bilancio. A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari e l'effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Le tipologie di intervento sono:

LINEA A) Progetti relativi a sale che svolgono attività di spettacolo già attive;

LINEA B) Progetti relativi all'apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell'ambito di sale o multisale già esistenti.

Ciascuna domanda di agevolazione deve riguardare progetti aventi per oggetto esclusivamente UNA delle tipologie di intervento.

Per sale che svolgono attività di spettacolo si intendono le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche o attività di musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti.

Le sale da spettacolo attive nell'anno 2019 e che per problemi legati all'emergenza epidemiologica da covid-19 non hanno svolto o non stanno attualmente svolgendo attività dovranno presentare domanda di agevolazione sulla linea A.

Per i progetti delle linee A e B Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino al 50% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 50% del totale delle spese ammissibili.

L'agevolazione è concessa da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.

Il contributo sarà erogato, a seconda della scelta del beneficiario:

- Interamente a saldo a seguito della rendicontazione finale del progetto finanziato oppure
- a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di rendicontazioni intermedie annuali (in caso di più rendicontazioni annuali è necessario che siano raggiunte almeno il 20% delle spese ammissibili per ciascuna rendicontazione, mentre in caso di un'unica rendicontazione annuale non c'è un limite minimo di spesa da aggiungere) e a saldo a seguito della rendicontazione finale delle restanti spese ammissibili.

L'entità del contributo concesso potrà essere rideterminata – così come previsto dal successivo art. C4.c - esclusivamente in diminuzione sulla base dei titoli di spesa ammessi in sede di verifica della rendicontazione.

L'erogazione del contributo rimane subordinata all'esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 aprile 2008 “Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e sue successive modifiche e integrazioni”. Qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento del Soggetto beneficiario nei confronti dell'Erario, il contributo sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale.

Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso **il regime di aiuti applicabile**.

Al momento della presentazione della Domanda ai sensi del successivo art. C.1, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato:

1. Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica),
2. Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione),
3. Linea di finanziamento 3 (de minimis),

presentando documentazione contenente informazioni dettagliate circa:

- a) Tipologia e numero di sale e arene presenti nel Comune;
- b) Tipologia e numero di sale e arene presenti nei Comuni limitrofi;
- c) Soggetti fruitori della sala e loro provenienza, numero e tipologia delle manifestazioni che vengono svolte annualmente nella sala;
- d) Il soggetto gestore;
- e) Il modello di gestione della sala;
- f) L'eventuale attività economica che viene svolta direttamente o indirettamente;
- g) Budget di progetto con l'indicazione delle entrate, distinte tra contributi e finanziamenti pubblici e privati.

Nel caso in cui la linea di finanziamento scelta dal soggetto richiedente risultasse non correttamente inquadrata, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla Domanda,

Regione Lombardia richiederà al soggetto richiedente, in fase istruttoria di cui all'art. C.3, il corretto inquadramento e le eventuali integrazioni documentali necessarie.

1. Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica): nel caso di interventi su sale da spettacolo di rilevanza locale, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore del progetto.

Tali interventi dovranno in ogni caso essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello spettacolo e:

- riguardare sale da spettacolo per le quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività economica o per le quali l'attività economica è residuale, oppure
- riguardare sale da spettacolo aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento, e quindi escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra Stati Membri.

La domanda del soggetto richiedente, nel caso effettui la scelta sulla presente linea di finanziamento, deve comprovare con elementi oggettivi l'esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra rispetto all'attività finanziata dal contributo regionale.

2. Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione): nel caso di finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, il contributo può essere richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.53 par.2 della Commissione Europea del 17/06/2014 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 (la cui comunicazione è stata registrata con numero SA.60324).

In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.53 par.8, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese ammissibili.

Il Regolamento dichiara infatti alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 53 inerente gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, con particolare riferimento alla attività (par. 2 lett. a), alla definizione di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a), ai costi ammissibili (par. 4 lett. a e d) e al metodo di calcolo (par. 8).

Per quanto attiene al presente Bando, ed alla verifica del limite massimo dell'80% relativo all'aiuto pubblico, è necessario considerare:

- il contributo regionale a fondo perduto;
- eventuali ulteriori contributi pubblici.

Solo in quest'ultimo caso, potrebbe verificarsi l'eventualità del superamento del limite teorico sopra specificato e quindi, in tale caso, il soggetto richiedente dovrà confermare preventivamente, all'atto della presentazione della domanda, il rispetto di tale limite, allegando apposito piano finanziario.

Ai fini dell'ammissibilità al presente bando sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato, tramite la certificazione nel RNA, che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto

e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

3. Linea di finanziamento 3 (de minimis): il contributo potrà essere richiesto come aiuto in “regime de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nel caso di:

- a. Finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano in prevalenza attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante;
- b. Sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, esclusivamente nel caso di agevolazioni **a favore di soggetti per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato.**

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento²).

Come stabilito dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Il massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze

² L'art. 2 c. c del Reg. (UE) n. 1407/2013 prevede che “Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.”

di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Ai sensi dell'art. 6 (Controllo), per verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale previsto, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti e sarà richiesta ai soggetti richiedenti una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. "de minimis" saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al superamento della soglia ed al cumulo in considerazione della nuova definizione di impresa unica e delle nuove regole del calcolo del cumulo.

B.2 Progetti finanziabili

B2.a Caratteristiche dei progetti finanziabili

I progetti dovranno riguardare sale destinate prevalentemente ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo): si intende una sala in cui almeno il 70% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo intesa come rappresentazione, gratuita o a pagamento, di espressioni artistiche e/o d'intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta, svolta prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza.

I progetti dovranno riguardare sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, apertura di nuove sale, ampliamento di sale già attive, creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti e di ripristino di sale inattive.

Sono ammissibili gli interventi relativi, oltre che alla sala stessa, anche agli ambienti contigui e necessari per lo svolgimento dell'attività quali camerini, servizi igienici, foyer, biglietteria, uffici. Sono ammissibili gli acquisti di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo anche qualora siano utilizzate al di fuori della sala stessa (ad esempio materiale tecnico audio/video/luci per tournée, schermi e apparecchiature digitali adibite alla proiezione cinematografica per drive in e arene estive nei territori circostanti).

Sono esclusi gli interventi relativi a spazi dedicati ad attività commerciali quali bar, ristorante, bookshop.

In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive:

- gli enti privati non ecclesiastici dovranno documentare consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da almeno tre anni;
- gli enti ecclesiastici dovranno documentare accordi e collaborazioni con soggetti che realizzeranno attività di gestione, programmazione e/o direzione artistica della sala e le relative competenze acquisite, esperienze maturate e progetti realizzati dai soggetti stessi nel settore dello spettacolo negli ultimi tre anni.

Le sale oggetto degli interventi nell'ambito del presente bando devono essere localizzate sul territorio di Regione Lombardia.

Le giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo dovranno essere minimo n. 40 giornate ad anno solare, così calcolate:

- Per le sale esistenti già attive (linea A) si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2019 o 2020 (sarà presa in considerazione l'annualità con il numero di giornate maggiore);
- Per la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti (linea B) si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2019 o 2020 del complesso della sala o multisala dove viene creata (sarà presa in considerazione l'annualità con il numero di giornate maggiore);
- Per le nuove sale o il ripristino di sale inattive di enti privati non ecclesiastici (linea B) si farà riferimento alle aperture riferite all'ultimo anno solare di gestione;
- Per le sale nuove o il ripristino di sale inattive di enti ecclesiastici (linea B) si farà riferimento alle aperture riferite all'ultimo anno solare di gestione (se esistente) oppure alle giornate previste nel primo anno di apertura della sala successivo al 2021 e documentate con idonea documentazione (ad esempio contratti, lettere di intenti, accordi di collaborazione).

Per giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo si intendono le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche o attività di musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti.

I progetti dovranno essere interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo e dovranno avere per oggetto:

- Adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: arredi, impiantistica comprensiva di interventi per l'efficientamento energetico, apparecchiature, acquisto di attrezzature per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale (a titolo esemplificativo per disabilità sensoriale si intende sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e relativi software), sistemi di biglietteria elettronica;
- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e di normativa sanitaria per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
- Interventi per l'accessibilità della sala alle persone con disabilità motoria;
- Acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (es. arene estive e drive-in);
- Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale cinematografiche compreso l'aggiornamento tecnologico e relativi accessori.

Per i progetti relativi a sale che comprendano l'attività cinematografica, l'eventuale acquisto di apparecchiature adibite alla proiezione cinematografica sarà ritenuto ammissibile unicamente nel caso di impianti di proiezione cinematografica digitale.

Si specifica che tra gli interventi relativi all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sanitaria per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ammissibili, a titolo esemplificativo,

interventi, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie e con le indicazioni fornite per il settore, relativi a:

- acquisto di macchinari per la sanificazione e disinfezione della sala da spettacolo e degli ambienti contigui e necessari per lo svolgimento dell'attività;
- acquisto di strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
- acquisto di strumenti di igienizzazione per i lavoratori/utenti, per le attrezzature e per gli spazi che prevedono la presenza da parte dei lavoratori e del pubblico;
- interventi strutturali o temporanei nonché acquisto di arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra gli utenti;
- acquisto di strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento degli spazi;
- acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner);
- acquisto di strumenti di comunicazione (segnalatica).

Non saranno considerati ammissibili gli stessi progetti risultati beneficiari di contributi regionali a valere sui bandi per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2018, anno 2019 e anno 2020.

B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe

Sono considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2021 e i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data.

Pena la decadenza del contributo, i Progetti dovranno risultare avviati comunque **entro e non oltre 365 giorni consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto di concessione dei contributi.

I Progetti dovranno essere conclusi entro **2 anni** dalla data di Avvio del Progetto e in ogni caso **entro e non oltre il 31 dicembre 2023, termine ultimo entro cui presentare la rendicontazione finale del progetto agli uffici regionali.**

Il Progetto si intenderà avviato alla data del contratto di affidamento lavori o alla data di accettazione del preventivo vincolato o della prima fattura in caso di acquisto.

Il Soggetto beneficiario si obbliga a dare comunicazione a **Regione Lombardia** alla casella di posta dedicata salespettacolo@regione.lombardia.it dell'Avvio del progetto (entro 60 giorni) e dell'avvenuta realizzazione del Progetto.

Il Progetto sarà considerato ultimato a fronte del saldo dell'ultima tranche di pagamento, dell'avvenuto rilascio del certificato di fine lavori, del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo.

Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del Progetto dovuti a varianti in corso d'opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni oggetto del Progetto non verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo concesso e saranno a totale carico dei Soggetti beneficiari del contributo.

Ogni variazione al Progetto originariamente ammesso (eventuali perizie suppletive, varianti in corso d'opera) dovrà essere preventivamente comunicata, debitamente motivata e documentata, a Regione Lombardia alla casella di posta dedicata salespettacolo@regione.lombardia.it.

La variazione al Progetto sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

Potrà essere richiesta una **proroga** sui tempi previsti di realizzazione del Progetto, la cui durata **non** potrà comunque essere **superiore a 6 mesi**. La richiesta di proroga dovrà essere presentata formalmente a Regione Lombardia debitamente motivata e documentata alla casella di posta dedicata salespettacolo@regione.lombardia.it.

Ulteriori richieste di proroga, superiori al termine succitato, saranno valutate da Regione Lombardia esclusivamente nel caso in cui la dilazione dei tempi di realizzazione del progetto non dipenda dalla volontà del soggetto beneficiario.

La richiesta di proroga sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia. I periodi di chiusura e sospensione delle attività disposti da autorità nazionali o regionali a seguito di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da covid-19 sospendono i termini previsti per la realizzazione del progetto.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B3.a. Soglie minime e massime

Per la linea A sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 10.000,00 e € 400.000,00.

Per la linea B sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 30.000,00 e € 700.000,00.

Gli importi si intendono al netto dell'IVA per i soggetti beneficiari che la recuperano mentre l'IVA è inclusa qualora sia a carico definitivo del soggetto beneficiario, e pertanto inclusa tra le spese ammissibili.

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo dell'impresa. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dall'impresa. Quando l'impresa è soggetta ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

B3.b. Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:

- Spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica comprensiva di interventi per l'efficientamento energetico, apparecchiature, allestimenti;
- Spese per l'adeguamento in materia di sicurezza della sala, accessibilità della sala per le persone con disabilità motoria e adeguamento strutturale derivanti dalle disposizioni normative e dai protocolli in materia di sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19;
- Spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di allestimenti ed adeguamento in materia di messa in sicurezza e accessibilità della sala;
- Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale cinematografiche compreso l'aggiornamento tecnologico;
- Spese per accessori e opere strettamente funzionali all'installazione delle apparecchiature di proiezione;

- Spese per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, la sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del doppiaggio per ipovedenti e per la facilitazione dell'ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e altri interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, compresi i relativi software;
- Sistemi di biglietteria elettronica;
- Spese di adeguamento strutturale derivanti dalle disposizioni normative e dai protocolli in materia di sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19;
- Spese finalizzate all'acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (es. arene estive e drive-in);
- Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite massimo del 7% del costo complessivo.

Per l'ammissibilità ai fini del presente bando tutte le spese devono risultare:

- imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;
- strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate;
- rientranti nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente bando.

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal soggetto. Quando il soggetto applica un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

L'acquisto di beni usati è ammissibile se rispetta le seguenti condizioni:

- i. Il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici nel corso dei sette anni precedenti;
- ii. Il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
- iii. Le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili.

Non sono ammissibili:

- le spese del personale interno,
- le spese di manutenzione ordinaria,
- le spese che non sono coerenti con l'attività della sala da spettacolo (ad esempio spese per dotare la sala di strutture, impianti o dotazioni al fine di realizzare convegni, eventi commerciali e/o pubblicitari, etc.),
- le spese di comunicazione, promozione, pubblicità,
- le spese di noleggio,
- l'acquisto di materiali/beni di consumo.

Sono ammissibili le spese relative agli acquisti effettuati in leasing che prevedano il riscatto finale del bene, per le rate imputabili al periodo di realizzazione del progetto.

Per i progetti relativi a sale che comprendano l'attività cinematografica, l'eventuale acquisto di apparecchiature adibite alla proiezione cinematografica sarà ritenuto ammissibile unicamente nel caso di impianti di proiezione digitale.

Nelle spese relative alla sicurezza per la parte sanitaria sono ammissibili interventi anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie relativi a:

- Acquisto di macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione della sala da spettacolo e degli ambienti contigui e necessari per lo svolgimento dell'attività;
- Acquisto di apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili;
- interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno della sala da spettacolo e degli ambienti contigui e necessari per lo svolgimento dell'attività;
- installazione di strutture temporanee e acquisto di arredi finalizzati al distanziamento sociale (parafiato, separé, dehors ecc.);
- acquisto di termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- acquisto di strumenti di igienizzazione per i lavoratori/utenti, per le attrezzature (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare) e per gli spazi che prevedono la presenza dei lavoratori e/o pubblico (es. vaporizzatori per sanificare camerini);
- acquisto di attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento degli spazi;
- acquisto di strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica).

Non sono ammissibili spese non rientranti in costi di investimento quali:

- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID- 19 (es. mascherine, guanti, gel igienizzanti);
- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- costi per tamponi o altri esami sanitari per il personale;
- spese di formazione sulla sicurezza sanitaria.

Tutti i giustificativi di spesa dovranno fare riferimento alla sala oggetto di intervento e dettagliare l'oggetto del servizio/fornitura/vendita, direttamente nel documento oppure in una dichiarazione allegata del fornitore.

B3.c. Modalità di pagamento delle spese

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari, Ri.BA., bollettini postali, assegni bancari, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro documentale.

Ai fini della ammissibilità della spesa si ribadisce che i pagamenti devono essere quietanzati.

I documenti giustificativi di pagamento sono i seguenti:

- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento;

- Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul conto corrente del beneficiario (oppure situazione contabile con i movimenti del conto);
 - MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico (in caso di pagamento con carta di credito è necessario produrre i relativi scontrini e/o estratti conto della banca che ne attestino l'effettivo pagamento).
- In caso di pagamenti con assegno bancario, il numero e l'importo dell'assegno dovranno essere rilevabili dall'estratto conto, di cui dovrà essere prodotta copia.

Sono ammissibili pagamenti per contanti solo in via eccezionale e unicamente per importi non superiori ad € 200. Detti pagamenti devono essere comprovati da documenti fiscali e debitamente registrati nel Registro prima nota cassa.

I soggetti che, per la quota del proprio cofinanziamento, hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici dovranno segnalarlo in sede di rendicontazione e inviare copia della comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in merito all'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.

Tutti i sopracitati giustificativi di spesa devono essere presentati, attraverso la procedura on line, in sede di rendicontazione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente **obbligatoriamente in forma telematica**, per mezzo della piattaforma Bandi on line <https://www.bandi.regione.lombardia.it>

In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera sia l'ente giuridico seguendo le istruzioni presenti sul sito.

Si informa che la validazione dell'ente giuridico avviene entro 10 giorni lavorativi dall'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria in forma completa.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica),

la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.
Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione.
Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>
Si specifica le strutture di Spazio Regione operano con modalità di lavoro agile a distanza e sono disponibili a supportare gli utenti via email o telefono ai contatti indicati per ciascuna sede anche per il rilascio pin relativo alla CRS/CNS.

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

- Modulo di domanda compilato e firmato,
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	FIRMA DIGITALE	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE	FORMATO ACCETTATO
I. Scheda tecnica della sala e relazione dettagliata del Progetto		NO	SI	Excel
II. Preventivi dettagliati relativamente alle spese	Le schede tecniche sono richieste ove	NO	NO	

ammissibili e schede tecniche relative all'acquisto delle apparecchiature	applicabile (ad es. in caso di interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale)			
III. Prospetto riepilogativo delle spese		NO	SI	Excel
IV. Bilancio completo dell'ente (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendicontazione di gestione relativamente agli esercizi 2018 e 2019	In alternativa può essere presentata una dichiarazione (ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000) nel caso di avvenuta trasmissione dello stesso nell'ambito di precedenti avvisi emanati dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura	NO (SI in caso di dichiarazione)	SI solo per dichiarazione	Dichiarazione in pdf firmato
V. Ultima situazione economica dell'esercizio 2020		NO	NO	
VI. Copia dell'atto costitutivo, statuto ed altra eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del Soggetto richiedente (Per gli enti ecclesiastici è richiesto un documento sostitutivo predisposto dalla Curia che attesti il nome del parroco quale amministratore unico e legale rappresentante dell'ente che possa compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione)	In alternativa può essere presentata una dichiarazione (ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000) nel caso di avvenuta trasmissione dello stesso nell'ambito di precedenti avvisi emanati dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura.	NO (SI in caso di dichiarazione)	SI solo per dichiarazione	Dichiarazione in pdf firmato

VII. Copia dell'atto comprovante la disponibilità dell'immobile	Può trattarsi di: rogito notarile, contratto d'affitto, contratto di comodato o di uso altro.	NO	NO	
VIII. Scheda programmazione anni 2019 e 2020	Solo per progetti presentati sulla Linea di azione A	NO	SI	Excel
IX. Cronoprogramma dello svolgimento lavori e avanzamento delle spese		SI	SI	Pdf firmato
X. Condizioni particolari del certificato – Modello 116C, rilasciato da SIAE per l'attività anni 2019-2020 (solo per cinema e cineteatro per l'utilizzo del repertorio musicale tutelato e per versare il diritto d'autore relativo alla colonna sonora del film)	Solo per progetti presentati sulla Linea di azione A	NO	NO	
XI. Dichiarazioni relative agli aiuti di stato a seconda del regime di aiuto scelto: – esenzione; – de minimis.		SI	SI	Dichiarazione in pdf firmato
XII. Autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal Soggetto richiedente		NO	NO	
XIII. Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, atto di delega esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale procura				

In fase di presentazione verranno richieste al Soggetto richiedente le seguenti dichiarazioni (generate dal sistema informatico in un unico documento) ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a. Impegno a sostenere le spese non coperte da contributo regionale;

- b. Impegno a non trasferire la proprietà o la disponibilità dei beni ammessi ad agevolazione ed a non distrarli rispetto all'uso ed alla collocazione prevista nel Progetto per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione del Progetto;
- c. Eventuale dichiarazione circa l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (in tema di oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).
- d. Dichiarazione sulla detraibilità dell'IVA.

Termini di presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal **17 giugno 2021, ore 10.00 data di apertura della procedura informatica** ed entro e non oltre il **22 luglio 2021 ore 16.30** e firmata dal legale rappresentante o delegato con poteri di firma (esclusivamente se previsto dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale atto di procura).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line <https://www.bandi.regione.lombardia.it> come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo regionale sarà assegnato a seguito di procedura di tipo valutativo.

C.3 Istruttoria**C3.a Modalità e tempi del processo**

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad assegnare ai soggetti ammissibili un contributo.

Il procedimento di valutazione e di assegnazione degli interventi finanziari si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, fermo restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 8 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di contributo si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della Domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) Rispetto della tipologia dei beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1;
- c) Coerenza e corrispondenza della Domanda ai Progetti aventi come oggetto le linee di azione e le tipologie di intervento indicate agli artt. B.1 e B.2;
- d) Destinazione della sala ad attività prevalente di spettacolo³ (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo: si intende una sala in cui almeno il 70% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo intesa come rappresentazione, gratuita o a pagamento, di espressioni artistiche e/o d'intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta, svolta prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza.);
- e) Numero minimo di 40 giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo (così come indicato all'art. B2);
- f) Documentata e consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da almeno tre anni in caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive da parte di enti privati non ecclesiastici;
- g) Esclusivamente in caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale da parte di enti ecclesiastici, presenza di accordi e collaborazioni documentate con soggetti che realizzeranno attività di gestione, programmazione e/o direzione artistica della sala e le relative competenze acquisite, esperienze maturate e progetti realizzati dai soggetti stessi nel settore dello spettacolo negli ultimi tre anni;
- h) Rispetto dell'importo minimo e massimo di Progetto;
- i) Impegno a coprire con risorse proprie le spese di Progetto per una percentuale non inferiore al 50% del costo complessivo indicato in Domanda;
- j) Avvio del Progetto secondo le tempistiche stabilite all' art. B.2;
- k) Presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente per ciascuna sede gestita, nel limite massimo di due;
- l) Non essere beneficiario di contributo per lo stesso progetto a valere sul bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2018, 2019 e 2020.

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato a seconda del regime di aiuto scelto;

³ Per la definizione di "attività prevalente di spettacolo" si veda l'art. D9 "Definizioni e glossario"

- La presentazione dello stesso progetto già beneficiario di agevolazione regionale a valere su precedenti bandi ex l.r. 21/2008 e l.r. 25/2016;
- Essere incorsi nella revoca dell'intervento finanziario nel corso delle edizioni del Bando Fondo di Rotazione l.r. 21/2008 - Anni 2011, 2012 e 2013 e del Bando per il sostegno alla ristrutturazione e adeguamento delle sale da spettacolo l.r. 25/2016 – anni 2018, 2019 e 2020.

A seguito dell'istruttoria formale i progetti potranno risultare:

- Ammessi all'istruttoria di merito
- Non ammessi all'istruttoria di merito

C3.c Valutazione delle domande

I progetti ammessi all'istruttoria di merito saranno valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al punto C3.a secondo i seguenti criteri:

LINEA DI AZIONE A) "PROGETTI RELATIVI A SALE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPETTACOLO GIÀ ATTIVE"

Parametro	Punteggio fino a
<i>Stato di degrado, fattibilità e urgenza dell'intervento:</i> - Assente 0 punti - Minimo 5 punti - Sufficiente 10 punti - Medio 16 punti - Elevato 22 punti	Massimo 22
<i>Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di comunicazione)</i> <i>Per sale situate in Comuni non capoluogo</i> - Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato - 22 punti - Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c'è poco nei Comuni limitrofi - 18 punti - Non c'è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c'è un'adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 12 punti - Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni limitrofi - 8 punti <i>Per sale situate in Comuni capoluogo</i> - Non c'è nessuna struttura nel quartiere e si tratta di una zona periferica - 22 punti - Non c'è nessuna struttura nel quartiere e c'è poco nelle zone circostanti - 18 punti - Non c'è nessuna struttura nel quartiere ma c'è un'adeguata offerta nelle zone limitrofe - 12 punti	Massimo 22

- Ci sono strutture nel quartiere e nelle zone limitrofe - 8 punti	
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale - Non presenti 0 punti - Presenti 6 punti	Massimo 6
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale - Valutazione scarsa 5 punti - Valutazione sufficiente 10 punti - Valutazione discreta 15 punti - Valutazione buona 20 punti - Valutazione ottima 25 punti	Massimo 25
Numero giornate di apertura della sala riferite esclusivamente ad attività di spettacolo (si farà riferimento alle giornate di apertura nell'anno 2019 o 2020 e sarà presa in considerazione l'annualità con il numero di giornate maggiore) Per le sale con prevalente programmazione cinematografica - Da 40 a 100 giornate - 8 punti - 101-150 giornate - 15 punti - 151 – 200 giornate – 20 punti - >200 giornate - 25 punti Per le sale con prevalente programmazione di spettacolo dal vivo - da 40 a 60 - 8 punti - da 61 a 90 – 15 punti - da 91 a 120 - 20 punti - oltre 120 - 25 punti	Massimo 25
Totale fino a	100

LINEA DI AZIONE B “PROGETTI RELATIVI ALL’APERTURA DI NUOVE SALE, AL RIPRISTINO DI SALE INATTIVE, ALLA CREAZIONE DI NUOVE SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO NELL’AMBITO DI SALE O MULTISALE GIÀ ESISTENTI”

Parametro	Punteggio fino a
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di spettacolo Per sale situate in Comuni non capoluogo - Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato - 25 punti - Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco nei Comuni limitrofi - 18 punti - Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 12 punti	Massimo 25

- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni limitrofi - 5 punti Per sale situate in Comuni capoluogo - Non c'è nessuna struttura nel quartiere e si tratta di una zona periferica - 25 punti - Non c'è nessuna struttura nel quartiere e c'è poco nelle zone circostanti - 18 punti - Non c'è nessuna struttura nel quartiere ma c'è un'adeguata offerta nelle zone limitrofe - 12 punti - Ci sono strutture nel quartiere e nelle zone limitrofe - 5 punti	
Valutazione del progetto di attività futura - Valutazione scarsa 0 punti - Valutazione sufficiente 5 punti - Valutazione discreta 10 punti - Valutazione buona 18 punti - Valutazione ottima 25 punti	Massimo 25
Valutazione della fattibilità e sostenibilità economica - Valutazione scarsa 0 punti - Valutazione sufficiente 5 punti - Valutazione discreta 10 punti - Valutazione buona 16 punti - Valutazione ottima 22 punti	Massimo 22
Relazioni e partenariati già attivati con soggetti culturali del territorio - Assenti 0 punti - Valutazione Sufficiente 5 punti - Valutazione discreta 10 punti - Valutazione Buona 16 punti - Valutazione Ottima 22 punti	Massimo 22
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale - Non presenti 0 punti - Presenti 6 punti	Massimo 6
Totale fino a	100

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione sarà formata un'unica graduatoria, comprendente entrambe le linee di azione.

Non potranno essere concessi interventi finanziari a Progetti che non abbiano conseguito in fase istruttoria almeno il punteggio minimo di punti 45.

Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio atto stabilirà:

- I progetti ammessi a contributo, i progetti finanziari ammissibili ma non finanziabili, i progetti non ammissibili;
- L'importo concesso;
- I termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati;
- L'eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

Verrà assegnato l'intero cofinanziamento richiesto da soggetto richiedente seguendo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili; l'ultimo soggetto classificatosi in posizione utile per accedere al cofinanziamento potrà ricevere un contributo inferiore a quanto richiesto.

Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C4.a Adempimenti post concessione

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL con decreto del Dirigente della Struttura competente e comunicati, attraverso il sistema informatico Bandi on line, da parte di Regione Lombardia al Rappresentante legale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda.

Il Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà inviare a Regione Lombardia, tramite il sistema informativo Bandi on line, una dichiarazione contenente l'accettazione del contributo e di impegno alla copertura delle restanti spese non oggetto di agevolazione, firmata dal Legale rappresentante.

La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione entro i termini previsti comporterà la revoca del contributo concesso.

Gli uffici regionali procederanno agli atti di impegno delle risorse sul bilancio triennale 2021/2023 secondo le tempistiche di realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese dichiarate dai beneficiari nei cronoprogrammi presentati.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Sulla base del cronoprogramma presentato in fase di adesione, il soggetto beneficiario si impegna alla realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese secondo i tempi dichiarati.

L'erogazione del contributo avverrà, a scelta del beneficiario:

- in un'unica tranche pari al 100% dell'intero contributo concesso a seguito della totale rendicontazione dei Titoli di spesa del Progetto ammesso debitamente quietanzati; oppure
- a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di rendicontazioni intermedie annuali (in caso di più rendicontazioni annuali è necessario che siano raggiunte almeno il 20% delle spese ammissibili per ciascuna rendicontazione, mentre in caso di un'unica rendicontazione annuale non c'è un limite minimo di spesa da aggiungere) e a saldo a seguito della rendicontazione finale delle restanti spese ammissibili.

Le tranche di rendicontazione saranno concordate con gli uffici regionali a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo cronoprogramma di spesa.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 120 giorni dall'ultimazione del progetto, secondo quanto previsto dall'art. B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe.

Le rendicontazioni (intermedie e finali) dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on line, secondo le modalità indicate dal **manuale di rendicontazione**, che sarà reso disponibile dagli uffici regionali.

Ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Titoli di spesa secondo quanto previsto dall'art. B.3.

Dovranno essere altresì attestati, a seconda della tipologia di Intervento, il possesso del certificato fine lavori, il certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, il quadro economico finale dei lavori, la relazione finale dei lavori eseguiti.

In fase di erogazione del saldo sarà verificato il rispetto del regime di aiuti applicato.

Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa dell'istanza di erogazione. Nel caso in cui si renda necessario rideterminare il contributo concesso, il suddetto termine si intende prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà verificato l'assolvimento degli adempimenti previdenziali da parte del Soggetto beneficiario qualora lo stesso operi come "operatore economico" sulla base della dichiarazione rilasciata in sede di domanda.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Se i contributi concessi non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non sono rispettati i tempi di realizzazione, il Responsabile del procedimento potrà disporre la revoca totale o parziale del contributo e/o la rideterminazione del contributo:

- Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti inferiore al 50% del Progetto ammesso, si procederà alla revoca del contributo concesso;
- Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti parziale ma comunque superiore al 50% del Progetto ammesso, si procederà alla rideterminazione in misura proporzionale del contributo concesso al fine di garantire che il cofinanziamento regionale non superi il limite massimo del 50% del costo complessivo del progetto.

Il contributo concesso verrà erogato in toto nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti uguale o superiore al 100%.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Per tutte le Tipologie di intervento i beni acquistati per la realizzazione del Progetto devono rimanere di proprietà del Soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.

I beni acquistati per la realizzazione del Progetto non possono essere trasferiti e utilizzati in sedi diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo nei cinque anni successivi alla conclusione del Progetto, ad eccezione dei materiali e dotazioni tecniche che potranno essere utilizzate per attività delle tournée e delle arene estive limitatamente al tempo necessario.

I soggetti si impegnano a mantenere la destinazione d'uso della sala oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.

Eventuali variazioni nella destinazione d'uso nel suddetto arco temporale dovranno essere assentite da Regione Lombardia.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- apporre, in spazio adeguato e con buona visibilità, il marchio di Regione Lombardia concordando con gli uffici regionali le modalità di comunicazione.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato, comporta la decadenza dal contributo concesso, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate.

Il contributo concesso decade, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

1. A seguito della verifica di rendicontazione:

- Qualora la rendicontazione dei Titoli di Spesa risulti inferiore al 50% del Progetto;
- Mancato rispetto delle tempistiche di avvio ed ultimazione del Progetto previste dal presente Bando e delle eventuali proroghe concesse secondo quanto previsto dall'articolo B.2b;
- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;

2. A seguito di controlli o ispezioni:

- Accertata la difformità dell'Intervento rispetto al Progetto o alle varianti successivamente approvate da parte della Struttura regionale competente;
- Realizzazione del Progetto al di fuori del territorio lombardo;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";

3. A seguito di fatti riguardanti il Soggetto beneficiario:

- Cumulo di altre agevolazioni pubbliche a valere sul medesimo Progetto e sui medesimi Titoli di spesa;
- Intervenuta rinuncia al contributo.

Al verificarsi di uno dei sopracitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dal contributo concesso, con restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il corretto utilizzo dei contributi concessi e il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa al Progetto per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

Il rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato, potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Risorse impegnate / dotazione finanziaria.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura - **Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising**

Dirigente: Dott. Ennio Castiglioni – tel. 02.6765.3591 – ennio_castiglioni@regione.lombardia.it

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferiti al bando:

D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising

- Marianna Cairo tel. 02.6765.2843
- Luisa Modena tel. 02.6765.6594
- Olga Corsini tel. 02.6765.1907

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa tipo

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2021
DI COSA SI TRATTA	Con il presente bando si intendono sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale: installazione, ristrutturazione, messa in sicurezza anche a seguito dell'emergenza Covid-19, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo)
TIPOLOGIA	L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala da spettacolo: - Enti e istituzioni ecclesiastiche, - Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali; Sono esclusi tutti gli Enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), compresi di Province, Comuni, Città Metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese. <u>Ogni soggetto richiedente potrà presentare una domanda di partecipazione al bando per ciascuna sede gestita, nel limite massimo di due.</u>
RISORSE DISPONIBILI	E' prevista una dotazione complessiva di € 3.400.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	LINEA A) Progetti relativi a sale che svolgono attività di spettacolo già attive

	Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 10.000,00 e € 400.000,00. LINEA B) Progetti relativi all'apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell'ambito di sale o multisale già esistenti. Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 30.000,00 e € 700.000,00. Per le linee A) e B) il contributo di Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino al 50% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 50% del totale delle spese ammissibili.
DATA DI APERTURA	17/06/2021 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	22/07/2021 h 16.30
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line https://www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: ➤ Modulo di domanda compilato e firmato, ➤ Documenti indicati all'art. C1 Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa graduatoria
INFORMAZIONI E CONTATTI	<u>Per informazioni riferiti al bando:</u> D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising • Marianna Cairo tel. 02.6765.2843 • Luisa Modena tel. 02.6765.6594 • Olga Corsini tel. 02.6765.1907 e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it <u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

^(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

- D.G. Autonomia e Cultura

Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al pubblico 09:30 – 12:30 14:30 – 16:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

I termini sotto elencati contenuti nel presente allegato hanno il significato di seguito loro attribuito:

Apparecchiatura digitale: strumento per la proiezione del Cinema digitale inteso come il sistema di archiviazione e proiezione cinematografica digitale. Gli Studios americani e l'SMPTE, (Society for Motion Picture and Television Engineers) identificano come cinema digitale la catena produttiva della lavorazione del primo master, alla preparazione del DCP (Digital Cinema Package), fino alla proiezione. La distribuzione nelle sale cinematografiche può essere fatta via satellite, su cavo a banda larga o su media fisico (disco ottico o disco magnetico).

BURL: Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Domanda: la richiesta di concessione di contributo presentato di cui al presente Bando.

Giornate di apertura: sono conteggiate unicamente le giornate dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo. Si intendono le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche o attività di musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti.

Micro, piccole e medie imprese: le imprese così definite ai sensi del REG. UE 651/2014 all. 1:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Nucleo di Valutazione: il Nucleo di Valutazione, istituito presso la Direzione Autonomia e Cultura, è composto da rappresentanti della Regione Lombardia e svolge funzione di supporto all'attività istruttoria

Responsabile del procedimento: il dirigente della "Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising" individuata all'art D.5.

Titolo di spesa: la fattura od altra documentazione valida ai fini fiscali comprovante l'avvenuto sostenimento della spesa emessa nei confronti del Soggetto beneficiario.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 17/06/2021 al 22/07/2021
Istruttoria delle domande	Entro 90 giorni dalla chiusura del bando
Rendicontazione	Entro 120 giorni dalla chiusura del progetto
Erogazione dei contributi	Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa dell'istanza di erogazione

Allegato 1

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2021

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 art. 13, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono e email del referente del bando e del soggetto titolare di ditta individuale,) sono trattati al fine di istruire le domande presentate sul BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2021.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA spa in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare, con riferimento alla piattaforma informatica Bandi On Line.

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali da Lei forniti, compatibilmente alla durata del bando, saranno conservati dalla Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 5 anni dall'erogazione del saldo del contributo, al fine di consentire successivi controlli.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 7985

2014IT16RFOPO12 - RLO12019008322 (MIS A) - POR FESR 2014-2020 - Asse III - azione 3.A.1.1 - bando Archè «Nuove mpmi - sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 17.044,97 all'impresa R1881 s.r.l.s. per la realizzazione del progetto id 1500830 - Contestuale economia di € 1.444,23 - CUP E14E20000720007.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;
- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presa d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorti che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica

documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda S.p.A. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Richiamato il decreto n. 5842 del 15 maggio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa R1881 S.R.L.S. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 49.458,61	€ 18.489,20

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 18.489,20 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24681	9.244,60
14.01.203.10855	2021	24685	6.471,22
14.01.203.10873	2021	24694	2.773,38

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 28 gennaio 2021 con protocollo O1.2021.0009183;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e, rispetto alla spesa rendicontata di € 46.138,70, sono state ritenute non ammissibili € 3.300,00 di cui alla fattura n. 50 di data 13 agosto 2020, spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.4 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi del canone di locazione della sede operativa relativo ad un periodo successivo alla durata del progetto indicata nell'al-

legato 2 - Scheda tecnica di progetto. La non ammissibilità della fattura 50 riducendo l'ammontare dei costi diretti riduce nel contempo l'ammontare delle spese generali di € 226,28 e pertanto la spesa rendicontata ritenuta ammissibile ammonta ad Euro 42.612,42;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa R1881 S.R.L.S. per la realizzazione del progetto ID 1500830 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 18.489,20 è rideterminato in € 17.044,97;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1791294
- Codice variazione concessione COVAR:508507;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo rideterminato spettante all'impresa R1881 S.R.L.S. (codice fiscale 10681750963 e codice beneficiario 994736) per un importo pari ad € 17.044,97 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24681	8.522,48
14.01.203.10855	2021	24685	5.965,74
14.01.203.10873	2021	24694	2.556,75

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 5842 del 15 maggio 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.444,23 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2021	24681	-€ 722,12
14.01.203.10855	2021	24685	-€ 505,48
14.01.203.10873	2021	24694	-€ 216,63

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5842 del 15 maggio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa R1881 S.R.L.S. per la realizzazione del progetto ID 1500830, per le motivazioni su esposte, in € 17.044,97;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
R1881 SRLS	994736	14.01.203.10839	2021 / 24681 / 0		8.522,48
R1881 SRLS	994736	14.01.203.10855	2021 / 24685 / 0		5.965,74
R1881 SRLS	994736	14.01.203.10873	2021 / 24694 / 0		2.556,75

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	24681	0	-722,12	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24685	0	-505,48	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24694	0	-216,63	0,00	0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° 5842 del 15 maggio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

D.d.s. 11 giugno 2021 - n. 7953

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa O.M.R. s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1721985 - CUP E93D20000550006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla promozione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva il Bando «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta D.G.R. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 4283 del 29 marzo 2021 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- n. 4460 del 31 marzo 2021 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti organizzativi, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 e per la fase di verifica documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d.d.u.o. n. 9679 del 7 agosto 2020;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 13010 del 29 ottobre 2020 con il quale è stata concessa all'impresa O.M.R. S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 150.237,60	€ 135.213,00	€ 94.649,10	€ 30.422,93	De minimis	€ 3.513,00	€ 15.023,00	€ 1,60

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 18 novembre 2020;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di un specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;
- Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:
- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 40.563,90 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 18 novembre 2020;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 3175359
- Codice variazione concessione COVAR: 510533

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha concluso la verifica della rendicontazione in data 3 giugno 2021, come risulta nel sistema informativo SIAGE;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Dato atto altresì

- che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13010 del 29 ottobre 2020 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa O.M.R. S.R.L. (c.f. 03444060168 e coben 996525) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13010 del 29 ottobre 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

ALLEGATO 1 - O.M.R. S.R.L. - PROG ID 1721985 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	150.237,60 €	150.231,70 €	150.231,70 €	importo rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
totale importi	€ 150.237,60	€ 150.231,70	€ 150.231,70	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 135.207,69			
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 30.421,73			
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA				
CONTRIBUTO	€ 15.022,41			
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 3.512,00			

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 8 giugno 2021 - n. 7777

Bando Rinnova autoveicoli e motoveicoli 2021 decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021, approvazione degli esiti istruttori del quarto lotto delle rendicontazioni presentate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Richiamati:

- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente 18 dicembre 2020 n. 412 che ha approvato:
 - il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
 - la ripartizione delle risorse tra le Regioni del bacino padano che, in base alle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con gli atti 210/CSR del 18 dicembre 2019 e 161/CRS del 24 settembre 2020, assegna a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
 - il progetto di Regione Lombardia trasmesso in data 18 gennaio 2021 al Ministero dell'Ambiente per la sua approvazione, relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento per un importo complessivo di euro 36.000.000,00 di cui euro 18.000.000,00 sull'annualità 2021 ed euro 18.000.000,00 sull'annualità 2022 ;
 - la comunicazione del Ministero dell'Ambiente n. 8263 del 27 gennaio 2021 che approva il sopra citato progetto di Regione Lombardia;
 - il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente 3 febbraio 2021 n. 22 trasmesso con comunicazione prot. N. 13992 del 10 febbraio 2021 che impegna a favore di Regione Lombardia risorse pari ad euro 36.000.000,00;

Preso atto che al progetto è stato assegnato il CUP E87G21000000001 comunicato al Ministero dell'Ambiente con nota prot.T1.2021.0008582 del 02 febbraio 2021;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente con comunicazione n. 8263 del 27 gennaio 2021, Regione Lombardia ha assunto:

- la d.g.r. del 8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto i criteri e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia definendo in particolare il criterio di assegnazione dei contributi sulla base delle emissioni inquinanti e delle corrispondenti classi emissive dei veicoli;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha previsto, per l'attuazione della misura di incentivazione approvata con la d.G.R. del 08 febbraio 2021 n. 4266, una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 36.000.000,00, a valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2021,
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2022;

Visto il decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 con il quale in attuazione della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 è stato approvato il bando «rinnova autoveicoli e motoveicoli 2021»;

Dato atto che il bando prevede al punto C.1 «Presentazione delle domande» che:

- «[...]La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata dai cittadini soggetti beneficiari[...]»
- «[...]Al momento dell'ordine di acquisto del veicolo, il venditore/concessionario abilitato prenota il contributo regionale per conto del cittadino soggetto beneficiario accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma Bandionline [...]»
- «[...]La procedura per la richiesta di rimborso del contributo anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla data della prenotazione del contributo di cui al precedente punto C.1.b con l'acquisto del veicolo da parte del cittadino soggetto beneficiario e con l'inserimento a sistema della relativa richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del venditore/concessionario abilitato. [...]»

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del quarto lotto delle rendicontazioni presentate e di conseguenza risultano ammesse a contributo n. 12 domande elencate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:

- di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione delle rendicontazioni ammesse a contributo presentate dai concessionari venditori, indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo pari ad euro 65.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.14661 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- di procedere con un unico movimento di impegno e liquidazione per ciascun concessionario/venditore cumulando eventuali contributi regionali relativi a più rendicontazioni ammesse a contributo con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dal par. C.3 del Bando «Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto.
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)».

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del quarto lotto delle rendicontazioni presentate nell'ambito del bando Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021»;

2. di procedere all'impegno dell'importo complessivo di euro 65.000,00 a favore dei concessionari/venditori indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui rendicontazioni risultano ammesse a contributo assumendo i seguenti impegni con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
S.T.A.V. - SERVIZI TRASPORTI AU- TOMOBILISTICI S.P.A.	20525	9.08.203.14661	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NINI CAR SPA	267687	9.08.203.14661	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUACQUARELLI S.R.L.	984158	9.08.203.14661	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLI BONAVENTI SPA	980570	9.08.203.14661	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore dei concessionari/venditori indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui rendicontazioni risultano ammesse a contributo:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impe- gno	Imp. Perente	Da liquidare
S.T.A.V. - SER- VIZI TRASPORTI AUTOMOBILI- STICI S.P.A.	20525	9.08.203.14661	2021 / 0 / 0		8.000,00
NINI CAR SPA	267687	9.08.203.14661	2021 / 0 / 0		27.000,00
QUACQUA- RELLI S.R.L.	984158	9.08.203.14661	2021 / 0 / 0		24.000,00
ELLI BONA- VENTI SPA	980570	9.08.203.14661	2021 / 0 / 0		6.000,00

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021 - QUARTO LOTTO ESITI ISTRUTTORI
DOMANDE AMMESSE

n.	Coben Concessionario /Venditore	ID domanda Concessionario/ Venditore	Rimborso data ora invio	Rimborso numero protocollo	Ragione sociale Concessionario/ Venditore	Codice fiscale Concessionario/V enditore	Beneficiario ID domanda	Beneficiario Cognome	Beneficiario Nome	Importo Prenotato	Importo Ammissibile	Esito	Motivazione eventuale riduzione importo ammissibile rispetto a contributo prenotato
1	980570	2708524	18/03/2021 17:19:07	T1.2021.0032809	F.LLI BONAVENTI S.P.A.	02581700982	2703806	Caniggia	Enrico	3.000,00 €	3.000,00 €	Ammesso e finanziato	
2	980570	2719879	17/03/2021 15:28:08	T1.2021.0032428	F.LLI BONAVENTI S.P.A.	02581700982	2709903	BRIGO	CESARINA	3.000,00 €	3.000,00 €	Ammesso e finanziato	
3	267687	2716589	12/04/2021 14:56:06	T1.2021.0037504	NINI CAR S.P.A.	00961300191	2703184	Degli Agosti	Mario	5.000,00 €	5.000,00 €	Ammesso e finanziato	
4	267687	2716109	12/04/2021 15:43:33	T1.2021.0037520	NINI CAR S.P.A.	00961300191	2705449	Ferraris	Livio	8.000,00 €	8.000,00 €	Ammesso e finanziato	
5	267687	2714276	12/04/2021 16:02:55	T1.2021.0037528	NINI CAR S.P.A.	00961300191	2704148	Bresciani	Gaia Paola	4.000,00 €	4.000,00 €	Ammesso e finanziato	
6	267687	2714305	12/04/2021 16:45:55	T1.2021.0037551	NINI CAR S.P.A.	00961300191	2703954	ROMANAZZI	MIRIANA	8.000,00 €	8.000,00 €	Ammesso e finanziato	
7	267687	2716651	09/04/2021 13:51:52	T1.2021.0037142	NINI CAR S.P.A.	00961300191	2712005	Lorrai	Vincenzo	2.000,00 €	2.000,00 €	Ammesso e finanziato	
8	984158	2711129	09/04/2021 12:34:43	T1.2021.0037111	QUACQUAREL LI S.R.L.	12621120158	2705079	Braschi	Giovanni	4.000,00 €	4.000,00 €	Ammesso e finanziato	
9	984158	2708859	09/04/2021 12:35:17	T1.2021.0037112	QUACQUAREL LI S.R.L.	12621120158	2703068	ingrande	giovanni	4.000,00 €	4.000,00 €	Ammesso e finanziato	
10	984158	2706440	02/04/2021 11:37:30	T1.2021.0035912	QUACQUAREL LI S.R.L.	12621120158	2704898	Fossati	Giulio	8.000,00 €	8.000,00 €	Ammesso e finanziato	
11	984158	2710199	09/04/2021 17:15:52	T1.2021.0037203	QUACQUAREL LI S.R.L.	12621120158	2705709	MASSARO	VITA MARIA	8.000,00 €	8.000,00 €	Ammesso e finanziato	
12	20525	2709317	12/04/2021 09:14:50	T1.2021.0037329	S.T.A.V. - SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILIST ICI S.P.A.	00174500181	2709016	MACCAGNI	VANNI	8.000,00 €	8.000,00 €	Ammesso e finanziato	
Totale complessivo											65.000,00 €		

D.d.s. 11 giugno 2021 - n. 7955

Valutazione di incidenza della variante finalizzata alla revisione del piano territoriale regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici (progetto di valorizzazione del paesaggio), ai sensi del d.p.r. 356/97 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visto il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

Viste

- la d.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791 «Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 «Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
- la d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008» e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n. 8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2013 n. 10/495 «Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2013 n. 10/1029 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 maggio 2014 n. 10/1873 «Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 «Brughiera del Dosso», ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2015 n. 10/4429 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombarde»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2016 n. 10/5928 «Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 settembre 2020 - n. 11/3582 «Approvazione del quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2021

n. 11/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Considerata l'istanza di Valutazione di Incidenza della «Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio)» ricevuta in data 5 marzo 2021 (prot. T1.2021.0029935 del 05 marzo 2021);

Esaminata in particolare la seguente documentazione:

- il Piano Territoriale Regionale e relativi allegati redatti dagli uffici della DG Territorio e Protezione Civile in collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) e con la partecipazione del Comitato degli Esperti - CODE;
- il Progetto di Valorizzazione Paesaggistica e relativi allegati, redatti dagli uffici della DG Territorio e Protezione Civile in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e studi Urbani - DaTU e Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA);
- il Rapporto Ambientale per la VAS e relativi allegati, incluso lo Studio per la Valutazione d'incidenza redatti da Gioia Gibelli e Riccardo Vezzani;

Preso atto che lo studio d'incidenza riporta quale preliminare analisi di contesto lo stato di fatto del sistema dei Siti Natura 2000 presenti su tutto il territorio regionale, facendone anche un'analisi rispetto ad habitat e specie di interesse comunitario e riportando i dati relativi a diverse indagini. Viene analizzata anche la presenza dei parchi regionali e nazionali, oltreché le altre forme di tutela del territorio, così come previsti dalla L.r. 86/83. Viene chiarito che la relazione tra il sistema dei Siti Natura 2000 e quello delle aree protette, sono declinate attraverso la Rete Ecologica Regionale (RER), che costituisce già parte integrante del vigente PTR, che l'ha inserita nella propria struttura portante attribuendole un ruolo tra le «Infrastrutture prioritarie». La RER costituisce strumento orientativo per le scelte di trasformazione degli spazi liberi, che devono essere attuate con l'attenzione alla conservazione della continuità delle reti, fornendo un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura. La preservazione della biodiversità deve essere attuata, infatti, non solo attraverso un sistema integrato d'aree protette e siti Natura 2000, ma anche attraverso tutti gli elementi spazializzati esterni funzionali al sistema complessivo;

Preso atto dall'esame dello studio di incidenza che la revisione del PTR prevede:

- la semplificazione del sistema degli obiettivi, che saranno inoltre direttamente collegati alla definizione di una *vision* per la Lombardia del futuro e all'individuazione dei progetti strategici di rilevanza regionale, in coerenza con le politiche e le priorità del Piano Regionale di Sviluppo (PRS);
- la costruzione della *vision* della Lombardia del 2030 basata su 5 «PILASTRI»:
 1. Coesione e connessioni, dedicato ai rapporti di sinergia con i territori confinanti, alle dinamiche di competizione con le aree regionali concorrenti, e alla riduzione dei divari tra centro e periferia, tra città e campagna, con attenzione ai punti di debolezza (le aree interne) e di forza (il policentrismo e l'infrastrutturazione) che caratterizzano la Lombardia;
 2. Attrattività, rivolto alla valorizzazione del capitale territoriale per attrarre persone e imprese;
 3. Resilienza e governo integrato delle risorse, incentrato sulla consapevolezza che solo attraverso un approccio multidisciplinare e olistico sia possibile affrontare la grande crisi ambientale in atto e perseguire uno sviluppo economico che sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
 4. Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione, già approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 nell'integrazione del PTR ai sensi della L.r. n. 31/2014;
 5. Culturale e paesaggio, che evidenzia la necessità di valorizzare le identità della Regione, promuovendole e integrandole in un progetto unitario di cultura dei luoghi;
- una maggiore integrazione e coerenza tra le politiche regionali settoriali, che se per un verso vengono valorizzate, dall'altro rafforzano il ruolo del PTR quale quadro di riferimento della programmazione di settore;

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- il collegamento con gli obiettivi e con le politiche dell'Agenda ONU 2030, con la redigenda Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché con il Green Deal Europeo;
- l'integrazione nel governo del territorio dei temi dell'adattamento e della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
- la territorializzazione di criteri e indirizzi, attraverso la definizione di «Criteri per la pianificazione» diversificati in funzione della scala territoriale di riferimento, dei contesti territoriali, dei pilastri e dei temi di interesse regionale, in considerazione dell'eterogeneità del territorio lombardo e dell'elevata frammentazione amministrativa;
- la valorizzazione del fondamentale rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, presupposto nodale per la rigenerazione dei territori;
- la valorizzazione del ruolo strategico del sistema delle conoscenze basato sull'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) e sulla disponibilità di informazioni all'interno del portale istituzionale regionale (Geoportale, Open data);
- una maggiore semplicità di lettura, utilizzo e consultazione;

il Piano delinea la visione strategica per la Lombardia del 2030, articolata nei cinque pilastri declinati negli obiettivi, che vengono ricordati attraverso:

- le Tavole di analisi e di progetto, che ne territorializzano temi e ragionamenti e, nel contempo, costituiscono riferimento per l'applicazione dei criteri;
- i Progetti strategici di scala regionale, attuativi del PTR stesso;
- i Criteri per la pianificazione, quali strumenti a supporto della pianificazione e ausilio a Province, Città metropolitana e Comuni e alle diverse Direzioni Generali regionali, per la predisposizione dei propri atti di pianificazione e programmazione;
- gli Strumenti Operativi che riprendono e allo stesso tempo rimandano ai piani di settore o ad altri strumenti dedicati;
- il Progetto per la valorizzazione del paesaggio lombardo (PVP), che costituisce la componente paesaggistica del PTR.

A partire dalla lettura dei territori, in linea con i pilastri e gli obiettivi, il PTR identifica pertanto i seguenti Obiettivi prioritari, quali elementi ordinatori dello sviluppo e della organizzazione territoriale su cui incentrare prioritariamente l'azione regionale:

- i poli di sviluppo regionale: costituiscono i nodi su cui catalizzare le azioni regionali per la competitività e il riequilibrio della Regione (vd. Tav. PT4 e PT5);
- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale: sono gli ambiti e i sistemi per la valorizzazione e la tutela delle risorse regionali, che consentono di dotare la Regione di un territorio di qualità, precondizione per incrementare la competitività regionale (vd. Tav. PT7);
- le Infrastrutture prioritarie: costituiscono la dotazione di rango nazionale e regionale, da sviluppare progettuamente, nell'ottica di assicurare la competitività regionale, valorizzare le risorse e consentire ai territori di sviluppare le proprie potenzialità;

Preso atto che oggetto dello studio di incidenza, rispetto al quadro che viene mantenuto nella proposta di revisione del PTR, pur riformulato e riorganizzato secondo un nuovo schema strutturale (basato sui Pilastri), sono solo alcuni degli strumenti di attuazione della proposta di Piano che costituiscono elemento di effettiva novità (parziale o completa):

- 1) i *Progetti strategici* e le *Azioni di sistema*, in cui sono stati ricondotte le Infrastrutture prioritarie del Piano vigente e a cui sono stati aggiunti ulteriori strumenti di riferimento;
- 2) i *Criteri per la pianificazione*, in cui, oltre ai Criteri per Ato, ai Criteri per il contenimento del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana, e ai Criteri per il Piano Territoriale Metropolitano di Milano già presenti nel vigente PTR, sono aggiunti ulteriori criteri, indirizzi e orientamenti per la scala locale, per l'area vasta (derivati ed aggiornati dagli Obiettivi tematici e dei Sistemi territoriali del Piano vigente) e per la pianificazione/programmazione regionale di settore;
- 3) il *Progetto di valorizzazione del paesaggio*, che aggiorna e sostituisce il Piano Paesaggistico Regionale del vigente PTR;

Tra i Progetti strategici viene collocata la Rete Ecologica Regionale (RER), già presente nel vigente PTR; allo strumento viene dedicato uno spazio specifico tra gli elaborati di Piano (Tav. PT6);

In relazione al tema delle connessioni ecologiche, lo studio di incidenza riporta ed analizza le 41 Aree Prioritarie di Intervento (API), riconosciute con DGR2423/2019. Queste Aree sono state individuate nell'ambito dell'Azione A5 «Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000» del progetto Life Gestire 2020 di Regione Lombardia, e rappresentano aree esterne ma funzionali ai Siti Natura 2000, ove dalle analisi condotte risulta prioritario prevedere forme di consolidamento e incremento strutturale degli ecosistemi presenti e degli habitat di interesse per le specie animali di interesse comunitario ivi segnalate. Le API non appongono alcun vincolo al territorio, ma intendono diffondere la conoscenza sulla necessità di conservare e/o migliorare l'ambiente in determinati contesti territoriali e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità;

Ritenuto di evidenziare adeguatamente nella tavola dedicata alla RER PT6 anche le citate Aree Prioritarie di Intervento (API), in quanto elementi che offrono condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000, si ritiene necessario inserire un apposito tematismo da rappresentare ed aggiungere a quelli già presenti nella Tav. PT6 relativi a «Rete Natura 2000», «Riserve e monumenti naturali», «Aree prioritarie a supporto della RER» e «I fiumi di Lombardia»;

Considerato che, come i Progetti strategici, anche le Azioni di sistema rappresentano un insieme di riferimenti e strumenti già disponibili ed in atto, che la proposta di revisione del PTR assume e fornisce come elementi di supporto per territorializzare gli obiettivi di Piano. Alcune Azioni di sistema rappresentano uno strumento a cui eventualmente riferirsi per la definizione e l'attuazione di politiche territoriali (es. Aree interne), commerciali (es. Distretti commerciali) o culturali (es. Piani integrati della Cultura), specialmente di livello locale. Altre Azioni, invece, richiamano interventi strategici già definiti dagli strumenti di pianificazione e programmazione vigente;

In tale quadro, la proposta di revisione introduce due nuovi strumenti:

- la Rete Verde Regionale (RVR), elemento strutturante il Progetto di valorizzazione del paesaggio, che aggiorna e sostituisce il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente;
- il Progetto Spazi aperti metropolitani, rivolto specificamente all'ambito metropolitano pedemontano e alle direttrici ad alta antropizzazione presenti negli altri territori della Regione (principalmente lungo i fondovalle alpini e prealpini), in cui sono più intensi i processi di uso e occupazione del suolo. Le finalità di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale degli spazi residuali o soggetti a pressione identificati dal Piano, rappresentano un'opportunità di salvaguardia e miglioramento anche degli ambiti strutturali e funzionali ai Siti Natura 2000 interessati dagli elementi che compongono il Progetto;

I criteri per la pianificazione locale sono rivolti prevalentemente ai contesti urbani, in cui sono fornite indicazioni per una più efficiente gestione dei tessuti urbanizzati e per una pianificazione degli sviluppi più attenta alle tematiche ambientali, soprattutto legate al contenimento del consumo di suolo (come ripreso dal PTR vigente integrato alla l.r. n. 31/2014), all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche.

Sono, inoltre, definiti criteri rivolti agli ambiti periurbani, sia per il sistema metropolitano pedemontano assunto dal Progetto Spazi aperti metropolitani, sia per l'intero territorio regionale, in cui ai comuni è richiesto:

- di valorizzare il sistema rurale e naturale attraverso la definizione di Reti ecologiche comunali (e intercomunali), in grado di preservare ed incrementare la continuità e la connessione del sistema ambientale tra le aree di interesse ecologico-naturalistico, tutelare i varchi residuali di permeabilità, promuovere azioni di ricomposizione e strutturazione ecosistemica del territorio, ridurre la pressione antropica sul sistema idrografico complessivo;
- di valorizzare le aree periurbane, tramite il loro riconoscimento nei PGT, l'attribuzione di funzioni e ruoli per la definizione e la creazione in esse di servizi ecosistemici.

Preso atto che lo Studio di Incidenza valuta che l'accogliamento e lo sviluppo dei contenuti specificati nei Criteri per la pianificazione locale possa concorrere a migliorare la struttura

ecosistemica degli ambiti urbanizzati e periurbani, nonché a preservare le unità ecosistemiche esistenti potenzialmente funzionali al più ampio sistema ecologico complessivo, in cui si inseriscono anche i Siti Natura 2000;

Per quanto attiene agli Indirizzi per piani/programmi di settore, la proposta di revisione rafforza il suo ruolo del PTR quale atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione (come definito dall'art. 19 della l.r. n. 12/2005), attraverso l'evidenziazione di elementi territoriali e ambientali rilevanti posti come riferimento da integrare nella costruzione dei diversi strumenti settoriali regionali. In questo modo il PTR conduce i diversi processi decisionali dei piani/programmi settoriali ad integrare determinati elementi di attenzione del Piano in un'ottica di più ampia coerenza complessiva degli strumenti di settore.

Dagli Indirizzi emerge la necessità di integrare nelle scelte la Rete Ecologica Regionale e gli elementi strutturali (ecosistemi naturali) e funzionali connessi (corridoi e varchi), in un'ottica di implementazione effettiva dello strumento. Ciò permette di fornire alla RER un ruolo strutturale nei diversi processi decisionali di settore, in cui qualsiasi tematica e scelta pianificatoria o programmatica non solo deve confrontarsi, ma anche costruirsi insieme alla Rete Ecologica Regionale, con conseguente beneficio per i Siti Natura 2000, funzionalmente relazionati in Lombardia proprio attraverso la RER;

Gli altri indirizzi/orientamenti indicati, se adeguatamente integrati e sviluppati, possono concorrere (direttamente o indirettamente) al contenimento dei possibili fattori di pressione anche sugli ecosistemi (es. «incentivare il turismo lento nel rispetto degli habitat e del paesaggio spondale», «promuovere la destagionalizzazione turistica»).

Gli Indirizzi per l'area vasta sono definiti dal Piano per singolo Sistema Territoriale, ripresi dal vigente PTR ed aggiornati con la corretta distinzione del Sistema dell'Oltrepò appenninico dal Sistema Montano alpino; tali Indirizzi sono forniti come riferimento per la costruzione degli atti di pianificazione e/o programmazione territoriale e settoriale ai diversi livelli decisionali.

Lo studio di incidenza riferisce che l'analisi delle potenziali incidenze attendibili dal contenuto della proposta di revisione ha evidenziato come la proposta di Piano introduca, tramite gli indirizzi, diverse possibili risposte ai fattori di debolezza e minaccia ambientali riconosciuti per i Sistemi Territoriali, in cui si distribuiscono i Siti Natura 2000. Una adeguata integrazione di tali indirizzi negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, ma anche a livello di progettazione e gestione del territorio, permetterebbe di contenere e/o risolvere i fattori di problematicità evidenziati.

Non sono, pertanto, attese potenziali incidenze negative, da parte dello Studio di Incidenza, sui Siti Natura 2000.

Preso atto che il Progetto di valorizzazione del paesaggio (PVP) rivede, aggiorna e sostituisce i contenuti paesaggistici del Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale, approvato con d.c.r. n. 951/2010, con la finalità di migliorarne i contenuti e le disposizioni per renderlo più efficace:

- è incentrato sulla specificazione e miglior applicazione delle tutele paesaggistiche e sull'integrazione della componente ambientale, con particolare riferimento ai valori ecosistemici del suolo e delle acque, nonché lo sviluppo e valorizzazione della mobilità sostenibile.
- Il PVP introduce il dettaglio della Rete Verde Regionale (RVR), prevista come una rete di connessione, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica, che intende rafforzare i collegamenti e le relazioni tra le diverse aree caratterizzate da differenti gradi di qualità ecologica e paesaggistica. La RVR prevede azioni complementari al quadro delle tutele regionali (Aree protette e Rete Natura 2000) legate in particolare alle esigenze di riqualificazione, valorizzazione e fruizione del paesaggio lombardo, all'esterno della RER e dunque di Rete Natura 2000.
- La disciplina della RVR riporta obiettivi e indirizzi per la Rete e la sua attuazione. Gli indirizzi privilegiano in particolare il tema della fruizione dolce degli ambiti di paesaggio naturali e antropici interessati dalla rete stessa e alla possibilità di godimento dei paesaggi lombardi, a favore della riconoscibilità diffusa del Patrimonio paesaggistico regionale.
- Lo Studio di Incidenza rileva che sulla reale possibilità di produrre incidenze del PVP dipenderà fortemente come verranno declinati gli obiettivi e gli orientamenti del PVP nel suo complesso a livello di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, la cui attuazione, ove necessario,

sarà soggetta a specifiche procedure di Valutazione di Incidenza.

Preso atto delle valutazioni conclusive dello studio di incidenza «*le modifiche al PTR vigente generate direttamente dalla proposta di revisione del Piano non attendono potenziali incidenze significative sui Siti Natura 2000, sugli elementi componenti e sul quadro ecostrutturale e funzionale ad essi connesso. Non sono attese incidenze potenziali sui Siti Natura 2000 presenti all'esterno del territorio regionale*»;

Ritenuto che i Criteri per la pianificazione locale, anche in considerazione dell'attenzione rivolta al tema dell'infrastrutturazione verde e della connettività ecologica dal Green Deal europeo e dalla Strategia europea per la Biodiversità, possano meglio sviluppare gli aspetti relativi alla connessione ecologica alla scala locale se integrati come segue:

- precisando le modalità per la definizione della REC nell'ambito dei PGT e chiarendo che dovranno essere comunque recepiti e meglio definiti i varchi segnalati nella Rete Ecologica Regionale o Provinciale;
- introducendo l'esigenza di salvaguardare, ove opportuno, alcune strutture ed edifici che si prestano alla nidificazione di rapaci e di chiroteri;
- in rapporto al consumo di suolo ed alla necessità di connessione del sistema ambientale ed ai corridoi di collegamento, rimandando anche alla d.g.r. n. 2423 del 11 novembre 2019 che individua le Aree Prioritarie di intervento (API), ovvero siti che per la loro collocazione strategica, si prestano a rendere più efficace la connessione ecologica;

Vista la richiesta di parere agli enti gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi della d.g.r. 4488/2021, trasmessa in data 24 marzo 2021 (T1.2021.0033904);

Considerati i pareri favorevoli espressi dai seguenti enti gestori:

- Parco regionale delle Groane (T1.2021.0036325 del 7 aprile 2021);
- Parco regionale Adda Sud (T1.2021.0037485 del 12 aprile 2021);
- Provincia di Lodi (T1.2021.0038105 del 14 aprile 2021);
- Parco regionale dei Colli di Bergamo (T1.2021.0038875 del 19 aprile 2021);
- Città Metropolitana Milano (T1.2021.0040112 del 22 aprile 2021).

Considerati inoltre i pareri dei seguenti enti gestori:

- Provincia di Brescia (T1.20210040168 del 23 aprile 2021), con il quale «si prende atto che essendo previsti criteri ed indirizzi per la pianificazione territoriale locale, si possono al momento considerare solo indirettamente gli effetti attesi dall'applicazione del PTR e del PVP sulle macro categorie di specie ed habitat dei Siti RN 2000. In merito si concorda sul fatto che la concreta e sistematica applicazione di azioni volte a:

- diminuire il consumo di suolo;
- riconoscere il ruolo fondante dei servizi ecosistemici conservandoli e potenziandoli;
- cercare di arrestare il declino della biodiversità;
- aumentare la resilienza del territorio;

ed attraverso tutto questo riconoscere ed - ove necessario - ricostruire il valore paesaggistico del territorio, non potrà che apportare ripercussioni positive:

- sullo stato di conservazione di specie ed habitat appartenenti ai Siti RN 2000, ma anche esterni ad essi;
- sul valore ecologico e paesaggistico del territorio.

Inoltre, con particolare riferimento alla RER ed alla Rete Verde quali infrastrutture prioritarie del PTR presenti nel PTCP dello scrivente Ente, si ritiene che la loro tutela ed integrazione sui territori che collegano tra loro Siti RN 2000 anche attraverso i criteri previsti dal PTR medesimo, possano condurre alla creazione di una maggiore qualità - anche quantitativamente apprezzabile - della connessione ecologica, quale condizione necessaria alla implementazione dei servizi ecosistemici e pertanto della resilienza territoriale. Si auspica tuttavia - come peraltro osservato in altre occasioni - che ciò che viene indicato alla pianificazione sotto ordinata trovi un concreto supporto a livello sovraordinato tramite la coerente ed effettiva sinergia tra piani ed azioni intersettoriali, per incidere in modo più efficace sui fattori che hanno conseguenze ambientali dirette sulle azioni so-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

pra citate. Al proposito ci si riferisce soprattutto ai P/P che attengono la grande porzione di territorio interessata da agricoltura ed allevamento intensivi, per i quali si presenteranno le osservazioni in specifico documento.»;

- Ersaf (T1.2021.0040246 del 23 aprile 2021) parere favorevole ma condizionato al rispetto della seguente indicazione in relazione ai Siti Natura 2000 gestiti da Ersaf:

- i piani, i progetti e gli interventi che declineranno ed attueranno i contenuti programmatici e gli indirizzi della Piano Territoriale Regionale dovranno essere assoggettati a specifiche valutazioni di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021;

Il parere evidenzia inoltre che, in relazione alla Rete Ecologica Regionale.

1. Disciplina del PVP, Art. 39 Definizione e obiettivi della Rete Verde Regionale (RVR) Al comma 2 il riferimento alla RER si focalizza su elementi di primo e secondo livello, mentre sembra non siano considerati i varchi (da mantenere, da deframmentare, da mantenere e deframmentare) che, tuttavia, sono di particolare importanza.

Inoltre, alla luce degli sviluppi riguardanti la costruzione di reti ecologiche provinciali, sovracomunali e comunali, sarebbe auspicabile un aggiornamento della RER e conseguentemente un adeguamento della RVR.

- 2. Con d.g.r. n. 4429 del 30 novembre 2015 «Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi» è stato approvato il documento «Misure di conservazione per i Siti senza un Piano di Gestione e misure per la connessione dei siti della rete N2000» realizzato nell'ambito del progetto europeo LIFE+ GESTIRE (Allegato 4 della DGR). In tale documento sono fornite le seguenti indicazioni:

- Misure normative - Proposte di ampliamento degli «elementi di primo livello» della RER nelle aree individuate;
- Misure gestionali - Indicazioni gestionali per la porzione orientale della Pianura padana (province di Brescia, Cremona, Mantova), per l'asta del fiume Po, Misura 2.3 Indicazioni gestionali per l'Oltrepò pavese, Misura 2.4 Indicazioni gestionali per il settore alpino, per l'area prealpina. Si auspica il recepimento dei contenuti/indirizzi del documento regionale nel limite delle competenze del Piano.

Infine, il parere segnala alcuni aspetti contenuti nello Studio d'Incidenza che propone di correggere:

- Pag 102: i comuni Lanzo d'Intelvi, Pello Intelvi e Ramponio Verna sono fusi in «Alta Valle Intelvi»
- Pag 103: il Consorzio Parco Stelvio è da sostituire con ERSAF
- Fig. 4.2: in carta le aree in nero sono le ZPS. Non è chiara la didascalia
- Pag 126: viene citato ERSAF «(ERSAF, 2015)». Probabilmente un refuso da togliere.
- Pag 195 si afferma che «Il PTR vigente, nella relazione di Piano, riconosce come infrastrutture prioritarie per la Lombardia la Rete ecologica regionale e la Rete verde regionale, tali strumenti sono stati approvati da Regione Lombardia con Dgr 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962». La Dgr si riferisce invece solo alla RER.»;
- Provincia di Varese (T1.2021.0041685 del 30 aprile 2021), favorevole ma con richiesta di maggiore approfondimento e di perfezionamento di alcune previsioni, come di seguito specificato:

«Il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio PVP aggiorna i contenuti paesaggistici del PTR vigente, al fine di renderlo più efficace, introducendo strumenti orientati verso una maggiore operatività (AGP) in grado di offrire un miglior supporto agli enti locali, a cui è demandata l'attuazione del Piano.

Sovrapponendosi alle tutele ambientali in essere, tra cui i siti natura, le tutele paesaggistiche aumentano il livello di protezione. In particolare il Piano reimposta la struttura della disciplina, distinguendo obiettivi, direttive, prescrizioni e criteri per l'attuazione all'interno degli am-

biti di tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica (Titolo II della Disciplina del PVP).

La sovrapposizione tra obiettivi naturalistici e paesaggistici si rileva specialmente rispetto a:

- *ambiti di rilievo paesaggistico dei laghi caratterizzati da elevata naturalità*, per i quali viene introdotta una norma restrittiva rispetto agli interventi di trasformazione, che non possono eccedere quanto previsto dalle lettere a, b, c, d comma 1 art.3. Il divieto di nuova edificazione introdotto costituisce una forma di salvaguardia degli spazi interstiziali residui e previene la saldatura dell'urbanizzato intorno ai laghi, tutelando le direttrici di permeabilità faunistica da e verso gli stessi. Si rileva però una mancata disciplina delle opere relative allo specchio lacuale/pontili ed approdi che possono sulla naturalità dell'ambiente ripariale. La frammentazione delle sponde lacuali, determinata dal moltiplicarsi di porti e approdi, costituisce una minaccia per l'integrità dell'ecosistema lacustre, inteso come unione funzionale tra lo specchio d'acqua e la fascia ripariale, che offre rifugio a numerose specie faunistiche e funziona al tempo stesso sia da area di stop over nelle rotte migratorie dell'ornitofauna sia da stepping stone per gli spostamenti tra siti natura 2000.

Rispetto alla mappatura delle aree, si rileva che lo studio di incidenza non ha valutato la coerenza tra la qualificazione delle aree a valore naturalistico alto e molto alto secondo il metodo Habitat Quality e la presenza di habitat di interesse comunitario sul territorio; stante la difficoltà di verifica dovuta alla scala di rappresentazione, sembra di poter rilevare una incoerenza derivante dal mancato riconoscimento dell'alto valore di habitat quali la brughiera o habitat ripariali che porta a sottolineare la necessità di una valutazione ulteriore/alternativa rispetto al metodo proposto, quantomeno nelle aree interessate dai siti natura 2000 e nei corridoi di collegamento tra gli stessi.

Sarebbe, inoltre, opportuno dare applicazione alla indicazione del rapporto ambientale ed estendere in tali aree il riconoscimento dell'elevata naturalità anche oltre i 300 m dalla sponda lacuale e ad aree di valore naturalistico medio che svolgono un ruolo rilevante nelle connessioni ecologiche, funzionando da aree di stop over per la fauna.

- *corsi d'acqua* (art. 14 Disciplina del PVP). Il PVP tutela il reticolo idrico, disponendo che le trasformazioni debbano garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative, atte alla ricostituzione della continuità ambientale dei corsi d'acqua e al miglioramento delle loro caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche. Inoltre laddove le zone fluviali ricomprendano aree già urbanizzate, il Piano prevede che gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana o comunque di trasformazione dell'edificato debbano essere realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento con il reperimento di adeguate aree verdi di valorizzazione del rapporto visuale ed ecologico con l'asta fluviale; in tali ambiti si ritiene comunque necessario precisare che la funzione prioritaria dei corsi d'acqua è legata al ruolo di corridoio ecologico e che la fattibilità dei progetti deve garantire la permeabilità faunistica rispetto all'assetto dei territori attraversati dal reticolo idrico.
- *zone umide* (art. 20 Disciplina del PVP). Vengono introdotti divieti espliciti rispetto a progetti di bonifica e prosciugamento, ad attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, alla captazione delle sorgenti di alimentazione, alla realizzazione di percorsi di mobilità dolce con un fondo non permeabile.

Considerato che il PVP è rappresentato alla scala regionale, l'unico progetto per il quale si possono apprezzare potenziali relazioni con il sistema delle aree protette, dei Siti Natura 2000 e la RER, è la Rete Verde Regionale (RVR), riconosciuta dal Piano quale infrastruttura di ricomposizione e valorizzazione paesaggistica finalizzata al rafforzamento delle condi-

zioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e storico culturali, comprendendo sia contesti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistico/ambientali, rurali e storico/identitari, sia contesti territoriali connotati da situazioni di degrado o di pressione trasformativa del paesaggio.

Viene demandato agli enti locali nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione l'elaborazione della RV provinciale e comunale, prendendo come riferimento gli indirizzi di maggior dettaglio contenuti negli AGP articolazioni di implementazione degli ATO.

In linea generale, la Rete Verde opera in coerenza con le finalità di Rete Natura 2000, ponendosi come obiettivi la mitigazione di infrastrutture lineari, il miglioramento della struttura del paesaggio agricolo attraverso la tutela e il rafforzamento degli elementi lineari identitari che favoriscono la continuità (es. siepi e filari) e la promozione di pratiche agricole compatibili con i caratteri ecosistemici e ambientali, il consolidamento dell'ecosistema fluviale.

Al di là di considerazioni specifiche, si rileva come la modalità operativa di risoluzione delle criticità di ricomposizione paesaggistica e di consolidamento della connettività tra le aree protette, è principalmente la previsione di connessioni di fruizione legate alla mobilità dolce. In generale, si sottolinea la necessità di un maggiore equilibrio nella promozione delle diverse forme di connessione privilegiando quelle di natura ecologica tra i siti natura. All'interno di aree a caratterizzazione naturalistica e delle aree protette, la realizzazione di tracciati potrebbe aggravare la frammentazione degli ecosistemi, compromettendo ad esempio l'integrità e la funzionalità degli habitat periferici e periacquatici, che dipende dal mantenimento di un complesso vegetazionale continuo, di transizione verso gli ambienti acquatici e di separazione con elementi antropici.

Al fine di equilibrare in modo corretto la compresenza di valori paesaggistici e naturalistici, è necessario garantire la coerenza della progettazione di piste ciclabili con la vocazione prioritaria dei luoghi; in particolare all'interno di siti Rete Natura 2000 la fattibilità di percorsi ciclopedonali deve essere subordinata alla verifica di compatibilità con le finalità istitutive degli stessi ed orientata principalmente a risolvere criticità puntuali legate alla continuità spaziale della rete ecologica (es. superamento di infrastrutture di viabilità attraverso la costruzione di sottopassi), piuttosto che al solo godimento percettivo e fruitivo. In questi ambiti le valutazioni che portano a rendere un progetto di mobilità sostenibile devono essere quindi contestualizzate rispetto agli ecosistemi interferiti e correlate alla dimensione delle fasce ripariali, dalle quali dipende la funzionalità ecologica dell'ecosistema acquatico.

Entrando nel merito delle indicazioni operative per l'attuazione della RVR, lo schema di rete prevede Progetti Prioritari di Rafforzamento, individuati cartograficamente nella Tavola PR 3.2 e costituenti una priorità di attuazione della rete, da realizzare in forma condivisa e coordinata.

All'interno dell'AGP 33.1 «Conca dei Laghi del Varesotto» ricade un Progetto Prioritario di Rafforzamento (tratteggio formato da linee verticali verdi nella figura), che estende la RVR lungo le sponde del lago Maggiore, da Monvalle fino al territorio dell'AGP 30.1, promuovendo una ricucitura degli elementi del paesaggio attraverso nuove connessioni fruitive locali.

Poiché il progetto di rafforzamento ripercorre le sponde del Lago Maggiore, intercettando la ZPS «Canneti del Lago Maggiore» (perimetro azzurro in figura), e le ZSC «Sabbie d'Oro» e «Palude Bozza Monvallina» (perimetro rosso in figura), il suo sviluppo non deve essere centrato prioritariamente sull'aspetto fruitivo e percettivo, ma finalizzato a garantire i collegamenti tra i siti, risolvendo eventuali situazioni di discontinuità (anche con una più corretta individuazione degli ambiti di rilievo paesaggistico dei laghi caratterizzati da elevata naturalità, come già evidenziato). Fermo restando la non incidenza rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario, l'equilibrio imposto

dalla compresenza di valori naturalistici e paesaggistici deve essere raggiunto o integrando le tematiche nei progetti o tramite un coordinamento tra le due istanze territoriali attraverso ad esempio la previsione di fasce verdi tampone laterali al tracciato ciclopedonale, che aumentano la ricettività faunistica e ne favoriscono la percorrenza faunistica.

Al fine di non creare confusione e definire la corretta gerarchia nelle priorità di intervento, si suggerisce di specificare all'interno della scheda dell'AGP che la progettazione in queste aree dovrà confrontarsi con la procedura di Valutazione di Incidenza, che produce effetti conformativi rispetto a qualsiasi previsione e che si pone come obiettivo prioritario la tutela di Rete Natura 2000, spostando in secondo piano le esigenze di valorizzazione paesaggistica.

- Parco lombardo della Valle del Ticino (T1.2021.0041932 del 3 maggio 2021), favorevole ma condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni:

- Dal momento che il Parco del Ticino è interessato da una pluralità di vincoli (interamente tutelato ex art. 142 c. 1 lett. f, parzialmente lett. c, g e interessato da ambiti tutelati ex art. 136) spesso coincidenti o parzialmente in sovrapposizione con Siti Natura 2000, nelle schede e nella disciplina di PVP si inserisca un riferimento esplicito alla necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di incidenza per progetti di nuove infrastrutture o adeguamento della percezione visiva; si integrino quindi gli obiettivi di salvaguardia dei caratteri visuali e percettivi di ciascun ambito con la conservazione degli elementi ecologico-ambientali, in particolare se ricadenti in ZSC/ZPS;
- In generale si specifichi che laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di sistemi di fruizione pubblica, manutenzione dei tracciati, questa dovrà avvenire nel rispetto di eventuali criticità naturalistiche e della tutela della connessione ecologica;
- In generale si ritiene che gli indirizzi e i valori estetico - percettivi enunciati nelle schede, seppur condivisibili, debbano essere integrati e essere volti non solo ad una fruizione dell'ambito (peraltro ammissibile solo se controllata, come sopra enunciato), ma debbano individuare ulteriori forme di valorizzazione dei connotati paesistici e nel contempo ecologico-ambientali, attraverso ad es. il miglioramento degli habitat presenti, la ricostituzione degli elementi del paesaggio, ecc.;
- Si segnala altresì che i siti SIC del Parco Lombardo della Valle del Ticino sono stati designati quali ZSC con Decreto 2 dicembre 2015 e Decreto 15 luglio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e quindi devono già essere indicati come tali, non più come SIC (ad esempio nei repertori);
- Si evidenzia infine che nei Repertori e in alcuni elaborati di piano non risulta rappresentato il pSIC IT2080026 Siti Riproduttivi di *Acipenser Naccarii*;

Ritenuto di condividere in linea di massima le risultanze dello Studio di Incidenza e le considerazioni e indicazioni fornite dagli enti gestori dei Siti Natura 2000;

Ritenuto di esprimere valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, della Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio), condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate a mitigare possibili interferenze con Rete Natura 2000:

- dovranno essere aggiornate nello studio di incidenza e nella documentazione del Piano le denominazioni dei Siti definiti quali SIC sostituendole con ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
- si inserisca nei Repertori e negli elaborati di piano il pSIC IT2080026 «Siti Riproduttivi di *Acipenser Naccarii*»;
- si inserisca nella tavola dedicata alla RER PT6 un apposito tematismo «Aree Prioritarie di Intervento (API)», aggiungendolo a quelli già presenti nella Tav. PT6 relativi a «Rete Natu-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

- ra 2000», «Riserve e monumenti naturali», «Aree prioritarie a supporto della RER» e «I fiumi di Lombardia»;
- in rapporto al progetto strategico Rete Ecologica Regionale si integri il Documento di Piano:
 - si aggiunga che «Con la Strategia Europea per la Biodiversità (Comunicazione del 20 maggio 2020), la Rete Ecologica Regionale assume un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della perdita di biodiversità attraverso lo sviluppo delle connessioni ecologiche»;
 - si richiamino le modalità di aggiornamento della RER: in occasione della costruzione delle reti ecologiche provinciali, sovracomunali e comunali e in rapporto a specifici progetti di approfondimento regionali (come nel caso dei seguenti contenuti approvati con d.g.r.n. 4429 del 30 novembre 2015:
 - Proposte di ampliamento degli «elementi di primo livello» della RER;
 - Indicazioni gestionali per la porzione orientale della Pianura padana (province di Brescia, Cremona, Mantova), per l'asta del fiume Po; Indicazioni gestionali per l'Oltrepò pavese; Indicazioni gestionali per il settore alpino, per l'area prealpina.»)
 - In rapporto ai Criteri per la pianificazione locale:
 - Si aggiunga la descrizione delle modalità per la definizione della REC nell'ambito dei PGT, precisando che dovranno essere comunque recepiti e meglio definiti i varchi segnalati nella Rete Ecologica Regionale o Provinciale;
 - Si introduca l'esigenza di salvaguardare, ove opportuno, alcune strutture ed edifici che si prestano alla nidificazione di rapaci e di chirotteri;
 - In rapporto al consumo di suolo ed alla necessità di connessione del sistema ambientale ed ai corridoi di collegamento, si rimandi anche alla d.g.r. n.2423 del 11 novembre 2019 che individua le Aree Prioritarie di intervento, ovvero siti che per la loro collocazione strategica, si prestano a rendere più efficace la connessione ecologica;
 - In rapporto alla Disciplina del PVP:
 - all'art. 14 «Corsi d'acqua»: si precisi che la funzione prioritaria dei corsi d'acqua è legata al ruolo di corridoio ecologico e che la fattibilità dei progetti deve garantire la permeabilità faunistica rispetto all'assetto dei territori attraversati dal reticolo idrico;
 - all'art. 39 Definizione e obiettivi della Rete Verde Regionale (RVR), comma 2: si inseriscano quali elementi di riferimento anche i varchi (da mantenere, da deframmentare, da mantenere e deframmentare);
 - nelle schede e nella disciplina di PVP si inserisca un riferimento esplicito alla necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di incidenza per progetti di nuove infrastrutture e in generale si specifichi che laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di sistemi di fruizione pubblica, manutenzione dei tracciati, questa dovrà avvenire nel rispetto di eventuali criticità naturalistiche e della tutela della connessione ecologica;
 - si specifichi all'interno della scheda dell'AGP 33.1 «Conca dei Laghi del Varesotto» che la progettazione in queste aree dovrà confrontarsi con la procedura di Valutazione di Incidenza, che produce effetti conformativi rispetto a qualsiasi previsione e che si pone come obiettivo prioritario la tutela di Rete Natura 2000, spostando in secondo piano le esigenze di valorizzazione paesaggistica;
 - i piani, i progetti e gli interventi che declineranno ed attueranno i contenuti programmatici e gli indirizzi della Piano Territoriale Regionale dovranno essere assoggettati, ove necessario, a specifiche valutazioni di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021;
 - eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. 294 del 28 giugno 2018;

Richiamato il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, che risulta superato a causa di approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del d.p.r. 357/97 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, della Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio), ferme restando le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere aggiornate nello studio di incidenza e nella documentazione del Piano le denominazioni dei Siti definiti quali SIC sostituendole con ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
- si inserisca nei Repertori e negli elaborati di piano il pSIC IT2080026 «Siti Riproduttivi di *Acipenser Naccarii*»;
- si inserisca nella tavola dedicata alla RER PT6 un apposito tematismo «Aree Prioritarie di Intervento (API)», aggiungendolo a quelli già presenti nella Tav.PT6 relativi a «Rete Natura 2000», «Riserve e monumenti naturali», «Aree prioritarie a supporto della RER» e «I fiumi di Lombardia»;
- in rapporto al progetto strategico Rete Ecologica Regionale si integri il Documento di Piano:
 - si aggiunga che «Con la Strategia Europea per la Biodiversità (Comunicazione del 20 maggio 2020), la Rete Ecologica Regionale assume un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della perdita di biodiversità attraverso lo sviluppo delle connessioni ecologiche»;
 - si richiamino le modalità di aggiornamento della RER: in occasione della costruzione delle reti ecologiche provinciali, sovracomunali e comunali e in rapporto a specifici progetti di approfondimento regionali (come nel caso dei seguenti contenuti approvati con d.g.r.n. 4429 del 30 novembre 2015:
 - Proposte di ampliamento degli «elementi di primo livello» della RER;
 - Indicazioni gestionali per la porzione orientale della Pianura padana (province di Brescia, Cremona, Mantova), per l'asta del fiume Po; Indicazioni gestionali per l'Oltrepò pavese; Indicazioni gestionali per il settore alpino, per l'area prealpina.»)
- In rapporto ai Criteri per la pianificazione locale:
 - Si aggiunga la descrizione delle modalità per la definizione della REC nell'ambito dei PGT, precisando che dovranno essere comunque recepiti e meglio definiti i varchi segnalati nella Rete Ecologica Regionale o Provinciale;
 - Si introduca l'esigenza di salvaguardare, ove opportuno, alcune strutture ed edifici che si prestano alla nidificazione di rapaci e di chirotteri;
 - In rapporto al consumo di suolo ed alla necessità di connessione del sistema ambientale ed ai corridoi di collegamento, si rimandi anche alla DGR n.2423 del 11 novembre 2019 che individua le Aree Prioritarie di intervento, ovvero siti che per la loro collocazione strategica, si prestano a rendere più efficace la connessione ecologica;
- In rapporto alla Disciplina del PVP:
 - all'art. 14 «Corsi d'acqua»: si precisi che la funzione prioritaria dei corsi d'acqua è legata al ruolo di corridoio ecologico e che la fattibilità dei progetti deve garantire la permeabilità faunistica rispetto all'assetto dei territori attraversati dal reticolo idrico;
 - all'art. 39 Definizione e obiettivi della Rete Verde Regionale (RVR), comma 2: si inseriscano quali elementi di riferimento anche i varchi (da mantenere, da deframmentare, da mantenere e deframmentare);
 - nelle schede e nella disciplina di PVP si inserisca un riferimento esplicito alla necessità di verifica di assoggetta-

bilità alla Valutazione di incidenza per progetti di nuove infrastrutture e in generale si specifichi che laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di sistemi di fruizione pubblica, manutenzione dei tracciati, questa dovrà avvenire nel rispetto di eventuali criticità naturalistiche e della tutela della connessione ecologica;

- si specifichi all'interno della scheda dell'AGP 33.1 «Conca dei Laghi del Varesotto» che la progettazione in queste aree dovrà confrontarsi con la procedura di Valutazione di Incidenza, che produce effetti conformativi rispetto a qualsiasi previsione e che si pone come obiettivo prioritario la tutela di Rete Natura 2000, spostando in secondo piano le esigenze di valorizzazione paesaggistica;
- i piani, i progetti e gli interventi che declineranno ed attueranno i contenuti programmatici e gli indirizzi della Piano Territoriale Regionale dovranno essere assoggettati, ove necessario, a specifiche valutazioni di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con d.g.r.n. XI/4488 del 29 marzo 2021;
- eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza.

2. Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla DG Territorio e Protezione Civile ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.

3. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

D.d.s. 15 giugno 2021 - n. 8164

Approvazione del bando «Rinnova Autovetture 2021 - 2° edizione» - Contributi per il rinnovo del parco veicolare con autovetture a basso impatto ambientale destinate a persone fisiche residenti in Lombardia (d.g.r. n. 4892 del 14 giugno 2021)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Richiamati:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che dispongono che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti (scheda TP-1n);
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;

Richiamata la misura di incentivazione approvata con d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 che ha disposto i criteri e le modalità di accesso al contributo per il rinnovo del parco veicolare più inquinante, comprendente una linea di acquisto per le autovetture e una per i motoveicoli, rivolta alle persone fisiche e che è stata attuata tramite il relativo bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 e tramite l'avviso pubblico per l'abilitazione dei soggetti alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale approvato con decreto n. 1402 del 9 febbraio 2021;

Visto il progetto regionale con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e dallo stesso approvato in data 21 maggio 2021 prot. N. 54525 che prevede la rimodulazione della misura di incentivazione per il rinnovo delle autovetture rivolto a persone fisiche residenti in Lombardia (CUP n. E87G21000000001);

Vista la d.g.r. n. 4892 del 14 giugno 2021 che ha modificato e integrato la misura di incentivazione finalizzata al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia, approvata con la d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 prevedendo:

- l'attivazione già nel 2021 della seconda fase di finanziamento per la sola misura rivolta all'acquisto di autovetture a zero o a bassissime emissioni destinata alle persone fisiche residenti in Lombardia prevedendo lo spostamento sull'anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull'anno 2022;
- l'aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 30.000.000,00 sull'anno 2021;
- la possibilità di riservare prenotazioni dei contributi ai soggetti che hanno già presentato domanda sul bando di cui al decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 ma che non hanno potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento anticipato;
- la chiusura al 30 giugno 2021 del bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 che determina la chiusura della linea di acquisto per i motoveicoli ancora attiva

e la non riapertura della linea di acquisto per autovetture, prevista in caso di risorse residue sulla linea motoveicoli;

- la riduzione del 50% dei contributi regionali rispetto a quanto previsto con la d.g.r. n. 4266/2021 per consentire un ampliamento del numero di veicoli da sostituire;
- di individuare i soggetti abilitati alla vendita dei veicoli a basse emissioni tra quelli già abilitati o che si abiliteranno ai sensi dell'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021, attuativo della d.g.r. n. 4266/2021;

Vista la d.g.r. 14 giugno 2021 n. 4892 che, a seguito di approvazione del decreto di impegno del Ministero dell'Ambiente n. 176 del 24 maggio 2021, ha previsto di assegnare alla misura di incentivazione approvata con la d.g.r. n. 4892/2021 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 30.000.000 sull'annualità 2021 ripartendo le risorse tra le due linee di finanziamento nel seguente modo:

- euro 12.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14591 del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi di acquisto già sostenuti;
- euro 18.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661 del bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che prevede il rimborso ai venditori/ concessionari che hanno anticipato il contributo alla persona fisica in fase di acquisto;

Ritenuto pertanto di dare atto che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi del bando attuativo per l'anno 2021 della d.g.r. n. 4892/2021 sono pari complessivamente a € 30.000.000,00 e trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 9.08.203.14591 e 9.08.203.14661 del bilancio 2021 che presentano la necessaria disponibilità;

Dato atto che le eventuali economie registrate al termine della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea B, previa variazione di bilancio che preveda lo spostamento della dotazione tra i capitoli per adeguamento del piano dei conti, come previsto dalla d.g.r. n. 4892/2021;

Dato atto che la d.g.r. n. 4892/2021 ha disposto la chiusura alle ore 16.00 del 30 giugno 2021 del bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 che determina il termine finale per la presentazione delle domande sulla linea di acquisto per i motoveicoli ancora attiva e la non riapertura della linea di acquisto per autovetture, prevista in caso di risorse residue sulla linea motoveicoli;

Considerato che il bando attuativo per l'anno 2021 della d.g.r. n. 4892/2021 deve prevedere la procedura per l'accesso al contributo da parte della persona fisica beneficiaria e la procedura per i venditori/concessionari per la prenotazione e la richiesta di rimborso del contributo anticipato al cittadino;

Visto l'Allegato al presente provvedimento predisposto dalla Struttura Aria che descrive il bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» attuativo della d.g.r. n. 4892/2021 con i relativi allegati;

Considerato che l'istruttoria finalizzata alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari è eseguita da Regione Lombardia;

Ritenuto che il bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» sia attuato esclusivamente tramite l'applicativo informatico *bandionline* messo a disposizione da Regione Lombardia, disponibile al sito www.bandi.regione.lombardia.it;

Stabilito che le domande di partecipazione al bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» possono essere presentate:

- per la Linea di finanziamento A: dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 28 giugno 2021;
- per la Linea di finanziamento B:
 - dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 (prima finestra riservata)
 - dalle ore 10.00 del 30 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (seconda finestra non riservata);

Visto l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con d.g.r. n. 2796 del 31 gennaio 2020;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la comunicazione del 14 giugno 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica

preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- è assunto nel rispetto delle previsioni di cui alla d.g.r. 4892/2021;
- rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Miglioramento della qualità dell'aria, in raccordo con le azioni a scala di bacino padano»;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;

DECRETA

1. di approvare il bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» - con i relativi allegati da A, B, C, D, E e F - riportato in Allegato al presente decreto attuativo della d.g.r. 14 giugno 2021 n. 4892;

2. di dare atto che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» sono pari complessivamente a € 30.000.000,00 ripartite tra le due linee di finanziamento nel seguente modo:

- euro 12.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14591 del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi di acquisto già sostenuti;
- euro 18.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661 del bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che prevede il rimborso ai venditori/ concessionari che hanno anticipato il contributo alla persona fisica in fase di acquisto;

3. di dare atto che eventuali economie registrate al termine della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea B, previa variazione di bilancio che preveda lo spostamento della dotazione tra i capitoli per adeguamento del piano dei conti;

4. di stabilire che il bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» sia attuato esclusivamente tramite l'applicativo informatico *bandionline* messo a disposizione da Regione Lombardia, disponibile al sito www.bandi.regione.lombardia.it;

5. di stabilire che le domande di partecipazione al bando «Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione» possono essere presentate:

- per la Linea di finanziamento A: dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 28 giugno 2021;
- per la Linea di finanziamento B:
 - dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 (prima finestra riservata);
 - dalle ore 10.00 del 30 giugno 2021 fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (seconda finestra non riservata);

6. di dare atto della chiusura, disposta dalla d.g.r. n. 4892/2021, alle ore 16.00 del 30 giugno 2021 del bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 che determina il termine finale per la presentazione delle domande sulla linea di acquisto per i motoveicoli ancora attiva e la non riapertura della linea di acquisto per autovetture, prevista in caso di risorse residue sulla linea motoveicoli;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandionline - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

Allegato

REGIONE LOMBARDIA

BANDO “Rinnova Autovetture 2021” – 2° Edizione

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.1.a Linea di finanziamento A

C.1.b Linea di finanziamento B.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Definizioni e glossario

D.11 Riepilogo date e termini temporali

D.12 Allegati/informative e istruzioni**Allegato A****Allegato B****Allegato C****Allegato D****Allegato E****Allegato F**

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

In attuazione della d.G.R. n. 4892 del 14 giugno 2021, Regione Lombardia emana il bando **“Rinnova Autovetture 2021– 2° Edizione”** per incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture destinate al trasporto di persone di categoria M1 a bassissime o zero emissioni, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di bacino padano 2017. L'intervento modifica e integra la misura di incentivazione finalizzata al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia, approvata con la d.G.R. n. 4266 del 8/2/2021.

Il bando prevede la radiazione di autovetture alimentate esclusivamente a benzina di classe emissiva fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso.

Con contributo ridotto, è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura di categoria M1 elettrica pura o alimentata a idrogeno.

Il presente bando prevede due linee di finanziamento separate:

- **Linea di finanziamento A:** rivolta alle persone fisiche che hanno già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non hanno potuto prenotare le risorse per loro esaurimento e che nel frattempo hanno proceduto con l'ordine di acquisto. La domanda su tale linea A prevede il rimborso diretto al cittadino da parte di Regione Lombardia;
- **Linea di finanziamento B:** rivolta alle persone fisiche che perfezionano l'acquisto dell'autovettura presso il venditore/concessionario. La procedura è gestita direttamente dal venditore/concessionario sulla piattaforma telematica *bandionline*. Il soggetto beneficiario riceve il contributo regionale in forma di anticipo dal venditore/concessionario, il quale riceverà poi il rimborso da Regione. E' prevista una finestra iniziale riservata alle persone fisiche che hanno già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non hanno potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento. Successivamente alla chiusura della finestra riservata, il bando è aperto a tutti gli altri soggetti beneficiari in possesso dei requisiti.

A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;
- d.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);

- d.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/449, che ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- decreto del Ministero dell'Ambiente n.412 del 18/12/2020 che ha istituito il programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- d.G.R. 8 febbraio 2021, n. 4266, che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia attuata con il decreto n. 1402 del 9/02/2021 che ha approvato l'Avviso pubblico per i soggetti venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione Lombardia e con il decreto n. 2384 del 23/02/2021 che ha approvato il bando attuativo per i cittadini;
- d.G.R. 14 giugno 2021, n. 4892, che ha approvato le modifiche e le integrazioni della misura di incentivazione di cui alla d.G.R. n. 4266 del 8/2/2021 per il rinnovo del parco veicolare con autovetture a basso impatto ambientale destinate a persone fisiche residenti in Lombardia.

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le **persone fisiche residenti in Lombardia** che acquistano un'autovettura M1 di nuova immatricolazione o immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020 e intestata ad un venditore/concessionario.

In particolare, è prevista una **finestra iniziale di 11 giorni** riservata ai cittadini che abbiano già presentato una domanda di accesso al contributo sul bando approvato con decreto n.2384 del 23/2/2021.

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo a valere sulla misura di incentivazione approvata con la d.G.R. n. 4266/2021 o con il suo rilancio approvato con la d.G.R. n. 4892/2021. La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

In caso di radiazione, il soggetto beneficiario deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

A.4 Dotazione finanziaria

Le risorse complessive destinate al presente bando ammontano a **€ 30.000.000** e sono riferite all'annualità 2021. Le risorse sono suddivise secondo le due linee di finanziamento:

- **12 milioni** di euro per la linea di finanziamento A;
- **18 milioni** di euro per la linea di finanziamento B.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, con contestuale radiazione di un veicolo inquinante per demolizione o per esportazione all'estero, di un'autovettura (**categoria M1** ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada) destinata al trasporto di persone a bassissime o zero emissioni così come riportato nella successiva **Tabella 1**.

Con **contributo ridotto** è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura M1 elettrica pura/alimentata a idrogeno.

Ogni persona fisica può presentare **una sola domanda** di accesso al contributo a valere sulla misura di incentivazione approvata con le dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021, attuate rispettivamente con il bando di cui al decreto n. 2384 del 23/2/2021 e con il presente bando. Ulteriori domande rispetto alla prima validata e protocollata dal sistema sulla piattaforma *bandionline* saranno ritenute non ammissibili.

Il contributo è cumulabile solo con gli incentivi statali riferiti alla medesima tipologia di intervento.

Il contributo è erogato al soggetto beneficiario secondo una duplice modalità:

- **direttamente da Regione Lombardia** all'interno della **linea di finanziamento A** rivolta alle persone fisiche che abbiano già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non abbiano potuto prenotare le risorse a causa del loro esaurimento e che nel frattempo abbiano proceduto con l'ordine di acquisto dell'autovettura (rimborso diretto al cittadino da parte di Regione Lombardia);
- sotto forma di **anticipo da parte dei venditori/concessionari** abilitati da Regione Lombardia al servizio di vendita di veicoli ai sensi dell'avviso pubblico n. 2384 del 23/2/2021, all'interno della **linea di finanziamento B**. E' prevista una **finestra iniziale di 11 giorni riservata** alle persone fisiche che abbiano già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non abbiano potuto prenotare le risorse a causa del loro esaurimento. Successivamente alla chiusura della finestra riservata, la misura è aperta a tutti gli altri soggetti in possesso dei requisiti. I venditori/concessionari abilitati riceveranno poi il rimborso di quanto anticipato, a seguito di specifica istruttoria, da parte di Regione Lombardia.

I **venditori/concessionari abilitati** da Regione Lombardia a fornire il servizio di vendita ai sensi del presente bando sono:

- i soggetti già abilitati ai sensi dell'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021, attuativo della d.G.R. n. 4266/2021;
- i soggetti che saranno abilitati ai sensi della d.G.R. n. 4892/2021, sempre con le medesime modalità e criteri previsti dall'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021;

I venditori/concessionari abilitati che procederanno al servizio di vendita ai sensi del presente bando, sono assoggettati alle **condizioni** previste dalla d.G.R. n. 4892/2021 e dal bando attuativo stesso, con particolare riferimento alla nuova determinazione dei contributi.

La **durata** dell'abilitazione al servizio di vendita da parte dei soggetti venditori ai sensi dell'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021 terminerà con la chiusura del presente bando.

L'elenco dei venditori/concessionari abilitati è consultabile sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno dei bandi "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842) al seguente link:
<https://www.bandiregione.lombardia.it>

e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

L'individuazione del contributo si determina sulla base delle emissioni di polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx) e biossido di carbonio (CO2) che devono essere nulle (alimentazione elettrica pura o a idrogeno) o bassissime (altre alimentazioni).

Il limite fissato dal bando per le emissioni **PM10** ≤ 4.5 mg/km è sempre rispettato per le nuove motorizzazioni appartenenti alla classe emissiva Euro 6 grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento del particolato.

I valori di emissione di **CO2** sono determinati con il ciclo di guida europeo WLTP (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure*) per le nuove omologazioni e sono riportati al rigo V.7 o nel terzo foglio del libretto di circolazione.

I valori di emissione di NOx sono determinati con il ciclo di guida europeo per le omologazioni **RDE** (*Real Drive Emissions*). Normalmente i valori di NOx in RDE non sono riportati nel libretto di circolazione (in caso siano presenti possono essere riportati tra i dati inseriti nel terzo foglio).

Relativamente alle emissioni di NOx, ai fini del presente bando, si fa riferimento ai **valori massimi consentiti dalle classi emissive Euro 6D-temp e Euro 6D di omologazione del veicolo** in base alla sua alimentazione, come definiti dai Regolamenti europei 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832. Quindi sono ammissibili al contributo solo le autovetture appartenenti alle classi emissive Euro 6D-TEMP e Euro 6D, in coerenza anche con le previsioni temporali definite nei Regolamenti europei per le nuove immatricolazioni dei veicoli (obbligo immatricolazioni dal 1/9/2019 solo Euro 6D-TEMP e obbligo immatricolazioni dal 1/1/2021 solo Euro 6D).

TABELLA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE M1

Emissioni CO2 (WLTP)	Emissioni NOX (RDE) Per tipologia di motore e classe ambientale	Con radiazione	Senza radiazione
0 g/Km	Elettrica pura	4.000 €	2.000 €
	Idrogeno	4.000 €	2.000 €
1-60 g/Km	Euro 6D*	2.500 €	-
	Euro 6D-temp*	2.000 €	-
	Euro 6D**	2.000 €	-
61-110 g/Km	Euro 6D*	2.000 €	-
	Euro 6D-temp*	1.500 €	-
	Euro 6D**	1.500 €	-
111-145 g/Km	Euro 6D*	1.500 €	-
	Euro 6D-temp*	1.000 €	-
	Euro 6D**	1.000 €	-

* Motori ad accensione comandata alimentati a **benzina, GPL, gas naturale/biometano compresi gli ibridi** (monocarburante, bicarburante e policarburante)

Valore limite NOx ciclo RDE (Regolamenti 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832):

- Euro 6D -> 85.8 mg/km (fattore di conformità 1.43 x valore limite massa di ossidi di azoto 60 mg/km)
- Euro 6D-temp -> 126 mg/km (fattore di conformità 2.1 x valore limite massa di ossidi di azoto 60 mg/km)

** Motori ad accensione spontanea alimentati a **diesel compresi gli ibridi** (monocarburante e policarburante)

Valore limite NOX ciclo RDE (Regolamenti 692/2008, 2017/1151 e 2018/1832):

- Euro 6D -> 114.4 mg/km (fattore di conformità 1.43 x valore limite massa di ossidi di azoto 80 mg/km)

B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti per l'acquisto di un'autovettura di categoria **M1** in grado di garantire zero o bassissime emissioni nel rispetto dei seguenti requisiti:

- ❖ Il soggetto beneficiario è una persona fisica residente in Lombardia al momento della presentazione della domanda;
- ❖ Il soggetto beneficiario deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica;
- ❖ Obbligo di radiazione di un'autovettura di categoria M1 per demolizione (benzina fino a Euro 2/II incluso oppure diesel fino ad Euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel Euro 5/V). Con contributo ridotto l'obbligo di radiazione non si applica esclusivamente nel caso di acquisto di autovetture a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno);
- ❖ Il veicolo da radiare deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario antecedentemente al 1° gennaio 2020;
- ❖ La radiazione deve essere successiva al 23 febbraio 2021 (data di approvazione del primo bando con decreto n. 2384 del 23/2/2021). Relativamente alla linea di finanziamento B, la radiazione deve avvenire per tramite del venditore/concessionario abilitato presso il quale si perfeziona l'acquisto;
- ❖ Il soggetto intestatario del veicolo acquistato deve essere una persona fisica;
- ❖ Il veicolo acquistato deve essere immatricolato per la prima volta in Italia;
- ❖ Relativamente alla linea di finanziamento A, l'intestazione o cointestazione al soggetto beneficiario del veicolo acquistato non deve essere antecedente alla data del 1° marzo 2021 (data di apertura del primo bando approvato con decreto n. 2384 del 23/2/2021);
- ❖ Relativamente alla linea di finanziamento B, l'intestazione o cointestazione al soggetto beneficiario del veicolo acquistato non deve essere antecedente alla data di prenotazione del contributo;

- ❖ Il veicolo acquistato deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi successivi a tale intestazione o co-intestazione;
- ❖ La fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario intestatario o cointestatario del veicolo;
- ❖ L'autovettura acquistata deve essere di nuova immatricolazione o, in alternativa, deve essere immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020 e risultare intestata ad un venditore/concessionario compreso nell'elenco regionale;
- ❖ Relativamente alla linea di finanziamento B, la fattura deve riportare l'applicazione da parte del venditore/concessionario di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali, oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa) nel caso di autovetture elettriche pure o alimentate a idrogeno;
- ❖ Relativamente alla linea di finanziamento B, il venditore/concessionario deve essere compreso nell'elenco predisposto da Regione Lombardia dei soggetti abilitati al servizio di vendita di veicoli nell'ambito della presente misura di incentivazione;
- ❖ E' escluso l'acquisto dell'autovettura in leasing;
- ❖ Il veicolo acquistato non può essere utilizzato per attività di impresa.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le spese al netto dell'IVA sostenute per l'**acquisto** di un'autovettura di categoria M1 in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti con riferimento ai requisiti dei punti B.1 e B.2 del presente bando.

Solo relativamente alla linea di finanziamento B, l'acquisto dell'autovettura deve essere **effettuata esclusivamente** presso i venditori/concessionari abilitati inseriti nell'**elenco** consultabile sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno dei bandi "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842) al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Relativamente alla linea di finanziamento A, l'acquisto dell'autovettura ammessa a contributo può essere stato effettuato anche presso un venditore/concessionario non abilitato ai sensi della d.G.R. n. 4266/2021.

I dati dichiarati dal soggetto beneficiario del contributo (persona fisica) saranno oggetto di verifica da parte di Regione Lombardia.

L'effettiva ammissione a rimborso del contributo (direttamente al cittadino - Linea A o al venditore/concessionario che ha anticipato il contributo - Linea B) sarà valutata a fronte di istruttoria formale e tecnica effettuata da Regione Lombardia per la verifica della completezza e della regolarità formale e sostanziale dei dati e della documentazione prodotta e per la verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti dal bando, pena la mancata erogazione del contributo.

Le domande devono essere presentate nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo C.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.1.a Linea di finanziamento A

Fase 1: Domanda di partecipazione e di prenotazione del contributo

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata dai soggetti beneficiari di cui al precedente punto A.3 esclusivamente *online* sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Cittadini" all'interno del bando **"Cittadini - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione - linea A" (rif. Bando n° RLT12021019782)** al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

La domanda può essere presentata a partire dalle **ore 10.00 del 17 giugno 2021** fino alle **ore 12.00 del 28 giugno 2021**.

Per presentare la domanda il soggetto beneficiario deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma *bandionline* accedendo **esclusivamente** con credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di Identità Elettronica) o **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) e provvedere alla fase di profilazione fornendo le necessarie informazioni anagrafiche. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità

del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Oltre alle informazioni richieste in anagrafica, nella domanda di partecipazione al bando il soggetto beneficiario deve inserire:

- Indirizzo di posta elettronica (ordinaria o, in aggiunta, anche certificata);
- codice IBAN intestato/cointestato al soggetto beneficiario;
- targa, categoria, classe emissiva e alimentazione del veicolo radiato/da radiare per demolizione o esportazione all'estero (in caso sia previsto);
- classe emissiva, alimentazione ed emissioni di CO₂ (ciclo WLTP) dell'autovettura di nuova intestazione;
- copia dell'ordine di acquisto.

In base ai dati tecnici inseriti, il sistema individua l'importo del contributo da prenotare.

È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria dal quale inviare e ricevere tutte le comunicazioni ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Al termine della compilazione *online* dei dati richiesti, il sistema genera automaticamente la domanda di partecipazione e di prenotazione del contributo per la conferma dei dati dichiarati e la presa visione e accettazione del contenuto. La domanda comprende anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 contenente in particolare l'impegno del soggetto beneficiario ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni del presente bando attuativo e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare sia durante l'istruttoria sia successivamente alla realizzazione dell'intervento.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

La domanda di partecipazione e di prenotazione del contributo è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Prenota contributo". La domanda di partecipazione completa di numero e data di protocollo, nonché di tutti gli eventuali altri documenti presentati, sarà disponibile entrando con le proprie credenziali **SPID**, **CIE** o **CNS** sul portale *Bandionline*, sezione "*la mia area*", menù "*tutte le domande*" e selezionando

“visualizza documenti”.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura *online*. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione anagrafica di *Bandionline* e riporta il numero identificativo univoco (**ID**) a cui poter fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Dopo aver completato la procedura di presentazione della domanda con l'invio al protocollo, per qualsiasi modifica della stessa occorrerà procedere con l'annullamento della domanda già compilata e presentarne una nuova, in caso di disponibilità di risorse.

Eventuali economie registrate al termine della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea B.

Fase 2: Rendicontazione dell'acquisto

Una volta presentata correttamente la domanda di partecipazione al bando e di relativa prenotazione del contributo, il soggetto beneficiario dovrà rendicontare sul portale *bandionline* l'avvenuto acquisto dell'autovettura **entro 210 giorni** dalla data di presentazione della domanda.

In particolare, inserisce a sistema le seguenti informazioni e documenti:

- ❖ Numero di targa del veicolo acquistato;
- ❖ Copia della fattura di acquisto del veicolo intestata al soggetto beneficiario (non è obbligatorio lo sconto del venditore);
- ❖ In caso di radiazione di un veicolo inquinante, copia del certificato di rottamazione o di esportazione all'estero del veicolo; in alternativa, documento attestante l'avvio della pratica al Pubblico Registro automobilistico (PRA) per la demolizione o l'esportazione del veicolo.

Al termine dell'inserimento, il sistema protocolla l'avvenuta rendicontazione e invia la conferma di avvenuta ricezione della rendicontazione all'indirizzo mail precedentemente comunicato.

C.1.b Linea di finanziamento B.

Fase 1: Domanda di partecipazione da parte del cittadino

La domanda di partecipazione al presente bando viene effettuata **dal soggetto richiedente presso il venditore/concessionario**. Il venditore/concessionario deve rientrare tra i soggetti abilitati da Regione Lombardia al servizio di vendita di veicoli ai sensi delle dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021 tramite l'avviso pubblico n. 1402 del 9/2/2021 e inseriti all'interno dell'apposito elenco pubblicato.

Sono previste **due distinte finestre temporali** di adesione:

- **Prima finestra** riservata ai soggetti richiedenti che hanno già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non hanno potuto prenotare le risorse a causa del loro esaurimento. La sua durata è di **11 giorni** dall'apertura del bando;
- **Seconda finestra**, successiva alla chiusura della prima finestra riservata e aperta a tutti gli altri soggetti richiedenti in possesso dei requisiti e che non abbiano già prenotato un contributo a valere sulla misura di incentivazione approvata con le dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021, attuate rispettivamente con il bando di cui al decreto n. 2384 del 23/2/2021 e con il presente bando.

Il venditore/concessionario presenta la domanda per il soggetto beneficiario di cui al precedente punto A.3 esclusivamente *online* sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Cittadini" all'interno dei bandi **"Venditori - Rinnova Autoveicoli 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e "Venditori - Rinnova Autoveicoli 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842)** al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

La domanda può essere presentata a partire dalle **ore 10.00 del 17 giugno 2021** fino alle ore **12.00 del 28 giugno 2021** relativamente alla **prima finestra riservata** e dalle **ore 10.00 del 30 giugno 2021** fino alle ore **12.00 del 29 ottobre 2021**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse, relativamente alla **seconda finestra**.

Il venditore/concessionario inserisce a sistema i seguenti dati relativi al soggetto richiedente:

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);
- Comune di residenza e indirizzo;
- Indirizzo di posta elettronica (ordinaria o, in aggiunta, anche certificata);
- Targa, categoria, classe emissiva e alimentazione del veicolo radiato/da radiare per demolizione o esportazione all'estero (in caso sia previsto).

Il soggetto richiedente deve anche dichiarare di voler acquistare un'autovettura a zero o bassissime emissioni rispondente ai requisiti previsti e in generale di accettare tutte le condizioni del presente bando.

La **domanda** generata dal sistema deve essere **firmata** dal soggetto richiedente e riallegata al sistema assieme alla copia del documento di identità in corso di validità da parte del venditore/concessionario.

Successivamente il venditore/concessionario procede alla fase 2 di prenotazione del contributo.

Fase 2: Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario

Dopo aver inserito la domanda del soggetto richiedente e al momento dell'ordine di acquisto del veicolo, il **venditore/concessionario** abilitato prenota il contributo regionale per conto del medesimo soggetto accedendo con le proprie credenziali **SPID, CIE o CNS** sulla piattaforma *Bandionline* sempre all'interno dei bandi **“Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e “Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra” (rif. Bando n° RLT12021019842)** al seguente link:
<https://www.bandiregione.lombardia.it>

Il venditore/concessionario inserisce i dati relativi al veicolo da acquistare e procede alla prenotazione del contributo collegato al soggetto beneficiario.

In particolare, il venditore/concessionario inserisce:

- ✓ numero di targa del veicolo da radiare (con contributo ridotto è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno);
- ✓ alimentazione, e classe emissiva del veicolo da radiare;
- ✓ alimentazione e classe emissiva del veicolo a zero o bassissime emissioni acquistato;
- ✓ valore di emissione del biossido di carbonio (**CO2**) del veicolo acquistato determinato con ciclo di omologazione **WLTP** (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure*);
- ✓ copia dell'ordine di acquisto datato e sottoscritto dal soggetto beneficiario.

La richiesta di prenotazione del contributo deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo** attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o

valore stabilito dalle successive normative.

Il cittadino soggetto beneficiario dovrà assolvere al pagamento della marca da bollo, anche tramite il venditore.

Dopo l'inserimento dei dati/documenti e il pagamento del bollo, è possibile procedere alla prenotazione del contributo.

L'importo prenotato, calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal venditore/concessionario abilitato, è scalato dal **contatore** della dotazione finanziaria residua visibile a sistema al momento della prenotazione del contributo.

La prenotazione del contributo è trasmessa e protocollata elettronicamente, solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante "prenota contributo". La prenotazione è possibile in presenza di disponibilità di risorse monitorate dal **contatore regionale** della dotazione finanziaria. L'importo del contributo prenotato è scalato dal contatore.

La **prenotazione del contributo**, completa di numero identificativo univoco (**ID**), numero e data di protocollo rilasciati in automatico dal sistema, nonché di tutti i documenti allegati, sarà disponibile su *Bandionline* al venditore/concessionario abilitato selezionando il relativo (**ID**) generato dalla procedura sopra descritta.

L'avvenuta ricezione telematica della prenotazione del contributo è comunicata al venditore/concessionario all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura abilitativa di cui all'avviso pubblico allegato al Decreto n. 1402/2021 attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

Con la prenotazione del contributo si genera una corrispondenza univoca tra il soggetto beneficiario e il venditore/concessionario che impedisce la prenotazione di più contributi associati allo stesso numero identificativo della domanda di accesso.

Una volta presentata la prenotazione del contributo non è possibile procedere a modifiche.

Il contributo prenotato ha **validità di 210 giorni** a partire dalla data della sua prenotazione, entro i quali il soggetto beneficiario dovrà concludere l'acquisto del veicolo e il venditore/concessionario rendicontare la vendita con la **richiesta di rimborso** del contributo anticipato a Regione Lombardia.

Le risorse totali prenotabili complessivamente per la linea di finanziamento B - all'interno delle due distinte finestre temporali- ammontano a 18.000.000 euro che potranno essere incrementate con le risorse residue generate dalla chiusura della linea A.

All'esaurimento delle risorse complessive assegnate alla linea B non è più possibile procedere con la prenotazione del contributo.

Fase 3: Rendicontazione dell'acquisto e richiesta di rimborso del contributo da parte del venditore/concessionario (conclusione della procedura)

La procedura per la richiesta di rimborso del contributo anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla data della prenotazione del contributo di cui al precedente punto C.1.b con l'acquisto del veicolo da parte del soggetto beneficiario e con l'inserimento a sistema della relativa richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del venditore/concessionario abilitato.

Per **richiedere il rimborso** il venditore/concessionario accede con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno dei bandi **"Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802)** e **"Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842)** al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it>

e procede a selezionare il numero identificativo univoco (**ID**) della prenotazione del contributo e inserisce a sistema le seguenti informazioni e documenti:

- ❖ Numero di targa del veicolo acquistato;
- ❖ Copia della fattura di acquisto del veicolo intestata al soggetto beneficiario, comprensiva dello sconto previsto dal bando e dell'anticipo del contributo regionale spettante individuato dalla dicitura "*contributo Regione Lombardia*". Lo sconto sul prezzo di listino del modello base al netto di eventuali allestimenti opzionali deve essere di almeno il 12% oppure di almeno 2.000 euro (Iva inclusa) nel caso di autovetture elettriche pure o alimentate a idrogeno;
- ❖ In caso di radiazione di un veicolo inquinante, copia del certificato di rottamazione o di esportazione all'estero del veicolo; in alternativa, documento attestante l'avvio della pratica al Pubblico Registro automobilistico (PRA) per la demolizione o l'esportazione del veicolo.

Inseriti i dati, il sistema genera automaticamente la **richiesta di rimborso** del contributo - comprensiva del numero identificativo univoco (**ID**) - per la conferma dei dati inseriti e la presa visione e accettazione del contenuto. La domanda comprende una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il venditore/concessionario dichiara di aver venduto il veicolo al soggetto beneficiario che ha fatto richiesta del contributo regionale nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalle dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021 e dal presente bando attuativo. In particolare, dichiara di:

- ✓ Aver applicato lo sconto in fattura previsto dal bando;
- ✓ Aver prenotato e anticipato in fase di acquisto del veicolo al soggetto beneficiario il contributo regionale spettante;
- ✓ Aver inserito a sistema la richiesta a Regione Lombardia di rimborso del contributo anticipato nella vendita del veicolo entro 210 giorni dalla prenotazione del contributo stesso;
- ✓ Accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.

La richiesta di rimborso **deve** essere firmata digitalmente dal **legale rappresentante** o eventuale delegato del venditore/concessionario.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della **domanda di rimborso del contributo** da parte del venditore/concessionario dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

La richiesta di rimborso del contributo è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Richiedi rimborso". La richiesta, completa di numero e data di protocollo rilasciati in automatico dal sistema, nonché di tutta la documentazione presentata, sarà disponibile sul portale *Bandionline* al venditore/concessionario abilitato selezionando il relativo numero identificativo univoco (**ID**).

L'avvenuta ricezione telematica della richiesta di rimborso del contributo anticipato è comunicata al venditore/concessionario all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura abilitativa di cui all'avviso pubblico allegato al Decreto n. 1402/2021, attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

La conclusione della procedura attiva la richiesta a Regione Lombardia di liquidazione del contributo anticipato, previa verifica istruttoria condotta con le modalità e i termini riportati al successivo punto C.3.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso con **procedura valutativa a sportello** per entrambe le linee di finanziamento A e B.

- Linea di finanziamento A: le domande di partecipazione determinano la prenotazione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di esaurimento delle risorse le domande sono poste in una lista di attesa.
- Linea di finanziamento B: le domande di partecipazione determinano la prenotazione del contributo solo a seguito di avvio dell'acquisto del veicolo, attestato dal relativo ordine di acquisto. La prenotazione del contributo - effettuata dal venditore/concessionario in presenza di disponibilità di risorse finanziarie accertate dal contatore - avviene comunque secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'avvenuta prenotazione del contributo attesta la certezza della copertura finanziaria del contributo anticipato dal venditore/concessionario.

Le richieste di rimborso e la relativa liquidazione del contributo anticipato sono valutate, in sede istruttoria, sulla base dei requisiti di ammissibilità richiesti.

C.3 Istruttoria

Le domande di partecipazione al bando dei soggetti beneficiari e le richieste di rimborso del contributo anticipato dei venditori/concessionari sono sottoposte ad istruttoria formale e tecnica finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità al presente bando.

L'istruttoria è effettuata dalla Struttura Aria - Direzione Generale Ambiente e Clima - di Regione Lombardia.

L'**istruttoria formale** è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari, la correttezza della modalità di presentazione delle istanze, la completezza documentale delle stesse, e in particolare:

- la sussistenza dei requisiti del soggetto beneficiario relativi alla residenza in Regione Lombardia, alla regolarità del pagamento della tassa automobilistica per il veicolo radiato, e all'intestazione o co-intestazione del veicolo radiato e del veicolo acquistato (punto B.2);
- la sussistenza dei requisiti dei progetti agevolabili (punto B.2);
- il rispetto dei termini e della modalità di presentazione delle istanze (punto C1);

L'**istruttoria tecnica** a cui sono sottoposte le istanze formalmente ammissibili è

effettuata anche tramite utilizzo della banca dati messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione ed è finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti tecnici (punto B.2) dei veicoli inquinanti da radiare per demolizione o esportazione all'estero;
- la sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli acquistati (punto B.1 Tabella 1);
- per la linea di finanziamento B, la verifica dello sconto applicato e dell'importo anticipato come riportato in fattura rispetto a quanto prenotato in fase di ordine di acquisto.

Il Responsabile del procedimento approva con proprio atto gli esiti delle verifiche istruttorie, i quali saranno comunicati ai soggetti beneficiari (per la linea A) e a ciascun venditore/concessionario (per la linea B) tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di partecipazione al presente bando, specificando l'entità del contributo spettante e le eventuali cause di inammissibilità.

I decreti relativi alle concessioni ammesse o non ammesse sono pubblicati sul BURL.

In caso di mancanza dei requisiti soggettivi e/o formali/tecnici dichiarati dal **soggetto beneficiario** nella domanda di partecipazione al bando e nei dati rendicontati direttamente - con particolare riferimento ai requisiti di residenza e di intestazione o cointestazione del veicolo radiato e del veicolo acquistato - Regione Lombardia procederà al diniego, totale o parziale, della concessione del contributo o alla richiesta di restituzione del contributo erogato.

In caso di mancanza dei requisiti formali e tecnici richiesti dal bando a carico del **venditore/concessionario** - con particolare riferimento alla vendita dei veicoli in difetto dello sconto da applicare in fattura o dell'anticipo del contributo regionale spettante al soggetto beneficiario, ovvero a una loro erronea applicazione - Regione Lombardia procederà al diniego, totale o parziale, della concessione del rimborso del contributo anticipato.

Il termine massimo di **conclusione del procedimento** di concessione del contributo è di **120 giorni** a decorrere dalla data di rendicontazione sulla piattaforma *Bandionline* (punto C.1.c), a seguito dell'approvazione del decreto del Responsabile del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis Legge 241/1990 in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione dell'istanza presentata. La richiesta di integrazione deve essere soddisfatta entro 10 giorni dalla sua ricevuta e sospende il termine per la conclusione del procedimento. La richiesta di integrazione costituisce **preavviso di rigetto** della domanda e riporta le irregolarità o carenze riscontrate in fase istruttoria.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Relativamente alla linea di finanziamento A, contributo è erogato direttamente da Regione Lombardia alla persona fisica (soggetto beneficiario).

Relativamente alla linea di finanziamento B, il contributo è erogato al soggetto beneficiario sotto forma di anticipo da parte del venditore/concessionario al momento dell'acquisto del veicolo. A seguito di valutazione positiva del procedimento istruttorio di cui al punto C.3., il venditore/concessionario riceverà poi da parte di Regione Lombardia il rimborso di quanto anticipato tramite versamento sul conto corrente indicato nel procedimento di abilitazione di cui all'avviso pubblico n. 1402/2021 attuativo della d.G.R. n.4266/2021.

La liquidazione del contributo al soggetto beneficiario o il rimborso al venditore/concessionario avviene entro **30 giorni** dalla data di approvazione del decreto di concessione del Responsabile del procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari e i venditori/concessionari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;

I soggetti beneficiari sono altresì obbligati (punto B.2), pena la decadenza del contributo, a mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi successivi all'intestazione o co-intestazione conseguente all'atto di acquisto.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo **prenotato** è soggetto a **decadenza** qualora:

- non venga effettuata la rendicontazione dell'avvenuto acquisto sul sistema entro il termine fissato di 210 giorni (decadenza automatica);
- non vengano rispettati gli obblighi e i requisiti previsti dal bando;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il contributo **erogato** è oggetto di **revoca** qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi e i requisiti previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- c) non sia possibile effettuare i controlli di cui al punto D.4 per cause imputabili al cittadino beneficiario;
- d) esito negativo dei controlli di cui al punto D.4.

Regione Lombardia, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia dei soggetti beneficiari o dei venditori/concessionari, si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In caso di revoca del contributo già erogato, il soggetto beneficiario o il concessionario/venditore dovrà restituire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza la quota di contributo percepita, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

D.3 Proroghe dei termini

Eventuali proroghe dei termini per le diverse fasi del procedimento saranno valutate dal responsabile del procedimento su istanza dei soggetti richiedenti.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari e presso i venditori/concessionari, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni prodotte (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000). A tal fine il

soggetto beneficiario e il venditore/concessionario si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del decreto del Responsabile del Procedimento di approvazione degli esiti istruttori di cui al punto c.3 del presente bando, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo erogato. Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo acquisto del veicolo oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte;
- i documenti presentati (ordini, fatture, certificati, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di veicoli inquinanti demoliti/radiati;
- numero di veicoli a zero emissioni (elettrici o a idrogeno) incentivati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* sia nella fase di adesione al bando che di rendicontazione finale. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della Struttura Aria di Regione Lombardia – Direzione Ambiente e Clima – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A al presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Copia integrale del Bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul portale *Bandionline* - www.bandi.regione.lombardia.it - unitamente alle istruzioni per la registrazione e la compilazione delle domande di contributo.

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del presente bando dovranno essere inviate **esclusivamente** alla seguente mail: bandoautomoto@regione.lombardia.it o in alternativa potranno essere richieste al call center regionale dedicato a tutti i bandi al numero 800 318 318.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA spa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla **Scheda informativa**, di seguito riportata.

TITOLO	BANDO Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione
DI COSA SI TRATTA	Il bando - attuativo della d.G.R n. 4892/2021 - incentiva l'acquisto di autovetture di categoria M1 a zero o bassissime emissioni, privilegiando la radiazione di autovetture (M1) alimentate a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso. Con contributo ridotto, è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura di categoria M1 a zero emissioni (elettrica o a idrogeno). Sono previste due linee di finanziamento separate: ▪ Linea di finanziamento A: rivolta alle persone fisiche che hanno già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non hanno potuto prenotare le risorse per loro esaurimento e che nel frattempo hanno proceduto con l'ordine di acquisto della vettura. La domanda su tale linea A prevede il rimborso diretto al cittadino da parte di Regione Lombardia; ▪ Linea di finanziamento B: rivolta alle persone fisiche che perfezionano l'acquisto dell'autovettura presso il venditore/concessionario. La procedura è gestita direttamente dal venditore/concessionario sulla

	piattaforma telematica bandionline. Il soggetto beneficiario riceve il contributo regionale in forma di anticipo dal venditore/concessionario, il quale riceverà poi il rimborso da Regione. E' prevista una finestra iniziale riservata alle persone fisiche che hanno già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non hanno potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento. Successivamente alla chiusura della finestra riservata, il bando è aperto a tutti gli altri soggetti richiedenti in possesso dei requisiti.
TIPOLOGIA	Agevolazione – Contributo a fondo perduto
CHI PUO' PARTECIPARE	I soggetti beneficiari sono le persone fisiche residenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda. Il soggetto beneficiario può presentare una sola domanda valida a valere sulla misura di incentivazione approvata con le dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021, attuate rispettivamente con il bando di cui al decreto n. 2384 del 23/2/2021 e con il presente bando. Il contributo è cumulabile solo con gli incentivi statali.
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse complessive destinate al presente bando ammontano a € 30.000.000 e sono riferite all'annualità 2021. Le risorse sono suddivise secondo le due linee di finanziamento: • 12 milioni di euro per la linea di finanziamento A; • 18 milioni di euro per la linea di finanziamento B. Eventuali economie registrate al termine della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea B.
CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, con radiazione di un'autovettura inquinante per demolizione o per esportazione all'estero, di un veicolo di categoria M1 (autovettura) a zero o bassissime emissioni così come riportato nella Tabella 1. Con contributo ridotto è possibile acquistare senza radiazione esclusivamente un'autovettura M1 a zero emissioni. Tabella 1

	Emissioni CO2 (WLTP)	Emissioni NOX (RDE) Per tipologia di motore e classe ambientale	Con radiazione	Senza radiazione	
	0 g/Km	Elettrica pura	4.000 €	2.000 €	
		Idrogeno	4.000 €	2.000 €	
	1-60 g/Km	Euro 6D*	2.500 €	-	
		Euro 6D-temp*	2.000 €	-	
		Euro 6D**	2.000 €	-	
	61-110 g/Km	Euro 6D*	2.000 €	-	
		Euro 6D-temp*	1.500 €	-	
		Euro 6D**	1.500 €	-	
	111-145 g/Km	Euro 6D*	1.500 €	-	
		Euro 6D-temp*	1.000 €	-	
		Euro 6D**	1.000 €	-	

Il contributo è erogato al soggetto beneficiario secondo una duplice modalità:

- direttamente da Regione Lombardia all'interno della linea di finanziamento A rivolta alle persone fisiche che abbiano già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non abbiano potuto prenotare le risorse a causa del loro esaurimento e che nel frattempo abbiano perfezionato l'acquisto e l'intestazione dell'autovettura (rimborso diretto al soggetto beneficiario da parte di Regione Lombardia);
- sotto forma di anticipo da parte dei venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia al servizio di vendita di veicoli ai sensi dell'avviso pubblico n. 1402 del 9/2/2021, all'interno della linea di finanziamento B. E' prevista una finestra iniziale di 11 giorni riservata alle persone fisiche che abbiano già presentato domanda sul bando approvato con decreto n. 2384/2021 e non abbiano potuto prenotare le risorse a causa del loro esaurimento. Successivamente alla chiusura della finestra riservata, la misura è aperta a tutti gli altri soggetti richiedenti in possesso dei requisiti. I venditori/concessionari abilitati riceveranno poi il rimborso di quanto anticipato, a seguito di specifica istruttoria, da parte di Regione Lombardia.

I venditori/concessionari abilitati sono assoggettati alle **condizioni** previste dalle dd.G.R. n. 4266/2021 e n. 4892/2021 e dal presente bando.

L'**elenco** dei venditori/concessionari abilitati è consultabile sulla piattaforma informativa *Bandionline* nella categoria "Imprese" all'interno dei bandi "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2°

	edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842) al seguente link: https://www.bandiregione.lombardia.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
DATA DI APERTURA	• Linea di finanziamento A: dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 • Linea di finanziamento B: - dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 (prima finestra riservata) - dalle ore 10.00 del 30 giugno 2021 (seconda finestra non riservata)
DATA DI CHIUSURA	• Linea di finanziamento A: alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 • Linea di finanziamento B: - alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 (prima finestra riservata) - alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (seconda finestra non riservata)
COME PARTECIPARE	Esclusivamente per via telematica tramite il portale <i>Bandionline</i>: www.bandiregione.lombardia.it <u>Linea di finanziamento A</u> La domanda di partecipazione al bando da parte del soggetto beneficiario è presentata accedendo - nella categoria "Cittadini" - all'interno dell'applicativo "Cittadini - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea A" (rif. Bando n° RLT12021019782) sulla piattaforma <i>bandionline</i>. La domanda comporta la prenotazione del contributo e si perfeziona previo contestuale pagamento dell'imposta di bollo. <u>Linea di finanziamento B</u> La procedura è gestita direttamente dal venditore/concessionario sulla piattaforma telematica <i>bandionline</i>. La domanda di partecipazione al bando del soggetto beneficiario è presentata tramite venditore/concessionario accedendo all'interno degli applicativi "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - prima finestra (rif. Bando n° RLT12021019802) e "Venditori - Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione – linea B - seconda finestra" (rif. Bando n° RLT12021019842). La prenotazione del contributo regionale viene fatta dal venditore/concessionario in fase di acquisto del veicolo. Il soggetto beneficiario riceve il contributo regionale in forma di anticipo dal venditore/concessionario, il quale riceverà poi il

	rimborso da Regione, dopo avere inserito la rendicontazione a sistema.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Il contributo è concesso con procedura valutativa a sportello per entrambe le linee di finanziamento A e B. • Linea di finanziamento A: le domande di partecipazione determinano la prenotazione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di esaurimento delle risorse le domande sono poste in una lista di attesa. • Linea di finanziamento B: le domande di partecipazione determinano la prenotazione del contributo solo a seguito di avvio dell'acquisto del veicolo, attestato dal relativo ordine di acquisto. La prenotazione del contributo - effettuata dal venditore/concessionario in presenza di disponibilità di risorse finanziarie accertate dal contatore - avviene comunque secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'avvenuta prenotazione del contributo attesta la certezza della copertura finanziaria del contributo anticipato dal venditore/concessionario. Le richieste di rimborso e la relativa liquidazione del contributo anticipato sono valutate, in sede istruttoria, sulla base dei requisiti di ammissibilità richiesti. Il termine massimo di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di 120 giorni a decorrere dalla data di rendicontazione sulla piattaforma <i>bandionline</i>, a seguito dell'approvazione del decreto del Responsabile del procedimento.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del presente bando dovranno essere inviate esclusivamente alla seguente mail: bandoautomoto@regione.lombardia.it . Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma <i>Bandionline</i> Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione-lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo attuativo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G.	REGIONE LOMBARDIA – D.G. AMBIENTE E CLIMA
Struttura	Aria
Indirizzo	PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1
Telefono	02/67651
PEC	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al Pubblico	9-30-12.00 14.30 – 16.30

Nel caso di richiesta scritta, la stessa deve essere presentata utilizzando il modulo contenuto nell'allegato B. La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 €.

D.10 Definizioni e glossario

Autoveettura: autoveicolo di categoria M1 ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b) del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)

Polveri sottili (PM10): identifica una delle frazioni in cui viene classificato il particolato, cioè quel materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro.

Ossidi di azoto (NOX): è un gas costituito dall'insieme dei due più importanti ossidi di azoto a livello di inquinamento atmosferico ossia l'ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO2, gas bruno di odore acre e pungente. L'ossido di azoto, NO, è formato principalmente per reazione dell'azoto contenuto nell'aria con l'ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special modo durante le combustioni.

Biossido di carbonio (CO2): è un gas di fondamentale importanza nei processi vitali di piante e animali (fotosintesi) e viene prodotta durante la respirazione, oltre a essere prodotta nella maggior parte delle combustioni. Prodotta dalle attività umane, è ritenuta il principale gas serra nell'atmosfera terrestre e contribuisce al surriscaldamento globale.

Ciclo di guida RDE: il ciclo RDE (*Real Drive Emission*) è il ciclo di guida europeo utilizzato per omologare i veicoli rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera, in particolare per gli ossidi di azoto (NOX).

Ciclo di guida WLTP: WLTC (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles*) è il ciclo di test che simula in laboratorio più fedelmente il comportamento della vettura su strade urbane, extraurbane e autostrade con relative emissioni e dati di consumi, diversi da quelli rilevati con la vecchia procedura NEDC. Obbligatoria per le nuove immatricolazioni da gennaio 2021.

Direttive che individuano le Classi emissive EURO per le autovetture:

Categoria Euro	Direttiva di riferimento	Data di entrata in vigore
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE	1.1.1993
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE	1.1.1997
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A	1.1.2001
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B -	1.1.2006

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

	2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1	
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CErif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C · 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2	1.9.2009 per omologazione 1.1.2011 per immatricolazione
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6A), 715/2007*692/2008 (Euro 6B), 136/2014 (EURO 6A), 136/2014 (EURO 6B), 136/2014 (EURO 6C), 143/2013 (EURO 6A), 143/2013 (EURO 6B), 143/2013 (EURO 6C), 195/2013 (EURO 6A), 195/2013 (EURO 6B), 195/2013 (EURO 6C), 630/2012 (EURO 6A), 630/2012 (EURO 6B), 630/2012 (EURO 6C), 459/2012 (EURO 6A), 459/2012 (EURO 6B), 459/2012 (EURO 6C), 95/2009*133/2014A (EURO VI), 595/2009*133/2014B (EURO VI), 595/2009*133/2014C (EURO VI), 2015/45 (EURO 6B), 2016/427/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D), 2016/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D), 2017/1347/UE (EURO 6D-TEMP, EURO 6D)	Obbligatoria per le immatricolazioni dal 1° settembre 2015

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 - linea di finanziamento A	❖ <i>Presentazione della domanda di partecipazione al bando e prenotazione del contributo da parte del soggetto beneficiario (finestra riservata)</i>
Dalle ore 10.00 del 17 giugno 2021 alle ore 12.00 del 28 giugno 2021 - linea di finanziamento B – prima finestra riservata	❖ <i>Presentazione della domanda di partecipazione al bando del soggetto beneficiario tramite il venditore/concessionario (finestra riservata)</i> ❖ <i>Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario erogato al cittadino beneficiario sotto forma di anticipo all'atto di acquisto del veicolo</i>

Dalle ore 10.00 del 30 giugno 2021 alle ore 12.00 del 29/10/2021 - linea di finanziamento B – seconda finestra	❖ <i>Presentazione della domanda di partecipazione al bando del soggetto beneficiario tramite il venditore/concessionario</i> ❖ <i>Prenotazione del contributo da parte del venditore/concessionario erogato al cittadino beneficiario sotto forma di anticipo all'atto di acquisto del veicolo</i>
Entro 210 giorni dalla prenotazione telematica del contributo	❖ <i>Perfezionamento dell'acquisto del veicolo da parte del soggetto beneficiario</i> ❖ <i>Rendicontazione e conclusione della procedura telematica di richiesta a Regione Lombardia di rimborso del contributo</i>
Entro 120 giorni dalla richiesta telematica di rimborso del contributo	❖ <i>Conclusione da parte di Regione Lombardia del procedimento istruttorio di verifica delle richieste di rimborso trasmesse dalle persone fisiche e dai venditori/concessionari</i> ❖ <i>Adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Responsabile del procedimento</i>
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto del Responsabile del procedimento	❖ <i>Liquidazione del contributo</i>

D.12 Allegati/informative e istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

Allegato A – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Allegato B – Richiesta di accesso agli atti;

Allegato C – firma elettronica eIDAS;

Allegato D – istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;

Allegato E - istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso;

Allegato F - incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda.



Regione Lombardia

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679****PER IL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° edizione"**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati comuni: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuale domicilio, contatto telefonico, indirizzo e-mail o di posta certificata, targa del veicolo demolito, targa dell'autovettura acquistata) sono trattati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 24/2006, al fine di consentire l'esecuzione del Bando regionale "Rinnova autovetture 2021- 2° edizione", definito dalla d.G.R. 14 giugno 2021, n. XI/4892, che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia.

Il trattamento dei suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpд@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare per la gestione della piattaforma *bandionline* e della piattaforma documentale EDMA.

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

In caso di concessione di contributo, i Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo e dei relativi controlli, e in ogni caso al massimo per un periodo di 7 anni a decorrere dall'erogazione del contributo.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it oppure, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1, 2014 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato B

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a			
	(Nome Cognome)		
nato/a a		()	il
	(Comune)	(Prov.)	/ / (gg/mm/aaaa)
residente in		()	
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.) (Numero)
tel.			
	(Numero)		

Documento di identificazione

☐ Carta d'identità	☐ Passaporto	☐ Patente
n.° documento: _____		
(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)		
Data rilascio:	/ /	Scadente il: / /
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	☐ Comune	☐ Questura
		☐ Prefettura
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)	

In qualità di:

☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di _____**CHIEDE**

di	☐ Visionare	☐ estrarne copia in carta semplice
	☐ estrarne copia conforme in bollo	☐ riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta _____

Motivazione della richiesta _____

Indirizzo (per comunicazioni/copie) _____

Nome e cognome del firmatario

Allegato C

ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del [Regolamento eIDAS \(n. 910/2014\)](#) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1506](#) DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato D

ISTRUZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

Allegato E

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando. Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione. Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

Allegato F**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO
Rinnova autovetture 2021 – 2° edizione**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro (specificare) _____

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando *“Rinnova autovetture 2021 – 2° edizione”* quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 15 giugno 2021 - n. 8146

Attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 25 luglio 2019, n. 598 - Decreto del commissario delegato 4 dicembre 2020, n. 15292 - Determinazione dei contributi riconoscibili in favore di privati cittadini a ristoro dei danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Brescia, Lecco e Sondrio nel periodo 11 e 12 giugno 2019, nel comune di Grosio (SO) nel periodo 25 e 26 luglio 2019 e nel periodo 31 luglio - 12 agosto 2019 nei comuni di Cervenò (BS), Casargo (LC) e Ono San Pietro (BS) e contestuale erogazione ai comuni degli stessi quali soggetti attuatori

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 598/2019

Richiamati:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (eventi di tipologia C) nei territori delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019;
- l'ordinanza 25 luglio 2019, n. 598 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio», la quale - fra l'altro - all'art. 1, comma 1°, individua il Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia quale Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici in argomento;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, con la quale gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 1° luglio 2019, è stata estesa in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio (SO) e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro (BS), Cervenò (BS) e Casargo (LC).

Richiamato in particolare l'articolo 7 «Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori» della citata O.C.D.P.C. n. 598/2019, il quale:

- al comma 1°, impegna il Commissario delegato ad identificare le ulteriori misure da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 2°, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- al comma 3°, impegna il Commissario delegato a definire, per ciascun comune interessato dagli eventi calamitosi, la stima delle risorse necessarie per attivare prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale a causa degli eventi in rassegna, nel limite massimo di euro 5.000,00; nonché per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;
- al comma 4°, dispone che il Commissario delegato, all'esito della suddetta ricognizione, provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti;
- al comma 5°, dispone che i contributi di cui al comma 4° siano riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, contributi e provvidenze a qualunque titolo previste.

Preso atto della nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile 13 agosto 2019, protocollo POST/0042479, con la quale

viene approvato il Piano dei primi interventi urgenti a sostegno ed assistenza della popolazione, redatto a seguito della ricognizione di cui all'articolo 7, comma 1°, della o.c.d.p.c. n. 598/2019.

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile:

- 7 ottobre 2019, protocollo n. ABI/0051372, con la quale è stata trasferita una prima tranches di fondi per complessivi € 5.000.000,00;
- 12 dicembre 2019, protocollo n. ABI/0065365, con la quale è stata trasferita 2 una seconda tranches di fondi per complessivi € 1.500.000,00; e che entrambe le somme sono state depositate sulla contabilità speciale n. 6157, intestata al Commissario delegato.

Preso atto altresì delle note del Capo Dipartimento della Protezione Civile:

- 14 gennaio 2020, protocollo POST/0001663, con la quale viene approvata la prima rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti;
- 5 marzo 2020, protocollo POST/0011237, con la quale viene approvata la seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti; entrambe redatte a seguito degli aggiornamenti della ricognizione di cui all'articolo 7, comma 1°, della o.c.d.p.c. n. 598/2019.

Dato atto del fatto che con delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cervenò della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019.

Preso atto del fatto che con Delibera del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 è stato disposto un ulteriore stanziamento di € 38.750.000,00 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cervenò della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019.

Preso atto dell'ulteriore nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 settembre 2020, protocollo DPC/POST/0051087, con la quale viene approvata la terza rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti, redatta a seguito degli aggiornamenti della ricognizione di cui all'articolo 7, comma 1°, della o.c.d.p.c. n. 598/2019.

Dato atto che, nell'ambito della succitata terza rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti, è stato espressamente approvato dal Capo Dipartimento anche lo stanziamento di € 989.356,94, per l'attuazione degli interventi cui alla lettera c), dell'articolo 25, comma 2°, del decreto legislativo n. 1/2018, destinati all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, dei quali € 530.585,22, riservati alle attività economiche e produttive e € 458.771,72 destinate ai privati.

Dato atto del fatto che, con proprio precedente decreto 4 dicembre 2020, n. 15292, recante: «Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 luglio 2019, n. 598 - Modalità per la presentazione e la gestione delle domande di contributo finalizzate all'immediato sostegno nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Brescia, Lecco e Sondrio nel periodo 11 e 12 giugno 2019, nel comune di Grosio (SO) nel periodo 25 e 26 luglio 2019 e nel periodo 31 luglio - 12 agosto 2019 nei comuni di Cervenò (BS), Casargo (LC) e Ono San Pietro (BS)», è stato predisposto il bando in favore dei cittadini per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico ed è stata aperta una finestra temporale per la presentazione di istanze di contributi finalizzati al ristoro dei danni subiti in seguito ai violenti eventi atmosferici di cui trattasi.

Dato atto del fatto che al succitato bando hanno risposto, con apposita istanza di contributo presentata nei modi e nei termini prescritti dal bando, n. 30 (trenta) cittadini, così come meglio indicato, per numero di istanza, data, numero di protocollo in arrivo e territorio di competenza, nell'allegato 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ricordato che il succitato decreto n. 15292/2020 individuava i Comuni quali Soggetti Attuatori della fase istruttoria e di erogazione.

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

zione dei contributi in favore dei cittadini residenti nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all' o.c.d.p.c. 598/2019.

Ricordato altresì che i succitati Comuni, in forza delle prescrizioni del bando, avrebbero dovuto procedere all'istruttoria di ammissibilità al contributo entro 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da parte del richiedente, nonché procedere ad un controllo a campione, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda.

Dato atto del fatto che i Comuni incaricati delle istruttorie di ammissibilità al contributo sono stati complessivamente cinque e che gli stessi hanno trasmesso gli esiti istruttori di competenza al Commissario con note:

- Angolo Terme (BS), nota p.e.c. del 20 aprile 2021 (Z1.2021.0012140);
- Casargo (LC), nota p.e.c. del 23 aprile 2021 (Z1.2021.0012768);
- Premana (LC), nota p.e.c. del 26 aprile 2021 (Z1.2021.0012808 e 12809);
- Primaluna (LC), nota p.e.c. del 26 aprile 2021, protocollo n.3762 (Z1.2021.0012853);
- Dervio (LC), nota p.e.c. del 27 maggio 2021 (Z1.2021.0026060);

regolarmente assunte in atti del Commissario.

Dato atto di aver proceduto, secondo le modalità impartite dal «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il documento denominato «Istruzioni per la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale di cui al d.p.c.m. 20 febbraio 2019 - Misure di emergenza», alla generazione del CUP, così come meglio riportato nell'allegato 2 al presente decreto;

Preso atto di quanto previsto nelle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo allegate al decreto n.15292/2020.

Ritenuto conseguentemente:

- di dover dare atto delle domande di contributo pervenute entro i termini, così come meglio indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dover procedere alla presa d'atto delle istruttorie rispettivamente concluse dai Comuni di Angolo Terme (BS), Casargo (LC), Premana (LC), Primaluna (LC) e Dervio (LC), in favore dei cittadini istanti del rispettivo territorio, i quali hanno trasmesso le rispettive relazioni istruttorie, i controlli effettuati e le tabelle riepilogative previste, in armonia con il dettato del bando e che sono depositate in atti presso gli uffici del Commissario.

Preso atto del fatto che le istanze n. 2690195, assunta in atti con protocollo n. Z1.2021.0005173 del 26 febbraio 2021 del Comune di Angolo Terme (BS) e n. 2700319, assunta in atti con protocollo n.Z1.2021.0005189 del 26 febbraio 2021 del Comune di Dervio (LC), sono state ritenute non ammissibili dai rispettivi Soggetti Attuatori.

Ritenuto di poter procedere alla concessione ed al contestuale trasferimento in favore dei comuni dei contributi concessi, ai fini della loro successiva liquidazione da parte dei comuni stessi ai beneficiari finali, così come meglio indicato per numero di istanza ed importo nell'allegato 2 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per la somma complessiva di € 84.750,21.

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la Missione 11, Programma 2, risultato Atteso 181. Ter. 11.2 «Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate».

Visti i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, il numero VIII, d.g.r. n. 4812 del 31 maggio 2021, con il quale il dr. Roberto Laffi viene nominato Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;

DECRETA

1. di dare atto del complesso delle domande di contributo pervenute entro i termini, ai sensi del citato Decreto del Commissario delegato 4 dicembre 2020, n. 15292, così come meglio

indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto e fare proprie le istruttorie di ammissibilità al contributo effettuate dai Comuni di Angolo Terme (BS), Casargo (LC), Premana (LC), Primaluna (LC) e Dervio (LC), i quali hanno trasmesso le rispettive relazioni istruttorie, i controlli effettuati e le tabelle riepilogative previste, in armonia con il dettato di cui al bando allegato al succitato decreto n.15292/2020 e che sono depositate in atti presso gli uffici del Commissario delegato;

3. di dichiarare non ammissibili al contributo le istanze n.2690195, assunta in atti con protocollo n. Z1.2021.0005173 del 26 febbraio 2021 del Comune di Angolo Terme (BS) e n. 2700319, assunta in atti con protocollo n. Z1.2021.0005189 del 26 febbraio 2021 del Comune di Dervio (LC), così come determinato dai rispettivi Soggetti Attuatori e meglio indicato in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di concedere, sulla scorta delle istruttorie trasmesse dai Comuni territorialmente competenti, i contributi in favore di 28 (ventotto) diversi cittadini che hanno presentato apposita istanza valutata favorevolmente in sede istruttoria, così come meglio indicato nell'allegato 2 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per la somma complessiva di € 84.750,21;

5. di imputare la somma di cui al precedente comma sulle risorse trasferite al Commissario delegato per l'attuazione della o.c.d.p.c. n. 598/2019, depositate nella contabilità speciale n.6157, aperta a suo nome presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

6. di dare atto che, in relazione agli eventi calamitosi oggetto del bando, i contributi per i danni occorsi al patrimonio immobiliare ed ai beni mobili sono stati concessi nei limiti indicati nell'allegato al più volte citato decreto n. 15292/2020;

7. di confermare l'individuazione dei Comuni quali enti attuatori per quanto concerne l'erogazione dei contributi, secondo le modalità contenute nel decreto n.15292/2020, secondo le tempistiche che saranno meglio comunicate con nota del Commissario delegato;

8. di notificare ai Comuni interessati il presente atto, mediante posta certificata, comprensivo degli allegati, per una tempestiva erogazione dei contributi ai beneficiari finali, secondo le indicazioni fornite dal Commissario delegato;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito istituzionale della Regione Lombardia, depurate dei dati eccedenti secondo le disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

10. di pubblicare i dati inerenti il presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Il direttore generale territorio e protezione civile commissario delegato o.c.d.p.c. n. 598/2019
Roberto Laffi

_____ • _____

ALLEGATO 1

Domande di contributo pervenute entro i termini

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.
2690195	Z1.2021.0005173	26/02/2021	ANGOLO TERME	BS
2690168	Z1.2021.0004788	24/02/2021	CASARGO	LC
2675745	Z1.2021.0004189	17/02/2021	CASARGO	LC
2680513	Z1.2021.0004193	17/02/2021	CASARGO	LC
2678121	Z1.2021.0004903	24/02/2021	CASARGO	LC
2680471	Z1.2021.0004191	17/02/2021	CASARGO	LC
2680523	Z1.2021.0004192	17/02/2021	CASARGO	LC
2688165	Z1.2021.0004194	17/02/2021	CASARGO	LC
2648144	Z1.2021.0004420	19/02/2021	DERVIO	LC
2698122	Z1.2021.0005121	25/02/2021	DERVIO	LC
2698352	Z1.2021.0005118	25/02/2021	DERVIO	LC
2692991	Z1.2021.0004721	23/02/2021	DERVIO	LC
2696167	Z1.2021.0005008	25/02/2021	DERVIO	LC
2620114	Z1.2021.0005038	25/02/2021	DERVIO	LC
2689423	Z1.2021.0005164	26/02/2021	DERVIO	LC
2700219	Z1.2021.0005186	26/02/2021	DERVIO	LC
2700319	Z1.2021.0005189	26/02/2021	DERVIO	LC
2690119	Z1.2021.0004580	22/02/2021	PREMANA	LC
2636718	Z1.2021.0001356	19/01/2021	PREMANA	LC
2620421	Z1.2021.0003394	09/02/2021	PRIMALUNA	LC
2624865	Z1.2021.0002496	29/01/2021	PRIMALUNA	LC
2642508	Z1.2021.0004190	17/02/2021	PRIMALUNA	LC
2642793	Z1.2021.0002197	26/01/2021	PRIMALUNA	LC
2686953	Z1.2021.0004738	23/02/2021	PRIMALUNA	LC
2690247	Z1.2021.0004737	23/02/2021	PRIMALUNA	LC
2696529	Z1.2021.0005009	25/02/2021	PRIMALUNA	LC
2696688	Z1.2021.0005073	25/02/2021	PRIMALUNA	LC
2698165	Z1.2021.0005095	25/02/2021	PRIMALUNA	LC
2698288	Z1.2021.0005066	25/02/2021	PRIMALUNA	LC
2698618	Z1.2021.0005098	25/02/2021	PRIMALUNA	LC

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 17 giugno 2021

TABELLA 2

Elenco riepilogativo dei beneficiari di contributo per l'immediato sostegno ai cittadini - OCDPC N.598/2019

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.	Determinazione del contributo di cui alla lett. c, comma 2, art.25 DLgs1/2018 e nei limiti del massimale previsto dall'OCDPC 598/2019		CUP
					Intervento Realizzato	Contributo Totale	
2690168	Z1.2021.0004788	24/02/2021	CASARGO	LC	€ 898,98	€ 898,98	J17H21001610001
2675745	Z1.2021.0004189	17/02/2021	CASARGO	LC	€ 520,00	€ 520,00	
2680513	Z1.2021.0004193	17/02/2021	CASARGO	LC	€ 3.515,40	€ 3.515,40	
2678121	Z1.2021.0004903	24/02/2021	CASARGO	LC	€ 449,00	€ 449,00	
2680471	Z1.2021.0004191	17/02/2021	CASARGO	LC	€ 748,00	€ 748,00	
2680523	Z1.2021.0004192	17/02/2021	CASARGO	LC	€ 480,00	€ 480,00	
2688165	Z1.2021.0004194	17/02/2021	CASARGO	LC	€ 4.716,98	€ 4.716,98	
2690119	Z1.2021.0004580	22/02/2021	PREMANA	LC	€ 7.755,00	€ 5.000,00	
2636718	Z1.2021.0001356	19/01/2021	PREMANA	LC	€ 7.426,87	€ 5.000,00	
2620421	Z1.2021.0003394	09/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 4.356,78	€ 4.356,78	
2624865	Z1.2021.0002496	29/01/2021	PRIMALUNA	LC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2686953	Z1.2021.0004738	23/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 5.000,00	€ 3.700,00	
2642793	Z1.2021.0002197	26/01/2021	PRIMALUNA	LC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2690247	Z1.2021.0004737	23/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 3.350,00	€ 3.350,00	
2696529	Z1.2021.0005009	25/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 2.441,87	€ 2.441,87	
2696688	Z1.2021.0005073	25/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 1.043,50	€ 1.043,50	
2698165	Z1.2021.0005095	25/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 1.148,00	€ 1.148,00	
2698288	Z1.2021.0005066	25/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 2.920,70	€ 2.920,70	
2698618	Z1.2021.0005098	25/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 2.644,20	€ 2.644,20	
2642508	Z1.2021.0004190	17/02/2021	PRIMALUNA	LC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2648144	Z1.2021.0004420	19/02/2021	DERVIO	LC	€ 10.243,80	€ 5.000,00	
2698122	Z1.2021.0005121	25/02/2021	DERVIO	LC	€ 1.338,90	€ 1.338,90	
2698352	Z1.2021.0005118	25/02/2021	DERVIO	LC	€ 350,00	€ 350,00	
2692991	Z1.2021.0004721	23/02/2021	DERVIO	LC	€ 10.223,50	€ 5.000,00	
2696167	Z1.2021.0005008	25/02/2021	DERVIO	LC	€ 4.528,90	€ 4.528,90	
2620114	Z1.2021.0005038	25/02/2021	DERVIO	LC	€ 599,00	€ 599,00	
2689423	Z1.2021.0005164	26/02/2021	DERVIO	LC	€ 5.494,46	€ 5.000,00	
2700219	Z1.2021.0005186	26/02/2021	DERVIO	LC	€ 7.247,90	€ 5.000,00	
TOTALE						€ 84.750,21	

Domande respinte

Allegato 3

ID Istanza	Protocollo	Data	Comune	Prov.	Soggetto Beneficiario	Esito Istruttorio	Motivazione
2690195	Z1.2021.0005173	26/02/2021	ANGOLO TERME	BS	MININI Sabina	Non Accolta	Lavori non eseguiti
2700319	Z1.2021.0005189	26/02/2021	DERVIO	LC	LAZZARI Antonio	Non Accolta	Domanda doppia per lo stesso intervento